

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	136
COMMISSIONI RIUNITE (I e X) .....	»	208
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	212
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	218
GIUSTIZIA (II) .....	»	233
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	239
DIFESA (IV) .....	»	259
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	264
FINANZE (VI) .....	»	269
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	287
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	297
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	306
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	313
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	318

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	338
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	346
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	356
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	362
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	364
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE .....	»	366
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	367

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. Esame C. 4865-B – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Rapporto sull'attività svolta dal comitato per la legislazione</i> ) .....	11

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Doris LO MORO, *presidente*, comunica che il collega Roberto Zaccaria ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza che verrà pubblicato in allegato alla seduta odierna.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**Esame C. 4865-B – Governo – Approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *presidente e relatore*, in via preliminare, ricorda che il Comitato si era già espresso in prima lettura sul provvedimento che ci si accinge ad esaminare; allora, tuttavia, il testo esaminato aveva dimensioni più ridotte: i contenuti del decreto risultano infatti oggi assai ampliati a seguito delle modifiche approvate dal Senato. A tale riguardo, sottolinea che, per effetto delle anzidette modifiche, risulta anche accentuata l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto e che, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono state inserite due norme volte a modificare disposizioni riferite a deleghe legislative conferite al Governo, circostanza che integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, la violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988.

A tale ultimo proposito, avverte inoltre che lo scorso 16 febbraio – e, quindi, il giorno successivo all'approvazione del provvedimento all'esame da parte del Senato – la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza la cui portata appare

dirompente proprio con riferimento ai parametri di giudizio del Comitato sui decreti-legge. Infatti, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare al decreto legge n. 225 del 2010 (in materia, appunto, di proroga di termini), in quanto recante una normativa « a regime » del tutto slegata da contingenze particolari, ma inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato « Proroga di termini », la Corte ha precisato che i cosiddetti decreti « milleproroghe », sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sia ritenuto – ad una valutazione operata dal Governo o dal Parlamento – dannoso.

La Corte ha quindi concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione in quanto la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei, risulterebbe in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione: ciò si verifica, tra l'altro, ove si introducano in decreti di proroga di termini interventi aventi ad oggetto la disciplina « a regime » di materie o settori di materie.

Dopo aver dato succintamente conto delle ulteriori questioni poste dal provvedimento titolo, principalmente in relazione ai rapporti delle disposizioni da esso recate con la normativa vigente, procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4865/B limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 gennaio 2012;

osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del decreto legge, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri (ed accresciutisi a seguito delle modifiche approvate alla Camera), avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato (si tratta di 7 nuovi articoli, e di 33 ulteriori commi); inoltre, sulla base di un'interpretazione assai lata della fattispecie della proroga di termini, ampia è la tipologia di atti sui quali le suddette proroghe operano in concreto; sono infatti presenti disposizioni volte a: estendere il termine di validità di procedure concorsuali (articolo 1, comma 4-*bis*, concernente il termine di efficacia delle graduatorie di merito per l'assunzione di funzionari presso l'Agenzia delle entrate) o di atti amministrativi abilitativi (articolo 15, comma 3-*quinqüies*, con cui vengono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico); rinviare l'entrata a regime di riforme di settore (articolo 29, comma 16-*duodecies*, con cui si dispone lo slittamento dell'avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica); estendere l'ambito temporale di applicazione di precedenti disposizioni finanziarie, anche mediante integrazione dei relativi stanziamenti (articoli 9, comma 1-*bis*, 10, comma 5-*ter*, 11, comma 6-*quinqüies*); disporre in deroga e con effetti di sanatoria rispetto ad alcune fattispecie (l'articolo 11, comma 6-*sexies*, prevede che i provvedimenti relativi al personale delle pubbliche amministrazioni assunto anteriormente all'emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale sia risultato beneficiario di contratti individuali di lavoro che abbiano determinato e consolidato effetti giuridici decennali, siano sottratti dal campo di applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto, che statuisce per i provvedimenti

posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale la nullità di diritto con obbligo di ripristinare la situazione preesistente). In altri casi, le disposizioni introdotte non appaiono neppure finalisticamente orientate a prorogare o differire termini legislativamente previsti (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-bis, l'articolo 18-bis, che riguarda la funzionalità di alcuni enti previdenziali soppressi dal decreto-legge n. 201 del 2011, nelle more della suddetta soppressione; l'articolo 23, che interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria; l'articolo 27-bis, che prevede la soppressione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, contestualmente, ricostituisce il consorzio del Ticino, il consorzio dell'Oglio ed il consorzio dell'Adda; e, infine, l'articolo 29, comma 12-bis, con cui si fissano i termini a regime di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli);

con riguardo alle disposizioni di carattere ordinamentale testé richiamate (cui si aggiungono due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione), si ricorda che la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 225 del 2010 (recante disposizioni in materia di proroga di termini), nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'ambito dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Con riferimento alle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha tra l'altro rilevato che esse – « regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili

eventi calamitosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Si tratta quindi di una normativa « a regime », del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie ».

Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: « Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti ». Le disposizioni impugnate sono state inserite, in sede di conversione, nell'articolo 2, nella cui rubrica si legge: « Proroghe onerose di termini ».

Da quanto sopra esposto risulta palese l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile »;

la Corte Costituzionale, dopo aver precisato che: « L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge « deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo » – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento », ha rimarcato che « I

*cosiddetti decreti « milleproroghe » (...), sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina « a regime » di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost. (...). Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. », rilevato quindi che « La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione », ha sottolineato infine come « l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario »;*

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

molte delle modifiche introdotte si caratterizzano per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano spesso oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di

produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra in più disposizioni, tra le quali si segnalano, in particolare:

l'articolo 10, comma 5-*bis*, che integra in maniera non testuale le disposizioni dell'articolo 34-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2008, in materia di procedure concorsuali autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco;

l'articolo 11, comma 2, secondo periodo, con cui si proroga in maniera non testuale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, peraltro prorogato dal primo periodo dello stesso comma 2 mediante una novella;

l'articolo 11, comma 6-*quinqüies*, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinqüies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 300 del 2006, senza novellare tale disposizione (agevolazioni per gli enti non commerciali);

l'articolo 11, comma 6-*sexies*, che incide in maniera non testuale sull'ambito di applicazione dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011;

l'articolo 11, comma 6-*octies*, che riapre il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 59 del 2008 (bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero), senza novellare tale disposizione e subordinatamente al verificarsi di una condizione;

l'articolo 15, comma 8-*bis*, che proroga in maniera non testuale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza);

l'articolo 29, comma 11-*ter*, che proroga di dodici mesi il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011;

l'articolo 29, comma 16-*decies*, che proroga in via non testuale un termine in materia di esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale, intervenendo su una materia oggetto di una profonda stratificazione normativa;

il decreto legge – secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione – introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 6-*quinquies*, che interviene sulla legge n. 183 del 2011; nonché gli articoli 6, comma 2-*quinquies*, 6, comma 2-*septies*, 11, comma 6-*septies*, 18-*bis*, comma 1, 23, comma 1-*bis* e 29-*bis*, che modificano varie parti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e, in particolare, il già richiamato articolo 27-*bis*, che, nel sopprimere il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, recentemente istituito dall'articolo 21, comma 12, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dispone la contestuale ricostituzione dei vari enti che erano confluiti nel predetto Consorzio);

non mancano disposizioni prive di portata precettiva in quanto meramente descrittive e, quindi, inidonee ad innovare l'ordinamento; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 9, comma 1-*bis*, laddove si « prevede » che debbano essere rispettati alcuni principi costituzionali e quelli discendenti dalla normativa dell'Unione europea, e all'articolo 2-*bis*, comma 1, il quale dispone che « *con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013 la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9* »;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 29, comma 16-*decies*, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera

a), del decreto legge n. 40 del 2010, laddove disciplina i presupposti per l'estinzione delle controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »; il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni di carattere retroattivo, per lo più riguardanti il differimento di termini già scaduti, che si rinvergono, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 8, comma 1, lettera c-*bis*), che differisce il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza dal 30 luglio 2011 al 30 maggio 2012; all'articolo 11, comma 6-*octies*, che dispone il differimento di un termine già scaduto al 31 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2012, subordinatamente all'espletamento di un adempimento; all'articolo 13, comma 1-*bis*, che differisce un termine scaduto al 30 settembre 2011;

inoltre, alcune disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-*bis*, che contiene un termine ad quem per l'operatività della Fondazione per la mutualità negli sport professionistici a squadre, fissato al 1° luglio 2012, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 29, comma 16-*decies*); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

l'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene, ai commi 2 e 3, a modificare disposizioni riferite a deleghe legislative conferite al Governo, al fine di ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato, nonché di modificare il termine di esercizio della delega che, con riferimento alla delega oggetto del comma 2, allo stato, risulta già scaduto; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

con particolare riferimento al comma 3, che proroga il termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari recata dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, si ricorda che in occasione dell'esame dell'anzidetto provvedimento, il Comitato per la legislazione, nel solco di una consolidata giurisprudenza, aveva formulato una condizione soppressiva delle anzidette disposizioni di delega; si ricorda altresì che, durante l'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 138 del 2011, fu accettato dal Governo un ordine del giorno con il quale, premesso tra l'altro che « l'inserimento in un disegno di legge di conversione di una delega legislativa, che produrrà effetti normativi concreti a distanza di tempo, non appare giustificabile nemmeno sulla base di ragioni politiche contingenti, anche se gravi, stante il contrasto che viene a determinarsi con le norme ordinarie che presidono al legittimo esercizio delle competenze normative e all'utilizzo delle conseguenti fonti,

le quali, a loro volta, riflettono gli equilibri tra i poteri normativi imposti a livello costituzionale », si impegnava il Governo « ad avviare ogni occorrente attività volta alla predefinizione dei contenuti dei futuri decreti legislativi di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e a predisporre, al contempo, un autonomo disegno di legge delega, da presentare alle Camere per la loro approvazione, secondo le procedure urgenti previste dai loro regolamenti, in termini tali da consentire l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138/2011, dei decreti legislativi nel frattempo in linea di massima già predefiniti » (ordine del giorno 9/4612/139);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 27-bis, comma 1, demanda a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – da adottare sulla base di una procedura che comprende anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti ed ai quali si consente di derogare a norme di rango primario – il compito di apportare le modifiche statutarie inerenti alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi dei grandi laghi prealpini di cui l'articolo in questione dispone la ricostituzione; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

l'articolo 29-ter differisce al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell'istituto del commissario straordinario per le quote latte previsto dall'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, prorogato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore

proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in base alla previsione dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), senza intervenire direttamente sulle disposizioni di legge di cui si dispone la proroga;

*sul piano della tecnica di redazione del testo:*

l'articolo 11, comma 6-*septies* novella l'articolo 22, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, piuttosto che il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, a sua volta novellato dal succitato articolo 22; al riguardo, si ricorda infatti che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « *se un atto ha subito modifiche, eventuali « novelle » sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti* ».

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:*

si sopprimano le disposizioni introdotte al Senato nell'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione (destinate, rispettivamente, a differire fino al 30 giugno 2012 il termine della delega « *per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute* », di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, integrandone anche gli originari criteri direttivi, nonché a prorogare di ulteriori tre anni il termine per l'esercizio della delega « *per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari* », di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti) in quanto – tenuto anche conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 – non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di

carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 27-bis – laddove dispone l'adozione di decreti ministeriali dei quali viene precisata la natura non regolamentare ed ai quali si consente di derogare a disposizioni di rango primario – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

siano coordinate le disposizioni contenute all'articolo 29, comma 1, con quelle recate dal comma 16-*duodecies* del medesimo articolo, tenuto conto che il primo prevede la proroga al 30 aprile 2012 delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, del quale il successivo comma 16-*duodecies* dispone l'abrogazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

si dovrebbe altresì valutare, in relazione alla disposizione contenuta all'articolo 29-*ter* – che differisce al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell'isti-

tuto del commissario straordinario per le quote latte previsto dall'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, prorogato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella alla disposizione di legge originariamente prorogata.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

con riferimento alle disposizioni di carattere ordinamentale indicate in premessa, nonché in relazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che intervengono su norme di delega, abbia cura il legislatore di rispettare le indicazioni contenute nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove, tra l'altro, si precisa che: «*I cosiddetti decreti «milleproroghe» (...) sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina «a regime» di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della*

*necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost.» eventualmente inserendo le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto, ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati».*

Lino DUILIO, nel condividere pienamente la proposta di parere formulata dalla relatrice, si sofferma anch'egli a rimarcare la portata innovativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012. Al riguardo, ritiene che la pronuncia in questione rende indifferibile una riflessione di carattere più generale sulla natura della legge di conversione ed in relazione al nesso che si pone tra di essa ed il decreto legge. Quanto poi al merito del decreto legge all'esame, fa presente di aver già rappresentato in altre sedi di esame parlamentare del provvedimento che, a suo avviso, stante la dilatazione dei contenuti operata al Senato, sarebbe quasi auspicabile che il decreto stesso non venisse convertito, tanto più alla luce della sentenza n. 22 della Corte Costituzionale.

Doris LO MORO, *relatore*, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Duilio in merito all'oggettiva difficoltà in cui si trova la Camera dei deputati a dove approvare in via definitiva un decreto legge la cui scadenza è assai prossima, a fronte della recentissima sentenza della Corte Costituzionale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 11.35.**

ALLEGATO

# RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quarto turno di Presidenza  
Presidente On. Roberto ZACCARIA

*(26 novembre 2010 – 25 settembre 2011)*

# INDICE

## **PREMESSA**

### **I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI**

- 1.1 *Le attività di ricerca e di approfondimento*
- 1.2 *Il Rapporto sulla legislazione*
- 1.3 *Gli Appunti del Comitato*
- 1.4 *Il sito internet*
- 1.5 *I seminari sulla qualità della legislazione e sul sistema delle fonti*
- 1.6 *Il convegno del 23 giugno 2011*
- 1.7 *Il convegno del 15 settembre 2011: La buona scrittura delle leggi*
- 1.8 *Il rapporto sulla delegazione legislativa*

### **II. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO**

### **III. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO**

- 3.1 *La struttura dei pareri*
- 3.2 *I parametri utilizzati nei pareri*
- 3.3 *Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi*
- 3.4 *Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare*
- 3.5 *Richiami alla legge n. 400 del 1988*
- 3.6 *Richiami alla legge n. 212 del 2000*

### **IV. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO**

- 4.1 *Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*
- 4.2 *Omogeneità/eterogeneità del contenuto*
- 4.3 *Profili della legislazione delegata*
- 4.4 *Riferimenti a sentenze della Corte Costituzionale*
- 4.5 *Disposizioni meramente ricognitive*
- 4.6 *Ulteriori rilievi sul sistema delle fonti e sul ruolo del Parlamento*

### **V. IL SEGUITO DEI PARERI**

- 5.1 *L'attività emendativa*
- 5.2 *La presentazione di ordini del giorno*

### **VI. GRAFICI**

### **VII. CONCLUSIONI**

## **PREMESSA**

*Il presente rapporto conclude il quarto turno di presidenza del Comitato per la legislazione nella XVI legislatura, caratterizzato, come ormai tradizione, da una multiforme attività, nella quale l'ordinaria attività consultiva gioca un ruolo importante ma non esclusivo, affiancandosi anche ad iniziative assunte nell'ambito del Comitato ma non riconducibili all'organo in quanto tale.*

*Con riguardo all'attività consultiva, si è confermata la consolidata caratterizzazione del Comitato come organo consultivo di alta valenza istituzionale per gli aspetti relativi alla qualità della legislazione.*

*In linea con tale caratterizzazione, anche nel quarto turno di presidenza il Comitato ha fatto registrare un'identità di vedute tra i suoi componenti, in forza della quale non si è mai fatto ricorso allo strumento della opinione dissenziente.*

*All'attività consultiva si è affiancata una significativa attività di approfondimento scientifico e di ricerca, finalizzata ad offrire una chiave di lettura del sistema delle fonti e del ruolo del Parlamento in un sistema in grande evoluzione, aggiungendo contributi accademici e monografici all'investigazione compiuta ogni anno attraverso il Rapporto sulla legislazione.*

# I.

## ***PUBBLICAZIONI ED EVENTI***

### ***1.1 Le attività di ricerca e di approfondimento***

Nel quarto turno di presidenza è stata prestata particolare attenzione alle attività di ricerca e di confronto con il mondo accademico sui temi attinenti al sistema delle fonti e all'uso degli strumenti normativi, in un periodo nel quale – per un complesso di fattori sia di lungo periodo sia contingenti – alla legge parlamentare si vanno sempre più affiancando una variegata serie di atti anche di dubbia qualificazione giuridica, in grado comunque di incidere sull'ordinamento.

Alle tradizionali attività del Comitato ed alle ricerche promosse nel corso di questa legislatura si è così aggiunta un'intensa attività seminariale, condotta sia presso diverse sedi universitarie, sia presso la Camera.

### ***1.2. Il Rapporto sulla legislazione***

Fin da quando è nato, nel 1998, il Comitato per la legislazione ha promosso la redazione annuale di un rapporto sullo stato della legislazione che, anno per anno, fotografa lo svolgimento delle politiche pubbliche tra i diversi livelli di governo. Il quarto turno di presidenza si è collocato tra la presentazione della XII edizione del rapporto e la XIII, presentate, rispettivamente, a Bari il 29 novembre 2010 ed a Perugia il 4 novembre 2011.

### ***1.3. Gli Appunti del Comitato***

Nel corso del periodo di riferimento del presente rapporto, sono usciti tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, che, dal 2004, persegue l’obiettivo di saldare l’attività consultiva con una riflessione a più ampio spettro sulla qualità della produzione normativa. I tre fascicoli (rispettivamente aggiornati al 15 gennaio, al 15 maggio ed al 15 settembre 2011) sono composti da due parti: la prima dà conto, in forma sintetica, della produzione normativa realizzata nel corso della legislatura; la seconda consiste in un *focus*, dedicato ad una ricognizione - rispettivamente - del procedimento legislativo, delle leggi a ciclo annuale e dei provvedimenti di manovra finanziaria, con particolare attenzione al procedimento di approvazione ed al loro impatto sull’ordinamento.

### ***1.4. Il sito internet***

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

### ***1.5. I seminari sulla qualità della legislazione e sul sistema delle fonti***

Dal mese di dicembre 2010 fino al marzo 2011 si sono svolti, presso diverse sedi universitarie, alcuni seminari volti ad approfondire i temi della qualità della legislazione e del sistema delle fonti. Si è trattato di una iniziativa che idealmente si ricollega a quella analoga promossa, sempre dal sottoscritto, al termine della XV legislatura, dalla quale è derivato il volume “Aspetti problematici nell’evoluzione delle fonti normative” (Camera dei deputati, Roma, 2008).

L’idea di fondo è stata quella, da un lato, di ascoltare (in una sorta di audizioni informali nelle varie sedi universitarie) il contributo di studiosi sui temi di maggior interesse per il Comitato per la legislazione in vista della futura attività parlamentare; dall’altro, di promuovere tra giovani ricercatori e dottorandi universitari l’interesse e l’approfondimento dei temi e dei problemi che il Comitato ha la possibilità di individuare dal suo osservatorio privilegiato. Dal ciclo di seminari esce un panorama inedito dell’uso delle fonti normative tipiche ed atipiche nei primi tre anni della XVI legislatura. I cento interventi svolti dai partecipanti ai seminari sono stati raccolti in un volume intitolato, un po’ provocatoriamente, *Fuga dalla legge?* (Grafo edizioni, Brescia, 2011).

### ***1.6. Il convegno del 23 giugno 2011***

Il volume è stato presentato e discusso nel corso di un intenso dibattito svoltosi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, al quale hanno partecipato autorevoli esponenti delle istituzioni e docenti universitari. I lavori, introdotti dalla Vice Presidente della Camera Rosy Bindi,

hanno visto infatti la partecipazione del prof. Ugo De Siervo, già presidente della Corte costituzionale, dell'on. Donato Bruno, presidente della Commissione Affari costituzionali, del professor Paolo Caretti, direttore dell'Osservatorio sulle fonti dell'università di Firenze, che collabora anche alla redazione del Rapporto sulla legislazione, dei professori Federico Sorrentino e Nicolò Zanon, dell'on. Lino Duilio. Il sottoscritto ha svolto un intervento conclusivo.

### ***1.7. Il convegno del 15 settembre 2011: La buona scrittura delle leggi***

Il 15 settembre, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è svolto un seminario intitolato "La buona scrittura delle leggi", introdotto e coordinato dal presidente *pro tempore* del Comitato. Sono intervenuti in qualità di relatori Giuliano Amato (presidente dell'Istituto Treccani), Paolo Carnevale (Università RomaTre), Nicoletta Maraschio (Presidente dell'Accademia della Crusca), Giuseppe Ugo Rescigno (Università La Sapienza di Roma) e Francesco Sabatini (presidente emerito dell'Accademia della Crusca). Dopo le relazioni si è svolto un ampio dibattito cui hanno preso parte il capo del Dipartimento affari giuridici e legali della presidenza del Consiglio dei ministri Claudio Zucchelli, docenti universitari di linguistica e di materie giuridiche, tecnici e ricercatori.

Gli atti del seminario sono stati pubblicati a cura dell'Ufficio pubblicazioni e relazioni esterne della Camera.

### ***1.8. Il rapporto sulla delegazione legislativa***

Proprio a conclusione del quarto turno di presidenza, è stato pubblicata, in allegato al resoconto della seduta del 22

settembre 2011, una relazione dal titolo *Tendenze recenti della delegazione legislativa*, volta ad esporre gli esiti di una ricerca promossa e curata dall'on. Lino Duilio su un tema quanto mai centrale nell'ambito delle attività del Comitato. La relazione si aggiunge a quelle già presentate nel corso della legislatura sulla decretazione d'urgenza, sugli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari, sulle ordinanze di protezione civile.

## **II.**

### **L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO**

- L'attività consultiva svolta dal Comitato nel quarto turno di presidenza, in **28 sedute**, ha riguardato l'espressione di **32 pareri su 31 provvedimenti normativi**.
- L'attività del Comitato ha riguardato **24** provvedimenti rimessi al suo esame di ufficio:
  - **14** disegni di legge di conversione di decreti-legge (ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1 del Regolamento della Camera);
  - **6** disegni di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*);
  - **4** testi unificati, sottoposti all'esame del Comitato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del Regolamento, uno dei quali (**T.U. 2519** ed abb.) sul riconoscimento dei figli naturali, risultante dalla unificazione di 5 proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo e tre risultanti dall'unificazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare (**T.U. 841** ed abb., **T.U. 2671** ed abb., **T.U. 3871** ed abb.).
- Il Comitato ha anche espresso **7** pareri su altrettanti provvedimenti rimessi al suo esame su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente. Si tratta dei seguenti provvedimenti:
  - **6** schemi di decreti legislativi (ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3), 4 dei quali (**atti del Governo n. 317, 328, 339, 365**) riguardanti l'attuazione delle legge n. 42 del

2009, sul federalismo fiscale. Così il Comitato ha avuto la possibilità, per la prima volta, di pronunciarsi su schemi assegnati ad una Commissione bicamerale (presieduta da un deputato).

- **1** testo unificato (C. **2854** ed abb.) di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4), che non contiene disposizioni di delega ma disciplina i procedimenti di attuazione del diritto europeo anche attraverso il generalizzato ricorso alla delegazione legislativa.

<i>Tipologia pareri</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia provvedimenti</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, c. 1</i>	<b>15</b>	<b>46,8%</b>	<b>14</b> disegni di legge di conversione
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, c. 6-bis</i>	<b>10</b>	<b>31,3 %</b>	<b>1</b> disegno di legge comunitaria; <b>4</b> altri disegni di legge governativi; <b>1</b> proposta di legge di iniziativa parlamentare; <b>4</b> testi unificati (di cui 3 parlamentari e 1 misto Governo/Parlamento);
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-ter, c. 3</i>	<b>6</b>	<b>18,8%</b>	<b>6</b> schemi di decreto legislativo
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, c. 4</i>	<b>1</b>	<b>3,1%</b>	<b>1</b> testo unificato (di iniziativa mista Governo/Parlamento)

### **III.**

## **L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO**

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-*bis*, comma 4 del regolamento della Camera).

### ***3.1. La struttura dei pareri***

I pareri in genere si compongono di:

- ❖ una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ❖ eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ❖ eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.


Sui **32** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **3** (pari al **9,4 %**) sono privi di rilievi. Si tratta del disegno di legge **C. 3209-bis/B**, recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, nonché dei disegni di legge di conversione **C. 4215** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011) e **C. 4509** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria). Su quest'ultimo provvedimento il Comitato ha ritenuto, in via eccezionale, di non formulare rilievi, "considerate le condizioni finanziarie, politico-parlamentari e istituzionali del tutto peculiari nelle quali si procede all'esame del decreto legge in titolo e tenuto conto dei termini di trasmissione dal Senato e di quelli previsti per l'iscrizione del provvedimento all'esame dell'Assemblea".

Il parere sull'**A.C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (approvato dal Senato) contiene una lunga premessa, che, dopo aver evidenziato gli elementi critici del provvedimento - il quale "presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi" - "invita le Commissioni a tener conto dei rilievi sopra formulati ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento". Segue quindi una raccomandazione che invita le Commissioni di merito, "ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento

normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche ed auspicando il puntuale rispetto delle procedure previste dalle norme ordinamentali, e segnatamente quelle di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'*iter* di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare i limiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge”.

La struttura dei **29** pareri **contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

<b>Pareri contenenti rilievi</b>		
<b>Tipologia di rilievo</b>	<b>Pareri</b>	
Osservazioni e Condizioni	<b>15</b>	<b>51,8%</b>
Osservazioni	<b>9</b>	<b>31,1%</b>
Condizioni	<b>1</b>	<b>3,4%</b>
Condizioni e Raccomandazioni	<b>1</b>	<b>3,4%</b>
Raccomandazioni	<b>1</b>	<b>3,4%</b>
Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni	<b>2</b>	<b>6,9%</b>



## I rilievi dei pareri sui singoli atti

AC	Oss.	Cond.	Racc.	Tipologia Atto
3909	SI	NO	NO	Ddl conversione
3996	SI	NO	NO	Ddl conversione
3909-B	SI	SI	NO	Ddl conversione
4086	NO	NO	SI	Ddl conversione
4059	SI	NO	NO	Ddl comunitaria
T.U. 2854	SI	SI	NO	Progetto di legge
A.G. 317	SI	SI	NO	Schema di decreto legislativo
4215	NO	NO	NO	Ddl conversione
3921-B	SI	NO	NO	Progetto di legge
4220	SI	SI	NO	Ddl conversione
4219	SI	NO	NO	Ddl conversione
A.G. 328	SI	SI	NO	Schema di decreto legislativo
4307	SI	SI	NO	Ddl conversione
4299	SI	NO	NO	Ddl Governo
4357	SI	SI	SI	Ddl conversione
4362	SI	SI	NO	Ddl conversione
A.G. 339	SI	SI	NO	Schema di decreto legislativo
T.U. 2519	SI	NO	NO	Progetto di legge (misto Parl./Gov.)
4449	SI	NO	NO	Ddl conversione
A.G. 365	SI	SI	NO	Schema di decreto legislativo
4480	SI	NO	NO	Ddl conversione
A.G. 364	SI	SI	NO	Schema di decreto legislativo
4509	NO	NO	NO	Ddl conversione
A.G. 373	SI	SI	SI	Schema di decreto legislativo
3209-bis-B	NO	NO	NO	Ddl Governo
T.U. 841	SI	SI	NO	Progetto di legge
4551	SI	SI	NO	Ddl conversione
4274	SI	SI	NO	Ddl Governo
4612	NO	SI	SI	Ddl conversione
T.U. 3871	NO	SI	NO	Progetto di legge
T.U. 2671	SI	SI	NO	Progetto di legge
4434	SI	SI	NO	Ddl Governo

### ***3.2. I parametri utilizzati nei pareri***

Essenzialmente sono riconducibili a **tre** distinte **fonti normative**:

- la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera;
- la ***legge 23 agosto 1988, n. 400***, che disciplina l'attività normativa del Governo (come modificata dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009);
- la ***legge 27 luglio 2000, n. 212***, cosiddetto Statuto del Contribuente.

In aggiunta al rispetto dei suggerimenti contenuti nella circolare, il Comitato guarda a **tre ulteriori fattispecie**:

- **incidenza su norme recenti**;
- **efficacia di disposizioni abrogate**;
- **efficacia retroattiva**.

### ***3.3. Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi***

Dei **32** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **26**, pari all'**81,2%**, contengono richiami espliciti o impliciti alla circolare.


- In **12** casi (**46%**) si tratta di richiami ***espliciti***.
- In **14** casi (**54%**) si tratta di richiami ***impliciti***.

I singoli pareri possono contenere ***più di un richiamo alla circolare***.

<b>I richiami più frequenti</b>		
Modifiche non testuali	17	65,4%
Deroghe	16	61,5%
Terminologia	16	61,5%
Richiami generici o errati	13	50%
Interpretazione autentica	7	26,9%
Abrogazioni	7	26,9%
Incidenza su fonti secondarie	5	19,2%
Titolo e rubriche	2	7,7%

Dalla raffigurazione grafica che segue risulta evidente che i richiami più frequenti sono diretti a segnalare la presenza di:

- **Modifiche non testuali** (65,4%);
- **Deroghe** (61,5%);
- **Terminologia** (61,5%);
- **Richiami generici o errati** (50%).



## I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

Atto camera oggetto del parere	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici o errati	Incidenza su fonti secondarie	Terminologia	Titolo e rubriche	Modifiche non testuali	Norme di interpretazione autentica
3909	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
3996	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO
3909-B	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
4086	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
4059	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
T.U.2854	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
A.G.317	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
4220	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
4219	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
A.G.328	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4307	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
4357	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
4362	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
A.G.339	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
A.G.365	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4480	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
A.G.364	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
4509	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
A.G.373	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
T.U.841	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
4551	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
4274	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
4612	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
T.U.3871	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
T.U.2671	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
4434	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO

### 3.3.1. *Analisi dei provvedimenti in relazione alla circolare*

I paragrafi che seguono affrontano puntualmente i profili problematici emersi in relazione a singoli punti della circolare.

*Richiami alla legislazione vigente effettuati in forma generica o errata*

I pareri contenenti rilievi in proposito sono complessivamente 13. Si segnalano, tra gli altri:

- 1 parere che reca osservazioni volte a precisare o esplicitare numerosi riferimenti normativi imprecisi o incompleti (C. 4357<sup>1</sup> – disegno di legge di conversione in materia di semestre europeo);
- 1 parere contenente una condizione finalizzata a correggere riferimenti a istituti desueti e a disposizioni abrogate (**atto del governo n. 373 – codice delle leggi antimafia**)<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> «Il provvedimento reca disposizioni che contengono **richiami normativi imprecisi o incompleti**; ciò si riscontra, in particolare, al comma 4 dell'articolo 8, che, alle lettere *a*) e *b*), richiama il "Testo unico bancario" senza utilizzare l'esatta dizione e senza indicarne gli estremi; al comma 11, reca erroneamente una deroga puntuale al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 1974, piuttosto che al comma 3 del medesimo articolo; al comma 1 dell'articolo 9, richiama dapprima correttamente il "decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; successivamente si riferisce "agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297", citando un articolo non presente nel decreto legislativo, erroneamente identificato come legge; al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 9, erroneamente richiama "il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni", piuttosto che il comma 3 della legge succitata».

<sup>2</sup> «Il codice reca talune **disposizioni che operano un riferimento ad istituti oramai desueti** (quali l'ammonizione e l'assegnazione al confino, richiamati dall'articolo 13 della legge n. 1423 del 1956 e ai quali l'articolo 76 fa riferimento) o a **disposizioni abrogate** (ad esempio, il regio decreto n. 2700 del 1865, richiamato dall'articolo 42, comma 3, ed interamente abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002); inoltre, esso, all'articolo 18, in relazione alle prescrizioni contenute nel provvedimento del giudice con il quale si applicano le misure di prevenzione personale, al comma 3, riconnette alla qualità del soggetto di essere «*persona sospetta di vivere con il provento dei reati*» determinate prescrizioni che il soggetto medesimo deve osservare; analogamente, al comma 4, contiene un riferimento alla prescrizione contenuta nel provvedimento del giudice di «*non dare ragione di sospetti*», riproducendo, in

- **4 pareri** che rilevano richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa (**atto del governo n. 328**<sup>3</sup> – in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali; **C. 4362**<sup>4</sup> – disegno di legge di conversione in materia di circoscrizioni elettorali circondariali e di voto di cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011; **atto del governo n. 339**<sup>5</sup> in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; **C. 4551**<sup>6</sup> – disegno di legge di conversione in materia di missioni internazionali e misure antipirateria). In tali pareri si segnala l'uso ricorrente di espressioni contenenti le seguenti locuzioni: "in quanto compatibili"; "in quanto

---

quest'ultimo caso, un'espressione contenuta nell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, che, a sua volta, ricalca quanto previsto dall'articolo 171 del Regio decreto n. 773 del 1931, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che andrebbe valutata alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento del giudice deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto;».

- <sup>3</sup> «Il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, primo periodo - laddove dispone che la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo siano disciplinate dalle norme del codice dei contratti pubblici in materia di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 163 del 2006) «*in quanto applicabili*» - contiene un **richiamo normativo impreciso**».
- <sup>4</sup> «Il decreto legge, laddove all'articolo 2, comma 7, dispone che "*le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104*" trovano applicazione "*in quanto compatibili*", reca una disposizione che contiene un **richiamo normativo effettuato in forma generica ed imprecisa**».
- <sup>5</sup> «Il provvedimento, all'articolo 28, comma 1, laddove dispone che, per la redazione del bilancio delle regioni che optano per la gestione sanitaria accentrata, degli enti sanitari e degli istituti zooprofilattici, si applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, "*salvo quanto diversamente disposto dal presente titolo*" e all'articolo 32, laddove prevede che, per la redazione dei bilanci consolidati si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991, "*fatto salvo quanto disposto dal presente titolo*", reca disposizioni che contengono rinvii normativi generici, con riferimento ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare le disposizioni effettivamente richiamate».
- <sup>6</sup> «Il decreto-legge contiene taluni **richiami normativi generici, imprecisi ed erronei**; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, che richiama l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ancorché tale ultimo comma non rechi alcuna autorizzazione di spesa; all'articolo 3, comma 5, che richiama alcune disposizioni sul regime degli interventi "*per quanto non diversamente previsto*";».

applicabili”; “fatto salvo quanto disposto dal presente titolo”; “per quanto non diversamente previsto”.

Infine, nel parere reso **sull’atto del governo n. 373**, il Comitato formula una raccomandazione con la quale invita il Legislatore, al fine di scongiurare dubbi interpretativi e applicativi delle disposizioni introdotte nel codice, a “procedere ad un adeguato ed esaustivo coordinamento della normativa introdotta nel codice con quella vigente, mediante la previsione di chiari rinvii normativi”.

#### *Modifiche non testuali*

Le modifiche non testuali hanno costituito oggetto di 17 pareri, nei quali si rileva che i provvedimenti oggetto d’esame, nel procedere a modifiche della disciplina vigente, non effettuano un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative. Tale modalità di produzione normativa, come ripetuto più volte dal Comitato, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente.

Nella maggior parte dei casi si tratta di modifiche non testuali a leggi, decreti-legge o decreti legislativi, talvolta anche di recentissima adozione. In particolare, in 4 pareri sono state rilevate modifiche non testuali di leggi; in 6 pareri di decreti-legge; in 9 pareri di decreti legislativi; naturalmente in alcuni pareri tale rilievo riguarda differenti tipologie di atti. In particolare:

- ◆ in 7 pareri si evidenzia come tali modifiche incidano in maniera non testuale su codici o testi unici (C. 4357 – Semestre europeo; C. 4219 – Svolgimento delle assemblee societarie annuali; C. 4362 – Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011; C. 4612– Stabilizzazione finanziaria e

delega per riorganizzazione uffici giudiziari; **C. 4434** – Prevenzione e repressione di corruzione ed illegalità nella PA; **T.U. 841**, Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni; **T.U. 2854**, in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), compromettendone la struttura di fonte unitaria ed onnicomprensiva. A titolo esemplificativo si segnala che, nel parere reso sul **T.U. 841**, il Comitato, formulando un'apposita osservazione in riferimento agli articoli 1, 2 e 6 (ove si introduce un'autonoma regolamentazione della patente nautica a punti), invita il Legislatore a “formulare le modifiche proposte con il testo in esame in termini di novella al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico”. Analogamente, nel parere sul **T.U. 2854** il Comitato formula un'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 46, comma 1 in termini di novella al codice del processo amministrativo, “anche al fine di preservare i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione”;

- ◆ nel parere sull'**A.C. 3909-B** – Gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – si rilevano modifiche non testuali al decreto legislativo n. 152/2006 – Norme in materia ambientale -, il quale, pur non essendo formalmente un codice o un testo unico, “dovrebbe configurarsi come una disciplina organica e unitaria in materia ambientale”;
- ◆ nei pareri resi sugli **A.C. 4274** (Delega al governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione

clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria), **4612**<sup>7</sup> (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) e **4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il Comitato rileva la presenza di misure di carattere organico che appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate.

Si segnala, infine, che con riferimento agli **A.C. 4307** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 del 31 marzo 2011), **4509** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 2011) e **4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il Comitato rileva la presenza di una pluralità di modifiche non testuali che riguardano un ampio corpo di atti normativi vigenti.

### *Disposizioni in deroga*

Sono **16** i pareri che, nel periodo di riferimento, segnalano la presenza di disposizioni aventi carattere derogatorio, **11** dei quali riguardano leggi di conversione di decreti-legge (pari al **73,3%** dei pareri espressi su disegni di legge di conversione):

- in **3** pareri, tutti relativi a decreti-legge, il Comitato rileva la presenza di un "impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente". Si tratta degli **A.C. 3909** (Conversione

---

<sup>7</sup> Nel parere reso su tale atto il Comitato formula la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore, ogni qualvolta proceda a modificare la disciplina vigente, di effettuare un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, evitando, da un lato, di ricorrere a modifiche non testuali della normativa previgente e, dall'altro, in presenza di misure di carattere organico, di collocarle nell'ambito dei provvedimenti vigenti che le disciplinano, al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto».

- in legge del decreto-legge n. 196/2010); **3909-B** (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 196/2010); **4480** (Conversione in legge del decreto-legge n. 94/2011). In particolare, il parere relativo all'**A.C. 3909-B** evidenzia un ulteriore ampliamento dell'impianto derogatorio rispetto al testo esaminato dalla Camera in prima lettura, ponendo una condizione volta a precisare l'ambito della deroga. Nel caso dell'**A.C. 4480**, il parere rileva che l'impianto ampiamente derogatorio viene motivato con il riferimento contenuto nel preambolo al "permanere di una situazione di elevata criticità" e con il richiamo, operato dal comma 1 dell'art. 1, allo "stato di criticità" in cui versa la regione Campania in relazione al sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
- 2 pareri riguardanti decreti-legge volti a prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali (C. **3996**, Conversione in legge del decreto-legge n. 228/2010; C. **4551**, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 107/2011) evidenziano la presenza di "una disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente", specificando che entrambi i provvedimenti, in alcuni casi, contengono richiami puntuali alla normativa derogata, in altri richiamano la normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;
  - 7 pareri (C. **4086**, T.U. **2854**, C. **4219**, C. **4307**, C. **4357**, C. **4509**, C. **4612**) indicano la presenza di "disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente" (questa è la formula prevalentemente usata). In particolare, l'**A.C. 4307** (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 34/2011) contiene, da un lato, richiami specifici alle disposizioni derogate, dall'altro, fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori dell'ordinamento; l'**A.C. 4357** (Conversione in legge del decreto-legge n.

70/2011) contiene sia deroghe a disposizioni puntualmente indicate, sia deroghe alle disposizioni vigenti in ambiti più vasti<sup>8</sup>;

- in 1 caso (**C. 4059**, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 98/2011) il Comitato evidenzia l'esistenza di una "normativa derogatoria dei principi generali posti dal codice civile";
- in 1 parere (relativo all'**atto del governo n. 328**, Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e successive modificazioni) si rileva l'utilizzo della formula "in quanto applicabili", locuzione che sembrerebbe costituire un'autorizzazione implicita alla deroga della normativa vigente di carattere generico e non prevista dalla legge di delega;
- in 1 parere (espresso sull'**atto del governo n. 339**, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) si segnala come nel provvedimento oggetto di esame si riscontri una "norma derogatoria non prevista dalla legge di delega";
- in 1 caso (relativo all'**A.C. 4274**, Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria), infine, emerge una "deroga implicita alla normativa vigente".

---

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, il parere si riferisce « **all'articolo 5, comma 13, lettera a)**, che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali; **all'articolo 8, comma 5, lettera f)**, che consente alle parti - purché nessuna di esse sia un consumatore o una microimpresa - previo accordo, di derogare a norme di legge (e, segnatamente, all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993); **all'articolo 9, comma 2**, che consente ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare di derogare alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata; e, infine, **all'articolo 9, comma 10**, che autorizza la Fondazione per il merito istituita dal medesimo articolo, di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in deroga alle "disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

### *Terminologia*

In 16 pareri il Comitato segnala la presenza di problematiche relative alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo dei provvedimenti oggetto di esame. In particolare:

- in 3 pareri (C. 3996, Conversione in legge del decreto-legge n. 228/2010; C. 4086, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 225/2010; C. 4551, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 107/2011) il Comitato segnala la presenza di “espressioni imprecise”. In particolare, l’A.C. 3996 e l’A.C. 4086 presentano espressioni imprecise anche dovute alla mancanza di coordinamento interno del testo;
- 2 pareri (C. 4059, Legge comunitaria 2010 e C. 4434, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) rilevano la presenza di “locuzioni generiche ed imprecise”;
- in 1 parere (C. 2854, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) si evidenzia l’utilizzo di “espressioni improprie o imprecise”;
- in 4 casi, uno dei quali riguardante l’A.C. 4307 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34/2011) e tre riguardanti altrettanti schemi di decreti legislativi (atti del Governo n. 317, 328 e 365) adottati in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), si rileva l’impiego di “espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull’effettivo significato tecnico – normativo”. Il Comitato, con riguardo all’atto del governo n. 365, esprime 5 osservazioni in merito e, con riguardo all’A.C. 4307, evidenzia altresì la presenza di “espressioni dal contenuto

estremamente generico, ovvero prive di una portata normativa autonoma”<sup>9</sup>;

- in 1 caso (atto del Governo n. 339, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) il Comitato fa emergere la presenza di “espressioni poco chiare o imprecise” oltre all’utilizzo di termini stranieri non corredate dalla relativa traduzione;
- in 1 caso (atto del Governo n. 373, Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) si evidenzia l’impiego di “disposizioni incomplete, imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa”;
- in 1 parere (T.U. 841, Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni) si fa riferimento all’utilizzo di una “terminologia non uniforme che può dare adito a dubbi interpretativi”;

---

<sup>9</sup> In particolare, « ciò si riscontra, segnatamente, al comma 1, dell’articolo 1, alinea, che, nella parte in cui sancisce che le disposizioni recate dall’articolo in questione sono volte a dare attuazione all’articolo 9 della Costituzione, contiene una previsione che appare ridondante; al comma 4 dell’articolo 2, laddove prevede che la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei possa avvalersi della società ALES S.p.a., «nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria» (*rectius*: dell’Unione europea), reca una disposizione di principio e priva di una portata normativa autonoma; al comma 7 del medesimo articolo 2 che, laddove consente al Soprintendente, nel caso di mancata o «insufficiente presentazione di candidature», di procedere alla selezione di ulteriori sponsor «senza ulteriori formalità» contiene una locuzione (l’insufficiente presentazione) di cui andrebbe chiarita la portata applicativa anche al fine di verificarne la relativa compatibilità con i principi generali posti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici ed un’altra (l’assenza di formalità) che appare ridondante e priva di una portata normativa autonoma; infine, all’articolo 2, comma 1, che disciplina il programma straordinario ed urgente degli interventi per la tutela dell’area archeologica di Pompei, si riscontra un’incongruenza nella terminologia utilizzata, in quanto, in alcuni casi, si fa riferimento al «piano», in altri, al «programma» degli interventi».

- in 1 parere (T.U. 2671, Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia), infine, il Comitato evidenzia in premessa l'utilizzo di "espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione e delle quali andrebbe chiarita la portata normativa, nonché talune incongruenze e difetti di coordinamento interno al testo".

Particolare interesse suscitano, per l'attenzione che dedicano all'argomento, i pareri resi dal Comitato sull'A.C. 4357 (Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) e sull'A.C. 4612 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). Il primo parere si occupa diffusamente della tecnica redazionale utilizzata e della struttura del testo, in particolare attraverso la formulazione di tre rilievi nelle premesse e di due raccomandazioni:

- la prima raccomandazione invita il legislatore ad avere cura, "nella redazione degli atti aventi forza di legge, di assicurare loro una struttura agile, limitando la lunghezza dei singoli articoli e assicurando che i commi, le lettere, i numeri e i capoversi di cui si compongono siano di facile individuazione";
- la seconda invita il legislatore a "formulare i precetti normativi utilizzando una terminologia chiara e precisa ed evitando di avvalersi di uno stile colloquiale che poco si addice ad un testo normativo".

Due dei tre rilievi formulati nelle premesse segnalano la innovativa presenza in numerosi articoli di preamboli esplicativi; il terzo evidenzia la presenza di "espressioni poco

chiare, imprecise o colloquiali”<sup>10</sup>. Con specifico riguardo all’utilizzo dei preamboli esplicativi, il parere sottolinea che “tali premesse sono generalmente scritte in stile colloquiale, informale, divulgativo” e “talora risultano molto dettagliate”.

Il parere sull’A.C. 4612 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) nota che il provvedimento “si caratterizza per la presenza di numerose disposizioni introdotte da una indicazione delle finalità (talvolta molteplici) da esse perseguite; altre disposizioni, anche in connessione con il perseguimento delle finalità indicate, recano norme di carattere programmatico”<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> A titolo esemplificativo « ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, che fa riferimento ai progetti "finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc."; al comma 3, alinea, del medesimo articolo che, nell'introdurre una serie di definizioni, utilizza la dizione: "Operativamente."; all'articolo 2, comma 1, che richiama "i requisiti oggi previsti dalla Commissione europea e specificati nei successivi commi" senza fare esplicito riferimento al regolamento (CE) 800/2008, indicato al comma successivo; all'articolo 3, comma 1, alinea, che introduce un diritto di superficie "fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione"; al comma 3 del medesimo articolo, laddove richiama la "salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti"; all'articolo 4, comma 5, laddove dispone che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", senza fare riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 5), il capoverso 1-bis, si riferisce a "dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari"; all'articolo 8, comma 5, lettera g), comma 6, lettera a) e comma 7, lettera d) e all'articolo 10, comma 23, si riferisce alla "presente legge" e non al "presente decreto"; infine, in alcuni casi esso utilizza l'espressione "soppresso" in luogo di "abrogato" (vedi, ad esempio, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 4, comma 2, lettere f) e g) e l'articolo 9, comma 16, lettere a) e b))».

<sup>11</sup> In particolare « ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 3, in base al quale "Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa", e ove si introduce una disposizione che, se fosse priva di una valenza meramente programmatica, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione", o comunque interferirebbe con disposizioni di delega, come quelle recate dalla legge n. 15 del 2009; analoghe considerazioni si formulano con riferimento all'articolo 3, comma 5, che impone l'obbligo della riforma - da effettuare mediante provvedimenti legislativi di rango primario - degli ordinamenti professionali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di recepire i principi enunciati nella medesima disposizione; al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 3, che stabilisce che "Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva"».

### *Incidenza su fonti secondarie*

I provvedimenti oggetto di rilievi attinenti alla loro incidenza su fonti secondarie sono **5**. In particolare:

- in **4** pareri (**C. 4086**, **T.U. 2854**, **C. 4307**, **C. 4357**) il Comitato segnala come il provvedimento in esame incida su “norme contenute in un regolamento di delegificazione”, osservando che tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell’ordinamento vigente, né a quelle di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si opera così una rilegificazione di una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l’effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi. Inoltre, si rileva che l’**A.C. 4357** e il **T.U. 2854** incidono “su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato”<sup>12</sup>; in particolare, il **T.U. 2854** modifica in maniera non testuale la denominazione del Dipartimento per le politiche comunitarie, materia disciplinata da decreto ministeriale;
- in **1** parere (**C. 4509**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) il Comitato evidenzia come il provvedimento incida sia su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali, sia su una materia già disciplinata da una determinazione dell’Agenzia delle dogane, di cui richiama i contenuti e conferma l’applicabilità.

---

<sup>12</sup> A titolo esemplificativo il parere sull’**A.C. 4357** segnala «l’articolo 4, comma 15, che introduce puntuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; l’articolo 5, comma 2, n. 3), capoverso articolo 20 e n. 4), capoverso articolo 21, che novellano disposizioni di rango regolamentare recate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; l’articolo 7, comma 2, lettera q), che novella l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 41 del 1998».

### *Norme di interpretazione autentica*

La presenza di norme di interpretazione autentica si riscontra in 7 provvedimenti esaminati dal Comitato nel periodo di riferimento:

- in 5 casi (C. 4357, C. 4509, C. 4551 e C. 4612; atto del Governo n. 364) si segnala come i provvedimenti in esame introducano norme formulate in termini di interpretazione autentica, per le quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.
- in 1 parere (C. 4086, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 225/2010) il Comitato segnala che il provvedimento reca tre disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica. Inoltre, si evidenzia che una di tali disposizioni<sup>13</sup> prevede che la suddetta interpretazione autentica abbia effetto “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, risultando conseguentemente escluso l’effetto retroattivo – e quindi la natura interpretativa – della disposizione in oggetto.

Per quanto riguarda il T.U. 3871, si rimanda alle considerazioni svolte nel paragrafo relativo ai progetti di legge recanti delega al Governo.

---

<sup>13</sup> Ci si riferisce all’art. 2, comma 9-*quater*, relativo all’interpretazione autentica dell’art. 82, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

### *Titolo e rubriche non coerenti con il contenuto*

La circostanza per cui il titolo o le rubriche di un provvedimento non sono coerenti con il contenuto è segnalata nella premessa di 2 pareri espressi dal Comitato riguardanti decreti-legge volti a prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali. In entrambi i casi (C. 3996, Conversione in legge del decreto-legge n. 228/2010 e C. 4551, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 107/2011), il Comitato segnala che “il provvedimento adotta espressioni imprecise: la rubrica dell’articolo 1 fa riferimento a «Iniziativa in favore dell’Afghanistan» laddove i commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo recano disposizioni concernenti anche il Pakistan”.

### *Abrogazioni*

In 7 pareri si segnala la presenza di disposizioni concernenti abrogazioni<sup>14</sup>. In particolare:

- in 2 casi (atti del Governo n. 317, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario e n. 339, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) si segnalano modifiche all’ “ordinamento

---

<sup>14</sup> Nel parere sull’A.C. 3921-B (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri), come sarà segnalato nel paragrafo relativo all’incidenza su disposizioni di recente approvazione, si sottolinea l’“abrogazione di una norma di recente approvazione”, circostanza che, come già altre volte rilevato dal Comitato, “costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”.

vigente senza al contempo abrogare le disposizioni che ne risultano incompatibili”;

- in 1 caso (C. 4357, Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) emerge l'utilizzo di una “*formula abrogativa generica*”, che ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, “è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”;
- 3 pareri (C. 4509, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; C. 4612, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; C. 4086, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) sottolineano come, nei relativi provvedimenti, si configuri una “reviviscenza di norme abrogate”, formulando, con riferimento all'A.C. 4612, una conseguente condizione. Gli altri due provvedimenti (C. 4509 e C. 4086) determinano la reviviscenza di disposizioni abrogate dal decreto legislativo 212/2010, cosiddetto “taglia-leggi”<sup>15</sup>. Nel parere sull'A.C.

---

<sup>15</sup> Si rammenta che con l'espressione “taglia-leggi” si fa riferimento ad una complessa procedura volta alla riduzione del numero delle leggi presenti nel nostro ordinamento, introdotto con l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Esso opera in tre fasi. La prima consiste nella ricognizione di tutte le norme in vigore, che serve a delimitare in maniera compiuta e con precisione il numero delle leggi esistenti. La ricognizione prevede il coinvolgimento di tutti i ministeri, chiamati a segnalare le norme di propria competenza al fine di svolgere il censimento

**4509** il Comitato formula inoltre una serie di rilievi che investono le diverse e non corrette formule abrogative utilizzate. In particolare, si richiamano una formula abrogativa generica (all'articolo 10, comma 10), una formula abrogativa imprecisa (articolo 19, comma 1), nonché la previsione recata dall'articolo 17, comma 6, ultimo periodo, il quale “dispone che «cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 luglio 2008 n. 112», senza procedere alla relativa abrogazione”;

- nel parere sull'atto del Governo n. 373, si rileva che il provvedimento “non procede all'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti confluite nel codice, con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'oggetto, a disposizioni implicitamente abrogate se ne affiancheranno altre, contenute appunto nel codice, e dotate di contenuto identico, o di contenuto diverso, ovvero si determinerà la coesistenza di disposizioni che disciplinano il medesimo istituto e che si differenziano esclusivamente sotto limitati profili”. Ne consegue la formulazione di una condizione che invita il legislatore a tener conto della potenziale conseguente sovrapposizione di fonti normative.

---

nel modo più accurato. La seconda mira a sfolire l'ordinamento dalle leggi inutili. Il meccanismo di “ghigliottina”, in particolare, funziona nel seguente modo. I Ministeri, per i settori di propria competenza, sono tenuti ad individuare le norme antecedenti al 1 gennaio 1970 (l'operazione parte dalle norme meno recenti) da mantenere in vigore. Le disposizioni non richiamate espressamente saranno automaticamente abrogate (c.d. effetto ghigliottina). La terza fase, infine, concerne la razionalizzazione e il riordino dell'intero panorama legislativo, attraverso l'accorpamento di norme omogenee per materia, al fine di raggiungere un maggiore grado di conoscibilità e di chiarezza.

### ***3.4. Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare***

- 1. Incidenza su norme di recente approvazione;**
- 2. Efficacia di disposizioni abrogate;**
- 3. Disposizioni con efficacia retroattiva.**

Dei 32 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 10, pari al 25%, contengono una o più segnalazioni rientranti nelle tipologie qui elencate.

<b>Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare</b>	
<b>Modifica di norme recenti</b>	<b>8</b>
<b>Efficacia di disposizioni abrogate</b>	<b>3</b>
<b>Disposizioni con efficacia retroattiva</b>	<b>5</b>



## Segnalazioni ulteriori nei pareri sui singoli atti

Atto Camera oggetto del parere	Modifica norme recenti	Efficacia disposizioni abrogate	Disposizioni con efficacia retroattiva
4086	SI	SI	SI
3921-B	SI	NO	NO
16/328	SI	NO	NO
4307	SI	NO	NO
4357	SI	NO	NO
4480	SI	NO	NO
4509	SI	SI	SI
A.G. 373	NO	NO	SI
4551	NO	NO	SI
4612	SI	SI	SI

### 3.4.1. *Analisi dei provvedimenti in relazione alle segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare*

#### *Modifica di norme recenti*

La presenza di modifiche a norme recenti, nonché di problemi di coordinamento, è segnalata nelle premesse di 8 pareri<sup>16</sup>. Secondo la costante giurisprudenza del Comitato, si

<sup>16</sup> Si segnala che, con riguardo allo schema di decreto legislativo n. 373, il Comitato rileva in premessa un problema di coordinamento con un decreto-legge convertito in tempi recentissimi: «il codice, al Libro III (articolo 93), che reca disposizioni in materia di documentazione antimafia, non tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina vigente dall'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, approvato da entrambe le Camere e convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha introdotto la così detta *white list* delle imprese abilitate a stringere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, in quanto preventivamente valutate come esenti da infiltrazioni mafiose»; tale rilievo è oggetto della seguente condizione: «siano coordinate le disposizioni recate all'articolo 93, in materia di documentazione antimafia, con quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, che ha introdotto la così detta *white list* delle imprese abilitate a contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto preventivamente valutate come esenti da infiltrazioni mafiose».

tratta di circostanze che, come rilevato testualmente nel parere relativo all'**A.C. 4480**, “costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”. In particolare:

- in 5 pareri (**A.C. 4480**, **A.C. 4509**, **A.C. 4086**, **A.C. 4307**, **A.C. 4612**) il Comitato rileva la presenza di disposizioni che modificano norme di recente approvazione. Con riguardo agli **A.C. 4086**, **4307** e **4612**, si specifica che le suddette modifiche operano “sia in modo testuale che in via implicita”;
- nel caso già segnalato in nota dell'**A.C. 3921-B** (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) si osserva che il provvedimento oggetto di esame interviene su una norma di recente approvazione, abrogandone una disposizione<sup>17</sup>;
- in 2 pareri (**atto del governo n. 328** e **C. 4357**) si segnalano dei problemi di “coordinamento” con norme di recente approvazione. In particolare, nel parere reso sull'**A.C. 4357** si sottolinea che il provvedimento incide, modificandole, su disposizioni contenute nel Codice del turismo, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 maggio 2011 e non ancora entrato in vigore.

### *Efficacia di disposizioni abrogate*

Per un'analisi più approfondita del fenomeno della reviviscenza di norme abrogate si rimanda a quanto detto nel punto 8 del paragrafo 3.3.1. relativamente agli **A.C. 4086** e **4509**.

---

<sup>17</sup> Ci si riferisce all'art. 6, comma 3, dell'**A.C. 3921-B**, che abroga il comma 17-*sexies* dell'art. 2 del decreto-legge n. 225/2010.

Nel parere sull'**A.C. 4612** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a “valutare la congruità della locuzione utilizzata”, là dove novella il decreto-legge citato, disponendo che “continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti la decurtazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti”, dal momento che queste ultime, abrogate espressamente dal citato decreto, sono state richiamate in vita in sede di conversione.

*Disposizioni con efficacia retroattiva.*

Le disposizioni con efficacia retroattiva sono oggetto di interesse del Comitato essenzialmente con riguardo alla loro congruità rispetto allo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000; cfr. il paragrafo 3.6) e al disposto dell'articolo 25 della Costituzione.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il parere reso sull'**A.C. 4551** (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria) contiene un'osservazione in cui si afferma che il provvedimento all'articolo 10, comma 3, “con riferimento alla missione in Libia, provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria degli oneri riferiti al periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 2011, e, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di personale) e 7 (materia penale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina”.

Alla luce di ciò il Comitato invita il Legislatore a valutare la congruità della suddetta disposizione nella parte in cui si riferisce alla materia penale, “anche tenendo conto del disposto dell’articolo 25 della Costituzione, in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»”.

### ***3.5. Richiami alla legge n. 400 del 1988***

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **18** pareri sui **32** espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988.

Si tratta di **14** pareri espressi su *disegni di legge di conversione*<sup>18</sup> e di **4** pareri espressi su disegni di legge contenenti disposizioni di delega ed autorizzazioni alla delegificazione.

Le disposizioni oggetto di un maggior numero di richiami sono:

- **l’articolo 17, comma 1**, che disciplina la potestà del governo di emanare regolamenti di esecuzione e di attuazione (**14** pareri<sup>19</sup>, pari al **43,8%** dei pareri complessivamente espressi dal Comitato);
- **l’articolo 17, comma 2**, sui regolamenti di delegificazione (**8** pareri<sup>20</sup>, pari al **25%**);
- **l’articolo 17, comma 3**, riguardante l’adozione di decreti ministeriali (**5** pareri, pari al **15,6%**<sup>21</sup>).

---

<sup>18</sup> Il riferimento alla legge n. 400 del 1988 è dunque contenuto in tutti i pareri espressi dal Comitato su disegni di legge di conversione, ad eccezione del parere espresso in seconda lettura sull’A.C. 3909-B.

<sup>19</sup> A.C. 4086, T.U. 2854, A.G. 339, T.U. 2519, A.C. 4509, A.C. 4612, A.G. 373, A.C. 4551, A.C. 4274, A.G. 317, A.C. 4220, A.C. 4307, A.C. 4357, A.G. 365.

<sup>20</sup> A.C. 4086, T.U. 2854, A.G. 339, T.U. 2519, A.C. 4509, A.C. 4612, A.C. 4434, A.G. 365.


<sup>21</sup> T.U. 2854, A.C. 4357, A.C. 4509, A.G. 373, T.U. 841.

## Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988		%
art. 13-bis chiarezza dei testi normativi	2	11,1%
art. 14 decreti legislativi	2	11,1%
art. 15, c. 2, a) presenza di disposizioni incidenti su deleghe legislative nei decreti-legge	1	5,5%
art. 15, c. 2, b) materie di cui all'art. 72, c. 4 della Costituzione	1	5,5%
Art. 15, c. 2, c) DL respinti	1	5,5%
art. 15, c. 3 immediata applicazione	2	11,1%
art. 17, c. 1 regolamenti di attuazione ed esecuzione	14	77,8%
art. 17, c. 2 regolamenti di delegificazione	8	44,4%
art. 17, c. 3 regolamenti ministeriali	5	27,8%

La percentuale dei pareri contenenti richiami alla legge n. 400/1988 (56,2%) è calcolata sul totale dei pareri espressi (32); le percentuali relative ai richiami ai singoli articoli sono calcolate sui 18 pareri che richiamano la legge n. 400/1988.

## Richiami alla legge n. 400/1988



## I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

A. C.	art. 13-bis	art. 14	art. 15, c.2, a)	Art. 15, c.2, b)	art. 15, c. 2 c)	art. 15, c.3	art. 17, c.1	art. 17, c.2	art. 17, c.3	art. 17, c.4 bis
4086					SI	SI	SI	SI		
4059	SI	SI								
TU 2854	SI	SI					SI	SI	SI	
A.G.317							SI			
4220							SI			
4307							SI			
4357							SI		SI	
4362				SI						
A.G.339							SI	SI		
TU 2519							SI	SI		
A.G.365							SI	SI		
4509						SI	SI	SI	SI	
A.G.373							SI		SI	
TU 841									SI	
4551							SI			
4274							SI			
4612			SI				SI	SI		
4434								SI		

### ***3.5.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alla legge n. 400 del 1988***

#### Articolo 13-bis

**Chiarezza dei testi normativi.** L'articolo 13-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della **legge 18 giugno 2009, n. 69**, è stato immediatamente assunto quale parametro per l'attività consultiva del Comitato. Rafforzando un'analogia indicazione contenuta nella circolare, tale articolo stabilisce, al comma 1, lettera *a*), che: "Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate". Alla lettera *b*), la medesima disposizione prevede che ogni rinvio normativo venga effettuato in forma espressa.

Il richiamo alle disposizioni in oggetto si rinviene in 2 pareri (C. 4059, Legge comunitaria 2010 e T.U. 2854, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). In entrambi i casi il Comitato rileva che il provvedimento reca una disposizione volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite, divieto che tuttavia ha una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; si segnala inoltre come la disposizione in questione riproduca il contenuto del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 13-bis (rubricato *Chiarezza dei testi normativi*) della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa.

## Articolo 14

**Potestà normativa del Governo. Decreti legislativi.** L'articolo 14 della legge n. 400/1988 disciplina le procedure di adozione di decreti legislativi da parte del Governo. In particolare, al comma 2 prescrive che l'emanazione del decreto legislativo debba avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione e che il testo adottato dal Governo sia trasmesso almeno venti giorni prima della scadenza al Presidente della Repubblica; al comma 4 stabilisce che *“qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati”*.

Il richiamo alle disposizioni dell'articolo 14 suddetto si riscontra con riguardo ai pareri resi sull'**A.C. 4059** (legge comunitaria 2010) e sul **T.U. 2854** (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). In entrambi i pareri il Comitato invita il legislatore a valutare la congruità dei termini previsti in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamentari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, e che viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui *«il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»*).

## Articolo 15, comma 2, lettera a)

**Disposizioni incidenti su deleghe legislative in decreti-legge.** A norma dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988, è preclusa al Governo la possibilità di utilizzare lo

strumento del decreto-legge per conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione<sup>22</sup>. Nel parere relativo all'A.C. 4612 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), il Comitato rileva la presenza nel disegno di legge di conversione di alcune "disposizioni di carattere «sostanziale», volte a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", evidenziando in tal modo una violazione del limite posto dall'art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988. Ne consegue l'invito, nei confronti del legislatore, formulato in termini di condizione, a sopprimere la disposizione in oggetto "in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione di un decreto-legge, l'inserimento al suo interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega".

Articolo 15, comma 2, lettera b)

**Materie di cui all'articolo 72 della Costituzione.** In base all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione" (materia costituzionale ed elettorale; autorizzazione a ratificare trattati internazionali; approvazione di bilanci e consuntivi; delegazione legislativa). Tale disposizione è stata richiamata nel parere relativo

---

<sup>22</sup> È costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione l'interpretazione estensiva del divieto di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988, che si intende riferito non soltanto al decreto-legge, ma anche alla relativa legge di conversione.

all'**A.C. 4362** (Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011) che “anche alla luce di costante giurisprudenza del Comitato non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione”, in quanto le disposizioni contenute nel provvedimento oggetto d'esame disciplinano limitati aspetti di carattere organizzativo, non riguardando invece aspetti sostanziali della procedura elettorale, come ad esempio le modalità di trasformazione dei voti in seggi.

Articolo 15, comma 2, lettera c)

**Disposizioni già presenti in decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere.** In base all'articolo 15, comma 2, lettera c), il Governo non può, mediante decreto-legge, rinnovare disposizioni già presenti in decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere.

A giudizio del Comitato integra una violazione dell'articolo suddetto la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (**A.C. 4086**, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), che reintroduce, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, il cui disegno di legge di conversione, approvato

dal Senato, è stato respinto dall'Assemblea della Camera dei deputati l'8 giugno 2010.<sup>23</sup>

Art. 15, comma 2, lettera e)

Non risultano pareri che facciano espresso riferimento a tale disposizione, che pone il divieto di riprodurre nei decreti-legge disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Si segnala tuttavia che il parere sul decreto-legge 225/2010 (A.C. 4086) rileva nelle premesse che “il provvedimento, all'articolo 2, comma 4-*novies*, nel far salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 134 del 2009, disposta dalla Corte con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c*) della legge n. 296 del 2006, come tuttavia interpretato autenticamente dalla disposizione dichiarata incostituzionale, risultando pertanto di difficile interpretazione in quanto, da un lato, sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina - ma, dall'altro, ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina dichiarata illegittima”.

---

<sup>23</sup> Il limite di contenuto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera c), è interpretato per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione come riferibile tanto ai contenuti originari del decreto-legge, quanto alle modifiche allo stesso apportate durante il procedimento di conversione.

## Articolo 15, comma 3

**Requisito della immediata applicazione.** A norma dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

In 2 pareri del Comitato (C. 4086, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie; C. 4509, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) vengono formulati rilievi che attengono alla presenza di disposizioni che richiedono una puntuale valutazione del requisito dell'immediata applicazione riscontrandosi in entrambi la presenza di norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato dalla loro entrata in vigore. Il Comitato rileva, inoltre, che "la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti". Nel caso dell'A.C. 4509, il Comitato riconduce la mancata osservanza del requisito di immediata applicabilità alla finalità del provvedimento che si concreta nel raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014.

**Contenuto.** Rinviando, per una dettagliata analisi di questo aspetto, al paragrafo 5.2, si anticipa fin da ora che il Comitato ha spesso evidenziato come, in alcuni casi, i decreti-legge si trasformino durante l'esame parlamentare, acquisendo nuovi contenuti anche di carattere eterogeneo, mentre, in altri casi,

l'eterogeneità del loro contenuto risulta evidente fin dall'inizio del relativo *iter*.

A titolo esemplificativo, con riguardo alla prima tipologia di decreti-legge, il parere relativo all'**A.C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) rileva che esso, originariamente articolato in soli quattro articoli, presenta, nella versione trasmessa alla Camera dopo l'esame da parte del Senato, disposizioni "di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o di prolungare l'applicazione di discipline transitorie e che a tale finalità non appaiono, per altro, riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale".

Esempi di provvedimenti eterogenei già all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri sono riscontrabili negli **A.C. 4509** e **4612**. Nei relativi pareri ugualmente e testualmente si rileva che "il provvedimento reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto incide su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria".

#### Articolo 17, comma 1

**Potestà regolamentare.** Con riguardo ai regolamenti di attuazione ed esecuzione disciplinati dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, il Comitato ha formulato due tipologie di rilievi, riguardanti, rispettivamente: i rapporti con altri strumenti di dubbia definizione ed i rapporti con gli altri tipi di regolamenti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 17,

anche in riferimento al termine previsto per la loro adozione.  
In particolare:

- i rapporti tra i regolamenti di attuazione ed esecuzione e altri strumenti di dubbia definizione costituiscono oggetto di **11** pareri:
  - in **10** casi (**T.U. 2854; atti del governo n. 317, 339, 365; C. 4220; C. 4509; C. 4612; C. 4551; C. 4307; C. 4357**), il Comitato ha invitato le Commissioni di merito (generalmente attraverso apposite condizioni, fatta eccezione per i pareri resi sul **T.U. 2854**, che contiene una osservazione, e sull'**A.C. 4509**, che formula il rilievo solo in premessa<sup>24</sup>) a prevedere - in luogo di atti di natura politica quali i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - l'adozione di regolamenti di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica. Su questo aspetto ci si soffermerà nel paragrafo relativo al sistema delle fonti;
  - nel parere sull'**A.C. 4274** (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria), nell'ambito di un complesso ragionamento, che investe la necessità di un coordinamento interno del testo (il quale prevede il ricorso a diverse tipologie di strumenti, sia normativi sia di dubbia qualificazione), il Comitato formula una condizione volta a valutare "l'opportunità di prevedere l'adozione di un unico regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988";

---

<sup>24</sup> Si rammenta che su tale atto il Comitato non ha formulato rilievi, in ragione delle condizioni del tutto peculiari nelle quali esso è stato esaminato.

- in 3 casi il Comitato invita a valutare la congruità dello strumento prescelto in relazione agli altri strumenti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 17:
  - nel parere sul **T.U. 2519**, una osservazione invita la Commissione di merito a valutare la congruità della previsione di un regolamento *ex art. 17*, comma 1 per modificare un regolamento di delegificazione<sup>25</sup>. Analoga considerazione viene formulata nel parere sull'**A.C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), dove il Comitato sottolinea anche l'incongruità del termine previsto per l'adozione del regolamento. In questo caso la questione del "puntuale rispetto delle procedure previste dalle norme ordinamentali e segnatamente quelle di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988" costituisce oggetto di una raccomandazione;
  - Nel parere sull'**atto del Governo n. 373** (schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), in presenza di una disposizione che demanda la definizione delle modalità di funzionamento della banca dati della documentazione antimafia ad "uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988" da adottare "su proposta del Ministro dell'interno" di concerto con altri Ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato formula una condizione volta a riformulare l'articolo 109, comma 1 dello schema,

---

<sup>25</sup> L'osservazione si fonda sulla diversa procedura prevista per l'adozione dei due tipi di regolamenti: nel caso dei regolamenti di delegificazione è obbligatoria la trasmissione alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni.

formulando due proposte alternative: ricondurre la previsione dell'adempimento nell'alveo dell'articolo 17, comma 3 (regolamento ministeriale, quindi non "su proposta") ovvero optare per un regolamento di attuazione a norma del comma 1, lettera b) del medesimo articolo 17.

### Articolo 17, comma 2

**Regolamenti di delegificazione.** I profili trattati negli 8 pareri del Comitato riguardanti le procedure di delegificazione attengono ai seguenti profili:

- in 1 caso (**T.U. 2519**, Riconoscimento dei figli naturali) si rileva un uso non appropriato delle fonti normative, con particolare riferimento alle differenze riscontrabili nelle procedure di adozione del regolamento previsto dal progetto di legge oggetto d'esame e il regolamento di delegificazione *ex* articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Per un'analisi più approfondita dei rilievi a tal proposito formulati dal Comitato, si rinvia al paragrafo precedente;
- in 2 casi (**T.U. 2854**, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e **A.C. 4509**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) si riscontra una procedura per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione non formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in quanto non risultano specificate né le norme generali regolatrici della materia, né le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Si segnala inoltre che nel caso del **T.U. 2854** il Comitato sottolinea

come vengano fissati “termini per l’espressione dei pareri richiesti dal citato articolo 17, comma 2, che appaiono difformi rispetto a quanto previsto dalla suddetta norma”;

- in 3 pareri (**atti del governo n. 339 e 365 e A.C. 4434**) emerge l’improprio utilizzo di una fonte secondaria del diritto per modificare una disciplina oggetto di fonte primaria secondo una procedura che si discosta da quella prevista per i regolamenti di delegificazione dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. In particolare nel parere reso sull’**A.C. 4434**, il Comitato evidenzia come tale pratica non offra le medesime garanzie previste dall’articolo della legge n. 400 del 1988 di cui si discute.

Il parere reso sull’**A.C. 4612** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) contiene entrambi presenta allo stesso momento i rilievi di cui agli ultimi due punti appena trattati.

Infine, il parere reso sull’**A.C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) presenta contemporaneamente rilievi attinenti ad un uso non appropriato delle fonti normative (nella specie un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anziché un regolamento di delegificazione) e ad una procedura per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione non conforme al modello previsto dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

## Articolo 17, comma 3

Il comma 3 dell'art. 17 della legge 400/1988, disciplina la procedura di adozione di regolamenti ministeriali. Il richiamo alle disposizioni del suddetto articolo si riscontra con riguardo ai seguenti pareri:

- in 4 casi (T.U. 2854, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; T.U. 841, Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni; C. 4357, Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; **atto del Governo n. 373**, Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) si riscontra un utilizzo non appropriato dello strumento regolamentare. Il T.U. 2854, all'art. 44, comma 2 prevede l'adozione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, al fine di individuare i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto di Stato di cui abbiano illegittimamente beneficiato, accertare gli importi dovuti e determinare le modalità ed i termini del pagamento. Vista la natura non normativa dell'atto previsto, il Comitato formula un'osservazione in cui si invita il legislatore a valutare l'opportunità di prevedere che il suddetto decreto sia di natura non regolamentare. In riferimento al T.U. 841, che all'art. 6-bis, comma 1 prescrive l'adozione di un atto di natura non regolamentare per modificare un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, viene invece formulata una condizione affinché il legislatore riformuli la suddetta disposizione "nel senso di prevedere che la disciplina in questione sia definita da un

decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988". Infine, come già segnalato nel paragrafo relativo all'articolo 17, comma 1, nel parere sull'**atto del Governo n. 373**, in presenza di una disposizione che demanda la definizione delle modalità di funzionamento della banca dati della documentazione antimafia ad "uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988" da adottare "su proposta del Ministro dell'interno" di concerto con altri Ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato formula una condizione volta a riformulare l'articolo 109, comma 1 dello schema, formulando due proposte alternative: ricondurre la previsione dell'adempimento nell'alveo dell'articolo 17, comma 3 (regolamento ministeriale, quindi non "su proposta") ovvero optare per un regolamento di attuazione a norma del comma 1, lettera b) del medesimo articolo 17. Infine, in merito all'**A.C. 4357**, il Comitato rileva come in alcuni articoli del provvedimento (art. 2, comma 8; art. 3, comma 2; art. 7, comma 2, lettera a), n. 1); art. 8, comma 4, lettere d) ed f); all'art. 8, comma 5, lettera c), capoverso comma 361-*quater*; art. 9, comma 2) si demandi a decreti di natura non regolamentare l'attuazione delle disposizioni da essi stessi recate e formula una condizione che invita il legislatore a riformulare le anzidette disposizioni "nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988".

- in 1 caso (**A.C. 4509**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), il Comitato segnala come l'art. 40, comma 1-ter del provvedimento in esame, nel prevedere "l'emanazione di uno o più decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988", non espliciti che ci si intenda riferire al comma 3 del succitato articolo.

### ***3.6. Richiami alla legge n. 212 del 2000***

I richiami allo **Statuto del contribuente**, seppur meno numerosi, sono comunque significativi. Nel periodo di riferimento solo 4 dei 32 pareri espressi dal Comitato richiamano lo Statuto quale parametro di riferimento:

- i pareri sull'**A.C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), sull'**A.C. 4509** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e sull'**A.C. 4612** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), nei quali il Comitato rileva la presenza di disposizioni in materia tributaria suscettibili di applicazione con effetti retroattivi, in deroga al principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, secondo il quale "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";

- il parere sull'**A.C. 4357** (Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), il Comitato formula specifici rilievi (una condizione ed una osservazione) con riguardo al coordinamento tra alcune delle disposizioni del decreto-legge e lo Statuto del contribuente.

## IV. **GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO**

### ***4.1. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)***

Sui 27 provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

**9** (pari al **33,3%** del totale) risultano **corredati di AIR e di ATN**;

**7** (pari all'**25,9%** del totale) risultano **corredati della sola ATN**;

**11** (pari al **40,8%** del totale) sono **privi sia di AIR sia di ATN**.

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello*

*schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione".*

*La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.*

*Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

*Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.*

*Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.*

Tipologia di provvedimenti governativi	Numero di provvedimenti esaminati	Numero di provvedimenti corredati da AIR e ATN	%	Numero di provvedimenti corredati da sola ATN	%
<i>Disegni di legge di conversione</i>	14	2	14,29%	6	42,86%
<i>Altri disegni di legge</i>	5	2	40,00%	1	20,00%
<i>Altri disegni di legge confluiti in testi unificati</i>	2	2 <sup>26</sup>	100,00%	0	-
<i>Schemi di decreti legislativi</i>	6	3	50,00%	0	-
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>33,33%</b>	<b>7</b>	<b>25,93%</b>

Salvo che nel parere sul primo disegno di legge di conversione esaminato dal Comitato nel quarto turno di presidenza, in tutti gli altri pareri si è dato conto della eventuale esenzione, richiesta o disposta. Nel dettaglio:

◆ in 9 pareri si segnala che l’AIR è assente “senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008”;


◆ in 2 pareri (C. 4357 e C. 4551) si segnala che nella relazione di accompagnamento si riferisce – sulla base di quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 – in merito all’esenzione dall’obbligo di redigerla;

<sup>26</sup> Il parere relativo al T.U. dei progetti di legge C. 2854 e abbinati non dà conto della presenza delle due relazioni nel disegno di legge governativo.

♦ in 1 parere (C. 4449) si dà conto che al provvedimento è allegata la richiesta di esenzione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

Analogo rilievo circa l'assenza di riferimenti all'esenzione dall'obbligo di redigere l'AIR è presente in 2 pareri su schemi di decreti legislativi (atti del Governo n. 317 e 339) e nel parere sul disegno legge C. 4434.

Il Comitato non si esime dal dare valutazioni sulla tecnica di redazione delle due relazioni, evidenziando anche eventuali inesattezze. Si segnala, in particolare, la permessa del parere sull'A.C. 4362, nella quale si evidenzia che la parte III, ai numeri 3) e 6), della relazione per l'analisi tecnico-normativa “- laddove si afferma, rispettivamente, che “il provvedimento non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti” e che “non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento” - contiene due inesattezze”.



## 4.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto


I pareri del Comitato recano generalmente una qualificazione dei provvedimenti lungo il crinale **omogeneità/eterogeneità**, con **diverse sfaccettature**.

- ❖ Si possono ricondurre le diverse espressioni riscontrate nei pareri a **5 categorie**:
  - **1** provvedimento (A.C. **4215**) con contenuto “puntuale”, pari al **3,2%**;
  - **21** provvedimenti con contenuto “*omogeneo*”, pari al **67,8%**<sup>27</sup>;
  - **2** provvedimenti con contenuto “*parzialmente omogeneo*”, pari al **6,4%**;
  - **6** provvedimenti con contenuto “*eterogeneo*”, pari al **19,4%**.
  - **1** provvedimento (C. **4434**) le cui disposizioni, di contenuto eterogeneo, hanno finalità univoca, pari al **3,2%**;
  
- ❖ In **4** casi la classificazione **non è rilevata espressamente nel parere**.
  
- ❖ Nel parere sul disegno di legge comunitaria 2010 (C. **4059**) il Comitato rileva nelle premesse che si tratta di “uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi”, segnalando “due disposizioni che non appaiono direttamente connesse alle specifiche finalità che l’articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale”.

---

<sup>27</sup> Nel parere sull’A.C. 4362 il Comitato rileva che non appare connessa all’ambito normativo oggetto del decreto-legge la disposizione dettata dall’articolo 2, comma 11.

<b>Contenuto:</b>		
<b>Omogeneo</b>	<b>21</b>	<b>67,7%</b>
<b>Parzialmente omogeneo</b>	<b>2</b>	<b>6,5%</b>
<b>Eterogeneo</b>	<b>6</b>	<b>19,4%</b>
<b>Disomogeneo con finalità univoca</b>	<b>1</b>	<b>3,2%</b>
<b>Puntuale</b>	<b>1</b>	<b>3,2%</b>



#### ***4.2.1. Le espressioni rinvenibili nei pareri e i profili relativi alla decretazione d'urgenza***

La maggior parte dei pareri in cui si rinviene un'esplicita qualificazione del contenuto dei provvedimenti in termini di

omogeneità o eterogeneità riguarda disegni di legge di conversione di decreti-legge. Il Comitato, infatti, si esprime su questo punto sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988, il quale richiede che il contenuto dei decreti-legge sia omogeneo, specifico e corrispondente al titolo. Appaiono quindi di particolare interesse i pareri che qualificano il contenuto dei provvedimenti di urgenza come "eterogeneo". Nel dettaglio:

- ❖ 1 parere evidenzia che il disegno di legge di conversione **C. 4086** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) in sede di prima lettura al Senato della Repubblica era articolato in soli quattro articoli e presentava un contenuto omogeneo, mentre nella versione trasmessa alla Camera dei deputati presenta disposizioni "di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o di prolungare l'applicazione di discipline transitorie e che a tale finalità non appaiono, per altro, riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale".
- ❖ In 3 pareri (**C. 4357**, **C. 4509** e **C. 4612**) il Comitato rileva che il provvedimento "reca un contenuto estremamente ampio e complesso", in quanto i suoi articoli "incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi";
- ❖ 1 parere (**C. 4307**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della

televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.), infine, segnala che il relativo provvedimento “reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale le quali incidono su diversi settori dell’ordinamento, senza che tra le stesse possa essere rinvenuto alcun elemento unificante”.

### ***4.3. Profili della legislazione delegata***

Nel presente capitolo vengono analizzati i pareri espressi dal Comitato per la legislazione sui progetti di legge recanti disposizioni di delega al Governo e sugli schemi di decreto legislativo. Si tratta complessivamente di 16 pareri.

#### ***4.3.1. Analisi dei progetti di legge contenenti disposizioni di delega***


Nel periodo di riferimento il Comitato ha espresso **10** pareri su altrettanti ***progetti di legge contenenti disposizioni di delega***, ossia il **31,2%** di tutti i pareri resi. Ad essi vanno aggiunti i pareri:

- sul disegno di legge di conversione **C. 4612** (decreto-legge n. 138/2011), che attribuisce al Governo una nuova delega in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari, cui già si è fatto riferimento nel paragrafo relativo ai limiti di contenuto dei decreti-legge in relazione all’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988;
- sul **T.U. 2854** di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo in materia di partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione

Europea (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4 del Regolamento della Camera), che non contiene disposizioni di delega ma disciplina i procedimenti di attuazione del diritto europeo anche attraverso il generalizzato ricorso alla delegazione legislativa.

In 8 di tali pareri vengono formulati rilievi attinenti ai *principi* ed alle *modalità di esercizio della delega*.

<b>Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega</b>			
<b>Tipologia dei rilievi formulati nei pareri</b>	<b>N. di pareri contenenti il rilievo</b>	<b>Percentuale rispetto al numero di pareri su atti con disposizioni di delega</b>	<b>Percentuale rispetto al numero complessivo di pareri nel periodo considerato</b>
<b>Nuove deleghe</b>	<b>8</b>	<b>80%</b>	<b>25,00%</b>
<b>Principi e criteri direttivi generici</b>	<b>3</b>	<b>30%</b>	<b>9,60%</b>
<b>Coordinamento tra principi, criteri e oggetto della delega</b>	<b>2</b>	<b>20%</b>	<b>6,40%</b>
<b>Procedure di delega</b>	<b>3</b>	<b>30%</b>	<b>9,60%</b>
<b>Proroga o differimento di termini</b>	<b>2</b>	<b>20%</b>	<b>6,40%</b>
<b>Intreccio con deleghe già aperte</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>3,20%</b>
<b>Schemi: previsione doppio parere</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>3,20%</b>





I profili di tali disposizioni di delega sono stati presi in considerazione alla luce di diversi parametri, alcuni desunti dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, altri elaborati dal Comitato, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle problematiche proprie di questa peculiare tipologia di provvedimenti, i cui aspetti principali trovano la propria disciplina fondamentale nell'articolo 76 della Costituzione e nella legge n. 400 del 1988.

*Mancata esplicitazione o genericità dei principi e criteri direttivi*

In 3 casi il Comitato rileva la mancata esplicitazione o la genericità dei principi e criteri direttivi. In particolare:

- nel parere sull'A.C. 4274 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria) si segnala che il provvedimento oggetto d'esame "reca un elenco di principi e criteri generali, cui non fanno però seguito principi e criteri direttivi specifici; in alcuni casi, inoltre, i suddetti principi e criteri si limitano ad indicare l'oggetto della delega, senza contenere indirizzi per la sua attuazione". A tal proposito il Comitato formula due condizioni, che invitano il legislatore a esplicitare i suddetti principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli dall'oggetto della delega;
- nelle premesse del parere sull'A.C. 4059 (Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) viene rilevato in premessa che il provvedimento oggetto d'esame "individua, *per relationem*, ulteriori principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli che si ricavano dalla direttiva

2009/43/CE di cui si dispone l'attuazione, dei quali andrebbe meglio precisata la portata”;

- nel parere relativo all'**A.C. 4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), infine, il Comitato segnala, anche attraverso la formulazione di un'apposita condizione, che il disegno di legge “indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono tuttavia coincidere con l'oggetto della delega, mentre altri appaiono eccessivamente generici”;

### *Procedure di delega*

In 3 pareri il Comitato formula rilievi attinenti a talune specificità delle procedure di delega previste dal legislatore. Le fattispecie considerate in questo ambito riguardano principalmente questioni relative alla procedura di acquisizione del parere parlamentare e le tempistiche per l'esercizio delle deleghe. Per tali questioni si rimanda anche al successivo paragrafo, dedicato alla proroga o al differimento di termini di delega, in relazione ai quali il Comitato formula analoghi rilievi. In particolare:

- nel parere sull'**A.C. 4059** (Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) si invita il legislatore a valutare la congruità dei termini previsti in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamentari e, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Relativamente allo stesso provvedimento, il Comitato formula inoltre un'osservazione che auspica la previsione della decorrenza del termine della delega conferita dall'art.

5, comma 1 (per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, da esercitare «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge») dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, “anche al fine di evitare che il termine possa in ipotesi spirare addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe”;

➤ nel parere relativo al **T.U. 2519** (Riconoscimento figli naturali), con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1 (che fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega) e 3 (che dispone che esso sia prorogato di sei mesi «qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari (...) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente») del testo unificato, viene formulata un'osservazione che auspica l'introduzione di “un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto «scorrimento automatico»”;

➤ nel parere sul **TU 841** (Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni), infine, il Comitato formula un'osservazione in cui si invita il legislatore ad “inserire un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, unitamente alla previsione che i

termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorrano dalla data di assegnazione piuttosto che dalla data di trasmissione degli schemi in questione”.

*Proroga o differimento dei termini contenuti in altre disposizioni di delega*

La proroga o il differimento dei termini contenuti in altre disposizioni di delega vengono rilevati dal Comitato in 2 provvedimenti:

- nel parere sull'A.C. 4299 (Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale) si segnala che il provvedimento in esame, nel novellare l'art. 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega, «qualora il termine per l'espressione del parere» da parte delle Commissioni parlamentari «scada entro trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente», reca una disposizione “di cui andrebbe valutata la congruità, tenuto conto che non ci è nessun precedente in cui per lo slittamento del termine di delega sia stato fissato un termine superiore ai novanta giorni”. Il Comitato esorta (con una specifica osservazione) quindi il legislatore a valutare l'opportunità di introdurre “un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi di decreti legislativo alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera d), il previgente termine di novanta giorni per il cosiddetto «scorrimento automatico»”. Il Comitato segnala inoltre l'opportunità, laddove il provvedimento dispone la proroga, da due a tre anni, del

termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati, di "fissare un termine per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, già prorogato da due a tre anni, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi";

- nel parere sul **T.U. 2519** (Riconoscimento figli naturali), si rileva che il provvedimento, al comma 1 dell'art. 2, fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, e, al successivo comma 3, dispone che esso sia prorogato di sei mesi «qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente»; nel segnalare che tale ultima circostanza non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare e che è "susceptibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega", il Comitato, anche in questo caso, invita il legislatore a valutare l'opportunità di "modificare il comma 1, introducendo un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche in termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto «scorrimento automatico»".

Il tema dello scorrimento automatico del termine di delega, dunque, ha assunto, nel quarto turno di presidenza, un particolare rilievo. Su questo profilo la giurisprudenza del Comitato per la legislazione sembra evolvere – nel corso della legislatura – in una direzione volta ad evitare che si

ricorra alla tecnica dello scorrimento del termine di delega. Sono particolarmente significativi 5 pareri:

- nei primi tre pareri – uno dei quali ha riguardato il testo unificato degli **A.C. 1079** ed abbinati (esaminato dal Comitato durante il secondo turno di presidenza) e gli altri due sono stati espressi sul disegno di legge **C. 3209-bis**, anche con riguardo al testo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea (terzo turno di presidenza) – a fronte di testi che prevedevano lo scorrimento del termine della delega solo nel caso in cui il termine per l'espressione del parere fosse scaduto nei trenta giorni precedenti il termine stesso, il Comitato si è limitato a rilevare che “dovrebbe precisarsi che un analogo meccanismo di scorrimento del termine opera anche qualora il termine per l'espressione del parere scada *successivamente* al termine per l'esercizio della delega”;

- nel parere sul disegno di legge **C. 4299**, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, il Comitato, a fronte di una dilatazione dei tempi di scorrimento già previsti nella delega originaria da 90 a 150 giorni, anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, ha invitato le Commissioni competenti a valutare l'opportunità di introdurre “un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera *d*), il previgente termine di novanta giorni per il così detto “scorrimento automatico”.”;

- nel parere sul testo unificato degli **A. C. 2519** e abbinati, recante una delega al Governo in materia di riconoscimento dei figli naturali, il Comitato ha formulato le seguenti osservazioni, invitando le Commissioni – “anche al fine di

individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega" - a fissare termini più ampi appunto per l'esercizio della delega principale e della delega integrativa e correttiva, rinunciando alla tecnica dello scorrimento:

“all'articolo 2, commi 1 e 3 - dal cui combinato disposto si ricava che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi con contestuale prorogabilità per ulteriori sei mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente - anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il succitato comma 1, introducendo un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto “scorrimento automatico”;

all'articolo 1, comma 1, lettera c) - che proroga da due a tre anni il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati - valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre un termine entro il quale il Governo deve presentare alle Camere i relativi schemi, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi”.

#### *Schemi: previsione di doppio parere*

Nelle premesse del parere sull'A.C. 4059, il Comitato esprime il proprio apprezzamento in relazione a quelle procedure volte ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe. Nel

provvedimento oggetto d'esame, in particolare, "si evidenzia la previsione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali ovvero ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; analogo apprezzamento il Comitato aveva già espresso in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 8)".

*Coordinamento tra principi, criteri direttivi e oggetto della delega*

Il problema del coordinamento tra principi, criteri direttivi e oggetto della delega è trattato in 2 pareri. In particolare:

- nel parere sul **T.U. 841** (Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni), il Comitato formula una condizione volta a far sì che i principi e i criteri direttivi siano meglio esplicitati, "distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima"; il provvedimento, infatti, sembra limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare alcun criterio per la sua attuazione;
- nel caso del parere reso sull'**A.C. 4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il Comitato rileva in premessa e poi formulando una conseguente

condizione<sup>28</sup>, che il provvedimento all'articolo 8, comma 2, indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono coincidere con l'oggetto della delega, mentre altri appaiono eccessivamente generici.

### *Intreccio con deleghe già aperte*

Per quanto concerne il problema relativo all'intreccio delle disposizioni contenute nei provvedimenti all'esame del Comitato con deleghe già aperte, di particolare interesse risulta il parere sull'A.C. 4059 (Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010). In esso il Comitato evidenzia che il disegno di legge “contiene deleghe per l'adozione di decreti legislativi in materie oggetto di schemi di decreti già adottati dal Governo e trasmessi alle competenti Commissioni

---

<sup>28</sup> «All'articolo 8, comma 2, che indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: per quanto detto in premessa, siano esplicitati i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b), c) e h); alla lettera f), in materia di divieto di ricoprire cariche di governo, sia espunto il riferimento, ivi contenuto, all'incandidabilità e sia sostituito il riferimento “all'assunzione delle cariche” con una locuzione conforme a quella utilizzata nella rubrica dell'articolo; alla lettera g), sia valutata la portata normativa del “principio e criterio direttivo” ivi indicato, tenuto conto che lo stesso – che sembra peraltro coincidere con l'oggetto della delega – riproduce sostanzialmente i contenuti del comma 1 dell'articolo 8; alla lettera i), laddove “fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”, delega il Governo a definire le ipotesi di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna, sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione, alla luce del disposto dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, che stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e tenuto conto che la legge n. 165 del 2004, all'articolo 2, fa salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione; alla lettera m), sia valutata l'opportunità di specificare che le ipotesi di sospensione e di decadenza di diritto dalle cariche non si riferiscono ai titolari delle cariche di deputato e senatore, dal momento che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce espressamente che “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”».

parlamentari per l'espressione del parere di competenza (articoli 10 e 11, comma 4), nonché disposizioni oggetto di disegni di legge di delega all'esame delle Camere". Viene altresì rilevato che il provvedimento "reca disposizioni che attengono a materie analoghe a quelle, introdotte durante l'esame parlamentare, all'articolo 2, commi da 73 a 77, del decreto-legge n. 225 del 2010 (proroga termini), relative alla tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM". Si tratta di circostanze che, a giudizio del Comitato, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.

#### *Ulteriori profili rilevati dal Comitato*

Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi formulati dal Comitato, risultano di particolare interesse 4 pareri. In particolare:

- nel parere sull'**A.C. 3921-B** (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri), si evidenzia la modifica dell'art. 42 della legge n. 196 del 2009 con l'introduzione di una nuova delega al Governo. La disposizione in oggetto (art. 5, comma 2), nel riprodurre quanto previsto dall'art. 42, comma 2 della succitata legge 196/2009, nella parte in cui dispone l'avvio di una fase sperimentale, non contiene più la previsione di un decreto ministeriale che individui le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le relative modalità attuative, come era previsto invece nel testo originario della disposizione; la nuova formulazione si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari

competenti e alla Corte dei Conti un rapporto sull'attività della sperimentazione, per la cui presentazione non è previsto alcun termine. Il Comitato formula a tal proposito un'osservazione che invita il legislatore a valutare la necessità di un periodo di sperimentazione, o, nel caso in cui si intenda mantenerlo, a ripristinare la previsione di un decreto ministeriale che ne disciplini le modalità attuative;

- nel parere sull'**A.C. 3209-bis/B** (Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione) si ripropone nella premessa un rilievo già precedentemente formulato dal Comitato sul provvedimento oggetto d'esame in prima lettura, al quale il Senato non ha dato seguito: "all'articolo 30 - ove si definisce l'oggetto della delega finalizzata alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali, facendo riferimento sia alle materie ("attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti") sia alle disposizioni contenute in atti normativi espressamente elencati - dovrebbe precisarsi che l'oggetto della delega riguarda le materie e che l'elenco degli atti è solo indicativo delle possibili partizioni dei futuri codici o testi unici";
- nel parere sul **T.U. 3871** (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare) il Comitato formula una condizione che invita il legislatore a provvedere al coordinamento tra la disposizione di delega contenuta nel provvedimento, là dove prevede tra i principi e criteri direttivi una interpretazione autentica, e altre disposizioni del testo, relative alla sospensione dell'applicazione delle norme oggetto della medesima interpretazione ed alla loro successiva abrogazione<sup>29</sup>;

---

<sup>29</sup> In particolare: «sia verificata la complessiva coerenza tra il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera h) - che, disponendo un'interpretazione autentica dei

➤ nel parere sul T.U. 2671 (Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia) si segnala un problema di coordinamento interno in relazione all'articolo 2, che delega il Governo a disciplinare a regime la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età previsti per il trattamento di vecchiaia. In particolare, la lettera b), alinea, del suddetto articolo individua quali principi e criteri direttivi - volti a definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo - le «possibilità alternative» indicate ai numeri da 1) a 3); tale formula, a giudizio del Comitato, finirebbe per dilatare la discrezionalità nell'esercizio della delega. Inoltre, si segnala che mentre la fattispecie indicata al numero 1) appare coerente con il principio direttivo contenuto nella successiva lettera d) - poiché in entrambi i casi si prevede un accordo tra le parti -, altrettanto non può dirsi delle ipotesi indicate ai numeri 2) e 3) - in base ai quali la prosecuzione del rapporto può avvenire anche in assenza di accordo, ovvero automaticamente. A tal proposito, il Comitato formula una condizione che invita il legislatore, da una parte, a chiarire se la configurazione delle possibilità alternative di cui ai numeri da 1) a 3) dell'articolo 2 costituisca un vincolo per il Governo a disciplinarle tutte, ovvero se si configuri come una

---

commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, i quali hanno introdotto un onere a carico di coloro che richiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi, nel senso di prevederne l'inapplicabilità nei confronti di determinate categorie di lavoratori, conferisce a tale interpretazione effetti *ex tunc* - ed «il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto», sancito dall'articolo 2, comma 2, valutando, invece, l'opportunità di delegare il Governo a prevedere l'abrogazione dei citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78, con effetti *ex nunc*, fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, in materia di sospensione dell'applicazione della normativa in questione nelle more dell'adozione del decreto legislativo».

discrezionalità del legislatore delegato a scegliere fra esse; nel caso in cui si accedesse alla seconda opzione interpretativa, il Comitato invita a sopprimere la qualificazione di «possibilità alternative», che determinerebbe una dilatazione della discrezionalità nell'esercizio della delega, e a sopprimere altresì, alternativamente, i numeri 2) e 3) ovvero il numero 1) – e conseguentemente riformulare la lettera d), al fine di renderla coerente con le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3);

- nel parere sull'**A.C. 4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il Comitato formula una condizione volta a sostituire “il riferimento ivi contenuto al “testo unico” - che lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente – con il riferimento al “codice” delle norme che disciplinano la materia, in considerazione del carattere innovativo della delega in relazione alla disciplina della incandidabilità e del divieto di ricoprire le cariche di deputato e di senatore della Repubblica; conseguentemente, al successivo comma 2, che indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, sia precisato che il decreto legislativo che sarà adottato, avrà il compito non solo di riordinare e armonizzare la normativa vigente, ma anche quello di innovarla e modificarla”.

#### 4.3.2. I rilievi su schemi di decreto legislativo contenuti nei pareri espressi

AC	Raccordo con la legge di delega	Rinvio ad ulteriori decreti legislativi	Previsione di ulteriori adempimenti	Abrogazioni	Coordinamento con legislazione delegata e d'urgenza	Entrata in vigore
16/317	SI	SI	SI	SI	SI	NO
16/328	SI	SI	NO	NO	SI	NO
16/339	SI	SI	NO	SI	NO	NO
16/365	SI	NO	NO	NO	NO	NO
16/364	SI	NO	NO	NO	SI	NO
16/373	SI	NO	SI	SI	NO	SI

Nel periodo di riferimento il Comitato si è pronunciato su **6** schemi di decreto legislativo, dei quali: **4** adottati in attuazione della delega sul federalismo fiscale; **1** schema integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 150 del 2009, riguardante la produttività del lavoro pubblico; **1** schema di provvedimento codicistico riguardante la normativa antimafia. In quest'ultimo parere, il Comitato, considerando la complessità e l'ampiezza del provvedimento (**atto del governo n. 373**), ha formulato una raccomandazione invitando il Legislatore a corredare i testi legislativi volti al riassetto di ampi settori normativi e che

dunque presuppongono il superamento di stratificazioni normative e di discipline frammentarie formatesi nel tempo, “con un adeguato apparato di note e di documenti istruttori idonei a consentire la più approfondita istruttoria parlamentare possibile e un pieno discernimento di ciò che costituisce opera di mera compilazione di disposizioni preesistenti (da abrogare) e di ciò che rappresenta, invece, introduzione di contenuti del tutto nuovi che comportano, a loro volta, l’abrogazione della preesistente normativa incompatibile con la nuova disciplina”.

#### *Raccordo con la legge di delega*

In tutti i pareri il Comitato rileva problemi riguardanti il raccordo tra i provvedimenti oggetto d’esame e la legge di delega. In particolare:

- in **3** casi (**atti del Governo n. 317**, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; **n. 328**, Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali; **n. 365**, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) viene segnalato, anche attraverso la formulazione di conseguenti rilievi, che il provvedimento oggetto d’esame reca previsioni che sembrano discostarsi dalle disposizioni contenute nella legge di delega. In particolare:

- nel parere sullo **schema n. 317** il Comitato formula una condizione relativa all'articolo 11, comma 7, lettere *c*) e *d*) ed all'articolo 19, comma 7, che, anziché adempiere direttamente ad una disposizione di delega, si limitano a demandarne l'attuazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nel parere sullo **schema n. 365**, il Comitato rileva nelle premesse che da un lato non si richiama una disposizione di delega cui pure viene data attuazione (articolo 25 della legge n. 42 del 2009) e dall'altro si disciplina una materia che non appare strettamente riconducibile alla delega stessa e che è già oggetto di un altro schema di decreto legislativo, adottato in base ad altra disposizione di delega;
- nel parere sull'**atto del Governo n. 339** (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) si evidenzia in premessa come il provvedimento introduca una normativa che “sembra superare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2006”, le quali non costituiscono tuttavia oggetto di abrogazione esplicita; tale modalità di produzione legislativa non risulta conforme a quanto stabilito dalla legge di delega, secondo la quale i decreti legislativi di attuazione “individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione”;
- nel parere relativo all'**atto del Governo n. 364** (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) viene formulata una condizione volta a sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 1 che, nel novellare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2009, “disciplina le modalità di esercizio della facoltà

riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni". Tale disposizione, infatti, non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega ed estranea sia all'ambito materiale disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ai contenuti dell'articolo 32 che è volto a novellare;

- nel parere sull'atto del Governo n. 373 (Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), il Comitato rileva che il provvedimento contiene talune previsioni la cui portata applicativa sembrerebbe discostarsi da quanto disposto dalle norme di delega, formulando a tal proposito una condizione volta a valutare la congruità delle suddette disposizioni. In premessa viene inoltre segnalato che lo schema di decreto non incide sulla totalità degli oggetti indicati nelle norme di delega, compromettendo così la natura unitaria propria della fonte codicistica.

#### *Rinvio ad ulteriori decreti legislativi*

In 3 pareri (atti del Governo n. 317, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; n. 328, Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali; n. 373, Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), in relazione al rinvio ad ulteriori

decreti legislativi integrativi operato dai relativi provvedimenti, il Comitato rileva che “anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 2001 - che ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega "principale" e che agisca «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale" - appare incongruo il ricorso allo strumento del decreto legislativo correttivo, dovendosi invece demandare più correttamente la disciplina in questione, come peraltro consentito dalla legge di delega (la quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi), ad un "distinto decreto legislativo", da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale”.

#### *Previsione di ulteriori adempimenti*

Si tratta di un tema oggetto di due pareri:

- nel parere sull'atto del Governo n. 317 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), viene evidenziato che il provvedimento (art. 11, commi 2 e 3) demanda l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate a ben quattro decreti del Presidente del Consiglio. Nel farlo, esso “sembra attribuire ai decreti in oggetto la disciplina di aspetti cui avrebbe dovuto provvedere lo schema di decreto stesso; inoltre, ai commi 5 e 8 del medesimo articolo 11, viene demandata l'integrazione sostanziale della disciplina dagli stessi introdotta, non già ad un unico regolamento di

attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, ma a due decreti del Presidente del Consiglio. Il Comitato formula a tal proposito due condizioni: nella prima, si esorta ad espungere il rinvio ai suddetti decreti del Presidente del Consiglio (art. 11, commi 1 e 2) e a provvedere all'individuazione diretta degli elementi indicati dalla legge di delega; nella seconda si invita a prevedere che l'integrazione sostanziale della disciplina introdotta dai commi 5 e 8 dell'art. 11 sia contenuta in un unico regolamento di attuazione da emanare nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

- nel parere sull'atto del Governo n. 373 (Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) viene rilevato in premessa che il provvedimento, agli articoli 59 e 79, che riproducono, rispettivamente, il contenuto degli articoli 2-*duodecies* e 10-*bis* della legge n. 575 del 1965, “demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate, rispettivamente, ad un decreto ministeriale e ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che risultano entrambi già adottati”. Il Comitato ritiene che tale riproduzione sia comunque corretta, “al fine di consentire eventuali modifiche ai provvedimenti già adottati senza necessità di una nuova previsione”.

### *Abrogazioni*

In 3 pareri si affronta il tema della mancata abrogazione della normativa in contrasto o comunque superata dagli schemi di decreto legislativo oggetto di esame. In particolare:

- in 2 casi (**atto del Governo n. 317**, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario e **atto del Governo n. 339**, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi) si segnala che i provvedimenti oggetto d'esame, "nel modificare l'ordinamento vigente senza al contempo abrogare le disposizioni che ne risultano incompatibili", non appaiono rispettosi di quanto disposto dall'art. 29 della legge di delega, che dispone che i decreti legislativi di attuazione "individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione";
- nel parere sull'**atto del Governo n. 373** (Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) si osserva che il provvedimento "non procede all'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti confluite nel codice, con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'oggetto, a disposizioni implicitamente abrogate se ne affiancheranno altre, contenute appunto nel codice, e dotate di contenuto identico, o di contenuto diverso, ovvero si determinerà la coesistenza di disposizioni che disciplinano il medesimo istituto e che si differenziano esclusivamente sotto limitati profili". Ne consegue la formulazione di una condizione che invita il legislatore a tener conto della potenziale conseguente sovrapposizione di fonti normative.

### *Coordinamento con la legislazione delegata e d'urgenza*

Il Comitato segnala in 3 pareri la presenza di problemi relativi al coordinamento degli schemi di decreto legislativo in esame con la legislazione delegata e d'urgenza. In particolare:

- nel parere sull'**atto del Governo n. 317** (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) si osserva in premessa che l'articolo 19 del provvedimento oggetto d'esame, nell'istituire un fondo perequativo per comuni e province a decorrere dal 2016, si sovrappone a quanto già disposto dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo n. 292-*bis*, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sottoposto all'esame dell'Assemblea della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nella seduta del 1° marzo 2011;
- nel parere sull'**atto del Governo n. 328** (Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali) il Comitato formula un'osservazione che invita il legislatore a valutare l'opportunità di riformulare la previsione in base alla quale l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo «è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica» del Ministero dello sviluppo economico, «che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti, anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni», al fine di «coordinarla con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010 che,

da un lato già prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato si avvalgano «del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico», ma, dall'altro, mantiene «le funzioni di controllo e monitoraggio» in capo alla Ragioneria generale dello Stato”;

- nel parere sull'atto del Governo n. 364 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) viene rilevato in premessa che il provvedimento reca una disposizione il cui contenuto è stato riprodotto dall'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; ne consegue una potenziale “sovrapposizione di fonti normative non conforme alle esigenze di riordino normativo, che, inoltre, è suscettibile di ingenerare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile”.

### *Entrata in vigore*

Nel parere relativo all'atto del Governo n. 373 (Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), viene formulata una condizione relativa all'articolo 131, comma 1, che dispone “l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei capi I, II, III e IV del libro III avvenga «*decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1*»”. In tale sede il Comitato invita il Legislatore a valutare la congruità della norma in questione, tenuto conto che “per effetto della medesima, non solo risulta notevolmente posticipata nel tempo la data di entrata in

vigore delle anzidette disposizioni e, soprattutto, differito il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva (fissato dalla legge di delega in tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo), ma si determina anche un ampio margine di incertezza sia circa l'entrata in vigore delle citate disposizioni del libro III del codice sia circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico regolamento o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento che consenta di dissipare tale incertezza”.

#### ***4.4. Riferimenti a sentenze della Corte Costituzionale***

In 11 pareri resi dal Comitato (A.C. 4086, A.C. 4307, A.C. 4357, A.C. 4480, A.C. 4509, T.U. 841, A.C. 4612; atti del Governo n. 317, 328, 339, 365) si fa riferimento a sentenze, più o meno recenti, della Corte Costituzionale.

Le sentenze maggiormente richiamate risultano essere la n. 206 del 2001 e la n. 116 del 2006. In particolare:

◆ nei pareri relativi a tre schemi di decreto legislativo (**atti del Governo n. 317, 328, 339**) che rinviano la completa attuazione della delega a decreti legislativi integrativi e correttivi, il Comitato richiama la sentenza n. 206 del 2001, che ha evidenziato l'esistenza di “precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega «principale» e che agisca «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale»”;

◆ la sentenza n. 116 del 2006 è richiamata in sede di esame di 6 provvedimenti (A.C. 4307, 4357, 4509, 4612, T.U. 841 e

dell'atto del Governo n. 365) che prevedono l'adozione di decreti ministeriali o DPCM dei quali viene esplicitata la "natura non regolamentare", in quanto la citata sentenza qualifica un decreto ministeriale (previsto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004) del quale si esplicitava la natura non regolamentare, come un "atto statale dall'indefinibile natura giuridica".

I pareri resi sugli A.C. n. 4086, 4480, 4509 e sull'atto del governo n. 365, richiamano alcune specifiche sentenze della Corte Costituzionale (sentenze n. 41/2011, 157/2007, 293/2010 e 80/2010) che dichiarano la illegittimità costituzionale di disposizioni di legge cui gli atti suddetti fanno riferimento.

Il parere sull'A.C. 4612 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), nelle premesse, oltre al riferimento già citato alla sentenza n. 116 del 2006, richiama le sentenze n. 3 del 2006 e n. 188 del 2011, in un lungo periodo riguardante l'autonomia regionale in materia di riduzione dei propri organi di governo<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Così recita il passo: "il provvedimento, all'articolo 14, laddove individua parametri cui le Regioni devono adeguare la propria normativa in materia di riduzione del numero dei consiglieri e di assessori regionali (da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), di riduzione degli emolumenti percepiti dagli stessi, di commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, di passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, di istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale, reca delle disposizioni di cui appare in qualche caso dubbia la compatibilità con gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale che, con la recente sentenza n. 188 del 2011, ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce: in primo luogo che l'articolo 123 della Costituzione prevede «l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale», e, in secondo luogo, che la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra in tali riserve, in quanto la composizione dell'organo

Infine, nel parere sull'**A.C. 4220** (Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) il Comitato, dopo aver citato nelle premesse la sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991, formula la seguente osservazione: “all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) – che individua, nell’ambito del fondo due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti – valutino le Commissioni la congruità del vincolo di destinazione ivi previsto, tenuto conto della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia, che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, anche attuative di sentenze della Corte costituzionale”.

#### ***4.5. Disposizioni meramente ricognitive***

In 4 pareri il Comitato rileva la presenza nei provvedimenti oggetto d’esame (**C. 4612**; **C. 4434**; **atti del Governo n. 317 e 328**) di disposizioni “meramente ricognitive” e quindi prive di una propria, autonoma portata normativa.

In particolare nell'**A.C. 4434** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), il rilievo è oggetto di una specifica osservazione in cui il Comitato invita il Legislatore a “valutare l’opportunità di espungere le norme in questione tenuto conto che le stesse hanno mera natura ricognitiva e sono prive di portata normativa autonoma”.

#### ***4.6. Ulteriori rilievi sul sistema delle fonti e sul ruolo del Parlamento***

La panoramica fin qui tracciata ha evidenziato come al centro dell'attività consultiva del Comitato si ponga l'attenzione per il sistema delle fonti, con particolare riguardo ai loro rapporti ed intrecci.

Da tale attività emerge chiaramente l'utilizzo sempre più diffuso di strumenti atipici, talora di problematica qualificazione giuridica, cui è demandato il compito non soltanto di dare attuazione alle leggi ma anche – con qualche frequenza – di modificarle.

E' una problematica che, come si è visto, è stata affrontata più volte sia nell'attività consultiva del Comitato, sia nell'attività di ricerca e di approfondimento svolta in collaborazione con il mondo accademico.

In questo paragrafo desidero soltanto richiamare i titoli di tale poliedrico fenomeno, descritto, nei suoi vari aspetti nei capitoli che precedono. In ordine crescente di problematicità, segnalerei:

- lo scostamento dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nell'autorizzare il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione;

- il sempre più frequente ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, magari su proposta di altri Ministri e con procedure piuttosto complesse, in luogo degli strumenti regolamentari previsti dalla legge n. 400 del 1988 (regolamenti governativi di attuazione ed esecuzione delle leggi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica; regolamenti ministeriali nella forma di decreti ministeriali). Si richiamano, tra tutti, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal decreto-legge n. 225 del 2010 per prorogare termini legislativamente fissati;

- il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed a decreti ministeriali dei quali si precisa la natura non regolamentare, cui talora si affida il compito di modificare atti legislativi o regolamentari.

Si tratta di una questione molto seria, che è stata oggetto anche dei seminari svolti in diverse sedi universitarie e che ha ispirato il titolo del volume nel quale sono stati raccolti i relativi atti (“Fuga dalla legge?”), contrassegnato da un punto interrogativo che talora si sarebbe quasi tentati di trasformare in punto esclamativo.

## V. **IL SEGUITO DEI PARERI**

### **5.1. L'attività emendativa**

Nel corso del quarto turno di Presidenza, si è ulteriormente consolidata la prassi, già seguita in precedenza, di tradurre - ove, naturalmente, tale attività non comportasse scelte di merito - i più significativi suggerimenti contenuti nei pareri in proposte emendative.

In molti casi sono stati i relatori presso le Commissioni di merito e, più sporadicamente, le Commissioni nel corso dell'esame in Assemblea, a farsi carico di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi espressi dal Comitato; emblematico, al riguardo, è il precedente del 16 marzo 2011: il Comitato, con riferimento al testo unificato delle proposte di legge **2854** e abb., recanti norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, aveva espresso un parere assai articolato, recante, nella parte dispositiva, **5 condizioni e 16 osservazioni**. Il relatore del provvedimento presso la Commissione di merito presentò un unico emendamento volto a recepire **tutte le condizioni** formulate dal Comitato e ben **15** delle **16 osservazioni** contenute nel parere. Analogamente, l'integrale recepimento dei rilievi espressi dal Comitato è avvenuto, con l'approvazione di emendamenti presentati in Commissione, in occasione dell'esame, da parte delle Commissioni I e III, del disegno di legge di "Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea - Delega al Governo

per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo" (C. 3834 Governo).

In altri casi, invece, la presentazione di emendamenti da sottoporre all'esame delle Commissioni di merito e, meno frequentemente, dell'Assemblea, è avvenuta su iniziativa di componenti del Comitato stesso (generalmente con riguardo alle condizioni e, ove formulate in modo testuale, alle osservazioni). Tale prassi si è registrata in relazione a 7 provvedimenti, di particolare complessità, sui quali il Comitato aveva espresso pareri molto articolati. In tali circostanze, parte dei rilievi formulati sono stati recepiti dalle Commissioni di merito mediante la presentazione e l'approvazione di emendamenti. Ad esempio, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia* (C. 4357) sono stati approvati in Commissione 5 emendamenti volti a recepire alcune delle condizioni formulate dal Comitato.

In altri casi, seppur limitati, il recepimento è avvenuto in Assemblea, come, ad esempio, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (C. 4449). Il parere espresso dal Comitato con riferimento a tale provvedimento conteneva infatti due osservazioni che sono state tradotte in due emendamenti: uno di essi è stato approvato in Commissione ed il secondo dall'Assemblea.

## ***5.2. La presentazione di ordini del giorno***

Nel corso di questo turno di Presidenza, si è fatto ampio ricorso allo strumento degli ordini del giorno di istruzione al Governo allo scopo di porre all'attenzione dell'Assemblea questioni ritenute dal Comitato per la legislazione meritevoli di particolare interesse<sup>31</sup>. In particolare, si è consolidata la prassi di presentare ordini del giorno riferiti ai provvedimenti esaminati dal Comitato – principalmente in caso di posizione della questione di fiducia - ogniqualvolta essi abbiano formato oggetto di pareri particolarmente articolati.

Sono stati presentati a tal fine 8 ordini del giorno, sei dei quali accettati dal Governo, uno respinto dall'Assemblea (si tratta dell'ordine del giorno Zaccaria, Lo Moro, Duilio 9/3909/B/1) ed uno accettato come raccomandazione (ordine del giorno Lo Moro 9/4307/11).

La presentazione di appositi ordini del giorno in cui formulare valutazioni di carattere generale sulle problematiche della legislazione, soprattutto se connesse al corretto utilizzo dei diversi strumenti giuridici e alla qualità dei testi normativi, si è infatti rivelata una opzione strategica e complementare – in talune circostanze alternativa - rispetto alla sistematica presentazione di emendamenti ai singoli provvedimenti.

L'ordine del giorno è apparso quindi strumento idoneo a sensibilizzare l'Esecutivo a dar corso ad un'attività di riordino e sistematizzazione della normativa vigente e a porre rimedio ad un uso degli strumenti giuridici non pienamente rispettoso delle caratteristiche di ciascuno e delle esigenze di semplificazione e delegificazione dell'ordinamento. Ciò trova conferma nella circostanza che ben 4 degli ordini del giorno presentati<sup>32</sup>, tutti accettati dal Governo, avevano ad oggetto questioni a vario titolo connesse con le esigenze di un

corretto utilizzo delle fonti normative e recavano l'impegno al Governo a porre rimedio ad un uso inappropriato delle medesime. Inoltre, proprio con riferimento a uno di tali ordini del giorno (Lo Presti n. 9/4551/4) nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Enzo Scotti ha precisato che esso *“non può non essere accolto perché è un richiamo doveroso alle fonti e alla gerarchia delle fonti”*.

D'altro lato, l'ordine del giorno è apparso altresì strumento utile al fine di sollecitare comportamenti virtuosi del Governo nella redazione dei testi normativi, sotto lo specifico profilo della tecnica di redazione del testo e, più in generale, al fine di assicurarne la buona scrittura e la qualità. Al riguardo, si segnala l'intervento del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Alberto Giorgetti, nella seduta del 21 giugno 2011: *“Nell'ordine del giorno Duilio n. 9/4357-A/56<sup>33</sup> il presentatore pone con costanza - mi permetto di dire - delle indicazioni che provengono dall'attività importante del Comitato per la legislazione relativa alla tenuta e alle procedure che consentono di fare una normativa che rispetti le caratteristiche di piena intelligibilità e che, allo stesso tempo, mantenga caratteristiche di piena compatibilità con il nostro ordinamento. Il Governo accetta questo ordine del giorno con l'obiettivo (mi auguro) - credo sia stato svolto un buon lavoro da parte delle due Commissioni - di continuare un'attività che migliori oggettivamente la capacità normativa che a volte dimostra qualche elemento di difficoltà. Quindi, al presidente Duilio esprimo il parere favorevole del Governo per un impegno maggiore nei prossimi provvedimenti.”*

Infine, l'ordine del giorno costituisce anche uno strumento idoneo a promuovere un successivo comportamento dell'Esecutivo che ponga rimedio ad un esercizio del potere

di decretazione d'urgenza non conforme ai limiti indicati all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988<sup>34</sup>.

31 Gli ordini del giorno presentati sono i seguenti:

- Zaccaria, Lo Moro, Duilio 9/3909/B/1, respinto nella seduta dell'Assemblea del 20 gennaio 2011;
- Lo Moro 9/4307/11, accettato come raccomandazione dal Governo nella seduta del 25 maggio 2011;
- Zaccaria 9/4307/12, accettato dal Governo nella seduta del 25 maggio 2011;
- Duilio, Zaccaria 9/4357-A/56, accettato dal Governo nella seduta del 26 giugno 2011;
- Lo Presti, Zaccaria 9/4357-A/55, accettato dal Governo nella seduta del 26 giugno 2011;
- Lo Presti, Zaccaria 9/4551/4, accettato dal Governo nella seduta del 2 agosto 2011;
- Zaccaria, Duilio 9/4612/139, accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011;
- Duilio, Zaccaria 9/4612/140, accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011.

32 Si tratta dei seguenti ordini del giorno:

- **Zaccaria 9/4307/12**, avente il seguente tenore:

*“La Camera,*

*premesso che:*

*il decreto legge interviene su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disciplinate sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario, dando vita ad un'estrema sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibile di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai vari provvedimenti intervenuti in materia;*

*esso, all'articolo 5, comma 5, lettera c), che, novellando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa ad un “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto;*

*il decreto legge, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, che demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma ad un'ordinanza di protezione civile, ricorre ad un istituto di cui appare dubbia la congruità rispetto alle finalità che si intendono perseguire, nonché, più in generale, alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative;*

*inoltre, il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, che attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, per la cui adozione non viene previsto alcun termine, l'individuazione dei requisiti delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a., demanda la disciplina attuativa ad un atto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”;*

*impegna il Governo*

*ad aver cura di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto, anche in considerazione del fatto che ad esse non è riconosciuto un regime di pubblicità analogo a quello previsto per le fonti del diritto (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e che gli atti non numerati non vengono inseriti nell'ambito della banca dati pubblica e gratuita (Normattiva), con la conseguenza che, ogniqualvolta un atto atipico*

*incida su una fonte del diritto, le modifiche apportate a quest'ultima sono prive del requisito della conoscibilità.”*

- **Lo Presti, Zaccaria 9/4357-A/55**, avente il seguente tenore:

*La Camera,*

*premessi che:*

*il decreto legge demanda l'attuazione della normativa da esso recata a dieci decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la cui emanazione prevede, nella maggior parte dei casi, una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti, uno o più Ministri concertanti e, talvolta, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o, ancora, l'acquisizione di pareri di altri organi, affidando così ad atti di natura politica la definizione di discipline che dovrebbero essere oggetto di fonti secondarie del diritto;*

*in otto casi, esso invece demanda la disciplina attuativa a decreti di natura non regolamentare, ancorché la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, abbia qualificato un decreto di cui veniva esplicitata la natura non regolamentare come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”;*

*nella seduta del 25 maggio scorso, in occasione dell'esame dell'AC 4307, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (c.d. decreto omnibus), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4307/12 a firma Zaccaria, con il quale si impegnava, tra l'altro, il Governo a valutare l'opportunità di aver cura di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto;*

*impegna il Governo*

*a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario.*

- **Lo Presti, Zaccaria 9/4551/4**, avente il seguente tenore:

*La Camera,*

*premessi che:*

*il decreto legge, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi da attuare al fine di sostenere e rilanciare i settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;*

*nella seduta del 25 maggio scorso, in occasione dell'esame dell'AC 4307-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (c.d. decreto omnibus), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4307/12 a firma Zaccaria, con il quale si impegnava, tra l'altro, il Governo a valutare l'opportunità di aver cura di non attribuire a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto, mentre, nella seduta del 21 giugno scorso, in occasione dell'esame dell'AC 4357-A recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4357-A/55 a firma Lo Presti, con il quale si impegnava il Governo a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario;*

*impegna il Governo*

*a non assegnare ad atti ordinariamente a contenuto politico, la definizione di discipline che dovrebbero essere oggetto di fonti secondarie del diritto, sia al fine di garantire un coerente utilizzo delle fonti normative, sia al fine di assicurare che la normativa introdotta goda del regime di pubblicità proprio delle fonti del diritto.*

- **Duilio, Zaccaria 9/4612/140**, avente il seguente tenore:

*La Camera,*

*premessi che:*

*il provvedimento, all'articolo 1, comma 02, all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e all'articolo 3, comma 11, demanda, rispettivamente, a un decreto ministeriale, a un decreto del Presidente della Repubblica e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di incidere su disposizioni di rango primario;*

*all'articolo 1, comma 02, si prevede infatti che, limitatamente al quinquennio 2012-2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere nel termine di 15 giorni, siano rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, con possibilità di modificare, conseguentemente, anche autorizzazioni di spesa legislativamente previste;*

*analogamente, all'articolo 2, comma 2, che introduce per un triennio il così detto contributo di solidarietà sui redditi più alti, si dispone che «con decreto del Presidente della Repubblica (...) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», demandandosi così ad un atto a contenuto politico il compito di modificare il termine di vigenza di una normativa oggetto di fonte primaria del diritto, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, senza offrire quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura e della quale andrebbe, altresì, valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;*

*parimenti, anche all'articolo 3, comma 11, laddove si dispone che singole attività economiche possano essere escluse dall'abrogazione (innominata) delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle medesime prevista dal combinato disposto dei commi 8 e 9, ad opera di un «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», viene delineato un procedimento di delegificazione che si discosta anch'esso da quello disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;*

*il Comitato per la legislazione, nel parere reso lo scorso 8 settembre, ha invitato il legislatore a valutare la congruità degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti normative primarie, la cui individuazione, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 2010, in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale, impegna il Governo*

*ad aver cura, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo primario che l'ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e ad attenersi al modello di delegificazione disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.*

### 33 *La Camera,*

*premessi che:*

*il decreto legge in esame presenta una struttura molto complessa, articolandosi di quindici articoli, composti di commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, la quasi totalità dei quali sono estremamente lunghi e di difficile lettura;*

*allo scopo di facilitare la lettura e l'intelligibilità del testo, non appare peraltro d'ausilio la peculiare tecnica normativa adottata, consistente nell'introduzione, al comma 1 di numerosi articoli (si vedano in particolare, gli articoli 2, 4, 5, 6 e 9) di "preamboli esplicativi", nei quali sono indicate le finalità perseguite dalle disposizioni cui si riferiscono; le suddette premesse sono infatti scritte in stile colloquiale, informale, divulgativo, e non sempre appare*

chiaro se esse siano di natura meramente descrittiva, ovvero precettiva; tale ultima questione appare particolarmente problematica ove i suddetti preamboli siano inseriti nell'ambito di articoli formulati per lo più in termini di novella, in quanto, in tali casi, (si vedano gli articoli 4, 5 e 6), mentre le premesse indicano le finalità perseguite con le novelle, nel corpo degli articoli vengono utilizzate locuzioni del tipo: "Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni", con l'effetto che le novelle stesse vengono presentate come non esaustive;

*impegna il Governo*

*ad aver cura, nella redazione degli atti aventi forza di legge, di attenersi ai criteri indicati nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nonché di formulare i precetti normativi utilizzando una terminologia chiara e precisa ed evitando di avvalersi di uno stile colloquiale, che poco si addice ad un testo normativo.*

34 Si vedano i seguenti ordini del giorno:

- **Lo Moro 9/4307/11** accettato dal Governo come raccomandazione:

*La Camera,*

*premessi che:*

*il decreto legge presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale - aventi ad oggetto interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1), il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei (articolo 2), la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione e la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articoli 3 e 4), l'abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6) e modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7) - le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse possa essere rinvenuto alcun elemento unificante;*

*le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo;*

*la ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete;*

*impegna il Governo*

*ad esercitare il potere di decretazione d'urgenza nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.*

- **Duilio, Zaccaria 9/4612/139**, accettato dal Governo:

*La Camera,*

*premessi che:*

*l'articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione - a seguito di un emendamento governativo presentato e approvato nel corso dell'esame in Commissione al Senato e poi confluito nel testo del maxi-emendamento fatto oggetto di voto di fiducia in entrambi i rami del Parlamento - contiene alcune disposizioni di carattere «sostanziale», volte a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;*

*il Comitato per la legislazione, nel parere reso lo scorso 8 settembre, ha invitato il legislatore a sopprimere le citate disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di tale organo, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione di un*

*decreto-legge l'inserimento al suo interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega, integrandosi in tal caso una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988;*

*alla Camera è prassi consolidata che la Presidenza dichiari inammissibili le proposte emendative presentate nel corso del procedimento di conversione e concernenti deleghe, anche quando siano riferite al disegno di legge di conversione;*

*al Senato, ove la prassi applicativa del regime di ammissibilità di tale tipo di emendamenti è stata diversa, si erano da ultimo registrati segnali favorevoli in direzione di una prassi comune per entrambi i rami del Parlamento, allorquando, il 1° febbraio 2011, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite prima e quinta del decreto-legge recante proroga di termini, sulla base di un vaglio rigoroso, condotto anche alla luce dei moniti pervenuti dal Presidente della Repubblica, sono stati esclusi dal novero degli emendamenti ammissibili quelli relativi a proroghe di termini di delega legislativa, inclusi quelli del relatore riferiti al disegno di legge di conversione, in quanto incidenti su uno dei suoi elementi essenziali, individuati dall'articolo 76 della Costituzione;*


*l'inserimento in un disegno di legge di conversione di una delega legislativa, che produrrà effetti normativi concreti a distanza di tempo, non appare giustificabile nemmeno sulla base di ragioni politiche contingenti, anche se gravi, stante il contrasto che viene a determinarsi con le norme ordinamentali che presidono al legittimo esercizio delle competenze normative e all'utilizzo delle conseguenti fonti, le quali, a loro volta, riflettono gli equilibri tra i poteri normativi imposti a livello costituzionale;*


*già in passato, lo strumento dell'ordine del giorno è stato adottato al fine di far valere le sollecitazioni del Comitato per la legislazione nei rapporti con il Governo;*


*impegna il Governo*

*ad avviare ogni occorrente attività volta alla predefinizione dei contenuti dei futuri decreti legislativi di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e a predisporre, al contempo, un autonomo disegno di legge delega, da presentare alle Camere per la loro approvazione, secondo le procedure urgenti previste dai loro regolamenti, in termini tali da consentire l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138/2011, dei decreti legislativi nel frattempo in linea di massima già predefiniti.*


## **VI. GRAFICI**










Condizioni e osservazioni divise  
per articolo di assegnazione





	Condizioni Formulate	Condizioni Accolte	Osservazioni Formulate	Osservazioni Accolte
■ Ex. art. 16-bis, comma 4	3	3	17	11
■ Ex. art. 16-bis, comma 6-bis	14	2	22	6
■ Ex. art. 96-bis	23	3	57	24
■ Ex. art. 96-ter	30	10	61	30
■ 2° parere	0	0	0	0




































## VII. CONCLUSIONI

*Dalla lettura del presente Rapporto traspare l'importanza che nell'attività consultiva del Comitato ha assunto il sistema delle fonti normative. Tale importanza ha indotto il Comitato, già nei precedenti turni di presidenza, ad avviare, a latere dell'attività consultiva, una riflessione sulle linee di tendenza della regolazione, tra legge ed altri strumenti.*

*L'attività di approfondimento scientifico si è affiancata, come sempre, ad una azione consultiva intensa, rigorosa e condivisa, tanto che non si è mai ricorsi all'istituto dell'opinione dissenziente, previsto dall'articolo 16-bis del regolamento.*

*La traduzione dei rilievi espressi dal Comitato in emendamenti a firma dei relatori presso le Commissioni di merito o dei componenti del Comitato stesso ha indubbiamente rafforzato la possibilità di incidere sull'istruttoria legislativa.*

*Quando non è stato possibile presentare emendamenti, gli ordini del giorno hanno comunque consentito al Comitato di porre all'attenzione della Camera e del Governo alcune questioni di indubbia rilevanza.*

*Credo che questo modo di procedere stia producendo risultati, certo da implementare ma neppure da sottovalutare, sia nel tasso di recepimento dei pareri del Comitato sia nella riflessione sul ruolo delle Assemblee parlamentari in un sistema multilivello, dove la legislazione concorre in modo più parziale rispetto al passato alla formazione delle politiche pubbliche.*

*Inoltre, negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi è prevalsa la tendenza ad una forte concentrazione della produzione normativa in un numero limitato di atti, tra i quali spiccano, per la loro mole e complessità, i ricorrenti*

*decreti-legge volti a contrastare la crisi economico-finanziaria.*

*La mutevolezza del quadro di riferimento, l'utilizzo sempre più diffuso di fonti atipiche (dai decreti non regolamentari alle ordinanze di protezione civile), il ricorso a decreti-legge a forte contenuto ordinamentale sono tutti aspetti che il Comitato cerca di cogliere nella sua attività quotidiana e di mettere a fuoco nelle attività di ricerca e di approfondimento. La saldatura tra le due attività è evidente come è evidente l'apporto che può dare il confronto con il mondo della ricerca e dell'accademia. In questi dieci mesi, ho avuto modo di parlarne all'inizio del presente rapporto, si sono creati canali stabili di confronto attraverso un'intensa attività seminariale, dalla quale sono state tratte anche alcune pubblicazioni che – unitamente a queste pagine – mi illudo possano davvero consentire una più chiara percezione dei fenomeni in atto nel mondo delle leggi.*

*Proprio per consentire tale percezione, per la prima volta viene allegato al presente rapporto un CD che raccoglie delle schede analitiche (navigabili al loro interno) nei quali si offre una lettura più agevole dei pareri espressi dal Comitato.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Emendamenti riferiti al testo del decreto-legge</i> ) .....	160
( <i>Emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione</i> ) .....	205

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 e abb.-B ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	148
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	153

##### SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

#### La seduta comincia alle 8.35.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate 563 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 216 del 2011 e al relativo

disegno di legge di conversione (*vedi allegato*). Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in caso di testi già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera può deliberare solo sulle parti modificate e le proposte emendative possono riferirsi ed essere conseguenti esclusivamente alle medesime. Avverte, pertanto, che talune proposte emendative non saranno pubblicate, perché irricevibili alla luce di tale criterio.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il Senato ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame, dopo l'*iter* svolto presso la Camera. In particolare, il decreto-legge in esame si compone ora di 46 articoli: nel corso dell'esame del Senato sono stati introdotti 8 nuovi articoli e ne sono stati modificati 16, prevedendo principalmente l'introduzione di ulteriori disposizioni. Inoltre, sempre al Senato, sono stati aggiunti due

commi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione che prorogano o differiscono i termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Avverte che nella relazione illustrativa si soffermerà quindi sulle parti su cui è intervenuto il Senato, rispetto al testo definito dalla Camera, seguendo la ripartizione di articoli con il relatore della V Commissione già definita in prima lettura.

L'articolo 1, reca disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella pubblica amministrazione. Il nuovo comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate. È stato poi soppresso il comma 6 in coordinamento con le modifiche apportate al comma 4.

Le disposizioni del comma 6-*bis* concernono l'applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale nonché, secondo le modifiche apportate al Senato, di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati.

Il comma 6-*quater* introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente al Dipartimento della funzione pubblica, per specifiche esigenze funzionali, di utilizzare temporaneamente il contingente di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015, secondo specifiche modalità. Il comma 6-*quinquies*, anche esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge, tra le finalità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, al fine della loro proroga.

L'articolo 2 non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Dopo l'articolo 2 è inserito il nuovo articolo 2-*bis* che prevede che dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente.

Gli articoli 3, 4, 4-*bis* e 5 non sono stati modificati nel corso dell'esame presso il Senato.

Dell'articolo 6 parlerà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.

All'articolo 7 è stato aggiunto un nuovo comma 1-*bis* che porta da sei a sette mesi il termine, decorrente dalla sua costituzione, entro il quale l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, deve provvedere a riorganizzare i propri uffici, rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 dell'articolo 8 riguardano talune disposizioni concernenti la normativa in materia di rappresentanza militare.

In primo luogo, con la finalità di rendere il sistema della rappresentanza militare più rispondente al principio della rappresentatività del personale militare, si prevede che nell'organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa.

La medesima disposizione introdotta dal Senato specifica che, nonostante l'allargamento della platea dell'elettorato passivo, resta fermo il numero complessivo dei rappresentanti.

Il testo interviene poi sul comma 3 dell'articolo 1477 del codice dell'ordinamento militare in base al quale, attualmente, i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. La mo-

difica inserita dal Senato è volta a prevedere che i citati militari possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte. Tale questione era stata richiamata da più parti anche nel corso della discussione alla Camera del provvedimento in prima lettura.

Quindi, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare si prevede la proroga, fino al 30 maggio 2012, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.

Si dispone inoltre la conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

All'articolo 9 sono stati aggiunti i nuovi commi 1-*bis* ed 1-*ter*, che assegnano 6 milioni di euro nel 2012 per il completamento di talune iniziative previste nel Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura.

È stato inoltre inserito il nuovo articolo 9-*bis*, che interviene sull'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, che ha introdotto specifici interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

All'articolo 10 sono stati inseriti nuovi commi che consentono, da una parte, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure già autorizzate. Dall'altra parte, il nuovo comma 5-*ter*, è volto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante un'autorizzazione di spesa pari a 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il comma 5-*quater* reca la copertura finanziaria del suddetto finanziamento.

Sono state quindi apportate numerose modifiche all'articolo 11.

Il comma 2 reca la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione del provvedimento relativo al rilascio di concessioni aeroportuali, limitatamente alle società di gestione degli aeroporti che, pur avendo subito perdite di esercizio, presentino un piano da cui risultino il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Contestualmente si prevede che entro il medesimo termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 luglio 2012 il termine entro il quale l'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali deve subentrare ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere.

Il comma 6-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, si proroga per il 2012 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Allo stesso tempo, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale,

aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia.

Il comma 6-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 98/2011, concernente la nullità di provvedimenti dichiarati incostituzionali, alla procedura già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo n. 80 del 1998, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali. In proposito sarebbe opportuno disporre di ulteriori chiarimenti per poter adeguatamente valutare la disposizione introdotta dal Senato.

Il comma 6-*septies* differisce dal 31 marzo al 31 luglio 2012, il termine — fissato dall'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto-legge 201/2011 — entro il quale dovrà avvenire il trasferimento alla società Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società coconcedenti.

Il comma 6-*octies* proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 59/2008, per la pubblicazione, da parte dell'ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che contenga l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.

L'articolo 13, reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato proroga al 31 dicembre 2012 il termine per provvedere all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Il comma 5, lettera d), modificato nel corso

dell'esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, di determinate tipologie di soggetti nell'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.

È stata quindi introdotta al Senato una precisazione riguardante la formulazione dell'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera, recante proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale.

Alcune modifiche sono state apportate all'articolo 14. In particolare, il comma 2-*ter*, fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, dispone l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti, per i quali è istituita una fascia aggiuntiva. Con decreto ministeriale saranno definiti i termini per l'inserimento, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. In proposito, servirebbe peraltro disporre di ulteriori chiarimenti in merito agli effetti connessi all'istituzione di una fascia aggiuntiva.

Il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 14 dispone che i beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 (disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate) e delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2006 (soggetti con patologie oncologiche) possono far valere annualmente il titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento.

Il comma 2-*quinqües* dell'articolo 14, riguardante il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 240/2010, dispone in materia di ripartizione delle risorse per il 2012 e 2013, adottando criteri diversi da quelli relativi alla ripartizione delle risorse per il 2011.

Il nuovo comma 3-*quinqües* dell'articolo 15 proroga le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31

dicembre 2011, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, con decreto ministeriale del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico. Si prevede che fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012, e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del comma in esame.

Il commi 7 e 8 dell'articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, prorogando di due anni il termine per la messa a norma da parte di tali strutture. Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano determinate sanzioni.

Il comma 8-*bis* reca una proroga al 31 dicembre 2012 delle disposizioni riguardanti attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

Gli articoli 17 e 18 non sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.

Dopo l'articolo 18 è stato inserito il nuovo articolo 18-*bis* volto a precisare che gli organi degli enti previdenziali soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Degli articoli 19 e 20 parlerà il collega Alfano.

È stata aggiunta una precisazione, sull'invarianza degli oneri, all'articolo 21, comma 3.

Degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 parlerà il collega Alfano.

L'articolo 28 non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente da Senato, stanziava per l'anno 2012 risorse pari a 1 milione di euro per l'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

Ampie modifiche sono state apportate all'articolo 29, su cui si soffermerà il collega Alfano.

Per quanto riguarda il nuovo articolo 29-*ter*, questo proroga al 31 dicembre 2012 l'operatività del Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, ha la funzione di assegnare le quote latte di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, e di definire le relative modalità di applicazione.

L'articolo 29-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a prorogare non oltre il 31 dicembre 2012 gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011 nel limite massimo di tre unità.

Infine, per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, all'articolo 1 sono stati inseriti i nuovi commi 2 e 3, che intervengono su termini di deleghe legislative. Ricordo che, com'è noto, per prassi consolidata, alla Camera non è invece consentito presentare emendamenti volti a prorogare termini di delega legislativa.

Per quanto riguarda le suddette disposizioni, introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, ricordo che il comma 2 differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, il cui termine è scaduto il 24 novembre 2011, precisando che è disposta « limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute ». Si specifica inoltre, che a tal fine, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

In proposito, va segnalato come si tratti di una proroga di termini di una delega già scaduta, su cui si erano anche già espresse le competenti Commissioni parlamentari, e nel cui ambito vengono inseriti nuovi criteri direttivi.

Il comma 3, a sua volta, differisce di tre anni (dal 16 settembre 2012 al 16 settembre 2015), e limitatamente ai tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti, il termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, segnala preliminarmente che, come concordato con il collega Bressa, tratterà solo le disposizioni, maggiormente riconducibili alla competenza della Commissione bilancio, che sono state modificate o introdotte dal Senato, ricordando come il presidente della I Commissione nella seduta del 26 gennaio 2012 avesse indicato quali fossero le questioni ancora aperte, anche ai fini del loro esame da parte del Senato. Con riferimento all'articolo 6, fa presente che il Senato è intervenuto innanzitutto precisando meglio la data entro la qual doveva essere risolto il contratto di lavoro per beneficiare della disciplina derogatoria di cui al comma 2-*ter*. Segnala che le modifiche al comma 2-*quinquies* sono invece volte a garantire, anche nel 2012, un gettito, pari a 7,5 milioni di euro, derivante dall'aumento dell'accisa sui tabacchi nella misura che sarà proposta dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per la copertura degli oneri recati dall'introduzione nel testo del medesimo articolo 6 del comma 2-*decies*, volto a concedere alla Fondazione Verdi un contributo di 3 milioni di euro per il 2012 e dell'articolo 15, comma 8-*bis*, volto a concedere un ulteriore finanziamento, per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'Expo di Milano 2015 pari a 4,5 milioni di euro. Osserva che le disposizioni di cui ai commi 2-*septies*, 2-*octies* e 2-*novies* sono volte ad includere nel novero dei soggetti per i quali si applicano le nuove regole di accesso al pensionamento anche i soggetti che, al 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo

per assistere figli con disabilità grave i quali maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza indipendentemente dall'età anagrafica entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del congedo. Secondo la relazione tecnica tale disposizione è suscettibile di recare oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in termini di minori economie. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Relativamente al comma 2-*decies* osserva come, pur rispettando i criteri adottati dall'altro ramo del Parlamento, la collocazione di tale disposizione in questa sede appare non propriamente coerente. Ricorda che il comma 2-*undecies* è infine volto a prorogare, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i benefici previdenziali per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto.

Con riferimento all'articolo 20, segnala che le modifiche apportate dal Senato al comma 1-*bis*, sono di carattere essenzialmente formale e sono volte a consentire l'utilizzo delle somme stanziare nel 2011 per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni anche nel 2012 in conto residui. La relazione tecnica conferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Rileva che il Senato ha quindi modificato il termine, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, oltre il quale i terzi non rispondono della violazione del diritto d'autore per la fabbricazione di prodotti concernenti opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, che viene quindi fissato in 13 anni, rispetto ai 15 previsti dalla Camera e ai 5 previsti dalla legislazione vigente.

Fa presente che all'articolo 23, è stato inserito il comma 1-*bis*, volto a novellare l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di compensi per gli amministratori di società non quotate direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare segnala che si è ora precisato che il decreto con cui sarà effettuata la divisione per fasce delle società ai fini della determinazione del compenso potrà essere emanato entro il 31 maggio 2012 e vengono quindi precisate le modalità con le quali determinare la parte variabile della retribuzione. Ad entrambe le richiamate modifiche non sono ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.

Fa presente che il Senato ha quindi modificato l'articolo 25-*bis*, volto a prorogare per l'anno 2012 l'impegno di spesa relativo agli indennizzi per i soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative, stabilendo che la copertura dei relativi oneri sia effettuata modificando l'addizionale IRES di minimo prelievo, aumentando al 7,5 per mille tale aliquota per il periodo di imposta 2012. Conseguentemente si prevede per i contribuenti la necessità di calcolare l'acconto 2012 tenendo conto della nuova disposizione.

Ricorda che è stato quindi introdotto l'articolo 26-*bis*, recante proroga di disposizioni in favore della SVIMEZ, volto in particolare a prevedere per l'anno 2012 la proroga dell'autorizzazione di spesa di 500.000 euro quale contributo all'Associazione medesima per la prosecuzione delle attività di studio e ricerca cui è deputata. Alla relativa copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Segnala inoltre che l'articolo 27-*bis* sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini costituito ai sensi dell'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo che siano contestualmente ricostituiti i consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda.

Osserva che il Senato ha, poi, modificato in più parti l'articolo 29 del decreto. In primo luogo, segnala che stato inserito il comma 11-*bis*, che proroga di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, il termine di decorrenza dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti all'affidamento obbligatorio ad un'unica centrale di committenza dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Rileva che è stato, inoltre, inserito il comma 12-*bis*, che modifica, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli che attualmente viene versata il mese successivo a quello di riferimento. Sulla base della nuova disciplina, solo l'imposta di competenza del mese di dicembre viene versata nell'esercizio successivo, analogamente a quanto avviene a legislazione vigente, e pertanto l'effetto dell'innovazione consiste essenzialmente in un maggior differimento dei termini all'interno dell'anno di riferimento. Gli oneri derivanti dal comma sono pertanto quantificati in 4 milioni di euro per l'anno 2012 e ad essi si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente che al comma 15 si è precisato che la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 2011 non si applica alla sola frazione di Metaponto del comune di Bernalda, ma all'intera provincia di Matera. Osserva, inoltre, che è stato inoltre soppresso il comma 16-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, che differiva il termine di applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, comma 7, della legge di stabilità per il 2012 ai sensi delle quali le transazioni di importo inferiore ai 100 euro regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti sono gratuite

sia per l'acquirente che per il venditore. Ricorda, peraltro, che una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di liberalizzazioni, attualmente all'esame del Senato. Segnala, poi, che il comma 16-*decies*, introdotto dal Senato, proroga di un anno, al 31 dicembre 2013, il termine per l'esaurimento dell'attività del contenzioso tributario concernente ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni, stabilendo con una disposizione di interpretazione autentica che in caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria in primo grado, la mancata riforma della decisione nei gradi successivi determina l'estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato della decisione stessa. Ricorda che il successivo comma 16-*undecies* prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 non spetti al Ministero dell'economia e delle finanze, ma ai comuni il compito di individuare la percentuale sulla base della quale calcolare il corrispettivo per la rimozione dei vincoli previsti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia residenziale pubblica. Fa presente che il comma 16-*duodecies* modifica la disciplina in materia di fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province, individuando nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e nel 31 marzo 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni *standard* che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni. Viene, quindi, soppressa la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012. In proposito, segnala un evidente difetto di coordinamento nell'ambito dell'articolo in esame, in quanto da un lato il comma 1 modifica la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, mentre il comma 16-*duodecies* sopprime la medesima lettera. Osserva che il comma 16-*terdecies* reca un'articolata disciplina volta a consentire alle imprese assicurative di poter valutare i titoli emessi da Stati

dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche al fine della valutazione della solvibilità. Le modifiche normative introdotte, che si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta direttiva « solvibilità II », sono volte a tener conto dell'andamento della crisi e a non rendere problematica la detenzione di titoli di debito pubblico degli Stati membri da parte delle imprese assicurative.

Ricorda, poi, che il Senato ha modificato l'articolo 29-*bis* del decreto, relativo alla liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, prorogando dal 4 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le funzioni dell'Ente soppresso devono essere trasferite al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate.

Da ultimo, per quanto attiene alle implicazioni finanziarie delle modifiche apportate dal Senato, fa proprie le richieste di chiarimento formulate nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, al fine di valutarne i complessivi effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è allo stato disponibile la relazione tecnica all'emendamento 1.1000 approvato dal Senato della Repubblica, che ricomprende tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Emanuele FIANO (PD) evidenzia che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 8 del decreto-legge, in materia di rinnovo degli organi di rappresentanza del personale della Forze armate, hanno sovvertito il senso delle disposizioni che erano state inserite dalla Camera. Chiede, quindi, un chiarimento al Governo su come debba intendersi la limitazione prevista alla lettera 01a) al numero di rinnovi possibili: infatti non è chiaro se la doppia rieleggi-

bilità si intenda valida solo per il futuro, nel senso che coloro che sono rappresentanti negli attuali organi possono essere rieletti ancora due volte, ovvero si intenda riferita anche al passato, nel senso che coloro che sono già stati rieletti due volte non possono esserlo una terza volta consecutivamente. Rileva quindi che il comma 3 dell'articolo 8 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiede quindi che cosa accadrà se non si riuscirà entro il termine del 15 luglio 2012 previsto per la conclusione dei procedimenti elettorali di rinnovo dei consigli di rappresentanza, a modificare i criteri per l'eleggibilità agli organi e in che modo in ogni caso sarà possibile a tale modifica senza oneri per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, malgrado spesso accada che non si riesca ad individuare le necessarie coperture finanziarie per taluni interventi, mentre per altri il problema non sussiste. Pertanto, in primo luogo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se le risorse impiegate per la modifica dei termini di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui all'articolo 29, comma 12-bis, arrechi un corrispondente vantaggio per le casse dell'UNIRE. Chiede quindi di chiarire le ragioni per la marcia indietro in ordine agli accorpamenti amministrativi delle strutture dei consorzi per i grandi laghi prealpini deciso con il decreto-legge n. 201 del 2011. In riferimento poi alle disposizioni relative alle retribuzioni degli amministratori delle società non quotate direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, rileva come il collegamento della quota variabile della retribuzione al conseguimento degli obiettivi non rappresenti necessariamente una garanzia di buona amministrazione, potendo i medesimi obiettivi essere fissati in maniera arbitraria e comunque non mirare necessariamente al vantaggio economico della società interessata. Rileva quindi come sia paradossale l'ulteriore proroga per l'istituzione del

parco teatino la cui entrata in funzione doveva avvenire già dodici anni fa. Osserva quindi come si sia fatto un regalo alla sanità privata, che gode degli stessi benefici fiscali della sanità pubblica, in un momento in cui si riflette sull'opportunità di prevedere aumenti per il *ticket* per i cittadini. Stigmatizza quindi gli interventi disposti in favore della fondazione Verdi e della fondazione istituto mediterraneo di ematologia che, al di là della meritevolezza di tali istituzioni, rivestono, a suo avviso, carattere clientelare.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel dichiararsi consapevole dei limiti derivanti dalla prossima scadenza del termine per la conversione del decreto in esame, fa presente che non intende soffermarsi sulle singole disposizioni del provvedimento, ma, prendendo anche spunto dalle considerazioni dei colleghi Fiano e Borghesi, ritiene che in questa sede sia opportuno avviare una riflessione sull'atteggiamento tenuto dal Governo con riferimento al decreto. A suo avviso, infatti, anche alla luce dei limiti temporali esistenti per l'esame dei decreti-legge, è assolutamente necessario che il Governo si comporti in modo coerente nei due rami del Parlamento, assicurando comportamenti e valutazioni omogenee, anche al fine di evitare una rincorsa tra Camera e Senato per esaminare il provvedimento nella lettura presumibilmente definitiva. In questa ottica, richiamando anche gli aspetti problematici evidenziati dai relatori, sottolinea la necessità che – dopo l'esperienza assolutamente straordinaria dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, approvato in circostanze emergenziali – si individuino modalità di esame che consentano un equilibrio fisiologico nel nostro sistema bicamerale. Sembra, infatti, che nell'altro ramo del Parlamento siano stati assicurati margini di modifica negati invece nel corso dell'esame in prima lettura, nel quale i relatori sono stati chiamati ad operare una difficile mediazione, talvolta senza successo, con i rappresentanti del Governo.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto,

rileva come siano state effettuati nell'altro ramo del Parlamento interventi che non sarebbero stati possibili in questo. Pur consapevole della scadenza ravvicinata del provvedimento, sottolinea la necessità di verificare taluni dubbi. In particolare, chiede al Governo di chiarire le ragioni per la proroga degli interventi infrastrutturali in materia informatica per gli uffici giudiziari e per garantire la sicurezza delle attività collegate all'Expo di Milano 2015 e in particolare se ciò non comporti il ripetersi di prassi già viste negli ultimi anni in connessione all'organizzazione di grandi eventi. Con riferimento all'articolo 22-bis, osserva come la proposta di modifica alla normativa vigente sulla tutela del diritto d'autore sembri porsi in contrasto con le norme europee in materia e chiede quindi al Governo di chiarire tale problematica, anche in relazione alle procedure di infrazione già iniziate e al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con riferimento, infine, all'articolo 29, comma 11-ter, osserva come la scelta di prorogare la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2001, relativa alla previsione di una centrale di committenza unica per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, sembri dimostrare la volontà di non dare piena attuazione alle norme previste nella manovra di dicembre. In proposito chiede al Governo di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni dell'onorevole Baretta, evidenziando come il Governo debba prendere coscienza del fatto che nel corso dell'esame del provvedimento presso i due rami del Parlamento non sempre ha espresso valutazioni omogenee. A tale riguardo, segnala, ad esempio, come nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte disposizioni in materia di rappresentanza militare, che invece si era ritenuto impossibile introdurre in sede di esame in prima lettura da parte della Camera. Ritiene in ogni caso, che le va-

lutazioni in ordine alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare non possano prescindere da una attenta valutazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, recentemente depositata. Segnala, infatti, come in tale pronuncia la Corte richiami il Governo e il Parlamento ad attenersi, in sede di esame parlamentare dei decreti-legge, all'oggetto e alle finalità dei decreti stessi, individuati dal Governo in sede di adozione di tali provvedimenti di urgenza. Ritiene, pertanto, che le motivazioni della recente sentenza della Corte costituzionale sollecitino una riflessione approfondita sui limiti che incontra l'attività emendativa con riferimento ai decreti-legge, anche alla luce di una prassi che non solo in passato, ma anche con riferimento al decreto in esame, debba andare in direzione assolutamente contraria. Sottolinea, in proposito, che a giudizio della Corte l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario è imposta dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Alla luce di tale pronuncia, a suo avviso, non è possibile ipotizzare uno stravolgimento in sede parlamentare dei contenuti dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica ed arrivare all'approvazione di veri e propri provvedimenti *omnibus*. Nel segnalare come il Senato abbia inserito nel decreto in esame interventi senz'altro eterogenei, come i contributi alla fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano e alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, osserva tuttavia come già nel corso dell'esame presso la Camera i relatori avessero presentato proposte emendative che non si limitavano a prorogare termini legislativi e come anche le valutazioni della presidenza in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative avessero consentito un ampliamento del decreto a nuovi argomenti. Ritiene, pertanto, che nel corso dell'esame di futuri decreti-legge le valu-

tazioni di ammissibilità dovranno necessariamente tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 22 del 2012.

Lino DUILIO (PD) osserva come talune delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non appaiono condivisibili e rileva pertanto l'opportunità di modificare ulteriormente il provvedimento, anche a rischio di una sua scadenza. In proposito sottolinea come al Senato siano stati giudicati ammissibili proposte emendative, già dichiarate inammissibili presso la Camera, solo perché riformulate in maniera formale. Ricorda che anche nel corso dell'esame presso la Camera vi era stata una deroga ai criteri generali di ammissibilità, rilevando in proposito come il contributo in favore del comune di Pietrelcina di cui all'articolo 14-*bis* non possa essere considerato una proroga ma una nuova autorizzazione di spesa. Tuttavia evidenzia come il Senato abbia inserito contributi come quelli in favore della fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi, salvo poi ritenere non ammissibile un contributo in favore del Duomo di Milano che rischia di vedere crollare la sua guglia principale, con danni incalcolabili per il patrimonio artistico del Paese e per l'immagine dell'Italia.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alle considerazioni del collega Cambursano, osserva che l'articolo 22-*bis*, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, intende introdurre una disciplina transitoria in materia di protezione accordata da diritto d'autore concernente disegni e modelli. A tale riguardo, ricorda che con il decreto legislativo n. 131 del 2010 si era introdotta una normativa transitoria volta a salvaguardare i terzi che avessero fabbricato prodotti nei cinque anni successivi al 19 aprile 2001, senza quindi prevedere alcuna tutela per i prodotti fabbricati fino all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Ritiene, pertanto, che la proroga inizialmente introdotta

dalla Camera e successivamente limitata dal Senato sia pienamente compatibile con la normativa dell'Unione europea ed osserva che l'integrale applicazione della tutela del diritto d'autore ai disegni e ai modelli impedisca in sostanza il loro libero utilizzo nei settant'anni successivi alla morte dell'autore. In questo contesto, rileva, ad esempio, che le opere di Le Corbusier non sarebbero utilizzabili liberamente fino al 2035, con evidenti danni per le imprese italiane che da tempo utilizzano i suoi modelli. Ritiene, pertanto, che la proroga prevista dia la possibilità alle imprese di riconvertire le proprie produzioni in conformità alla normativa europea, evitando comportamenti che rischiano di danneggiare il tessuto imprenditoriale di molte aree industriali. Invita, pertanto, i colleghi ad approfondire compiutamente i contenuti delle disposizioni in discussione, evitando di limitarsi a riportare valutazioni formulate da altri. Esorta, inoltre, il collega Duilio a non esprimere considerazioni ingenerose nei confronti del lavoro del Parlamento, come se le modifiche introdotte rappresentassero un peggioramento di un decreto di per sé virtuoso. Nel ricordare, infatti, le problematiche affrontate nel corso dell'esame parlamentare, osserva come anche le disposizioni spesso additate come problematiche, quale il contributo al comune di Pietrelcina, appaiono giustificabili, in quanto quel comune è chiamato ad affrontare flussi turistici che evidentemente non possono essere gestiti con le risorse ordinarie. Ritiene, piuttosto, che sarebbe opportuno prevedere interventi analoghi in favore di altri enti territoriali.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che il suo gruppo prende atto del fatto che, per la seconda volta, la Camera dei deputati non è messa nelle condizioni di esercitare appieno la propria prerogativa di modifica dei disegni di legge di conversione di un decreto-legge: era già accaduto con il decreto-legge cosiddetto «svuota-carceri». A suo avviso si tratta di un atteggiamento poco serio da parte del Governo. Prende altresì atto che il Governo ha scelto di non

intervenire al Senato, nonostante da parte di pressoché tutte le forze parlamentari fosse stato rivolto un appello in tal senso, per riparare all'errore commesso con arroganza con il decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di province, nel mentre la Commissione Affari costituzionali sta seriamente lavorando ad un progetto di revisione costituzionale volto a ripensare la relativa disciplina fondamentale. Esprime, quindi, un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, manifestando il proprio rammarico per l'assenza del deputato Zaccaria, che certamente avrebbe potuto diffondersi a lungo sulle criticità del medesimo, che presenta diversi profili di incostituzionalità e che, non di meno, in questa fase di normalizzazione, il Presidente della Repubblica ha firmato senza riserve.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni già svolte dai relatori, nonché gli interventi svolti dai colleghi Fiano e Duilio, rispettivamente in riferimento agli organismi di rappresentanza militare e ai benefici contributivi per i familiari dei disabili, sottolinea come non sarebbe comunque opportuno procedere ad un intervento sulle province in assenza di un provvedimento di riordino complessivo, pur comprendendo come le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 abbiano comunque dei problemi. In proposito evidenzia l'opportunità di lasciare spazio alla Commissione affari costituzionali che già si sta occupando della materia. Evidenzia quindi come con l'attuale provvedimento si sia superato quel monocameralismo di fatto che aveva caratterizzato la produzione normativa nei tempi più recenti. Auspica pertanto che analogo possibilità si possa ripetere anche con riferimento a provvedimenti importanti come il decreto-legge sulle liberalizzazioni attualmente all'esame del Senato. Nel ricordare comunque come vi siano degli interventi da giudicare positivamente come quelli sui lavoratori precoci ed esodati, malgrado siano ancora parziali, rileva come si sia tentato di introdurre modifiche migliorative rispetto alla manovra di di-

cembre. Ricorda inoltre le disposizioni in materia scolastica che hanno opportunamente modificato disposizioni risalenti al 2010, come anche quelle relative al patto di stabilità. Conclusivamente sottolinea come prevalgano gli aspetti positivi ed annuncia pertanto un atteggiamento favorevole del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come, nel complesso, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano un impatto finanziario sostanzialmente contenuto, ancorché molte delle proposte emendative approvate abbiano prorogato il termine di applicazione di disposizioni volte a conseguire risparmi. Rileva, inoltre, come non sia opportuno che in un ramo del Parlamento si introducano disposizioni giudicate inammissibili nel corso dell'esame in prima lettura ed auspica che su queste materie si possa intervenire nell'ambito di una riforma più complessiva dell'organizzazione dell'ordinamento dello Stato. Con riferimento alle considerazioni del collega Volpi, ritiene esagerato l'atteggiamento dei deputati della Lega Nord Padania, osservando come in passato i decreti-legge in materia di proroga dei termini avessero assunto dimensioni ben maggiori. A titolo di esempio, ricorda in primo luogo come nel corso dell'esame del decreto-legge n. 225 del 2010, intervenne lo stesso Capo dello Stato che inviò una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. Richiama, altresì, il decreto-legge n. 248 del 2007, approvato sul finire della passata legislatura, il quale, nel corso dell'esame parlamentare, con il consenso di maggioranza e opposizione, si arricchì di disposizioni che in molti casi nulla avevano a che vedere con proroghe di termini contenuti in disposizioni legislative. Ritiene, invece, di raccogliere la provocazione del collega Volpi sul tema delle province, osservando come, a suo avviso, il Governo non debba intervenire in prima persona sulle materie attinenti all'organizzazione dello Stato, alla disciplina degli organi costituzionali e alla regolamentazione dei partiti, in quanto la sua agenda

già contiene interventi assai complessi e delicati in materia di crescita, di liberalizzazioni e di semplificazioni. Con specifico riferimento al tema delle province, ritiene insoddisfacente la soluzione individuata a legislazione vigente, che di fatto impedirà la celebrazione dell'elezioni in otto province, affidando la gestione delle relative amministrazioni ad un commissario. A suo avviso, si tratta di una normativa irragionevole, che penalizza otto province rispetto alle altre, e ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per procedere ad un intervento organico in materia, che potrebbe realizzarsi anche nell'ambito del decreto-legge in materia di semplificazioni. Osserva, infatti, che il tema delle province dovrebbe essere affrontato nell'ambito di un complessivo ripensamento dell'organizzazione napoleonica del nostro Stato, ricordando come in occasione della costituzione della provincia di Fermo siano state contestualmente istituiti 17 uffici territoriali dello Stato. A suo avviso, pertanto, si potrebbe ipotizzare un intervento organico in materia, volto a ridurre le funzioni delle province e ad alleggerire il peso delle strutture territoriali dello Stato, anche avvalendosi dei risultati dell'attività di revisione della spesa avviata dal Ministro Giarda. Nel sottolineare come tale intervento potrebbe trovare collocazione, piuttosto che in provvedimenti d'urgenza, nell'ambito del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato, ritiene che il Governo dovrebbe in questa fase evitare di ricorrere a continui interventi normativi in materia.

Fabio MERONI (LNP) ricorda che nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un ordine del giorno Simonetti che prevede il mantenimento delle province fino al 2013 e si chiede come mai quanti oggi contestano l'intervento del Governo in materia di province non lo abbiano votato: un intervento che impedisce oggi a tre milioni di cittadini di votare per il rinnovo degli organi provinciali e che domani lo impedirà a tutti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 10.30.

**La seduta termina alle 10.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.**

**C. 4205 e abb.-B.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame del testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-B, recante « Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale », approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.

Fa presente che le Commissioni riunite I e V sono quindi chiamate ad esaminare il disegno di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione. Ricorda, infatti, che la Camera ha approvato in prima deliberazione il testo unificato dei progetti di legge costituzionale il 30 novembre 2011 e il Senato ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 15 dicembre 2011. Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento

della Camera, dal 30 novembre 2011, data della prima deliberazione della Camera e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha conseguentemente iscritto il provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea come primo punto del mese di marzo 2012.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti. Fa presente, pertanto, che nell'odierna seduta si svolgeranno le relazioni introduttive e l'esame preliminare, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Donato BRUNO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il testo del quale le Commissioni avviano oggi l'esame per la seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione è lo stesso approvato dalla Camera in prima deliberazione il 30 novembre scorso. Il Senato, infatti, non lo ha modificato.

Le vicende che hanno portato all'approvazione del provvedimento sono a tutti note. La delicatezza del frangente attraversato dall'Italia e dall'Europa negli ultimi mesi dello scorso anno, col determinarsi di una situazione di grave emergenza nazionale e internazionale dovuta alle pressioni speculative dei mercati finanziari sull'area dell'euro e all'acuirsi delle incertezze relative alla sostenibilità dei debiti sovrani di molti Stati, tra cui l'Italia, ha fatto sì che in Parlamento i gruppi mettessero da parte le ordinarie e legittime divisioni per unirsi e contribuire a raggiungere in modo unanime e costruttivo un obiettivo che, prima ancora che richiesto dall'Unione europea, era stato da esse stesso riconosciuto come necessario.

Ricorda che il testo in esame è il risultato del lavoro svolto alla Camera, nel giro di appena due mesi, dalle diverse forze politiche in pressoché piena unità di intenti, con l'appoggio e il sostegno del Governo: un lavoro che ha permesso, a partire da otto progetti di legge, compreso

un disegno di legge di iniziativa del Governo, di arrivare a definire un testo condiviso, che l'Assemblea, con alcune modifiche per lo più suggerite dalle stesse commissioni attraverso il comitato dei nove, ha esaminato in tre sole sedute, approvandolo infine il 30 novembre 2011 a larghissima maggioranza: 464 voti favorevoli, 11 astensioni, nessun voto contrario.

Lo stesso spirito di concordia ha permesso al Senato non solo di discutere il provvedimento in tempi ancor più ridotti, ma di approvarlo nello stesso testo adottato dalla Camera. Al Senato le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno esaminato il provvedimento in una sola settimana (dal 7 al 14 dicembre scorso) e l'Assemblea lo ha approvato senza modifiche rispetto alla Camera il 15 dicembre 2011, anche qui a larghissima maggioranza: 255 voti favorevoli, 14 astensioni e nessuno voto contrario.

È appena il caso di ricordare che in questo modo l'Italia ha di fatto già adempiuto a uno degli impegni previsti dal trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria, il quale prevede che le regole del cosiddetto patto di bilancio, tra cui quella secondo cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo, siano formalizzate negli ordinamenti interni con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di rango costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l'osservanza nella procedura di bilancio nazionale. Questo deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, che non è ancora stato firmato e dovrebbe essere firmato a marzo, presumibilmente in occasione del prossimo Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo prossimi. Per l'attuazione di questo punto l'Italia è quindi in largo anticipo.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, si limita a ricordare in estrema sintesi che viene interamente novellato l'articolo 81 della Costituzione stabilendosi l'obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese», in modo da

tenere conto « delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico ». Come deroga a questa regola generale è consentito il ricorso all'indebitamento al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, comunque con la definizione di un percorso di rientro. È inoltre previsto che tutte le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, questo al fine di generalizzare l'obbligo, rendendolo valido per tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica.

Conclude osservando che la rapidità con cui si è giunti alla modifica della Costituzione su un punto importante come questo dimostra che, quand'è necessario, è possibile lavorare assieme in spirito di collaborazione per arrivare a un risultato in tempi brevi. Come presidente della Commissione affari costituzionali, non può che auspicare che lo stesso spirito di fattiva collaborazione si formi tra i gruppi anche sulle riforme istituzionali e della legge elettorale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, nel ricordare l'andamento dell'esame parlamentare del provvedimento, rileva che le ragioni che avevano suggerito al Parlamento un procedimento di approvazione accelerato – la volontà di stabilizzare la finanza pubblica e di fornire un'immagine solida ed affidabile del Paese – appaiono oggi ancora pienamente valide e, anzi, ancora più evidenti alla luce degli ulteriori impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea. Segnala che se, infatti, in occasione della prima deliberazione, il Parlamento era chiamato a tenere presente essenzialmente gli impegni assunti dal Governo con il Patto *euro plus* del 25 marzo 2011, volto a sollecitare l'introduzione, a livello nazionale, di disposizioni normative, preferibilmente ma non necessariamente, di livello costituzionale, al fine di

assicurare il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, oggi il quadro europeo risulta più articolato e dettagliato ed idoneo a condizionare in misura più penetrante i legislatori nazionali.

Fa presente a riguardo che il Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio 2012 ha raggiunto un'intesa in merito ad uno schema di « trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria », che sarà sottoscritto a marzo, verosimilmente nel corso del prossimo Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. Segnala che il nuovo trattato, pur essendo stato stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle relative procedure, è volto a sviluppare il Patto *euro plus* nonché ad implementare il sistema risultante dalle proposte legislative approvate il 23 novembre in materia di *governance* economica, il cosiddetto *six pack*. Fa presente che il contenuto fondamentale del trattato è costituito da un patto di bilancio, il cosiddetto *fiscal compact*, diretto a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e a promuovere la *governance* economica dell'eurozona, in modo da supportare gli obiettivi della crescita sostenibile, dell'occupazione nonché della competitività e della coesione sociale. In particolare, le Parti contraenti, fermo restando il rispetto del diritto dell'Unione europea, sono impegnate ad introdurre e ad applicare, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, nella procedura di bilancio nazionale, le seguenti regole: il bilancio delle pubbliche amministrazioni dovrà essere in pareggio o in attivo: tale regola si considera rispettata se il disavanzo strutturale delle pubbliche amministrazioni rispetta l'obiettivo a medio termine specifico per paese come stabilito dalla recente modifica del Patto di stabilità, con un *deficit* che non eccede lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo; gli Stati contraenti potranno temporaneamente deviare dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze ecce-

zionali, ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato o che hanno un impatto significativo sul bilancio, ovvero in periodi di grave recessione, salvaguardando la stabilità del bilancio nel medio termine; nel caso di deviazioni significative dal valore di riferimento o dal percorso di aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un meccanismo di correzione automatica, da definire sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione, che includa l'obbligo per la parte contraente interessata di attuare misure per correggere la deviazione entro un determinato termine temporale.

Osserva che il provvedimento in esame appare idoneo a garantire il perseguimento di tutti gli obiettivi indicati dal nuovo trattato. Si riferisce, nello specifico, all'articolo 2, in base al quale il pareggio di bilancio viene introdotto in Costituzione facendo riferimento all'equilibrio dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni da attuare « in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea ». Ritiene che tale formulazione appaia dotata della flessibilità necessaria a recepire, tra l'altro, la regola contenuta nel trattato secondo la quale l'obiettivo di medio termine, espresso in termini di disavanzo strutturale, può ritenersi rispettato qualora il *deficit* non ecceda lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. In tal senso, rileva come trovi conferma la scelta del Parlamento di fare riferimento nell'articolato al concetto di « equilibrio » e non di « pareggio », quest'ultimo contenuto peraltro nel titolo del provvedimento e destinato ad assumere rilievo in sede di interpretazione e applicazione della disciplina di bilancio anche di livello sub costituzionale. Ritiene coerente, inoltre, la scelta di qualificare la nozione di equilibrio facendo riferimento « alle fasi favorevoli ed alle fasi avverse del ciclo economico », in modo da poter riferirsi, in sede di applicazione del disposto costituzionale, al concetto di disavanzo strutturale.

Fa presente inoltre che le circostanze eccezionali previste dal trattato quali giustificazioni idonee a deviare temporanea-

mente dagli obiettivi di bilancio appaiono trovare all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del provvedimento un'adeguata tipizzazione ed un specifica disciplina aderente alla loro peculiare natura. Rileva che anche il meccanismo di correzione automatica appare trovare un fondamento nel meccanismo prefigurato, sia pure in termini generali, sempre dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del provvedimento che richiede di accertare le cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di finanza pubblica, al fine di distinguere quelli legati all'andamento del ciclo economico, che non richiedono misure di correzione, quelli dovuti all'inefficacia degli interventi e quelli riconducibili agli eventi eccezionali di cui si è detto. Osserva che gli scostamenti negativi relativi alle ultime due tipologie di scostamenti dovranno essere registrati su di uno specifico conto e, una volta superato un determinato limite percentuale rispetto al prodotto interno lordo, si dovrà intervenire con misure di correzione. Rileva che il predetto limite può tuttavia essere superato quando lo scostamento negativo è dovuto ad eventi eccezionali, ma solo previa definizione di un apposito piano di rientro.

Rileva, inoltre, che ulteriori disposizioni del provvedimento risultano quantomeno opportune alla luce di un altro atto normativo della Unione europea, riferendosi, in particolare, alla proposta di regolamento, presentata il 23 novembre 2011, recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona (COM(2011)821), laddove prevede che gli Stati debbano pubblicare annualmente i propri programmi di bilancio a medio termine basati su previsioni economiche fornite da un organismo indipendente, nonché istituire un ente di controllo indipendente per il monitoraggio degli andamenti di bilancio. Segnala che a riguardo viene in evidenza l'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del provvedimento ove sono rese costituzionalmente necessarie verifiche, non solo preventive ma anche a

consuntivo, sugli andamenti di finanza pubblica che dovranno essere affidate a un organismo indipendente da istituire presso le Camere, al quale attribuire altresì compiti di analisi della finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio da parte di Governo e Parlamento.

Volendo completare la verifica della coerenza del provvedimento con la più recente legislazione dell'Unione europea, ricorda come, sempre l'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), preveda l'introduzione di regole sulla spesa al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, in linea con il regolamento (UE) n. 1175/2011 che riforma il Patto di stabilità e crescita, ai sensi del quale la crescita annua della spesa non deve superare un tasso di riferimento commisurato al potenziale di crescita del PIL.

Ritiene che il rispetto e, al contempo, la possibilità di un adeguamento che tenga conto delle specificità del nostro Paese alla disciplina europea risulti facilitato dalla scelta effettuata dal Parlamento con il provvedimento in esame di intervenire in maniera articolata su tre livelli: poche ed essenziali novelle alla Carta; alcune disposizioni più puntuali, sempre di livello costituzionale, volte ad assicurare spessore ed efficacia ai principi contenuti nelle novelle; il rinvio ad una legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta, della disciplina di dettaglio.

Evidenzia come, secondo l'opinione di alcuni economisti, alcuni dei quali sono stati ascoltati dalla Commissione in occasione dell'esame in sede referente finalizzato alla prima deliberazione del provvedimento, il pareggio di bilancio rappresenterebbe un vincolo eccessivamente rigido, specie se introdotto per via costituzionale, e che può ritenersi giustificato nell'attuale fase del ciclo economico ma non può valere come regola di valenza generale e con carattere permanente. Ritiene che un dato incontestabile e che risulta consolidato alla luce dell'attività istituzionale e normativa dell'Unione europea successiva al primo esame della materia da parte

della Commissione, sia in ogni caso costituito dall'assunzione del principio del pareggio del bilancio quale elemento fondante nel medio-lungo periodo della politica di stabilizzazione finanziaria dell'eurozona.

Segnala che resta il problema, da tutti riconosciuto ma spesso, come emerge da ultimo dal trattato al quale ho accennato, più a parole che attraverso atti e fatti concreti, dell'altrettanto incontestabile necessità per i paesi dell'Unione europea di incrementare i rispettivi tassi di crescita e di poter competere a livello internazionale. Fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione non può risolvere tale ultima fondamentale questione ma ritiene che, se visto nel suo complesso, presenti margini di elasticità e di flessibilità non trascurabili e, in particolare, non precluda affatto ma, al contrario, agevoli, a fronte di una precisa garanzia in termini corretta ed equilibrata gestione della finanza pubblica a livello nazionale, il perseguimento in ambito europeo di strategie che si pongano come obiettivi la crescita, l'occupazione e la competitività.

Renato CAMBURSANO (Misto) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento, che, con grande anticipo rispetto ai tempi previsti dall'Unione europea, ha introdotto nella Costituzione una disciplina ferrea ma abbastanza flessibile da tenere conto dei casi eccezionali. Confida quindi nella possibilità di una rapidissima conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalle Camere.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai presidenti, in qualità di relatori, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i compo-

menti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta odierna, convocata alle ore 8.30.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, intervenendo in sede di replica, prende atto delle considerazioni critiche svolte nel corso della discussione, ma invita gli intervenuti a tenere conto anche degli aspetti migliorativi del provvedimento rispetto al passato, a cominciare dal fatto che reca un numero di proroghe più contenuto.

Si dice d'accordo con quanti hanno evidenziato come, in regime di bicameralismo perfetto, occorrerebbe assicurare ad entrambe le Camere lo stesso potere effettivo di modifica del testo. Rileva peraltro che la procedura di esame parlamentare di questo tipo di provvedimento, il quale ha assunto il carattere di provvedimento annuale, presenta diversi elementi di criticità. Si tratta infatti di fatto di un provvedimento « omnibus », sul modello dei disegni di legge finanziaria di una volta, ma, a differenza che per questi ultimi, i regolamenti parlamentari non prevedono una disciplina specifica, in particolare per quanto attiene all'ammissibilità degli emendamenti. Da questo punto di vista incidono, tra l'altro, anche le differenze tra i regolamenti di Camera e Senato, di cui non può che prendere atto. L'assenza di specifici presidi ha reso possibile, prima alla Camera e poi al Senato, in modo cumulativo, l'introduzione nel provvedimento di modifiche non coerenti con il testo iniziale.

Osserva, ancora, che servirebbe un miglior coordinamento tra gli omologhi gruppi parlamentari di Camera e Senato,

i quali hanno spesso manifestato su determinati punti del provvedimento posizioni fortemente divergenti. Rileva, poi, che, considerata la natura di provvedimento *omnibus*, sarebbe stata opportuna la presenza nelle Commissioni di rappresentanti del Governo per ogni dicastero interessato dalle norme, e non del solo rappresentante dell'economia e delle finanze, il quale è chiamato soltanto a verificare che le modifiche parlamentari non determinino effetti negativi per le finanze pubbliche: sottolinea che da questo punto di vista il provvedimento risultante dall'esame parlamentare non presenta profili critici in quanto le innovazioni introdotte hanno determinato costi aggiuntivi contenuti e comunque coperti dal punto di vista finanziario.

Per contro si sono prodotte alcune contraddizioni normative e alcuni errori, anche perché i gruppi sono apparsi divisi su talune questioni e il Governo non ha potuto su alcuni problemi svolgere un ruolo di mediazione: ad esempio sul problema della TARSU in Campania.

Con riferimento agli interventi svolti, si limita a dire che sugli organi di rappresentanza militare si è svolta anche al Senato una lunga discussione e che la norma risultante è il frutto della mediazione raggiunta: l'amministrazione dovrà operare le necessarie compensazioni perché la spesa resti immutata.

Sull'UNIRE, ricorda che è al lavoro per la riforma del settore una commissione ministeriale di studio. Sull'Istituto mediterraneo di ematologia (IME) chiarisce che, di fronte alle pressioni esercitate al Senato, il Governo ha accolto gli emendamenti presentati. È stata prevista una copertura finanziaria per evitare il blocco dell'Istituto. Sulla infrastrutturazione informatica per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza, sono stati potenziati i controlli contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. È stato prorogato l'incarico del commissario per la gestione del problema delle quote latte in modo che possa gestire la fase attuale.

In conclusione, auspica che in futuro non sia più necessario ricorrere ad un

decreto-legge di proroga di termini o che almeno se ne possa ridurre il più possibile il contenuto.

Emanuele FIANO (PD) invita il Governo a fornire i chiarimenti da lui precedentemente richiesti in merito all'interpretazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *01a*), in materia di rieleggibilità immediata dei componenti degli organi di rappresentanza militare.

Piorguido VANALLI (LNP) si associa alla richiesta di chiarimenti del deputato Fiano.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dopo aver svolto i necessari accertamenti con il ministro competente.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che il provvedimento trasmesso dal Senato si muove in direzione opposta rispetto all'obiettivo della riduzione degli enti inutili. A suo avviso era corretta la modifica prevista dalla Camera in relazione all'Istituto mediterraneo di ematologia (IME).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora alla votazione degli emendamenti e chiede se qualcuno intende intervenire sul complesso degli stessi.

Antonio BORGHESI (IdV) chiarisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono a risolvere i problemi generati dagli interventi sbagliati compiuti sul testo dal Senato e già richiamati nel corso della discussione preliminare.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del deputato Gioacchino Alfano, relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti Lussana 1.34, Pastore 1.38, Volpi 1.36, Vanalli 1.35, Bragantini 1.37.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare se i presentatori degli emendamenti siano disponibili a ritirare gli stessi per ripresentarli in Assemblea.

Massimo BITONCI (LNP) chiarisce che il suo gruppo è disponibile a ritirare gli emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, salvo insistere per la votazione di un numero di emendamenti assai limitato presentati all'articolo 8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, verifica che nessuno dei presentatori degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 insiste per la votazione.

Piorguido VANALLI (LNP) chiede che sia posto in votazione l'emendamento Vanalli 8.3, osservando che la disposizione inserita dal Senato all'articolo 8, comma 1, lettera *01a*) era stata respinta alla Camera per evitare una troppo prolungata permanenza negli organi di rappresentanza militare da parte di componenti già eletti. Il suo gruppo, in coerenza con la posizione assunta nel corso della prima lettura, propone la soppressione della disposizione in questione, chiedendo alla maggioranza di mostrare la medesima coerenza. Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dal Senato all'articolo 8, fa presente che occorrerebbe tenere conto del fatto che la rappresentanza militare incontra ovvie limitazioni in ragione della natura e dell'ordinamento delle Forze armate.

Maurizio TURCO (PD) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 8.23 nonché chiarimenti in ordine alla possibilità che la questione dei sergenti possa essere effettivamente risolta nei tempi già previsti dal Senato senza oneri a carico del bilancio dello Stato e cosa accadrebbe qualora ciò non avvenisse. In particolare, chiede se si proce-

derebbe in ogni caso alla elezione dei rappresentanti ovvero se verrebbe ulteriormente prorogato il loro mandato, che ha già superato i sei anni rispetto ai tre originariamente previsti. Pur confermando il voto favorevole sulla questione di fiducia che presumibilmente verrà posta dal Governo, conferma la propria contrarietà sulle disposizioni in discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come il Senato, nel modificare il provvedimento in esame, in riferimento alla rappresentanza militare, abbia introdotto una questione sulla quale occorre sviluppare una riflessione. Evidenzia in proposito la debolezza dell'istituto e quindi la necessità di un intervento, confermando tuttavia la propria volontà di non concorrere a causare la decadenza del decreto-legge con un rinvio del testo al Senato. Al di là della possibilità di approvare un eventuale ordine del giorno, ritiene importante che il Governo fornisca indicazioni certe sulla volontà di procedere ad un riordino complessivo della materia, evidenziando come un'ulteriore proroga degli organi di rappresentanza militare rischi di avvalorare la tesi di chi vi vede la volontà di favorire una rendita di posizione ed annuncia pertanto la propria astensione sugli emendamenti in discussione.

Emanuele FIANO (PD) pur ricordando come l'eventuale modifica del decreto provocherebbe inevitabilmente la sua decadenza, fa presente che condivide le finalità degli emendamenti in discussione. Annuncia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno in materia al fine di impegnare il Governo a compiere delle scelte definitive e insiste sulla richiesta di chiarimenti già avanzata in proposito, con particolare riferimento al fatto che il rinnovo degli organi avvenga effettivamente entro il 15 luglio. Sottolinea inoltre la necessità di chiarire, a seguito della modifica introdotta dal Senato, le questioni relative all'eventuale rielezione dei componenti degli organi di rappresentanza sindacale.

Raffaele VOLPI (LNP) richiamando il proprio intervento nel corso dell'esame

preliminare del provvedimento, sottolinea la necessità di fare chiarezza, rilevando come gli organi di rappresentanza militare svolgano sicuramente compiti importanti e debbano pertanto garantire un'adeguata rappresentatività. Nel ricordare l'intervento dell'onorevole Vanalli, osserva come le modifiche adottate dalla Camera siano state più asettiche, mentre il Senato ha inteso compiere una scelta più complessa che solleva il dubbio di essere diretta a soddisfare gli interessi degli attuali membri. Evidenzia quindi come un ordine del giorno in materia non avrebbe la necessaria efficacia, essendo invece necessaria una modifica normativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come non vi siano le condizioni per rinviare il provvedimento al Senato e come la partecipazione ad una maggioranza importi anche una serie di responsabilità. Rileva come tale atteggiamento, per quanto concerne il suo gruppo, varrà per tutto il provvedimento e non solo su tale questione e annuncia quindi un voto contrario del Partito Democratico, per tali ragioni, sulle proposte emendative in questione.

Maurizio TURCO (PD) rileva come ci si trovi di fronte alla terza violazione consecutiva della legge. Chiede quindi di accantonare l'emendamento in questione, relativo all'articolo 8, in attesa che il Governo chiarisca, senza lasciare ombra di dubbio, che entro il 15 luglio saranno terminate tutte le procedure previste dall'articolo 8, come modificato dal Senato, per poter procedere al rinnovo degli organismi in questione, a prescindere dal resto. Non vorrebbe, infatti, che si utilizzasse il testo della legge come alibi per un'ulteriore proroga del mandato dei componenti in carica, che sarebbe assolutamente inaccettabile.

Chiede quindi al Governo di chiarire se è disposto ad impegnarsi ad indire comunque, e nei tempi previsti, le elezioni per gli organi di rappresentanza militare.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ricorda che il Governo

si è già espresso dando una interpretazione chiarificatoria sui dubbi e le perplessità riguardanti la formulazione dell'articolo 8, rappresentati nel corso della seduta. Il Governo si è inoltre riservato di svolgere un ulteriore intervento sulla questione nel corso della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco Polillo fa presente che nel corso dell'esame in Assemblea potrà intervenire del Ministero della difesa per specificare puntualmente come si intende operare alla luce delle nuove disposizioni legislative.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene che il Ministero della difesa abbia la possibilità di adeguare in tempo le procedure in essere rispetto a quanto stabilito dal provvedimento in esame. Occorre comunque, a suo avviso, prevedere una « rete di salvaguardia » per evitare che vi siano motivi per disporre un ulteriore rinvio nello svolgimento delle elezioni in questione.

Rileva in proposito come sia inaccettabile che motivi organizzativi possano divenire motivo per disporre una ulteriore proroga. Il Governo deve dunque fornire elementi di certezza, assicurando che, se anche dovesse insorgere qualche impedimento, venga comunque assicurato lo svolgimento delle elezioni nei tempi previsti, con un sistema o con un altro.

Claudio D'AMICO (LNP) prende atto che sul merito della questione testé posta dai colleghi vi è ampia condivisione ma non si interviene per non rischiare di mettere in discussione la stessa conversione del decreto-legge in esame. Sottolinea peraltro come sia necessaria una scelta: credere che il Governo darà seguito all'ordine del giorno che è stato preannunciato o modificare il testo in esame.

Ricorda come più volte non vi sia stata una piena rispondenza dell'operato del Governo rispetto ad ordini del giorno accolti in Parlamento. Pertanto, nel momento in cui si decidesse di limitarsi solo alla presentazione di un ordine del giorno, ciò equivarrebbe a « gettare la spugna ».

Maurizio TURCO (PD) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento in questione, riservandosi di presentarlo in Assemblea, auspicando che quanto evidenziato dal collega Crosetto sia poi accolto dal Governo, dandovi piena attuazione. Il collega Crosetto ha infatti chiesto certezza da parte del Governo, ed in particolare del Ministero della difesa, nell'assicurare che entro il termine del 15 luglio siano concluse le operazioni concernenti la rappresentanza militare. Ciò che non deve assolutamente accadere è l'insorgenza di nuovi alibi per ulteriori proroghe dei mandati in essere. Chiede quindi al Governo di chiarire in Assemblea l'impegno a seguire tale impostazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gidoni 8.3.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia la disponibilità del suo gruppo a considerare gli emendamenti presentati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 13-bis, 14, 15 e 18-bis.

Fabio MERONI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Torazzi 22-bis.1. Ricorda a riguardo le modifiche introdotte al Senato – che hanno ridotto a 13 anni i 15 anni previsti dalla Camera per la tutela dei prodotti in questione – ed il rischio che si venga in possesso di importanti *know how* industriali. Rileva come il rischio sia di azzerare di fatto l'emendamento votato alla Camera.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torazzi 22-bis.1.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Bitonci 23.2. Ricorda, infatti, che è in corso la discussione sui compensi riguardanti i dipendenti pubblici e che l'emendamento in questione riguarda la

modifica intervenuta al Senato con riferimento all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente ai compensi che riguardano le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda inoltre che, nell'ambito del provvedimento attuativo dell'articolo 23-*ter* del medesimo decreto-legge, si sta discutendo in questi giorni se sia possibile intervenire per via normativa sui contratti in essere; non vede quindi per quali ragioni non si possa dare attuazione subito anche al suddetto articolo 23-*bis*.

Rileva che nel momento in cui vengono chiesti grandi sacrifici ai cittadini, con interventi sulle tasse e sulle pensioni, non si possa derogare sui tetti alle retribuzioni dei *manager* delle società a partecipazione pubblica. Evidenzia inoltre come da notizie recenti apparse sugli organi di stampa risulti che alcuni consigli di amministrazione delle suddette società starebbero aumentando i loro compensi così da potersi premunire nel caso in cui venisse data attuazione al suddetto articolo 23-*bis* e fosse sancito il principio dell'intangibilità dei contratti e delle misure già poste in essere

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 23.2.

Marco MARSILIO (PdL) interviene sul proprio emendamento 25-*bis*.1 e si dichiara disponibile ad accogliere l'invito al ritiro proposto dai relatori, per rispetto nei confronti della Commissione e di tutti i deputati.

Ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera era stata approvata una disposizione sugli indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia che prevedeva un finanziamento triennale, ricorrendo alla copertura finanziaria già utilizzata in precedenza. Vi era stata una ampia discussione parlamentare ed un tentativo di individuare una differente copertura finanziaria. Quindi, nonostante il parere contrario del Governo, i gruppi avevano unanimemente approvato tale disposizione. Nel ringraziare quindi coloro che lo hanno seguito in tale occasione, prende

atto che in questa fase non vi sono le condizioni politiche per modificare nuovamente il testo e prevedere una nuova lettura al Senato del provvedimento.

Sottolinea, peraltro, come resti il fatto che il Senato, limitando a un anno la durata dei benefici, ha assunto una decisione poco rispettosa della volontà espressa dai gruppi politici in Commissione alla Camera e che, alla fine, lo stesso Governo non ha individuato una diversa copertura finanziaria, ripresentandone anche al Senato una analoga. Ciò dimostra che la strada seguita era quella giusta e che quella individuata presso questo ramo del Parlamento era l'unica copertura finanziaria possibile.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno ed auspica che tutti i gruppi vogliano sostenerlo. Sottolinea infatti come la vicenda degli indennizzi in questione non possa esaurirsi con la previsione recata dal decreto-legge in esame che, seppure di alto valore morale, è di entità modesta. Occorre infatti intervenire adeguatamente e quanto prima per chiudere definitivamente questa dolorosa vicenda.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si unisce alle considerazioni politiche testé svolte dal collega Marsilio e sottolinea come la necessità di affrontare adeguatamente la questione che attiene ai rimpatriati libici renda urgente un impegno del Governo per dare seguito all'intervento legislativo previsto dal provvedimento in esame, che va in quella direzione.

Richiama quindi la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, da cui si evince l'inappropriatezza di alcune misure contenute nel provvedimento in esame. Sottolinea quindi come la disposizione in esame non sia certamente una misura estranea alla finalità del provvedimento né possa essere considerata in contraddizione con l'articolo 77 della Costituzione.

Sottolinea l'esigenza di riflettere, sotto il profilo politico, sulla circostanza per cui il Senato sistematicamente modifica le disposizioni approvate dalla Camera e il

Governo assuma atteggiamenti discontinui nei due rami del Parlamento e osserva che quanto accaduto con riguardo alla disposizione in esame è espressione di tale modo ondivago con cui si muovono il Governo e il Parlamento, rilevando la necessità di fare in modo che vi sia continuità nelle posizioni politiche assunte alla Camera e al Senato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che non sia meritato l'epiteto di « ondivago » nei confronti del Governo, tanto più in relazione alla disposizione in esame. Ricorda infatti che il Governo si era espresso alla Camera in senso contrario per la copertura finanziaria utilizzata, che non era stata certificata ed avallata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al Senato è stata modificata la previsione — che da triennale è divenuta annuale — ed è stata modificata la copertura finanziaria, con un atteggiamento del Governo quindi coerente rispetto all'impostazione originaria.

Rileva come la difficoltà molto spesso risieda nel fatto che i gruppi parlamentari esprimono posizioni sovente diverse alla Camera e al Senato, rendendo così difficile una piena coerenza da parte del Governo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Fogliato 26-bis.1, soppressivo dell'articolo 26-bis che reca, di fatto, un rifinanziamento anziché una proroga di termini. Rileva che la Svimez, nei confronti della quale viene disposto il finanziamento di 500 mila euro, ha già ottenuto cospicue risorse finanziarie, ricevendo in particolare 1.118 mila euro per l'anno 2012, 902 mila euro per l'anno 2013 e 991 mila euro per l'anno 2014. Non comprende pertanto le ragioni di procedere ad un ulteriore finanziamento, considerato che l'ente in questione non ha finora prodotto risultati concreti e visibili e che, oltretutto, in Italia vi sono molte associazioni che svolgono studi economici di rilievo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fogliato 26-bis.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 27-bis e 29.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Bitonci 29-bis.2, sottolineando come non sia comprensibile la volontà di continuare a mantenere un carrozzone come l'EIPLI, per chi sa quali motivi. Non concorda quindi sulla previsione di un'ulteriore proroga riguardante l'ente in questione ed auspica che quanto prima si proceda alla sua definitiva soppressione, da cui forse finalmente potranno derivare risparmi per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 29-bis.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, che dopo le modifiche apportate dal Senato presenta un contenuto ancora peggiore.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, riservandosi di ripresentare gli emendamenti del suo gruppo in Assemblea, nel cui ambito potranno essere approfonditamente esaminati e discussi.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, richiamando le ragioni politiche già espresse nella seduta odierna. Pur confermando talune perplessità su alcune scelte di merito adottate dal Senato, rileva

come il rischio connesso ad un'eventuale nuova lettura da parte del Senato lo induca ad esprimersi in senso favorevole.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, richiamando le considerazioni già espresse nel corso della discussione svolta nella giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.20.**

## ALLEGATO

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative  
(C. 4865-B Governo).****EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

## ART. 1.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,.*

**1. 34.** Lussana, Vanalli, Simonetti.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

**1. 38.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012, con le seguenti: di ventiquattro mesi.*

**1. 36.** Volpi, Polledri.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012, con le seguenti: di diciotto mesi.*

**1. 35.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 30 giugno 2012.*

**1. 37.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento, aggiungere le seguenti: , imparzialità, efficacia.*

**1. 40.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento, aggiungere le seguenti: , imparzialità.*

**1. 39.** Meroni, Simonetti.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento, aggiungere le seguenti: , efficacia.*

**1. 41.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dalle, con la seguente: alle.*

**1. 42.** Polledri, Vanalli.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: riportato, con la seguente: ottenuto.*

**1. 43.** D'Amico, Vanalli.

*Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: accedere, con le seguenti: essere ammessi.*

**1. 44.** Montagnoli, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole:* ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

**1. 1.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 6-bis, sostituire le parole:* coinvolti in, *con le seguenti:* rivolti a.

**1. 45.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 6-bis, sopprimere la parola:* già, *ovunque ricorra.*

**1. 47.** Lussana, Bitonci, Volpi.

*Al comma 6-bis, sostituire la parola:* avviati, *con la seguente:* intrapresi.

**1. 46.** Fogliato, Pastore, Polledri.

*Al comma 6-bis, sostituire le parole:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**1. 2.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 6-quater, sostituire la parola:* funzionali, *con la seguente:* programmatiche.

**1. 48.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 6-quater, sostituire le parole:* è consentita fino al 31 dicembre 2015, *con le seguenti:* è prorogata di quattro anni.

**1. 53.** Meroni, Bitonci.

*Al comma 6-quater, sostituire le parole:* è consentita fino al 31 dicembre 2015, *con le seguenti:* è prorogata di tre anni.

**1. 54.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quater, sostituire la parola:* consentita, *con la seguente:* autorizzata.

**1. 49.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quater, sostituire la parola:* consentita, *con la seguente:* permessa.

**1. 50.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 6-quater, sostituire la parola:* consentita, *con la seguente:* prorogata.

**1. 51.** Pastore, Polledri.

*Al comma 6-quater, sostituire la parola:* consentita, *con la seguente:* differita.

**1. 52.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 6-quater, sostituire le parole:* 31 dicembre 2015, *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

**1. 55.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 6-quinquies, sostituire le parole:* Al fine di prorogare gli interventi, *con le seguenti:* Per le finalità.

**1. 56.** Polledri, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, sostituire le parole:* dell'elenco, *con le seguenti:* previste nell'elenco.

**1. 57.** D'Amico, Meroni.

## ART. 2-bis.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° maggio.*

**2-bis. 9.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 15 maggio.*

**2-bis. 8.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 20 maggio.*

**2-bis. 7.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 30 maggio.*

**2-bis. 6.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 31 maggio.*

**2-bis. 5.** Lussana, D'Amico, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° giugno.*

**2-bis. 1.** Fugatti, Polledri, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 15 giugno.*

**2-bis. 2.** Montagnoli, Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 20 giugno.*

**2-bis. 3.** Fedriga, D'Amico, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 30 giugno.*

**2-bis. 4.** Fogliato, Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire la parola: partire, con la seguente: decorrere.*

**2-bis. 10.** Meroni, Simonetti.

*Al comma 1, dopo la parola: stagione, aggiungere le seguenti: di attività.*

**2-bis. 11.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1, sostituire la parola: svolge, con la seguente: esercita.*

**2-bis. 13.** D'Amico, Bragantini.

*Al comma 1, sopprimere la parola: necessariamente.*

**2-bis. 12.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: le funzioni e i compiti, con le seguenti: le competenze.*

**2-bis. 15.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e i compiti.*

**2-bis. 14.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1, dopo la parola: assegnati, inserire le seguenti: nell'ambito delle previsioni.*

**2-bis. 16.** Montagnoli, Volpi, Simonetti.

## ART. 6.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: anche dopo il.*

**6. 55.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: successivamente al.*

**6. 56.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: anche oltre il.*

**6. 57.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: anche in seguito al.*

**6. 58.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-quinquies, dopo le parole: del presente decreto aggiungere la seguente: legge.*

**6. 50.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-septies, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:*

*e-bis) ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992,*

*pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.*

**6. 69.** Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: dipendenti pubblici e privati, ed ai lavoratori autonomi.*

**6. 61.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis) dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: ed alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ovvero ai lavoratori ed alle lavoratrici autonomi.*

**6. 62.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: ed alle lavoratrici.*

**6. 60.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: alla data del 31 ottobre 2011 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

**6. 64.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: alla data del 31 ottobre 2011 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2011.*

**6. 63.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire le parole: risultano essere, con la seguente: sono.*

**6. 2.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire la parola: assistere, con la seguente: accudire.*

**6. 3.** Lussana, Meroni, D'Amico.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire la parola: assistere, con le seguenti: prestare assistenza ai.*

**6. 4.** Fogliato, Pastore, Polledri.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: ovvero parenti fino al quarto grado.*

**6. 65.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: o familiari entro il quarto grado di parentela.*

**6. 66.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis) dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: o coniuge.*

**6. 67.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire la parola: con, con la seguente: aventi.*

**6. 5.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire la parola: maturino, con le seguenti: abbiano maturato.*

**6. 6.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla con le seguenti: nei ventiquattro mesi successivi alla.*

**6. 73.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro trentasei mesi.*

**6. 68.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire le parole: ventiquattro mesi, con le seguenti: due anni.*

**6. 7.** Pastore, Polledri.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire le parole: dalla data di, con le seguenti: dall'.*

**6. 8.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire la parola: predetto, con la seguente: medesimo.*

**6. 9.** Meroni, Bitonci.

*Al comma 2-septies, capoverso, lettera e-bis), sostituire le parole: il requisito contributivo, con le seguenti: la condizione contributiva.*

**6. 10.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: requisito contributivo aggiungere la seguente: minimo.*

**6. 51.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), sostituire la parola: indipendentemente con le seguenti: a prescindere.*

**6. 52.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ed integrazioni.*

**6. 72.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni aggiungere le seguenti: recante norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria,.*

**6. 53.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa i predetti lavoratori possono accedere al pensionamento con i requisiti di cui al comma 10 del presente articolo senza l'applicazione della riduzione percentuale ivi prevista.*

**6. 70.** Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-septies, la lettera a), capoverso lettera e-bis), aggiungere il seguente periodo: Qualora i soggetti di cui alla presente lettera non maturino i requisiti per il pensionamento entro il termine di cui al primo periodo, possono andare in pensione anticipata senza l'applicazione della riduzione percentuale di cui al comma 10 del presente articolo.*

**6. 71.** Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-octies, dopo la parola: oneri, aggiungere la seguente: finanziari.*

**6. 11.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2-octies, sostituire le parole: derivanti dal, con le seguenti: di cui al.*

**6. 12.** Polledri, Volpi.

*Al comma 2-octies, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: valutati in.*

**6. 13.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 2-novies, sostituire la parola: è, con le seguenti: si considera.*

**6. 14.** Montagnoli, Volpi, Simonetti.

*Al comma 2-novies, sostituire la parola: occorrenti, con la seguente: necessarie.*

**6. 15.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-novies, dopo la parola: occorrenti aggiungere le seguenti: e necessarie.*

**6. 16.** Lussana, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2-novies, sostituire la parola: occorrenti, aggiungere le seguenti: e conseguenti.*

**6. 17.** Fogliato, Meroni, D'Amico.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sopprimere le parole: della disposizione.*

**6. 20.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: della disposizione di cui al, con la seguente: del.*

**6. 19.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono prorogati, con le seguenti: si intendono differiti.*

**6. 21.** Pastore, Polledri.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: erogati, con la seguente: pagati.*

**6. 22.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, dopo le parole: presente disposizione sopprimere il periodo: senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

**6. 1.** Rossa.

*Al comma 2-undecies, primo periodo, capoverso 14-bis), sopprimere le parole: senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.*

**6. 46.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sostituire la parola: senza con la seguente: con.*

**6. 47.** Fedriga, Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sostituire la parola: corresponsione, con la seguente: elargizione.*

**6. 24.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sostituire la parola: corresponsione, con la seguente: pagamento.*

**6. 25.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sopprimere la parola: eventuali.*

**6. 26.** Polledri, Pastore.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sostituire la parola: rate, con la seguente: mensilità.*

**6. 27.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), primo periodo, sostituire la parola: predetta, con la seguente: suindicata.*

**6. 28.** Fugatti, Meroni, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: benefici con la seguente: trattamenti.*

**6. 29.** Montagnoli, Meroni, Simonetti.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole: in questione, con la seguente: predetti.*

**6. 30.** Fogliato, Pastore, Polledri.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole: in questione con le seguenti: in oggetto.*

**6. 54.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: decado, con le seguenti: vengono meno.*

**6. 31.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: integrale con la seguente: totale.*

**6. 32.** Lussana, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: restituzione, con la seguente: rimborso.*

**6. 33.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: percepita, con la seguente: incassate.*

**6. 34.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: percepite, con la seguente: riscosse.*

**6. 35.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, dopo le parole: delle somme percepite aggiungere le seguenti: maggiorate dell'interesse legale annuo.*

**6. 48.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: ottenuti.*

**6. 36.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole: stati conseguiti in base ad, con le seguenti: conseguenza di.*

**6. 38.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole: in base ad con le seguenti: per effetto di.*

**6. 37.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole:*

*accertati con, con le seguenti: determinati da.*

**6. 40.** Polledri, Pastore.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, sostituire le parole: accertati con con le seguenti: derivanti da.*

**6. 41.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, dopo la parola: definitiva aggiungere le seguenti: passata in giudicato.*

\* **6. 39.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), secondo periodo, dopo le parole: sentenza definitiva aggiungere le seguenti: passata in giudicato.*

\* **6. 49.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), terzo periodo, dopo le parole: All'onere aggiungere la seguente: finanziario.*

**6. 42.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), terzo periodo, sostituire le parole: derivante dal, con le seguenti: conseguente al.*

**6. 43.** Montagnoli, D'Amico, Volpi.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), terzo periodo, sostituire la parola: valutato, con la seguente: stimato.*

**6. 44.** Fedriga, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis), terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere, con le seguenti: a far data.*

**6. 45.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

## ART. 8.

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).*

- 8. 1.** Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovraintendenti e D) con le seguenti: B) marescialli e sergenti/ispettori e sovraintendenti e C).*

- 8. 2.** Gidoni, Chiappori, Pastore, Polledri.

*Al comma 1, lettera 0a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle modifiche introdotte dalla presente lettera all'articolo 1476, commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera 01a).*

- 8. 22.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:*

*0a-bis) Al fine di dare attuazione alle modifiche introdotte dalla lettera 0a) del presente comma all'articolo 1476, commi 2 e 3, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ad emanare uno o più decreti ministeriali che avranno effetto dal successivo rinnovo dei consigli di rappresentanza militare.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera 01a).*

- 8. 23.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera 01a).*

- 8. 3.** Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: non rieleggibili.*

- 8. 7.** Gidoni, Chiappori, Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: salvo che il loro mandato non sia già stato prorogato di un periodo superiore ai sei mesi.*

- 8. 4.** Gidoni, Chiappori, Volpi, D'Amico.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: Non potranno tuttavia concorrere al rinnovo degli organismi di rappresentanza coloro che hanno beneficiato della proroga del loro mandato a qualsiasi titolo per un periodo di almeno sei mesi, limitatamente al Consiglio di appartenenza.*

- 8. 5.** Gidoni, Chiappori, Meroni, Bitonci.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: salvo che il loro mandato non sia già stato prorogato di un periodo superiore agli otto mesi.*

- 8. 6.** Gidoni, Chiappori, Pastore, Simonetti.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: rieleggibili una sola volta.*

- 8. 8.** Gidoni, Chiappori, Meroni, Simonetti.

*Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleleggibili due sole volte con le seguenti: rieleleggibili una sola volta, con l'interruzione di almeno un mandato.*

**8. 9.** Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)*

**8. 14.** Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: 30 maggio 2012 con le seguenti: 1° luglio 2012.*

**8. 16.** Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: 30 maggio 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.*

**8. 15.** Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, alla lettera c-bis), dopo le parole: 30 maggio 2012 aggiungere le seguenti: I componenti degli organismi di rappresentanza soggetti al regime di proroga previsto nel presente articolo non potranno partecipare in qualità di candidati al loro rinnovo.*

**8. 17.** Gidoni, Chiappori, Pastore, Polledri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).*

**8. 18.** Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, lettera c-ter), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: « 1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 30 giugno 2012 ».*

**8. 19.** Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, lettera c-ter), alla fine del capoverso 1-bis, inserire le seguenti parole: o comunque entro sessanta giorni dal rientro nel territorio nazionale nel caso di unità rischierate all'estero nel quadro di missioni militari multinazionali alle quali l'Italia partecipi con proprie truppe ».*

**8. 20.** Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, lettera c-ter), alla fine del capoverso 1-bis inserire le seguenti parole: o comunque entro sessanta giorni dallo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali o comunali qualora indette nel territorio di residenza delle unità militari chiamate a rinnovare i consigli di rappresentanza ».*

**8. 21.** Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

## ART. 9.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: ottemperanza.*

**9. 7.** Lussana, Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: favorire con la seguente: promuovere.*

**9. 8.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: favorire con la seguente: incentivare.*

**9. 9.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: azioni con la seguente: attività.*

**9. 10.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: le azioni con le seguenti: i programmi.*

**9. 11.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: le azioni con le seguenti: gli obiettivi.*

**9. 12.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: sviluppo con la seguente: incremento.*

**9. 13.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: sviluppo con la seguente: potenziamento.*

**9. 14.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, dopo la parola: concorrenza aggiungere le seguenti: , della crescita.*

**9. 15.** D'Amico, Pastore.

*Al comma 1-bis, dopo la parola: concorrenza aggiungere le seguenti: , della crescita innovativa.*

**9. 16.** Polledri, Volpi.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno alla con le seguenti: l'incremento della.*

**9. 18.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno alla con le seguenti: l'aumento della.*

**9. 19.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno con le seguenti: l'aiuto.*

**9. 17.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: in attuazione.*

**9. 20.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: delle competenze.*

**9. 21.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: in coerenza con la con le seguenti: in adempimento della.*

**9. 22.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: normativa con la seguente: legislazione.*

**9. 23.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: consentita.*

**9. 24.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: ammessa.*

**9. 25.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: il completamento delle con le seguenti: per portare a termine le.*

**9. 26.** Meroni, Simonetti.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: attuate con la seguente: realizzate.*

**9. 27.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: attuate con la seguente: svolte.*

**9. 28.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: di cui con la seguente: indicati.*

**9. 29.** Polledri, Bragantini.

*Al comma 1-ter, dopo le parole: all'onere aggiungere la seguente: finanziario.*

**9. 30.** D'Amico, Bitonci.

*Al comma 1-ter, sostituire la parola: derivante con la seguente: conseguente.*

**9. 31.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: pari a con le seguenti: individuato in.*

**9. 32.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: pari a con le seguenti: determinato in.*

**9. 1.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-ter, sostituire la parola: mediante con la seguente: con.*

**9. 2.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-ter, sostituire la parola: stanziamenti con la seguente: versamenti.*

**9. 3.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-ter, sostituire la parola: relativi con la seguente: riferiti.*

**9. 4.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: dei programmi con le seguenti: degli obiettivi.*

**9. 5.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-ter, dopo la parola: programmi inserire le seguenti: di competenza.*

**9. 6.** Pastore, Polledri.

## ART. 9-bis.

*Al comma 2, sostituire le parole: sulla base di, con le seguenti: in conformità ad.*

**9-bis. 2.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 2, sostituire la parola: apposite, con la seguente: determinate.*

**9-bis. 3.** Bitonci, Volpi.

*Al comma 2, sostituire la parola: apposite, con la seguente: specifiche.*

**9-bis. 4.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 2, sostituire le parole: di apposite, con le seguenti: delle prestabilite.*

**9-bis. 5.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 2, sostituire le parole: all'uopo, con le seguenti: allo scopo.*

**9-bis. 1.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 2, sostituire la parola: stipulate, con la seguente: sottoscritte.*

**9-bis. 6.** Polledri, Pastore.

*Al comma 2, sostituire la parola: stipulate, con la seguente: contratte.*

**9-bis. 7.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2, sostituire la parola: stipulate, con la seguente: siglate.*

**9-bis. 8.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2, sostituire la parola: stipulate, con la seguente: concertate.*

**9-bis. 9.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

## ART. 10.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: Al fine, con le seguenti: Allo scopo.*

**10. 1.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: Al fine, con le seguenti: Con l'obiettivo.*

**10. 2.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare, con le seguenti: portare a termine.*

**10. 3.** Polledri, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare, con la seguente: realizzare.*

**10. 4.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare, con la seguente: compiere.*

**10. 5.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: il processo, con le seguenti: l'iter.*

**10. 6.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: il processo, con le seguenti: la fase.*

**10. 7.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: conseguire, con la seguente: realizzare.*

**10. 8.** Bitonci, Volpi.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: conseguire, con la seguente: ottenere.*

**10. 9.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: conseguire l'adeguamento, con le seguenti: conseguire l'obiettivo dell'adeguamento.*

**10. 10.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: l'adeguamento, con le seguenti: l'implemento.*

**10. 11.** Polledri, Pastore.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: funzioni, con la seguente: competenze.*

**10. 12.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: l'armonizzazione, con le seguenti: il coordinamento.*

**10. 13.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, dopo la parola: procedure, aggiungere le seguenti: e della temporistica.*

**10. 14.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: europee, con le seguenti: dell'Unione europea.*

**10. 15.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: le procedure concorsuali autorizzate, con le seguenti: i procedimenti concorsuali ammessi.*

**10. 17.** Vanalli, Polledri.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: autorizzate, con la seguente: ammesse.*

**10. 16.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, dopo le parole: ai sensi, aggiungere le seguenti: e per gli effetti.*

**10. 18.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: ai sensi dell', con le seguenti: di cui all'.*

**10. 19.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate, con le seguenti: in attesa di avvio.*

**10. 22.** Bitonci, Bragantini.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate, con le seguenti: in attesa di essere intraprese.*

**10. 23.** Simonetti, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate, con le seguenti: in attesa di inizio.*

**10. 24.** D'Amico, Volpi.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: avviate, con la seguente: intraprese.*

**10. 20.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: avviate, con la seguente: iniziate.*

**10. 21.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: bandite, con le seguenti: sottoposte a bando.*

**10. 25.** Polledri, Meroni.

*Al comma 5-bis, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: tre mesi.*

**10. 26.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: data di.*

**10. 27.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-bis, sostituire la parola: decreto, con le seguenti: decreto-legge.*

**10. 28.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: Al fine, con le seguenti: Allo scopo.*

**10. 29.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: Al fine, con le seguenti: Con l'obiettivo.*

**10. 30.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare, con la seguente: favorire.*

**10. 31.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare, con la seguente: promuovere.*

**10. 32.** Pastore, Polledri.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare, con la seguente: consentire.*

**10. 33.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la prosecuzione, con le seguenti: il proseguimento.*

**10. 34.** Meroni, Polledri.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la prosecuzione, con le seguenti: lo svolgersi.*

**10. 35.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 5-ter, primo periodo, dopo la parola: cura, inserire la seguente: indagine.*

**10. 36.** Bitonci, Volpi.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte, con la seguente: compiute.*

**10. 37.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte, con la seguente: realizzate.*

**10. 38.** D'Amico, Pastore.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte, con la seguente: intraprese.*

**10. 39.** Polledri, Pastore.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa prevista, con le seguenti: l'ammontare previsto.*

**10. 40.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa prevista, con le seguenti: l'ammontare calcolato.*

**10. 41.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: prevista, con la seguente: contabilizzata.*

**10. 42.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: prevista, con la seguente: indicata.*

**10. 43.** Polledri, Volpi.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: della finalizzazione prevista, con le seguenti: degli obiettivi previsti.*

**10. 44.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 250, con le seguenti: dell'articolo 2, comma 250.*

**10. 45.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: ammessa.*

**10. 46.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: consentita.*

**10. 47.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: contabilizzata.*

**10. 48.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: nel limite, con le seguenti: nell'ammontare massimo.*

**10. 49.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei medesimi, con le seguenti: degli stessi.*

**10. 50.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: dare, con la seguente: assicurare.*

**10. 51.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: dare, con la seguente: consentire.*

**10. 52.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: soprattutto, con le seguenti: in particolare.*

**10. 53.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: alle attività, con le seguenti: a tutte le attività.*

**10. 54.** Bitonci, Bragantini.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Resta fermo, con le seguenti: È fatto salvo.*

**10. 55.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto, con la seguente: disposto.*

**10. 56.** D'Amico, Volpi.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto, con la seguente: indicato.*

**10. 57.** Polledri, Volpi.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto, con la seguente: stabilito.*

**10. 58.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: dal citato, con le seguenti: dall'indicato.*

**10. 60.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: citato, con la seguente: suindicato.*

**10. 59.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: la destinazione, con le seguenti: l'assegnazione.*

**10. 61.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, alinea, dopo le parole: All'onere, aggiungere la seguente: finanziario.*

**10. 62.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: derivante, con la seguente: conseguente.*

**10. 63.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: derivante, con la seguente: determinato.*

**10. 64.** Volpi, D'Amico.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: determinato in.*

**10. 65.** Pastore, Polledri.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: stabilito in.*

**10. 66.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: previsto in.*

**10. 67.** Meroni, Bitonci.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: contabilizzato in.*

**10. 68.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: provvede, con le seguenti: fa fronte.*

**10. 69.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: provvede, con la seguente: adempie.*

**10. 70.** Polledri, Pastore.

*Al comma 5-quater, lettera a), sostituire le parole: di cui all', con le seguenti: ai sensi dell'.*

**10. 71.** D'Amico, Volpi.

*Al comma 5-quater, lettera a), sostituire la parola: relativa, con la seguente: riferita.*

**10. 72.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: degli stanziamenti, con le seguenti: dei versamenti.*

**10. 73.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire la parola: relativi, con la seguente: riferiti.*

**10. 74.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire la parola: relativi, con la seguente: imputati.*

**10. 75.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: di cui all', con le seguenti: ai sensi dell'.*

**10. 76.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: dei programmi, con le seguenti: delle attività programmate.*

**10. 77.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: dei programmi, con le seguenti: degli obiettivi.*

**10. 78.** Volpi, Simonetti.

## ART. 11.

*Al comma 2, penultimo periodo, sostituire la parola: predetto, con la seguente: suindicato.*

**11. 3.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 2, penultimo periodo, sostituire la parola: predetto, con la seguente: prefissato.*

**11. 4.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: si provvede al, con le seguenti: si effettua la.*

**11. 1.** Pastore, Bitonci.

*Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: di cui all', con le seguenti: ai sensi dell'.*

**11. 2.** Meroni, Simonetti.

*Al comma 6-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: prorogato, con la seguente: differito.*

**11. 5.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 6-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012, con le seguenti: di un anno.*

**11. 6.** Polledri, Meroni.

*Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole: Al fine di attuare, con le seguenti: Con l'obiettivo di realizzare.*

**11. 8.** Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: attuare, con la seguente: realizzare.*

**11. 7.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: contabilizzata.*

**11. 9.** Fugatti, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: ammessa.*

**11. 10.** Lussana, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata, con la seguente: consentita.*

**11. 11.** Fedriga, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, quinto periodo, dopo la parola: onere, aggiungere la seguente: finanziario.*

**11. 12.** Fogliato, Bitonci, Vanalli.

*Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire la parola: derivante, con la seguente: conseguente.*

**11. 13.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire la parola: attuazione, con la seguente: esecuzione.*

**11. 14.** Volpi, Polledri.

*Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: individuato in.*

**11. 15.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire le parole: pari a, con le seguenti: stabilito in.*

**11. 16.** Bragantini, Bitonci.

## ART. 13.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
aprile 2012.

**13. 2.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 31  
maggio 2012.

**13. 3.** Bitonci, Meroni.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
giugno 2012.

**13. 1.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 15  
luglio 2012.

**13. 4.** Fugatti, Pastore, Polledri.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 20  
luglio 2012.

**13. 5.** Fogliato, Volpi, Simonetti.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
luglio 2012.

**13. 6.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 15  
agosto 2012.

**13. 7.** Fabi, Vanalli, D'Amico.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
agosto 2012.

**13. 8.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 15  
settembre 2012.

**13. 9.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
settembre 2012.

**13. 10.** D'Amico, Vanalli.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 15  
ottobre 2012.

**13. 11.** Polledri, Meroni.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
ottobre 2012.

**13. 12.** Simonetti, Pastore.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 15  
novembre 2012.

**13. 13.** Montagnoli, Vanalli, Polledri.

*Al comma 5-quater, sostituire le parole:*  
31 dicembre 2012, con le seguenti: 30  
novembre 2012.

**13. 14.** Fedriga, Meroni, D'Amico.

ART. 13-bis.

*Sostituire l'articolo 13-bis con il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).*

1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque

disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

**13-bis. 3.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, dopo le parole:* alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 *sono inserite le seguenti:* ivi comprese quelle già scadute alla data del 31 dicembre 2011, ma la cui attività di gestione imprenditoriale risulti comunque in essere alla medesima data del 31 dicembre 2011.

**13-bis. 1.** Favia, Borghesi, Mura.

## ART. 14.

*Al comma 2-ter, primo periodo, alle parole:* nonché i corsi *premettere le seguenti:* ai docenti abilitati che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM nn. 21/2005 e 85/2005, *e dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Nella fascia aggiuntiva, di cui al presente comma, possono essere inseriti con riserva coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione.

**14. 4.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 2-ter, primo periodo, alle parole:* nonché i corsi *premettere le seguenti:* ai docenti abilitati che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM nn. 21/2005 e 85/2005,.

**14. 5.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Possono altresì essere inseriti nella fascia aggiuntiva di cui al presente comma, coloro che nel 2007, pur essendo in possesso dei titoli necessari, non hanno prodotto domanda di iscrizione entro i termini stabiliti dal DDG 16 marzo

2007; l'inserimento è consentito anche a chi, essendo in possesso dei titoli necessari, non ha provveduto ad aggiornare o confermare la propria posizione al momento della riapertura biennale delle stesse nel 2009, entro i termini stabiliti del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, o nel 2011, entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011.

**14. 1.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Nella fascia aggiuntiva, di cui al presente comma, possono essere inseriti con riserva coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione.

**14. 3.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 2-ter, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Contestualmente all'istituzione della fascia aggiuntiva alle graduatorie di cui al presente comma, si procede a dare avvio ad un piano di assunzioni che permetta l'assorbimento, entro il 2016, di coloro che risultino iscritti nelle suddette graduatorie, al fine di garantire sia ai vecchi che ai nuovi iscritti la stabilizzazione lavorativa.

**14. 2.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

## ART. 15.

*Sopprimere il comma 3-quinquies.*

**15. 33.** Borghesi, Favia, Mura.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 giugno 2012.*

**15. 1.** Bitonci, Volpi.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 luglio 2012.*

**\*15. 2.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 luglio 2012.*

**\*15. 3.** Fugatti, Meroni, Bitonci.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 luglio 2012.*

**15. 4.** Fogliato, Pastore, D'Amico.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 agosto 2012.*

**15. 5.** Fugatti, Meroni, Bitonci.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 agosto 2012.*

**15. 6.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 settembre 2012.*

**\*15. 7.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 settembre 2012.*

**\*15. 8.** Polledri, Bragantini.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 settembre 2012.*

**15. 9.** Simonetti, Vanalli.

*Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 ottobre 2012.*

**15. 10.** Montagnoli, Meroni, Bitonci.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: al 31 dicembre 2012.*

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

**15. 34.** Mura, Borghesi, Favia.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di dieci mesi.*

**15. 32.** Fedriga, Meroni, D'Amico.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di un anno.*

**15. 31.** Fogliato, Volpi, Simonetti.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di quattordici mesi.*

**15. 30.** Fugatti, Vanalli, Polledri.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di quindici mesi.*

**15. 29.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di sedici mesi.*

**15. 27.** Fabi, Pastore, D'Amico.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di diciotto mesi.*

**15. 26.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di venti mesi.*

**15. 28.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di ventidue mesi.*

**15. 25.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 gennaio 2013.*

**15. 11.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 febbraio 2013.*

**15. 12.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 28 febbraio 2013.*

**15. 13.** Bragantini, Polledri

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 marzo 2013.*

**15. 14.** Fabi, Volpi, Simonetti.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 marzo 2013.*

**15. 15.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 aprile 2013.*

**15. 16.** Fogliato, Meroni, D'Amico.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 aprile 2013.*

**15. 17.** D'Amico, Pastore.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 maggio 2013.*

**15. 18.** Polledri, Volpi.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 maggio 2013.*

**15. 19.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 giugno 2013.*

**15. 20.** Fedriga, Polledri, Vanalli.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

**15. 21.** Montagnoli, Meroni, Bitonci.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 luglio 2013.*

**15. 22.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.*

**15. 23.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 agosto 2013.*

**15. 24.** Bitonci, Pastore.

## ART. 18-bis.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 27 marzo 2012.*

**18-bis. 28.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 26 marzo 2012.*

**18-bis. 27.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 25 marzo 2012.*

**18-bis. 26.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 24 marzo 2012.*

**18-bis. 25.** Volpi, D'Amico.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 23 marzo 2012.*

**18-bis. 24.** Pastore, Polledri.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 22 marzo 2012.*

**18-bis. 23.** Fabi, Vanalli, D'Amico.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 21 marzo 2012.*

**18-bis. 22.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 20 marzo 2012.*

**18-bis. 21.** Fogliato, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 19 marzo 2012.*

**18-bis. 20.** Fugatti, Pastore, Polledri.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 18 marzo 2012.*

**18-bis. 19.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 17 marzo 2012.*

**18-bis. 18.** Fedriga, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 16 marzo 2012.*

**18-bis. 17.** Fogliato, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 15 marzo 2012.*

**18-bis. 16.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 14 marzo 2012.*

**18-bis. 15.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 13 marzo 2012.*

**18-bis. 14.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 12 marzo 2012.*

**18-bis. 13.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 11 marzo 2012.*

**18-bis. 12.** Fabi, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 10 marzo 2012.*

**18-bis. 11.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 9 marzo 2012.*

**18-bis. 9.** Vanalli, Polledri, Fugatti, Pastore.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 8 marzo 2012.*

**18-bis. 8.** Montagnoli, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 7 marzo 2012.*

**18-bis. 7.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 6 marzo 2012.*

**18-bis. 6.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 5 marzo 2012.*

**18-bis. 5.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 4 marzo 2012.*

**18-bis. 4.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 3 marzo 2012.*

**18-bis. 3.** Volpi, Polledri.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 2 marzo 2012.*

**18-bis. 2.** Pastore, Bitonci.

*Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole: 1° aprile 2012 con le seguenti: 1° marzo 2012.*

**18-bis. 1.** Fabi, Pastore, Simonetti.

ART. 22-*bis*.

*Al comma 1, sostituire la parola: tredici con la seguente: cinque.*

**22-*bis*. 1.** Torazzi, Dal Lago, Vanalli, Bitonci.

## ART. 23.

*Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso gli emolumenti determinati ai sensi del presente comma, considerati complessivamente sia in riferimento alla parte fissa sia alla parte variabile della stessa retribuzione, non possono superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.*

**23. 1.** Donadi, Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).*

**23. 2.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2012.*

**23. 3.** Montagnoli, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 febbraio 2012.*

**23. 4.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1° marzo 2012.*

**23. 5.** Fugatti, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 marzo 2012.*

**23. 6.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 marzo 2012.*

**23. 7.** Fabi, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 marzo 2012.*

**23. 8.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 marzo 2012.*

**23. 9.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 marzo 2012.*

**23. 10.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 marzo 2012.*

**23. 11.** Polledri, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 marzo 2012.*

**23. 12.** Simonetti, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 marzo 2012.*

**23. 13.** Montagnoli, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 marzo 2012.*

**23. 14.** Fedriga, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 marzo 2012.*

**23. 15.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 marzo 2012.*

**23. 16.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 marzo 2012.*

**23. 17.** Fugatti, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 marzo 2012.*

**23. 18.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 marzo 2012.*

**23. 19.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 marzo 2012.*

**23. 20.** Volpi, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 marzo 2012.*

**23. 21.** D'Amico, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 marzo 2012.*

**23. 22.** Polledri, Bragantini.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 marzo 2012.*

**23. 23.** Simonetti, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 marzo 2012.*

**23. 24.** Fedriga, Meroni, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 marzo 2012.*

**23. 25.** Montagnoli, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 marzo 2012.*

**23. 26.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 marzo 2012.*

**23. 27.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 marzo 2012.*

**23. 28.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 marzo 2012.*

**23. 29.** Fugatti, Meroni, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 marzo 2012.*

**23. 30.** Fogliato, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 marzo 2012.*

**23. 31.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 marzo 2012.*

**23. 32.** D'Amico, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 marzo 2012.*

**23. 33.** Polledri, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 30 marzo 2012.*

**23. 34.** Simonetti, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 31 marzo 2012.*

**23. 35.** Fedriga, Meroni, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1° aprile 2012.*

**23. 36.** Montagnoli, Pastore, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 aprile 2012.*

**23. 37.** Bitonci, Bragantini.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 aprile 2012.*

**23. 38.** Vanalli, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 aprile 2012.*

**23. 39.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 aprile 2012.*

**23. 40.** Fabi, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 aprile 2012.*

**23. 41.** Pastore, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 aprile 2012.*

**23. 42.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 aprile 2012.*

**23. 43.** Fogliato, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 aprile 2012.*

**23. 44.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 aprile 2012.*

**23. 45.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 aprile 2012.*

**23. 46.** Fedriga, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 aprile 2012.*

**23. 47.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 aprile 2012.*

**23. 48.** Bitonci, Meroni.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 aprile 2012.*

**23. 49.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 aprile 2012.*

**23. 50.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 aprile 2012.*

**23. 51.** Fabi, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 aprile 2012.*

**23. 52.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 aprile 2012.*

**23. 53.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 aprile 2012.*

**23. 54.** Fugatti, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 aprile 2012.*

**23. 55.** Fogliato, Volpi, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 aprile 2012.*

**23. 56.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 aprile 2012.*

**23. 57.** Fedriga, Vanalli, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 aprile 2012.*

**23. 58.** Montagnoli, Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 aprile 2012.*

**23. 59.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 aprile 2012.*

**23. 60.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 aprile 2012.*

**23. 61.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 aprile 2012.*

**23. 62.** Fabi, Volpi, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 aprile 2012.*

**23. 63.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 aprile 2012.*

**23. 64.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 30 aprile 2012.*

**23. 65.** D'Amico, Bragantini.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1° maggio 2012.*

**23. 66.** Fugatti, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 maggio 2012.*

**23. 67.** Fogliato, Volpi, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 maggio 2012.*

**23. 68.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 maggio 2012.*

**23. 69.** Montagnoli, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 maggio 2012.*

**23. 70.** Fugatti, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 maggio 2012.*

**23. 71.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 maggio 2012.*

**23. 72.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 maggio 2012.*

**23. 73.** Fabi, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 maggio 2012.*

**23. 74.** Pastore, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 maggio 2012.*

**23. 75.** Volpi, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 maggio 2012.*

**23. 76.** D'Amico, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 maggio 2012.*

**23. 77.** Polledri, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 maggio 2012.*

**23. 78.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 maggio 2012.*

**23. 79.** Fedriga, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 maggio 2012.*

**23. 80.** Montagnoli, Simonetti, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 maggio 2012.*

**23. 81.** Bitonci, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 maggio 2012.*

**23. 82.** Fugatti, Volpi, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 maggio 2012.*

**23. 83.** Fogliato, Bragantini, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 maggio 2012.*

**23. 84.** Fabi, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 maggio 2012.*

**23. 85.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 maggio 2012.*

**23. 86.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 maggio 2012.*

**23. 87.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 maggio 2012.*

**23. 88.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 maggio 2012.*

**23. 89.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 maggio 2012.*

**23. 90.** Fedriga, Bragantini, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 maggio 2012.*

**23. 91.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 maggio 2012.*

**23. 92.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 maggio 2012.*

**23. 93.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 maggio 2012.*

**23. 94.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 5 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 95.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 6 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 96.** Fugatti, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 7 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 97.** Fogliato, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore all'8 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura pro-

porzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 98.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 9 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 99.** D'Amico, Bragantini.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 10 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 100.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore all'11 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 101.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 12 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 102.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 13 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 103.** Montagnoli, Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 14 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 104.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 15 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura

proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 105.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 16 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 106.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 17 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 107.** Fabi, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 18 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 108.** Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 19 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 109.** Fugatti, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 20 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 110.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 21 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 111.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 22 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura

proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 112.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 23 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 113.** Montagnoli, Bitonci, Volpi.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 24 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 114.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 25 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 115.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 26 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 116.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 27 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 117.** Fabi, Meroni, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 28 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura

proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 118.** Pastore, Polledri.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 29 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 119.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La parte variabile, di cui al periodo precedente, non può comunque risultare superiore al 30 per cento della componente fissa e viene corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

**23. 120.** Fugatti, D'Amico, Volpi.

## ART. 25-bis.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2012 con le seguenti: per gli anni 2012, 2013 e 2014;*

*b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo il numero 1 è*

inserito il seguente: « 1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014; »;

*c) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2014 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015; ».*

**25-bis. 1.** Marsilio.

ART. 26-bis.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 28-bis, al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1 milione e 500 mila euro.*

**26-bis. 35.** Vanalli, Bitonci.

*Sopprimerlo.*

**26-bis. 1.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 50.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 50.000 euro.*

**26-bis. 2.** Simonetti, Bragantini.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 55.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 55.000 euro.*

**26-bis. 3.** Fedriga, Meroni, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 60.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 60.000 euro.*

**26-bis. 5.** Montagnoli, Pastore, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 65.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 65.000 euro.*

**26-bis. 6.** Bitonci, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 70.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 70.000 euro.*

**26-bis. 7.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 75.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 75.000 euro.*

**26-bis. 8.** Bragantini, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 80.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 80.000 euro.*

**26-bis. 9.** Fabi, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 85.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 85.000 euro.*

**26-bis. 10.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 90.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 90.000 euro.*

**26-bis. 11.** Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 95.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 95.000 euro.*

**26-bis. 12.** D'Amico, Bragantini.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 100.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 100.000 euro.*

**26-bis. 13.** Polledri, Meroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 105.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 105.000 euro.*

**26-bis. 14.** Fugatti, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 110.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 110.000 euro.*

**26-bis. 15.** Fedriga, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 115.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 115.000 euro.*

**26-bis. 16.** Montagnoli, Vanalli, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 120.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 120.000 euro.*

**26-bis. 17.** Fogliato, Volpi, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 125.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 125.000 euro.*

**26-bis. 18.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 130.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 130.000 euro.*

**26-bis. 19.** Bragantini, D'Amico.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 135.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 135.000 euro.*

**26-bis. 20.** Fabi, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 140.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 140.000 euro.*

**26-bis. 21.** Pastore, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 145.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 145.000 euro.*

**26-bis. 22.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 150.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 150.000 euro.*

**26-bis. 23.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 155.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 155.000 euro.*

**26-bis. 24.** Polledri, Pastore.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 160.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 160.000 euro.*

**26-bis. 25.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 165.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 165.000 euro.*

**26-bis. 26.** Fedriga, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 170.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 170.000 euro.*

**26-bis. 27.** Fugatti, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 175.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 175.000 euro.*

**26-bis. 28.** Montagnoli, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 180.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 180.000 euro.*

**26-bis. 29.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 185.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 185.000 euro.*

**26-bis. 30.** Fogliato, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 190.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 190.000 euro.*

**26-bis. 31.** Bragantini, Volpi, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 195.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 195.000 euro.*

**26-bis. 32.** Fabi, Meroni, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole: è integrato di 500.000 euro con le seguenti: è integrato di 200.000 euro.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro con le seguenti: pari a 200.000 euro.*

**26-bis. 33.** Pastore, Polledri.

ART. 27-bis.

*Sopprimerlo.*

**27-bis. 1.** Borghesi, Mura, Favia.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga fino a: 30 luglio 2010, n. 122,.*

**27-bis. 2.** Mura, Borghesi, Favia, Piffari.

## ART. 29.

*Sopprimere il comma 11-ter.*

**29. 1.** Favia, Borghesi, Mura.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentasei mesi.*

**29. 14.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentaquattro mesi.*

**29. 13.** Pastore, Polledri.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentadue mesi.*

**29. 12.** Pastore, D'Amico.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trenta mesi.*

**29. 11.** Fogliato, Volpi, Simonetti.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventotto mesi.*

**29. 10.** Fugatti, Vanalli, D'Amico.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventisei mesi.*

**29. 9.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.*

**29. 8.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventidue mesi.*

**29. 7.** Montagnoli, Meroni, Bitonci.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di venti mesi.*

**29. 6.** Fedriga, Volpi, Simonetti.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di diciotto mesi.*

**29. 5.** Simonetti, D'Amico.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di sedici mesi.*

**29. 4.** Polledri, Pastore.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di quindici mesi.*

**29. 3.** D'Amico, Vanalli.

*Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di quattordici mesi.*

**29. 2.** Volpi, Simonetti.

*Al comma 15, sopprimere le parole: e nel territorio della Provincia di Matera.*

**29. 15.** Polledri, Volpi.

ART. 29-bis.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**29-bis. 2.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 29 febbraio 2012.*

**29-bis. 4.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 marzo 2012.*

**29-bis. 3.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 aprile 2012.*

**29-bis. 5.** Fabi, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.*

**\*29-bis. 1.** Borghesi, Mura, Favia, Zazera.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.*

**\*29-bis. 6.** Fugatti, Meroni, D'Amico.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 maggio 2012.*

**29-bis. 7.** Fogliato, Pastore, Polledri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 maggio 2012.*

**29-bis. 8.** D'Amico, Bragantini, Volpi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 giugno 2012.*

**29-bis. 10.** Polledri, Vanalli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.*

**29-bis. 11.** Simonetti, Meroni.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 luglio 2012.*

**29-bis. 12.** Fedriga, Pastore, D'Amico.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 luglio 2012.*

**29-bis. 13.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

**EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE**

DIS. 1.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di un mese.*

**Dis. 1. 26.** Meroni, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di trenta giorni.*

**Dis. 1. 25.** Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di due mese.*

**Dis. 1. 24.** Pastore, Polledri.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di sessanta giorni.*

**Dis. 1. 23.** Volpi, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di tre mesi.*

**Dis. 1. 21.** Lussana, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012, con le seguenti: è prorogato di novanta giorni.*

**Dis. 1. 22.** Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 28 febbraio 2012.*

**Dis. 1. 20.** Fogliato, Bragantini, Simonetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 29 febbraio 2012.*

**Dis. 1. 19.** Fedriga, Pastore, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 1° marzo 2012.*

**Dis. 1. 18.** Montagnoli, Meroni, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 15 marzo 2012.*

**Dis. 1. 17.** Fugatti, Pastore, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 20 marzo 2012.*

**Dis. 1. 16.** Polledri, Pastore.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 30 marzo 2012.*

**Dis. 1. 15.** D'Amico, Meroni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 1° aprile 2012.*

**Dis. 1. 14.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 15 aprile 2012.*

**Dis. 1. 13.** Bitonci, Vanalli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 20 aprile 2012.*

**Dis. 1. 12.** Meroni, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 30 aprile 2012.*

**Dis. 1. 11.** Pastore, Simonetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 1° maggio 2012.*

**Dis. 1. 10.** Bragantini, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 15 maggio 2012.*

**Dis. 1. 9.** Volpi, Meroni, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 20 maggio 2012.*

**Dis. 1. 8.** Vanalli, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 30 maggio 2012.*

**Dis. 1. 7.** Lussana, Bragantini, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 31 maggio 2012.*

**Dis. 1. 6.** Fogliato, Volpi, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 1° giugno 2012.*

**Dis. 1. 3.** Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 15 giugno 2012.*

**Dis. 1. 4.** Fugatti, Meroni, D'Amico.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012, con le seguenti: 20 giugno 2012.*

**Dis. 1. 5.** Fedriga, Pastore, Polledri.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà, inserire le seguenti: , differenziazione, adeguatezza.*

**Dis. 1. 27.** Bitonci, Meroni.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà, inserire le seguenti: , differenziazione.*

**Dis. 1. 28.** Simonetti, Volpi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà, inserire le seguenti: , adeguatezza.*

**Dis. 1. 29.** D'Amico, Pastore.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove rinvenibile.*

**Dis. 1. 30.** Polledri, Volpi.

*Al comma 3, capoverso « 5-bis », sopprimere le parole: aventi sede.*

**Dis. 1. 33.** Fogliato, Bragantini, D'Amico.

*Al comma 3, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: tre anni con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**Dis. 1. 31.** Fugatti, Vanalli, Bitonci.

*Al comma 3, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

**Dis. 1. 32.** Montagnoli, D'Amico, Volpi.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 3940 Governo  
(Seguito dell'esame e rinvio) ..... 208

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.  
C. 3940 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato nella seduta del 16 febbraio 2012.

Giovanni FAVA (LNP) osserva che il provvedimento d'urgenza in esame rientra nella categoria dei cosiddetti decreti *omnibus* e che solo apparentemente tratta di semplificazione. La prima parte del testo reca disposizioni di competenza della I Commissione, parte delle disposizioni sono riguardano prioritariamente la Commissione Lavoro, mentre una parte consi-

stente delle disposizioni interessano le materie trattate dalla X Commissione.

Rilevato che nel testo del decreto-legge sono state recuperate questioni lasciate irrisolte nel provvedimento sulle liberalizzazioni attualmente all'esame del Senato, sottolinea che il suo gruppo non condivide né l'impostazione generale del testo né i contenuti specifici. Preannuncia quindi la presentazione di una relazione di minoranza che sarà sottoposta all'attenzione dei relatori e delle Commissioni.

Ludovico VICO (PD), nell'auspicare un esame rapido del provvedimento d'urgenza, ricorda che la X Commissione è impegnata sin dall'inizio della legislatura sulla materia della semplificazione a favore delle imprese. Richiama, in particolare, gli articoli 3, 12, 14, 20 e 21 del decreto-legge che introducono importanti disposizioni di interesse della Commissione Attività produttive. Si tratta di materie che implicano una successiva decretazione di attuazione che auspica possa essere definitivamente adottata entro il 2012.

Esprime apprezzamento per il contenuto dell'articolo 3, recante riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione, sottolineando che si tratta di

misure che possono essere immediatamente operative. Auspica, infine, che il lavoro emendativo possa essere ben concertato al fine di giungere all'approvazione di un provvedimento efficace e realmente incisivo in termini di semplificazione dell'attività delle imprese.

Alberto TORAZZI (LNP), espresso preliminarmente un giudizio critico sul complesso del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi, con la rimozione del dirigente o del funzionario inadempiente prevede la sostituzione di un soggetto terzo, senza tuttavia individuare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti inadempienti; l'articolo 5 reca disposizioni che di fatto riducono la possibilità dei comuni di esercitare un controllo sui cambi di residenza; all'articolo 7, le disposizioni in materia di documenti d'identità e di riconoscimento, riducono i controlli di sicurezza. Osserva che il Governo dei tecnici ripropone complessivamente un modello di Stato centralizzato di stampo piemontese o fascista, con presunte semplificazioni che spesso – come nel caso della dichiarazione unica sugli impianti termici – si traducono in favori alle *lobby* cui viene consentito di lucrare sulle spalle dei cittadini. Aggiunge che non sono previste le misure che realmente interessano le imprese, quali la soluzione del gravissimo problema del ritardo nei pagamenti.

Considerata, infine, la mole e la complessità delle misure recate dal provvedimento, chiede di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni per il prossimo venerdì 24 febbraio.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che il tema della semplificazione richiama un'attività complessa più volte affrontata nel corso delle ultime legislature e mai risolta negli ultimi trent'anni. Ricorda che l'Italia è stata recentemente definita dal presidente della Commissione europea, Josè Barroso, una delle peggiori nazioni europee dal punto di vista delle

complicazioni burocratiche. Richiamando in particolare le disposizioni concernenti le autorizzazioni del Ministero dei beni culturali, lamenta gli eccessivi vincoli posti all'avvio delle attività edilizie e commerciali.

Si associa, infine, alla richiesta del collega Torazzi di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia l'esigenza di disporre di un termine più ampio per la presentazione di emendamenti, anche alla luce della complessità del testo, come emerso dagli interventi testé svolti, che investe un ampio numero di materie quali l'ambiente, i lavori pubblici, l'università e la scuola.

Paolo ROMANI (PdL) condivide la richiesta dei colleghi di avere un maggior tempo a disposizione per la presentazione delle proposte emendative.

Nel merito del provvedimento, sottolinea che all'articolo 11, comma 9, per gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada sono previsti controlli biennali da parte di autofficine autorizzate: si tratta in realtà di una problematica di sicurezza e non di semplificazione.

L'articolo 47 non offre alcuna indicazione sulle modalità concrete di attuazione dell'agenda digitale italiana prevedendo al comma 2 misure, per così dire tautologiche, essendo evidente che i Ministeri coinvolti debbano svolgere una funzione di cabina di regia per l'attuazione della medesima agenda.

L'articolo 57 prevede, invece, importanti disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio. Ritiene opportuna la presentazione di proposte emendative per aggiungere disposizioni relative alla strategicità degli insediamenti energetici. Richiamata infine la complessità del provvedimento sul quale esprime un giudizio generalmente positivo, ribadisce la richiesta di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alla richiesta di disporre di maggiore tempo per la presentazione di emendamenti, rinviando il termine possibilmente a martedì 28 febbraio. Si tratta, infatti, di un'esigenza su cui concordano tutti i gruppi alla luce dell'ampiezza e della complessità del provvedimento in esame.

Vi sono infatti aspetti che da anni attendono di essere risolti e a cui potrebbe essere data soluzione nel decreto-legge in esame; vi sono invece norme ivi previste su cui vi è contrarietà da parte del suo gruppo, in coerenza con quanto evidenziato negli ultimi anni. Vi sono altresì articoli che recano disposizioni su cui vi era la contrarietà, con il precedente Governo, da parte dell'allora opposizione e che vengono invece ora riproposte. A tal fine il suo gruppo si riserva di presentare una serie di emendamenti.

Come preannunciato dal collega Fava, inoltre, il suo gruppo si riserva altresì di presentare una relazione di minoranza vista la corposità del provvedimento.

Rileva infine che, alla luce delle lunghezze burocratiche che contraddistinguono l'Italia, è opportuno estendere quanto possibile all'intero territorio nazionale alcuni modelli di funzionamento positivi che si registrano invece in alcune parti del Paese.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) esprime un giudizio generalmente positivo sul provvedimento in esame, sottolineando la necessità di un ulteriore approfondimento delle misure relative alla semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese. Ricorda che è stata approvata dal Parlamento italiano all'unanimità una legge sullo sportello unico che, tuttavia, non è uniformemente applicata sul territorio nazionale. Sollecita quindi la Commissione e i rappresentanti del Governo a licenziare un provvedimento che rechi misure immediatamente applicabili e che favoriscano realmente la vita delle imprese. Si associa quindi alla richiesta di rinvio del termine degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, considerato che la discus-

sione generale del provvedimento è stata calendarizzata in Assemblea il prossimo lunedì 5 marzo, propone di prorogare il termine degli emendamenti, già fissato alle ore 14 di venerdì 24 febbraio, a lunedì 27 febbraio alle ore 14, in modo da prevedere nei giorni 28 e 29 febbraio sedute per l'esame degli emendamenti e ricevere il parere delle Commissioni competenti entro il 1° marzo 2012. Si potrà in tal modo licenziare il testo delle Commissioni e nominare i relatori per l'esame in Assemblea rispettando il termine previsto per l'inizio della discussione in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Governo di chiarire fin d'ora se il lavoro delle Commissioni sarà preso in considerazione o se si tratta di un lavoro inutile destinato ad essere vanificato da una prossima questione di fiducia. Invita altresì il Governo ad assicurare la necessaria concertazione dei diversi dicasteri sui vari profili del provvedimento in esame, che investe più materie, in modo che la posizione del rappresentante del Governo che seguirà i lavori esprima poi sui vari problemi la posizione dell'intero Esecutivo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea che il suo gruppo annette grande importanza a questo provvedimento e si associa alla richiesta del deputato Volpi che il Governo chiarisca in che misura intende tenere conto del dibattito parlamentare. Sempre per evitare che il lavoro delle Commissioni sia inutile, auspica che i presidenti valutino con rigore gli emendamenti che saranno presentati sotto il profilo della loro ammissibilità in modo che le Commissioni si possano concentrare su questioni selezionate.

Pierguido VANALLI (LNP) invita il Governo a chiarire se vi sia l'intenzione di porre sul provvedimento la questione di fiducia onde evitare che i gruppi si affaticino inutilmente nella predisposizione di emendamenti destinati a non essere presi seriamente in considerazione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva preliminarmente che il lavoro emendativo non può essere in alcun modo considerato inutile o pleonastico. Sottolinea che è intenzione del Governo valutare adeguatamente tutte le proposte emendative migliorative del testo o eventualmente anche soppressive di alcune sue parti. Per quanto riguarda il problema di eterogeneità delle materie recate dal decreto-legge, preannuncia l'intenzione di costituire con i Ministeri maggiormente coinvolti nel testo all'esame delle Commissioni un tavolo fisso di coordinamento per l'espressione di pareri condivisi. Osserva altresì che la qualità di un lavoro reciprocamente costruttivo dipenderà anche dalla mole di emendamenti presentati. Auspica, infine, il più esteso consenso sul testo all'esame delle Commissioni, manifestando la massima disponibilità del Governo ad esaminare tutte le proposte emendative nel rispetto dei tempi di conversione del decreto-legge.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce la richiesta di fissare il termine degli emendamenti nella giornata di martedì 28 febbraio 2012.

Giovanni FAVA (LNP), nel giudicare positivamente la disponibilità del ministro Patroni Griffi, ritiene tuttavia che l'invito a presentare una quantità limitata di emendamenti leda l'autonomia parlamentare. Si associa quindi alle richieste dei colleghi di avere più tempo a disposizione per la presentazione delle proposte emendative.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, considera le numerose richieste, ritiene opportuno fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 27 febbraio 2012, alle ore 18.

Le Commissioni concordano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI precisa all'onorevole Fava che non intende in alcun modo limitare il lavoro emendativo dei parlamentari, ma auspica la presentazione di un numero di emendamenti compatibile con i tempi di conversione del decreto-legge.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	212
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.*

#### **La seduta comincia alle 12.35.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

**Atto n. 439.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Silvano MOFFA, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ricorda che nella precedente seduta, nella quale è proseguito il dibattito sul provvedimento in esame, è stata formulata al Governo la richiesta di fornire alle Commissioni riunite, possibilmente entro la seduta

odierna, un elenco contenente la platea delle posizioni interessate dall'intervento di cui allo schema di decreto, con l'indicazione delle relative retribuzioni onnicomprensive, nonché un elenco recante tutte quelle posizioni che – alla luce dell'interpretazione letterale della norma di riferimento – risulterebbero escluse dall'applicazione dello stesso schema di decreto, pur superando il parametro massimo indicato all'articolo 3 del provvedimento medesimo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI informa di aver richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, senza però ottenere fino a questo momento risposta, l'elenco dei trattamenti onnicomprensivi superiori a quello del primo presidente della Cassazione – che, per inciso, secondo i dati da ultimo forniti dal Ministero della giustizia, risulta ammontare nel 2011 a circa 294 mila euro, anziché a circa 304 mila, come indicato nello schema in esame – e di aver quindi diramato nella giornata di ieri una circolare per chiedere a tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla norma di comunicare i dati in questione entro giovedì 23 febbraio prossimo.

Aggiunge che, allo stato, sulla base dei dati a disposizione del dicastero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che sono però in attesa di conferma, si può stimare che nell'elenco in questione rientrino alcune autorità amministrative indipendenti, e in particolare l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Consob; al contempo, non sembrerebbero rientrivi i dirigenti generali dei ministeri, mentre vi rientrerebbero alcuni capi dipartimento o segretari generali.

Confida in ogni caso di poter fornire alle Commissioni riunite dati certi ed esaurienti entro la giornata di giovedì, sulla base delle informazioni che saranno trasmesse al suo dicastero dalle pubbliche amministrazioni interpellate, e innanzitutto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), ricordato che i dati in questione dovrebbero essere già pubblici in base alla legge, ritiene che il Governo, non quello in carica, ma quello cessato, e in particolare l'allora ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dovrebbero dare conto della mancata attuazione delle disposizioni di legge su questa materia.

Rilevato quindi che c'è evidentemente una fortissima resistenza delle pubbliche amministrazioni a fornire i dati relativi alle retribuzioni di vertice, esprime l'avviso che si debba assolutamente perseverare, in quanto l'attuazione della disciplina sul contenimento delle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche è indispensabile per dare all'opinione pubblica il senso che l'operazione di risanamento intrapresa dal Governo chiede sì sacrifici, ma lo fa con equità: a suo avviso, si tratta quindi di un passaggio essenziale per la credibilità della complessiva azione del Governo.

Ritiene pertanto che, se entro giovedì prossimo il Ministero dell'economia e delle finanze non avrà ancora fornito i dati richiesti, le Commissioni dovrebbero investire del problema lo stesso Presi-

dente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel ringraziare il ministro Patroni Griffi per la sollecitudine con cui si è attivato per ottenere i dati richiesti dalle Commissioni riunite, si dichiara esterrefatto che il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Ragioneria generale dello Stato, non li abbiano prontamente forniti, non potendo esservi dubbi che tali dati siano in possesso del Ministero: a suo avviso, si tratta di un fatto scandaloso e di un affronto al Parlamento, che non può essere lasciato passare sotto silenzio.

Si associa pertanto alla richiesta dell'onorevole Lanzillotta che, se entro giovedì i dati non saranno stati resi noti, si dovrà chiedere un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea, infatti, come le Commissioni debbano poter disporre di informazioni certe per poter valutare nel modo più completo possibile lo schema in esame, anche al fine di eventualmente formulare al Governo quegli indirizzi in merito a possibili deroghe, che il ministro Patroni Griffi ha rilevato in un suo precedente intervento non essere indicati nella norma di legge.

Renato BRUNETTA (PdL) si associa alle manifestazioni di amarezza e di protesta dei deputati Lanzillotta e Bressa per la mancata collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare della Ragioneria Generale dello Stato. Dopo aver ricordato che il decreto legislativo n. 150 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi hanno previsto, tra l'altro, la pubblicità delle retribuzioni onnicomprensive dei dirigenti della pubblica amministrazione, fa sapere che, in qualità di ministro, ha più volte sollecitato i diversi ministeri a dare attuazione alla disciplina in questione, incontrando reazioni diverse. Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, que-

sto ha tenuto su questo punto un atteggiamento sistematicamente non collaborativo. Aggiunge di avere anche più volte chiesto al Ministero della giustizia e alla Corte di cassazione, anche in questo caso senza ottenere risposta, l'importo della retribuzione onnicomprensiva del primo presidente: si dichiara, quindi, lieto che almeno su questo punto si sia potuta fare chiarezza.

Conclude, rilevando che senza dubbio disporre dei dati in questione è indispensabile per realizzare un intervento convincente ed efficace di contenimento delle retribuzioni della pubblica amministrazione e che quello della mancanza di trasparenza in materia di retribuzioni degli alti dirigenti è uno scandalo che deve finire.

Matteo BRAGANTINI (LNP) dichiara la sua costernazione per la mancanza di dati sul trattamento economico dei dirigenti e per il fatto che, di conseguenza, le Commissioni riunite non sono in grado di conoscere quali di loro superino il tetto fissato dallo schema in esame. A suo avviso, la disposizione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 non deve riguardare solo i funzionari delle amministrazioni pubbliche, ma anche i consulenti: la platea dei soggetti va estesa, l'azione deve essere portata avanti in modo più incisivo e la fissazione del tetto non deve prevedere esclusioni. Non condivide, in questo senso, il rinvio previsto nel decreto-legge di proroga di termini, così come modificato dal Senato, per l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge «Salva Italia» alle società a totale partecipazione dello Stato.

Ritiene, infine, che il limite al trattamento economico debba estendersi a chiunque riceva soldi dallo Stato, comprese, ad esempio, le testate giornalistiche.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che la discussione in atto dovrebbe avere toni più pacati e meno forti; la mancanza di trasparenza non è un tema che nasce oggi e non si può quindi attribuire al ministro Patroni Griffi. Il ministro, a suo

giudizio, ha espresso con parole chiare la scarsa collaborazione ricevuta dai ministeri nella raccolta dei dati, aspetto che ha sentito affermare solo oggi al suo predecessore. Ritiene, dunque, che le Commissioni riunite possano tranquillamente attendere che il ministro fornisca i dati richiesti alla data indicata.

Si dichiara, poi, in disaccordo con l'onorevole Bragantini per quanto riguarda l'estensione del tetto ai consulenti. Ricorda, infatti, che tra le consulenze rientrano quei servizi professionali assegnati a gara a cui non si può, a suo avviso, applicare un tetto.

Giulio SANTAGATA (PD), con l'auspicio di affrontare il tema con pacatezza e serenità, intende rappresentare al ministro l'esigenza di evitare che il provvedimento in esame si trasformi in una sorta di «manifesto», che rischia peraltro di ritorcersi contro coloro che lo hanno predisposto. In particolare, giudica molto complicato, in primo luogo per il Governo, cercare di spacciare lo schema di decreto in esame come giusto, rigido, equo e onnicomprensivo, per poi far passare il messaggio per cui, in realtà, sarebbe il Parlamento a non volerlo portare fino in fondo. Poiché non compete alle Camere fornire i dati sul campo di applicazione delle disposizioni in esame, dichiara di preferire che le Commissioni riunite si concentrino, piuttosto, sul «cuore» del problema, che consiste nel verificare se effettivamente il «tetto» agli emolumenti sia applicabile sin d'ora ai trattamenti in essere.

Per queste ragioni, ritiene auspicabile che il Governo dica chiaramente al Parlamento se non è in grado di fornire i dati richiesti, in quanto l'unico obiettivo che le Camere debbono porsi — una volta verificata tale circostanza — è che si proceda speditamente alla definizione di un provvedimento che funzioni, facendo al meglio il proprio lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si dichiara sconcertato dal comportamento del Governo, che ha trasmesso alle Ca-

mere, per l'espressione del parere, un provvedimento in relazione al quale, solo oggi, si scopre che lo stesso Esecutivo non possiede alcun dato di informazione, neanche sulla possibile platea dei destinatari. Esprime, dunque, il proprio totale disappunto per uno schema di decreto che è stato definito senza sapere nemmeno a chi si riferisca, auspicando che, quanto meno entro il prossimo giovedì 23 febbraio, il Governo fornisca i dati richiesti. Al riguardo, tuttavia, avverte sin d'ora che il suo gruppo non accetterà alcun rinvio del voto parlamentare oltre i termini previsti e che, pertanto, non si assumerà la responsabilità di un eventuale « blocco » del provvedimento per la mera carenza di dati, tanto più che i dubbi sull'ambito di applicazione sono da ricercare « a monte » dello schema di decreto, ossia nell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, che è stato votato dai numerosi gruppi che oggi sostengono il nuovo Esecutivo.

Raffaele VOLPI (LNP) si associa a quanto affermato da altri colleghi in merito alla mancata disponibilità di dati. Dissente dall'onorevole Mantini riguardo ai toni forti della discussione; la frenesia è semmai del Governo, che vuole fare tutto e subito. Non ritiene poi accettabile che lo stesso Governo, come è avvenuto per il disegno di legge in materia di lotta alla corruzione, chieda del tempo alle Commissioni per approfondire dei provvedimenti e all'esterno dia al Parlamento la colpa dei ritardi nell'approvazione delle leggi. Osserva, inoltre, che sarebbe stato meglio se il Governo avesse adottato contemporaneamente anche lo schema di decreto per il contenimento delle retribuzioni degli amministratori delle società controllate dallo Stato. Al riguardo, chiede al ministro se sia vero che esiste una società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che si propone di fare agli amministratori contratti integrativi da dirigenti.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come tutti gli intervenuti abbiano posto

l'accento sull'importanza degli elementi conoscitivi in un corretto rapporto tra Governo e Parlamento. Ringrazia il ministro Patroni Griffi per la sua chiarezza, che lo differenzia dall'onorevole Brunetta, che la stessa chiarezza l'ha usata solo ora e non quando era ministro.

Riguardo al problema delle consulenze, ricorda di averlo già posto intervenendo in un'altra seduta: è un problema che sussiste, ma – a suo avviso – devono rientrare nei limiti posti dallo schema in esame anche altri soggetti, come le agenzie interinali. Fa notare, peraltro, che il problema centrale è la strategia che vuole perseguire il Governo ed è il Ministro che deve indicare la strada sulla quale proseguire.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) non si meraviglia della resistenza e delle frenate alle richieste di dati da parte del Ministro. Ritiene, infatti, che le Commissioni riunite debbano sostenere l'azione del ministro e che il Governo possa legittimamente chiedere al Parlamento la forza per realizzare quello che si è ripromesso.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore per la XI Commissione*, con riferimento alla questione oggetto del dibattito sinora svolto, preso atto degli interventi effettuati da numerosi deputati, fa presente che i presidenti delle Commissioni riunite si riservano di inviare al Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua veste di Ministro dell'economia e delle finanze, una nota per l'acquisizione di dati e informazioni, ferma restando l'esigenza che il rappresentante del Governo fornisca, nella seduta del prossimo giovedì 23 febbraio, gli elementi richiesti.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che nella precedente seduta il ministro Patroni Griffi ha dichiarato di essere disponibile a valutare iniziative legislative che, modificando la norma di riferimento, garantiscano il più possibile la legittimità dell'intervento attuativo, riservandosi di verificare in che termini sia possibile procedere in questo modo senza

mettere a rischio il decreto in esame. Osserva che la norma base è forse insufficiente e lacunosa, in quanto risente del modo frettoloso in cui è stata inserita nel decreto-legge n. 201 del 2011 in sede di discussione del disegno di legge di conversione. Reputa fondamentale colmare le lacune della norma base, per evitare incertezze e assicurare che il decreto possa essere adottato il più presto possibile, con effetti immediati. Ritiene che le lacune possano essere facilmente colmate attraverso il parere parlamentare sullo schema di decreto attuativo, nonché attraverso un mirato intervento legislativo di correzione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201, che potrebbe essere realizzato nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione e sviluppo, attualmente all'esame delle competenti Commissioni della Camera. A suo avviso, l'intervento legislativo dovrebbe definire in modo chiaro la platea dei destinatari dell'intervento, ampliandola per comprendere tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; il parere parlamentare dovrebbe, invece, confermare che la decorrenza della misura è immediata, in quanto, come ha correttamente osservato il ministro Patroni Griffi nella precedente seduta, l'articolo 23-ter più volte citato costituisce norma imperativa atta ad inserirsi nei contratti prevalendo sulle clausole difformi ove queste prevedano trattamenti superiori al tetto.

Ritiene che il parere debba altresì intervenire sull'altra questione delicata – sulla quale è della massima importanza evitare un rimpallo di responsabilità tra Governo e Parlamento – vale a dire quella relativa alle deroghe, che la norma base consente, ma che il decreto adottato dal Governo non prevede perché, come ha chiarito il ministro Patroni Griffi, la legge non fornisce alcun criterio al riguardo. A suo avviso, il parere potrebbe rinviare ai criteri indicati dall'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, la quale prevedeva che il tetto ivi indicato non si

applicasse alle retribuzioni corrispondenti alle posizioni di più elevata responsabilità, sia pure nel limite di un preciso contingente numerico: si potrebbe, dunque, riprendere tale formulazione, facendo però cadere la limitazione numerica, che appare eccessiva. Ritiene inoltre necessario precisare nel parere che il trattamento economico del primo presidente della Cassazione non deve essere considerato come parametro in vista di una rideterminazione di tutte le retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, comprese quindi quelle inferiori al tetto; è, in altre parole, essenziale specificare che il trattamento in questione costituisce un limite e non un parametro. Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al divieto di *reformatio in peius*, ricorda che la sentenza citata nella precedente seduta dalla deputata Madia ha già chiarito che non può in questo caso parlarsi di violazione del suddetto divieto.

Per quanto riguarda, infine, il comma 2 dell'articolo 23-ter, ricorda che esso era pensato con riferimento agli incarichi di diretta collaborazione dei ministri e aveva la finalità di porre un limite al cumulo delle retribuzioni dei consulenti esterni. Occorre, però, evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono dipendenti interni, l'applicazione della norma comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite, il che, oltre che irragionevole, non avrebbe ragion d'essere nell'ottica del provvedimento.

Conclude, ribadendo che i problemi evidenziati nel corso del dibattito possono essere risolti rapidamente con un intervento legislativo mirato e con un parere opportunamente formulato. In ogni caso, il provvedimento deve – a suo avviso – trovare immediatamente applicazione ed essere formulato in termini tali da evitare il più possibile di esporre l'amministrazione a condanne in sede giurisdizionale.

Renato BRUNETTA (PdL), associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Bressa, giudica necessario dare seguito con celerità al provvedimento in esame, pur

nella consapevolezza dell'esistenza di taluni elementi di criticità. Ritiene, infatti, che si debba dare atto al Governo di avere correttamente interpretato le norme di legge alle quali dare attuazione, norme che, in talune parti, possono anche apparire ambigue: tali interpretazioni giuridiche, dunque, essendo assolutamente ragionevoli e corrette, meritano il pieno sostegno parlamentare.

Giudica, quindi, opportuno proseguire su due piani separati, ma paralleli, la futura azione su tale argomento. A suo avviso, per un verso occorre rinviare ad una successiva modifica legislativa – da inserire eventualmente nel primo provvedimento utile sottoposto all'attenzione del Parlamento – la questione della puntuale determinazione della platea dei destinatari del provvedimento, anche indicando, nel parere di competenza, le linee di indirizzo lungo le quali muoversi, trattandosi di modificare una disposizione legislativa di iniziativa parlamentare e non governativa. Per altro verso, si dichiara favorevole a chiarire direttamente nel parere parlamentare diverse questioni, a partire dall'immediata operatività delle disposizioni in esame, che si dovranno applicare anche ai rapporti in essere, nel presupposto che si debba assicurare la massima trasparenza in materia di trattamenti economici dei pubblici dipendenti.

Soffermandosi, inoltre, sulla questione delle deroghe, ritiene che la disposizione di legge approvata dalle Camere in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» abbia dato al Governo la possibilità di scegliere talune figure da esonerare dal tetto agli emolumenti; in tal senso, qualora l'Esecutivo ne avvertisse l'esigenza, si potrebbe precisare, nell'am-

bito della proposta di parere, che tra i criteri da seguire per le deroghe vi sia anche l'esclusione di quelle posizioni apicali ad elevato livello di responsabilità.

Rilevata, infine, la necessità di porre fine a quel processo di sedimentazione opaca che ha progressivamente messo in discussione i principi della trasparenza nel settore della pubblica amministrazione, invita il Governo a procedere senza esitazioni nell'adozione dello schema di decreto in esame, che potrà essere emanato non appena acquisiti i pareri parlamentari; sarà poi compito di una successiva disposizione di legge, da inserire all'interno del decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo, in fase di conversione da parte del Parlamento, quello di proporre un parallelo «aggiustamento» normativo che sarà idoneo a coprire le eventuali criticità interpretative del decreto medesimo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, prospetta l'opportunità che nella seduta di giovedì 23 febbraio si concluda il dibattito sul provvedimento in titolo, in modo da consentire ai relatori di formulare, per la giornata di martedì 28 febbraio, una proposta di parere, da sottoporre alla votazione delle Commissioni riunite nella giornata di mercoledì 29 febbraio.

Le Commissioni convengono.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	219
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	219
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	221
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	225
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	225
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	230
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	227
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	231
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	229
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	232

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

**SEDE REFERENTE**

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.**

**Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, rileva che il documento oggi all'esame della Commissione propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Ricorda come negli ultimi anni siano in costante aumento gli episodi di intimidazione, che hanno messo a rischio l'incolumità personale di sindaci, assessori e consiglieri, ponendoli i sotto la pressione della criminalità organizzata, con conseguenti ricadute sull'assetto democratico delle istituzioni degli enti locali. Infatti, come si può leggere nella relazione al documento, si sono verificati negli ultimi dieci anni oltre 1.000 episodi di questo tipo nella sola regione Calabria, mentre tra il 2009 e il 2010 si contano in Italia 733 atti intimidatori.

Il documento XXII n. 30 propone quindi che la Camera dei deputati affronti il fenomeno con un lavoro di indagine e di

ricostruzione che permetta di comprendere l'adeguatezza del quadro normativo di riferimento e di identificare gli interventi che, a livello centrale e locale, devono essere intensificati per debellare il fenomeno e garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali.

Il documento è composto di sei articoli. L'articolo 1 reca al comma 1 l'istituzione della Commissione e ne individua l'oggetto specifico di indagine, vale a dire i numerosi e reiterati atti di intimidazione compiuti contro gli amministratori locali, in particolar modo in alcune regioni del Mezzogiorno. Il comma 2 specifica che per atti intimidatori si intendono tutti quegli atti che con minacce, danneggiamenti e aggressioni contro persone o beni pubblici o privati, sono finalizzati a condizionare l'attività degli amministratori locali e a pregiudicare un esercizio libero e democratico della loro funzione rappresentativa e di governo. Il comma 3 prevede che la Commissione duri in carica quattro mesi e che entro tale termine presenti alla Camera la relazione conclusiva dei propri lavori. Sottolinea come la previsione di un termine breve sia un elemento di pregio del documento, in quanto una durata breve dei suoi lavori può permettere di focalizzare con maggiore puntualità l'attualità del fenomeno.

L'articolo 2 individua i compiti della Commissione. In particolare si prevede che la Commissione svolga indagini sugli atti intimidatori per valutarne dimensioni, condizioni, qualità e cause; valuti i motivi del loro incremento; verifichi la congruità della normativa vigente e la sua applicazione; accerti la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti allo svolgimento dell'attività di prevenzione del fenomeno; formuli proposte di carattere amministrativo ed eventualmente legislativo, con la finalità di conseguire un'adeguata prevenzione e un efficace contrasto del fenomeno.

L'articolo 3 delinea i poteri della Commissione, che agisce con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. La

Commissione può acquisire testimonianze, ottenere documentazione riguardante procedimenti penali e inchieste in corso, garantendone la segretezza, e documentazione di altre Commissioni parlamentari di inchiesta o custodita negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti. È facoltà dell'autorità giudiziaria di non accedere, con decreto motivato di rigetto, alle richieste della Commissione, quando ritenga per motivi istruttori di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il comma 3 affida alla Commissione il potere di stabilire quali altri documenti, oltre a quelli coperti da segreto, non debbano essere divulgati. Il comma 4 prevede la facoltà per la Commissione di istituire, per l'organizzazione dei propri lavori, uno o più comitati. Il comma 5 stabilisce che i lavori della Commissione terminino con la presentazione di una relazione conclusiva alla Camera, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti; col comma 6 si prevede poi che possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, trasmesse alla Camera in allegato alla relazione conclusiva.

L'articolo 4 definisce la composizione della Commissione, composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Anche quello di una composizione ristretta è da vedere come un elemento di pregio, in quanto potrebbe favorire un andamento più snello dei lavori. In realtà, il numero di dieci deputati presenta delle criticità, in quanto non sembrerebbe idoneo a garantire il rispetto sia della condizione della proporzionalità che la garanzia della presenza di tutti i gruppi parlamentari. Il medesimo articolo 4 prevede che la Commissione è convocata dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei componenti e provvede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, secondo le modalità previste per l'elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni permanenti.

L'articolo 5 impone, con riguardo ai documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto alla stessa, e a ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di servizio. La violazione del segreto e la diffusione, anche parziale o per riassunto, di atti coperti da segreto, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), salvo che il fatto costituisca più grave reato. Segnala al proposito che si tratta di una norma penale incriminatrice, che andrebbe correttamente introdotta con una disposizione di legge.

L'articolo 6 infine definisce l'organizzazione interna della Commissione. Si prevede l'approvazione di un regolamento interno per disciplinare l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3. È data facoltà alla Commissione di avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed eventualmente di consulenti. Si stabilisce che il Presidente della Camera ponga a disposizione della Commissione personale, locali, strumenti operativi e risorse. Le spese per il funzionamento della Commissione per il 2012 sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, a carico del bilancio interno della Camera. È data facoltà al Presidente della Camera di autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, su richiesta del Presidente della Commissione per motivate esigenze.

Conclude con l'osservare che l'oggetto della Commissione d'inchiesta proposta, vale a dire gli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, sia un elemento specifico e limitato che non collide con l'attività della Commissione antimafia, tesa a inquadrare un fenomeno di portata più vasta, anche con riferimento agli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.**

**Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri da parte di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva sul testo unificato elaborato dalla Commissione.

In particolare, si sono espresse in senso favorevole le Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura); ha espresso parere favorevole con un'osservazione la Commissione bicamerale per le questioni regionali; ha espresso parere favorevole con condizioni la XI Commissione (Lavoro) mentre ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni la III Commissione (Affari esteri). La V Commissione (Bilancio) non ha invece espresso alcun parere, essendo emerse in seduta una serie di questioni che sono state rappresentate in una lettera inviata dal presidente della V Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, intende svolgere, in qualità di relatore, un breve intervento riepilogativo delle questioni riguardanti il provvedimento in esame.

Ricorda che la I Commissione ha avviato l'esame dei progetti di legge recanti « istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani », nella seduta del 27 ottobre 2011, dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, il 20 luglio 2011, del progetto di legge C. 4534.

Com'è noto, il testo è stato quindi modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera, che ha approvato taluni emendamenti.

Sul testo risultante dalle suddette modifiche sono stati acquisiti i pareri delle

competenti Commissioni in sede consultiva, che hanno posto una serie di questioni su cui vorrebbe soffermarsi.

Ricorda altresì che il provvedimento trae origine dalla necessità di adempiere alla Risoluzione ONU 48/134 del 20 dicembre 1993 che obbliga gli Stati membri a dotarsi di una Commissione sui diritti umani, ed a cui sono annessi i cosiddetti « principi di Parigi », di cui si è tenuto conto per l'elaborazione del testo.

In ordine al parere della Commissione Affari esteri, ricorda che vengono espresse « vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo ».

Viene inoltre ritenuta causa evidente di potenziali conflitti la previsione, nel testo, di due soggetti distinti, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali. Viene infine richiamata l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione bicamerale per i diritti umani. Di conseguenza, la III Commissione prevede una serie di puntuali condizioni che chiede di recepire rispetto al testo definito dalla I Commissione.

Ricorda quindi che la Commissione Lavoro, nel proprio parere, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, rimarca una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari. Evidenzia, quindi, come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti.

La XI Commissione giudica quindi opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, rileva che il primo profilo evidenziato riguarda la necessità che il Governo trasmetta una relazione tecnica aggiornata. Il testo, infatti, è il frutto dell'unificazione dei testi di diversi progetti di legge, tra cui, in particolare, un disegno di legge di iniziativa governativa, corredato di una relazione tecnica, che è stato assunto come base per il successivo esame. Alla luce di questa circostanza e tenuto conto del fatto che nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte talune modifiche, ancorché di carattere prevalentemente ordinamentale, è stata segnalata dalla Commissione Bilancio la necessità che il Governo provveda a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica, cui peraltro avrebbe dovuto già provvedere all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Tale aggiornamento è stato ritenuto necessario anche in considerazione del decorso del tempo e dello slittamento al 2012 dell'entrata in vigore del provvedimento, che determina una necessaria modifica del profilo temporale degli oneri quantificati dall'articolo 12 del disegno di legge in esame e riferiti all'anno 2011.

Altre questioni evidenziate dal Presidente della V Commissione, nella citata lettera, riguardano l'esigenza di valutare nuovamente la struttura dell'istituenda Commissione, con particolare riguardo all'opportunità di evitare duplicazioni o sovrapposizioni con altri organismi operanti nel settore e di tenere conto dell'esigenza di contenimento dei costi contenute da ultimo nel decreto-legge n. 201 del 2011.

Nella seduta del 21 dicembre scorso della Commissione bilancio è stato evidenziato, infatti, come l'istituzione di un nuovo organismo pubblico appaia in con-

trasto con la politica di rigore e di contenimento della spesa perseguita dal Governo e che andrebbe comunque ulteriormente valutata la dotazione finanziaria dell'istituenda Commissione, con particolare riferimento alle remunerazioni che si propone di riconoscere ai componenti della medesima ed alle previste spese per il personale.

Al contempo, è stata segnalata la necessità di valutare attentamente se la suddetta risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 imponga effettivamente la costituzione di un nuovo organismo, rilevando come già a legislazione vigente nel nostro Paese operino istituzioni preposte alla tutela dei diritti umani. È stato chiesto, in particolare, di procedere ad una ricognizione delle strutture già esistenti e delle risorse già stanziare, tenendo in particolare conto dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR), con cui l'istituenda Commissione dovrebbe collaborare. Riguardo a quest'ultimo proposito rileva tuttavia come l'UNAR, essendo incardinato presso la struttura governativa, non potrebbe rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza dall'Esecutivo richiesti dai principi di Parigi per l'istituzione della Commissione in questione.

In conclusione, considerata l'incisività e la rilevanza delle questioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva ritiene opportuno, in questa fase dell'iter parlamentare, senza che questo comporti un eccessivo allungamento dei tempi di esame, acquisire l'orientamento dei gruppi prima di procedere alla eventuale formulazione di un nuovo testo, anche ai fini della richiesta al Governo di trasmettere una relazione tecnica aggiornata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come l'intervento del collega Volpi abbia richiamato le criticità che sono emerse con riguardo al provvedimento in esame. Tuttavia, se si valutano attentamente gli elementi richiamati dal relatore, si com-

prende come non vi siano profili insuperabili.

Rileva infatti come, nel prosieguo dell'iter parlamentare, si potranno eventualmente rivedere la composizione della Commissione ed i relativi costi di funzionamento, ferma restando la necessità di una sostenibilità finanziaria.

Al contempo, si potrà chiedere al Governo di trasmettere la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame.

Ritiene inoltre che i rilievi della III Commissione investano piuttosto questioni connesse agli ambiti di competenza.

Infine, sottolinea come alla base vi sia una questione politica da porsi, ovvero se l'istituenda Commissione sia un organismo che, in tempi di rigore finanziario, debba essere o meno sacrificata. Sottolinea come sia importante non farsi trascinare eccessivamente dalle necessità connesse al rigore finanziario imposto dalla recente crisi economica di fronte ad una precisa risoluzione dell'ONU che investe il tema dei diritti umani, il quale costituisce parte integrante delle risposte che occorre dare alla crisi economica nella sua dimensione globale. Diversamente, vi è il rischio di una ulteriore diffusione dello sfruttamento della mano d'opera, della produzione a basso costo a discapito dei diritti umani, senza che venga individuata una soluzione.

Rileva pertanto come ci si trovi di fronte ad obiezioni superabili anche sulla base degli elementi forniti dal relatore. Da parte del suo gruppo vi è quindi la volontà di proseguire nell'iter parlamentare del provvedimento e di giungere quanto prima alla sua definitiva approvazione, anche considerato che i diversi profili che investe sono stati oggetto di attento esame parlamentare.

Maurizio TURCO (PD) rileva che, come si evince anche dai pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, il testo elaborato dal Senato ha in alcuni aspetti snaturato l'istituendo organismo, come inteso negli altri paesi e nelle organizzazioni internazionali.

Evidenzia quindi l'opportunità di configurare una Commissione dotata di una struttura leggera, ferma restando l'assoluta

opportunità di procedere alla sua istituzione considerato che, soprattutto nei momenti di crisi, i primi diritti violati sono quelli fondamentali.

Ritiene quindi che si possa tenere conto dei rilievi formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva rivedendo il testo elaborato dalla Commissione al fine di evitare quegli elementi pletorici che non ne consentono un efficace funzionamento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, fa presente di aver ritenuto opportuno rappresentare in Commissione, in maniera organica, le questioni evidenziate dalle Commissioni competenti in sede consultiva così da poter individuare elementi di sintesi con il contributo di tutti i gruppi.

Richiama quindi i profili che attengono ad alcune sovrapposizioni ed all'organizzazione, ritenuta molto strutturata, prevista per l'organismo in esame. Rileva altresì come non possa non essere tenuta in considerazione l'attività che attualmente svolge l'UNAR, ferme restando le differenze tra i due organismi. Ricorda altresì che da parte della Commissione Affari Esteri sono state espresse vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame.

Evidenzia altresì che più volte in passato, così come nella legislatura in corso, è stata sollevata l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare bicamerale sul tema dei diritti umani.

Rileva infine l'opportunità che, su tematiche come quella in discussione, sia raggiunta la massima convergenza – tenendo conto delle richieste che pervengono anche attraverso i pareri delle Commissioni – tra i componenti della Commissione di merito nonché, per quanto possibile, tra i membri dell'intera Camera.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva l'opportunità di acquisire anche l'orientamento del Governo sulle questioni emerse nei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per giovedì 23 febbraio.

**La seduta termina alle 15.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.30**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.**

**Atto n. 438.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la II Commissione giustizia è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto del presidente della Repubblica in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.****DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.**

**Atto n. 425.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che il Governo ha espresso la propria disponibilità ad attendere ulteriormente il parere parlamentare sul provvedimento in esame; chiede peraltro quale sia il termine ultimo per la Commissione per esprimersi.

Richiama quindi la disposizione del provvedimento in esame che attribuisce a Roma capitale le funzioni e le competenze in materia di protezione civile. Ritiene che, anche alla luce di quanto accaduto a Roma in occasione delle recenti nevicate, tale previsione debba essere valutata attentamente.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatrice*, fa presente al collega Vanalli che la disposizione da lui richiamata sarà certamente oggetto di attenta analisi. Ritiene tuttavia opportuno precisare che la disposizione richiamata riguarda le funzioni ordinarie di protezione civile e, in proposito, andrà quindi adeguatamente valutato cosa si intenda per ordinarie. Apprezza quindi l'intervento del collega Vanalli che ha posto l'attenzione su una questione che dovrà essere oggetto di approfondimento.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che da sempre ai comuni competono le funzioni ordinarie di protezione civile, come ad esempio i lavori da svolgere di fronte ad eventi meteorologici avversi, come le nevicate, che peraltro nel nord d'Italia avvengono frequentemente nel periodo invernale. L'intervento della protezione civile è invece previsto di fronte al verificarsi di calamità naturali.

Comprende che per la città di Roma una intensa nevicata rappresenti un evento eccezionale ma sottolinea come o questa viene definita come evento straordinario o, come avviene in tutti gli altri comuni, anche Roma capitale si debba dotare del personale e delle strutture che dovrebbe

già avere per svolgere le funzioni ordinarie di protezione civile.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che il presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale aveva già preannunciato l'intenzione di disporre di tempi ulteriori per l'espressione del parere al Governo sul provvedimento in esame.

Rileva quindi, rispetto alle questioni poste nel dibattito odierno, come a suo avviso non vi sia un problema relativo alle funzioni di protezione civile in relazione a Roma capitale, trattandosi di un tema che deve necessariamente riguardare l'intera organizzazione nazionale. Non è infatti possibile differenziare un comune da un altro sotto questo profilo.

Sottolinea come si sia infatti passati da un eccesso ad un altro: in passato, la protezione civile aveva ogni genere di competenze, che esercitava in particolare attraverso lo strumento dell'ordinanza; attualmente invece vi sono tempi burocratici che comportano evidenti lungaggini. Ciò è in contraddizione con la circostanza in base alla quale negli interventi di protezione civile i tempi svolgono un ruolo fondamentale e a questo era legato l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza.

Ribadisce pertanto l'opportunità di non limitare il tema della protezione civile alla sola città di Roma e di non farsi trascinare dalle recenti polemiche seguite agli eventi meteorologici che si sono verificati nella capitale di recente.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale ha evidenziato al Governo la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame. È stata quindi acquisita la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare prima di procedere nell'*iter* del provvedimento. La I Commissione è dunque chiamata a concludere l'esame del provvedimento in esame entro i primi giorni della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 21 febbraio. 2012 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 9.100 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che dispone l'estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli) ed il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale, alla luce del venir meno della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione finanziaria

Si prevede, quindi, che il patrimonio dell'ente è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.**

**Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.**  
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente relatore*, illustra il testo unificato in esame. Ricorda che il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività volte all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione.

Il comma 2 dispone che nell'ambito delle iniziative è previsto l'insegnamento dell'Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

Il comma 3 prevede che per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Repubblica riconosce il 17 marzo « Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera », senza effetti civili. Il riconoscimento è operato allo scopo di promuovere i valori di cittadinanza e di riaffermare l'identità nazionale

Il comma 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che le attività indicate sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea come, a quanto gli risulta, l'inno di Mameli non è mai stato riconosciuto né nella Costituzione né in una legge come inno ufficiale dell'Italia. Non comprende pertanto su quali basi si fondino le relative previsioni contenute nel testo elaborato dalla Commissione di merito.

Al contempo, ritiene sia un controsenso istituire la giornata in questione e poi relegarla ad una celebrazione senza effetti civili. Se, infatti, si ritiene fondamentale la giornata in questione sarebbe certamente più opportuno attribuirle effetti civili provvedendo eventualmente a sopprimere altre giornate che attualmente hanno tali effetti.

Sottolinea quindi la confusione che emerge dal testo in discussione e la discontinuità degli interventi previsti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nell'evidenziare come la prima questione posta dal collega Vanalli investa soprattutto le competenze di merito della VII Commissione, sottolinea come vi sia peraltro una questione connessa all'eccessiva indeterminatezza dell'oggetto, che va segnalata alla Commissione Cultura.

Ricorda che è già prevista nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale e della patria. Vi è quindi l'esigenza di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, per evitare le discrasie che sottolineava il collega Vanalli. Rileva infatti che

una celebrazione che volesse mettere insieme tutti i suddetti elementi rischierebbe di essere di « serie B ».

Ritiene altresì opportuno un chiarimento anche in ordine alla riconducibilità delle disposizioni in esame agli ambiti di competenza legislativa dello Stato.

Maria Piera PASTORE (LNP) richiama i principi dell'autonomia scolastica e la materia dell'istruzione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce agli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Sottolinea inoltre come tutti già conoscano le parole dell'inno di Mameli, anche se questo non rientra tra gli insegnamenti obbligatori nelle scuole.

Ritiene quindi superflue le previsioni del testo in esame, sottolineando come sarebbe sicuramente più opportuno, vista la finalità delle proposte di legge, valorizzare la giornata del 2 giugno.

Beatrice LORENZIN (PdL) concorda anch'essa sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame. Ritiene che il rischio dell'istituzione della giornata in questione sia quello di snaturare il senso delle celebrazioni relative alla bandiera, all'inno, all'unità nazionale e alla Costituzione. Rileva altresì che il testo attualmente prescriva l'organizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di percorsi didattici, delle iniziative e degli incontri celebrativi in questione, prevedendo in tale ambito l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

Ribadisce quindi l'esigenza di un'ulteriore riflessione per evitare che le disposizioni in questione, pur avendo certamente una *ratio* condivisibile ed uno spirito positivo, possano poi avere un risultato differente da quello che vogliono invece raggiungere.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto delle osservazioni emerse nel dibattito, preannuncia la propria intenzione di presentare, nella prossima seduta, una proposta di parere che ne tenga conto.

Ricorda altresì che il 7 gennaio è già stato dichiarato giornata nazionale della bandiera, ai sensi della legge n. 671 del 1996.

Ricorda infine che le disposizioni recate dal testo in esame risultano riconducibili alle materie « norme generali in materia di istruzione » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

#### **Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dalle proposte emendative approvate.

Rileva che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

Ricorda che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti, così come la previsione del comma 1 dell'articolo 8, vanno ricondotte alla materia « governo del territorio », attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente.

Rileva che, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

Evidenzia che l'articolo 8, comma 1, prevede che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Ricorda che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatico – il Piano per l'intermodalità – per l'adozione del quale è previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tramite l'intesa in Conferenza unificata.

Evidenzia, peraltro, che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti, che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche, non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale, con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e, quindi, di assetto del territorio.

Segnalata inoltre, accanto al carattere di dettaglio della previsione statale, la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), in cui si evidenzia alla Commissione di merito la necessità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nel concordare con quanto evidenziato dal relatore, prospetta tuttavia l'opportunità di formulare il rilievo attinente al comma 1 dell'articolo 8 come osservazione anziché come condizione.

Sottolinea infatti come il tema in esame sia più complesso di quanto appaia. Richiama, ad esempio, quanto evidenziato in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2009.

Ritiene in particolare deprecabile che la realizzazione dei grandi nodi infrastrutturali del Paese e delle grandi reti logistiche sia, di fatto, rimessa alle decisioni dei comuni e del sistema delle autonomie. Sottolinea come ciò non avvenga in nessun Paese dell'Europa. Rileva infatti come prevedere meccanismi quali l'intesa con la Conferenza unificata sia sicuramente importante ma debba essere comunque assicurata l'ultima parola allo Stato sulle grandi opere di interesse statale.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva come il testo in esame fa riferimento alla disciplina normativa generale per la realizzazione degli interporti e delle piattaforme logistiche.

Ritiene quindi condivisibili alcune delle osservazioni evidenziate dal collega Mantini ma ricorda come la giurisprudenza costituzionale in materia di gestione del territorio sia consolidata sul punto, come si evince proprio dalla già richiamata sentenza n. 340 del 2009. Con tale sentenza infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di dismissione di beni pubblici, nella parte in cui tale norma, attribuendo l'effetto di variante alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.

Ritiene quindi opportuno mantenere come condizione la questione posta nel parere, essendo il problema posto di portata reale, pur formulandola in termini generali così da consentire alla Commissione di merito di intervenire con i modi e le forme che riterrà più opportuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame e rilevato che la Commissione di merito ha recepito le osservazioni espresse dal Comitato sul precedente testo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense (Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, recante « Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema tributario e contabile dello Stato », che le lettere e) e g) del

secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

richiamate altresì, per alcuni profili, le materie « istruzione », « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » e « coordinamento della finanza pubblica » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riconduce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e della regione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

ricordato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti, così come la previsione del comma 1 dell'articolo 8, vanno ricondotte alla materia « governo del territorio », attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

preso atto che, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 8, comma 1, prevede che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali

nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a);

tenuto conto che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatico – il Piano per l'intermodalità – per l'adozione del quale è previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tramite l'intesa in Conferenza unificata;

evidenziato peraltro che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti, che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche, non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale, con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e, quindi, di assetto del territorio;

segnalata inoltre, accanto al carattere di dettaglio della previsione statale, la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

è necessario rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi ed abb., recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

richiamato il parere favorevole con osservazioni espresso il 20 dicembre scorso dal Comitato permanente per i

pareri della I Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo;

preso atto che la Commissione di merito, nella definizione del nuovo testo unificato in esame, ha tenuto conto delle osservazioni espresse nel suddetto parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

- DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 233
- Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 234

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 234

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 238

#### SEDE REFERENTE:

- Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 238

#### COMITATO DEI NOVE:

- Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia ..... 238

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

#### La seduta comincia alle 11.20.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » e sul relativo disegno di legge di conversione. Trattandosi di un esame in sede consultiva ed in terza lettura, ricorda che la Commissione è competente ad esprimere il parere esclusivamente su quelle modifiche apportate dal Senato che rientrano nei suoi ambiti di competenza.

Segnala quindi il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che interviene sull'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al

Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, introducendo un nuovo comma 5-*bis*. La nuova disposizione prevede, segnatamente, che «In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, rileva come il testo in esame, che si compone di 8 articoli, disciplini la donazione del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala in particolare l'articolo 3, che concerne la manifestazione del consenso, prevedendo che la donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avvenga mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al sud-

detto centro di riferimento. Si precisa che la volontà scritta del donatore non può essere disattesa.

L'articolo 4 reca le modalità di individuazione delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento.

L'articolo 6, comma 1, precisa che la donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro (comma 1).

Si riserva di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.**

**Atto n. 438.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Contento, illustra il contenuto del provvedimento

Osserva come il regolamento in esame attui la riorganizzazione del Ministero della Giustizia al fine di renderne compatibile la struttura alle disposizioni contenute nella

legge finanziaria 2007 e nel decreto legge n. 112 del 2008 nonché per attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.

In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro della Giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi ad essa relativi, le disposizioni in esame sono dirette a consentire la razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del ministero, anche sulla base del citato decentramento, prevedendo le conseguenti rideterminazioni delle articolazioni periferiche del ministero stesso.

Lo schema di regolamento – che sostituisce integralmente il contenuto del precedente regolamento di organizzazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (espressamente abrogato dall'articolo 18) – attua, pertanto, la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia, rendendone compatibile la struttura amministrativa con le modificazioni intervenute, in particolare, in relazione all'avvenuto decentramento territoriale.

Si segnala, preliminarmente, che le disposizioni sul decentramento (Titolo III dello schema) non riguardano il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già oggetto di decentramento mediante la legge n. 395 del 1990.

L'articolo 1 – rispetto al corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica 55 – aggiunge le definizioni di direzione e di direttore regionale e interregionale.

L'articolo 2 (relativo all'articolazione in 4 dipartimenti) non innova il decreto del Presidente della Repubblica vigente. L'articolo 3 definisce organi periferici di livello dirigenziale generale le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziarie ed i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria.

Rispetto alle 16 previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 240 ed individuate dalla tabella A allegata allo stesso decreto (ora sostituita dall'articolo 18), le direzioni regionali e interregionali sono ridotte a 9.

L'articolo 4 concerne il Capo del Dipartimento ed il suo ufficio.

L'articolo 5 riguarda il Dipartimento Affari di giustizia (cd. DAG) e le sue funzioni. La norma conferma nell'ambito del Dipartimento 3 uffici dirigenziali generali; oltre alla Direzione generale della giustizia civile e a quella della giustizia penale, viene istituita la Direzione generale degli affari giuridici e legali, in luogo della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Nella nuova direzione generale viene accentrato tutto il contenzioso in cui è parte il ministero della giustizia.

Nell'ambito di competenza della Direzione generale della giustizia civile, si prevede la competenza in materia di contributo unificato, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a., per gli organismi di conciliazione e per le associazioni professionali.

È inoltre rafforzata la funzione di vigilanza sull'amministrazione degli Archivi notarili da parte del Capo Dipartimento, che è competente anche per le procedure per l'osservanza di obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e per l'adeguamento alle discipline internazionali in materia di diritti umani, le traduzioni di leggi e atti stranieri; per la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, finora di competenza della Direzione dell'organizzazione giudiziaria.

L'articolo 6 riguarda il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (cd. DOG). Sono individuate le competenze dell'ufficio che rimangono in capo all'amministrazione centrale dopo il decentramento territoriale. Nell'ambito del DOG sono confermate le 5 Direzioni generali (del Personale e della formazione; delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; del bilancio e della contabilità; magistrati; statistica) ma le funzioni di gestione delle risorse umane e strumentali solo ora solo quelle non decentrate, in quanto tipiche della struttura centrale del Ministero (ad esempio le competenze per gli uffici giudiziari a competenza nazionale, come Cassazione, DNA, eccetera).

Si prevede poi l'istituzione del centro di gestione unitaria del personale e delle

risorse, destinato a volgere i propri compiti anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero (escluso il DAP).

Tra gli specifici compiti del Capo del DOG, l'articolo 6 precisa quelli in materia di pianificazione organizzativa.

L'articolo 7 reca le disposizioni inerenti i compiti del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) le cui funzioni sono già state oggetto di decentramento con la legge 395 del 1990.

Il Dipartimento – ad eccezione delle nuove funzioni derivanti dall'istituzione dell'autonomo centro unitario di gestione riguardante il personale dirigenziale penitenziario e il Corpo della polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e le relative risorse strumentali – conserva nel complesso i compiti già previsti dalla normativa. Tra le novità del testo si segnalano: la nomina di 2 vice capi dipartimento (di cui uno vicario); la esplicita previsione dell'Istituto superiore di studi penitenziari avente compiti di formazione del personale del DAP.

L'articolo 8 concerne i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile. La riorganizzazione del Dipartimento comporta la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al citato centro servizi unitario presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il Dipartimento perde due Direzioni generali (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) acquisendone, tuttavia, una (Direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.

L'articolo 9 riguarda la Conferenza dei capi dipartimento le cui prerogative vengono potenziate.

Il titolo III riguarda le « Direzioni regionali » (articoli 10-19), organi di decentra-

mento amministrativo. Il decreto legislativo 240 già le istituisce, pur consentendo al regolamento di rivedere la stessa articolazione periferica.

Con la più volte citata esclusione delle articolazioni decentrate dell'amministrazione penitenziaria, l'articolo 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale che opera sotto la vigilanza dei capi dipartimento (DAG, DOG e Giustizia minorile) ed in stretto coordinamento con le strutture centrali. Sono pertanto individuati i compiti del direttore regionale.

L'articolo 11 reca una dettagliata descrizione delle attività sia del direttore regionale che dei Capi dei dipartimenti in relazione alla gestione, ripartizione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna direzione regionale o interregionale.

L'articolo 12 precisa i compiti delle direzioni regionali, sempre nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in relazione al decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di casellario giudiziale e spese di giustizia.

Gli articoli da 13 a 16 prevedono dettagliate disposizioni sulle attribuzioni delle Direzioni regionali con riferimento alla competenze del DOG in relazione alle 4 diverse aree: personale e formazione (articolo 13); risorse materiali, beni e servizi (articolo 14); statistica (articolo 15) e sistemi informativi automatizzati (articolo 16).

L'articolo 17 reca, invece, dettagliate disposizioni volte ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del Dipartimento per la giustizia minorile.

Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste dagli artt. da 13 a 16 in relazione al decentramento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

L'articolo 18 contiene le disposizioni finali attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia, rinviando: a decreti ministeriali di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei compiti e distribuzione di tali uffici all'interno di quelli di livello

dirigenziale generale; a decreti ministeriali la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali decentrati.

Il termine di adozione è, per entrambe le tipologie di decreto, fissata in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Sono in totale soppressi 12 uffici dirigenziali generali.

L'articolo 19 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Esprime quindi alcune considerazioni a titolo personale sul merito del provvedimento, dichiarando la propria totale contrarietà alla sostanziale soppressione della specificità e della specializzazione che la giustizia minorile ha acquisito nel corso degli anni, che si concretizza attraverso la soppressione dei Centri per la Giustizia Minorile e lo svuotamento delle prerogative del Dipartimento della Giustizia Minorile, privato di ogni potere di indirizzo e di gestione del personale del comparto ministeri e di polizia penitenziaria e della gestione dei beni e servizi.

Con la legge del 1934 sulla istituzione del Tribunale per i Minorenni il legislatore ha riconosciuto la peculiarità delle tematiche minorili e sin dalla promulgazione della Costituzione, con gli articoli 3 e 31, il legislatore ha ritenuto di dover prevedere espressamente forme specifiche di tutela per l'infanzia e la gioventù, anche attraverso l'istituzione di istituti appositamente preposti a tale scopo. La tutela dell'infanzia si è estesa anche al settore giudiziario, con la formulazione di normative specifiche a tutela dei diritti dei minorenni, un apposito codice di procedura penale minorile, la ratifica alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e sulle Regole minime di Pechino.

La cifra qualitativa di un settore capace di interrogarsi costantemente sulla sua adeguatezza ed efficacia, infatti, ha prodotto negli anni una serie di riforme interne, di sperimentazioni e riorganizzazioni, oltre alla definizione sempre più articolata di figure professionali all'altezza della complessità e della velocità di cambiamento dei fenomeni giovanili registrati negli ultimi 70 anni. La rappresenta-

zione di tutto ciò che è accaduto dall'originario regio decreto legge n. 1404 del 34 è sostanziata dalla filosofia giuridica e dalle innovative norme del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

La legittimità di mantenere un'identità specialistica e l'autonomia dipartimentale della Giustizia Minorile è confermata, anche dalla funzione che le acquisizioni, le scoperte e le verifiche realizzate in questo ambito hanno esercitato da sempre sull'intero mondo della giustizia a livello nazionale. Prova ne sia che oggi il sistema della giustizia minorile italiano è riconosciuto e assunto come riferimento anche a livello internazionale. In questo senso, è del tutto evidente, all'analisi della storia delle diverse riforme susseguitesi negli ultimi decenni, la funzione di battistrada e di traino che il mondo della giustizia minorile ha svolto anche sull'universo penitenziario degli adulti e su alcuni importanti aspetti della gestione trattamentale intra ed extracarceraria. Possono costituire esempi significativi le più recenti innovazioni in merito alla giustizia riparativa o alle ipotesi di introduzione, anche nel modo della giustizia ordinaria, della «messa alla prova», misura già ampiamente sperimentata ed apprezzata per la sua efficacia nel sistema della giustizia minorile.

Ribadisce quindi la propria assoluta contrarietà alle disposizioni del provvedimento che determinano un sostanziale smantellamento delle strutture ministeriali preposte alla gestione della giustizia minorile, con conseguente dispersione anche della professionalità del relativo personale altamente specializzato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le determinazioni in merito allo svolgimento delle audizioni relative al provvedimento in esame. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.**

**C. 3070, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nell'ambito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito all'unanimità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Fissa quindi il nuovo termine alle ore 15 di lunedì 5 marzo 2012 e avverte che di tale decisione sarà informata la I Commissione per le conseguenti determinazioni in ordine ai tempi di espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	240
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	253

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali ( <i>Deliberazione</i> ) .....	241
ALLEGATO 2 ( <i>Programma dell'indagine conoscitiva</i> ) .....	254

##### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

###### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010). Doc. CXXI, n. 4 ( <i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	241
---	-----

##### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2010. Doc. LV, n. 5 ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	246
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	248
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	250

##### INTERROGAZIONI:

5-05745 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam.	
5-05876 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam .....	251
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	256
5-06168 Touadi: Sul contributo italiano al rifinanziamento della <i>Global Partnership for Education</i> .....	252
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	258

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

**La seduta comincia alle 11.**

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione affari esteri della Camera è chiamata nuovamente ad esprimersi sul decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Osserva preliminarmente che, nel corso dell'*iter* del provvedimento presso il Senato, la Corte internazionale di giustizia ha chiuso la controversia che opponeva la Germania all'Italia sulla questione dei risarcimenti rivendicati dagli internati italiani per cui, sulla base delle considerazioni svolte in prima lettura, risultano venute meno le motivazioni addotte a sostegno della proroga prevista dall'articolo 7, comma 1. Al riguardo, auspica che tale norma a carattere eccezionale possa essere al più presto espunta dall'ordinamento, tornando a sollecitare il Governo ad aderire al più presto alla Convenzione internazionale in tema di immunità degli Stati.

Rileva che allo stesso articolo 7, recante proroghe in materia di politica estera, il Senato ha invece ritenuto di aggiungere un secondo comma che porta da sei a sette mesi l'intervallo temporale finalizzato alla riorganizzazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizza-

zione delle imprese italiane (ex ICE) istituita dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Pur valutando l'esiguità della proroga, ribadisce l'esigenza di accelerare il più possibile tale riorganizzazione affinché il sistema produttivo italiano possa finalmente giovare di un adeguato supporto internazionale.

L'altra modifica di competenza della III Commissione apportata dal Senato riguarda l'articolo 25-*bis*, in materia di indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia, introdotto in Assemblea nel corso della prima lettura e quindi non precedentemente esaminato in sede consultiva. Tale modifica limita al 2012, rispetto all'iniziale previsione sino al 2014, la proroga della corresponsione agli aventi diritto (soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche) di un ulteriore indennizzo pari a 50 milioni di euro annui.

Ricorda che la questione risale all'approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia italo-libico, nel corso del cui esame presso la Camera dei deputati fu inserita una norma a favore degli italiani costretti a lasciare la Libia a seguito dell'avvento al potere del colonnello Gheddafi. A questo proposito, il Senato ha altresì provveduto a specificare l'incidenza di tale onere aggiuntivo sul meccanismo dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società introdotto dall'articolo 3 della legge n. 7 del 2009, individuando per l'anno 2012 l'aliquota del 5,8 per mille del patrimonio netto.

Coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che la Commissione torni ad approfondire lo stato di vigenza del predetto Trattato e più in generale le prospettive dei rapporti bilaterali con la Libia, sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministro degli esteri in occasione della sua ultima audizione sulla regione mediterranea.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, così come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.**

*(Deliberazione).*

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali, sulla base del programma convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in relazione al quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 11.15.**

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010).**

**Doc. CXXI, n. 4.**

*(Seguito esame istruttorio e rinvio).*

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio della relazione in titolo, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 febbraio scorso si era reso necessario rinviare lo svolgimento della relazione dell'onorevole Touadi ad altra seduta; e che lo stesso onorevole Touadi si era fatto portavoce di una proposta condivisa anche dagli onorevoli Volontè e Pianetta di audire il Presidente del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

Jean Leonard TOUADI, *relatore*, rileva che tra le istituzioni nazionali che si occupano dell'attuazione dei diritti umani in Italia, un ruolo fondamentale è svolto dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo (CIDU) presso il Ministero degli affari esteri, istituito con il decreto del Ministro degli esteri del 15 febbraio 1978, n. 519 ed i cui compiti e struttura sono stati ridefiniti nel 2007.

Ricorda che il Comitato interministeriale, competente in ordine al coordinamento dell'attività governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell'uomo, svolge alcuni compiti assai delicati, tra i quali quello di esaminare sistematicamente ogni misura attuativa di impegni assunti dall'Italia in virtù di convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Il Comitato promuove, inoltre, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali, segue l'attuazione delle convenzioni internazionali e cura la preparazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare alle organizzazioni internazionali. Sotto-

linea che questa missione è particolarmente rilevante per la coerenza costituzionale che nel nostro ordinamento assume l'adesione alle predette convenzioni.

Rileva che il Comitato interministeriale dei diritti umani ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di *follow-up*, tra cui la preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti emersi, formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani.

Osserva che le posizioni del Comitato non possono non riflettere quelle dell'Esecutivo di cui è espressione. Ricorda che del Comitato fanno parte alti funzionari ministeriali, dell'ANCI, dell'ISTAT, della Commissione italiana per l'UNESCO, del Comitato UNICEF per l'Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, della Società italiana per l'organizzazione internazionale, dell'Unione delle province d'Italia, unitamente a tre eminenti personalità del mondo accademico e scientifico, nominate dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità per un periodo di tre anni. Da ciò si evince la natura multidisciplinare dell'organismo.

Ritiene che il limite specificamente attinente a questa relazione, riferita al 2010, deriva dall'essere stata presentata da un ministro del precedente Esecutivo, in un contesto politico oltre che temporale del tutto diversi dall'attuale: un *gap* che rischia di svuotare la discussione sul documento, riducendola ad un mero adempimento burocratico. Di qui la già formulata richiesta di un'audizione del presidente del CIDU sia per un supplemento informativo che per un sollecito della presentazione della relazione per il 2011.

Il documento, presentato al Parlamento l'11 novembre scorso, intende fornire, in una veste sintetica, i risultati del lavoro svolto per la predisposizione dei numerosissimi rapporti e documenti contemplati dagli strumenti pattizi internazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, ratificati dal nostro Paese. Il Rapporto

sull'attività nel 2010 si compone di una prima parte, riguardante i rapporti con gli organismi internazionali di monitoraggio sui diritti umani. In quattro distinti punti vengono illustrati i rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, dell'Unione europea, mentre in un quinto punto vengono sintetizzate le risposte ai questionari in materia di diritti umani.

Una prima sezione della Parte I è incentrata sulla redazione dei rapporti periodici sull'applicazione in Italia delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), nonché sulla preparazione della discussione del Rapporto relativo alla Convenzione sulle donne (CEDAW). La sezione C della Parte I riferisce invece sulla revisione periodica universale (UPR), attraverso la quale il Consiglio dei diritti umani dell'ONU analizza l'effettivo adempimento da parte degli Stati Membri, dei loro obblighi ed impegni relativi ai diritti umani.

Osserva che la Commissione affari esteri, grazie anche al prezioso lavoro del Comitato permanente per i diritti umani, è perfettamente a conoscenza dei meccanismi della revisione periodica universale e dell'importanza che essa riveste nel misurare la credibilità e la qualità del rispetto dei diritti umani anche per un Paese di antica civiltà giuridica.

Ricorda in proposito che il 2010 è stato un anno cruciale per l'Italia perché dall'8 al 19 febbraio il nostro Paese si è trovato « sotto esame » presso il Consiglio dei diritti umani. Sono state rivolte all'Italia 92 raccomandazioni: di queste 78 sono state accettate dal Governo, due accolte parzialmente e 12 respinte. Giudica la parte sulla revisione periodica universale come la più interessante della relazione, soprattutto per il fatto che le raccomandazioni accettate possono essere oggetto di approfondimento da parte del Comitato. Sottolinea, inoltre, che l'elevata percentuale di accoglimento delle raccomandazioni è indice di un apprezzabile atteggiamento costruttivo.

La Relazione evidenzia come l'esame delle raccomandazioni sia stato condotto mantenendo un « approccio aperto e costruttivo »: la visione che ispira infatti il Governo italiano – e che personalmente condivide – è che l'UPR non è un « tribunale nato per processare gli Stati sotto il profilo del rispetto dei diritti umani » quanto « uno strumento per spingere i Governi a fare concreti passi avanti su questo terreno ».

Non sono state accolte, invece, quelle raccomandazioni che, come riporta la Relazione, avrebbero implicato « modifiche di carattere legislativo » o l'« attuazione di tipologie di intervento non compatibili con la vigente distribuzione di competenze e responsabilità fra Stato ed autonomie territoriali » o ancora « frutto di una mancata comprensione dei fondamenti del nostro ordinamento ».

Tra i principali temi che sono stati oggetto delle raccomandazioni rientrano: il trattamento dei migranti (13), la questione delle minoranze (10), soprattutto dei Rom e dei Sinti con particolare riferimento al Piano del Comune di Roma, e la discriminazione razziale e la xenofobia (11).

La Relazione evidenzia come dieci delle undici raccomandazioni in tema di lotta alle discriminazioni razziali siano state accolte dall'Italia, recependo una vasta gamma d'indicazioni per contrastare il razzismo, la discriminazione e la xenofobia.

In particolare sono state intelligentemente accolte le proposte avanzate dal Canada e dai Paesi Bassi intese ad ampliare i contenuti del nostro Piano d'azione nazionale contro il razzismo, mentre è stata respinta la raccomandazione intesa ad introdurre lo specifico reato di tortura nel nostro ordinamento penale, ritenendo sia già variamente e fortemente sanzionato in Italia, come in altri Stati dell'Unione europea in relazione al compimento di molteplici reati e circostanze aggravanti che ne delineano una fattispecie piuttosto ampia. Osserva in proposito che si tratta di una questione

annosa, dal momento che da tempo è all'esame del Parlamento un'iniziativa legislativa in proposito.

Sono state altresì accolte le raccomandazioni riguardanti l'istituzione di un'autorità indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani. Al riguardo confida che la Camera dei deputati possa ulteriormente migliorare il testo in materia licenziato dall'altro ramo del Parlamento, istituendo un'autorità, snella ed efficiente, effettivamente indipendente dal potere esecutivo, in stretto collegamento con gli indirizzi politici elaborati dal Parlamento in tema di promozione e salvaguardia dei diritti umani.

Osserva che la Relazione sottolinea, a suo avviso in maniera forse un po' troppo autocelebrativa, come l'Italia abbia affrontato « l'intero procedimento di revisione periodica universale in modo positivo, fornendo risposte non equivoche ed ampiamente favorevoli alle raccomandazioni ricevute, contribuendo, ancora una volta, ad avvalorare l'immagine di un paese sensibile ai problemi concreti, attrezzata per farvi fronte ».

Con riferimento alla questione dei respingimenti, soprattutto alle operazioni svoltesi in acque internazionali al largo di Lampedusa il 6 maggio ed il 6 luglio 2009, la Relazione ribadisce che tali interventi, nel rispetto del principio di *non refoulement*, costituiscono « anche una forma di lotta contro la tratta ed il crimine organizzato ». Esprimendo talune perplessità in proposito, ricorda che tra pochi giorni la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerà sulla ipotesi di violazione da parte dell'Italia dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Per quanto attiene alla richiesta dei Relatori speciali delle Nazioni Unite circa il « Piano nomadi » del Comune di Roma, il documento riassume la posizione italiana che ha respinto i rilievi di « deficit procedurale di consultazione » e contesta il carattere « forzoso » della riallocazione del campo di Casilino '900, « in quanto avvenuta sempre nel rispetto delle principali salvaguardie procedurali ».

In relazione alla richiesta dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sull'attuazione della Convenzione per la protezione delle persone con disabilità, sottolinea con decisione che dalla Relazione non appare chiaro se il Governo abbia effettivamente provveduto all'istituzione dello specifico Osservatorio nazionale della condizione delle persone con disabilità, previsto dalla legge di ratifica del 2009.

Quanto alle attività di impulso svolte dal CIDU nel 2010 in merito agli adempimenti necessari per l'attuazione degli obblighi internazionali ed ai suoi contatti con le Istituzioni, la relazione menziona in particolare la predisposizione del XVI-XVIII rapporto sull'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Un altro aspetto rilevante su cui si sofferma questa parte della Relazione è il ruolo svolto dalla CIDU nell'elaborazione del disegno di legge governativo per l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali.

Giudica un punto qualificante ed innovativo del documento l'esame delle relazioni con la società civile. In proposito il documento ricorda come il CIDU abbia dedicato attenzione prioritaria al coinvolgimento delle ONG e, in particolare, segnala il coinvolgimento diretto del Gruppo di monitoraggio sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché i contatti e l'incontro del dicembre 2010 con le ONG attive in materia di questioni di genere.

In conclusione, ricollegandosi a quanto accennato in apertura, conferma la richiesta di audire il presidente del CIDU, per sapere di più sugli interventi che il Comitato stesso ha adottato nell'anno appena trascorso – che è stato un anno di rivolgimenti epocali come ricorda il recente rapporto di *Amnesty International* sulle « primavere arabe » – e su quelli che saranno gli indirizzi strategici che si intende promuovere nel corso del 2012, che si annuncia denso di ulteriori sviluppi e

prospettive sul versante della promozione dei diritti umani, in tutte le aree nevralgiche del Pianeta.

Furio COLOMBO, *presidente*, evidenzia il tono di pur legittima memoria difensiva della Relazione in esame, che schiva sistematicamente i temi specifici, come dimostra emblematicamente la trattazione del caso di Lampedusa, ben noto ai parlamentari che vi hanno effettuato sopralluoghi. Considera al riguardo molto gravi i termini liquidatori riservati a tale caso, se si pensa al numero elevatissimo di vittime che la politica dei respingimenti in mare ha provocato.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea come la Relazione in esame risulti particolarmente datata sia sotto il profilo cronologico che sotto quello politico. Auspica un'interlocuzione politica diretta sul tema con il nuovo Ministro degli esteri, così come ha già fatto la Commissione straordinaria presso l'altro ramo del Parlamento.

Renato FARINA (PdL), prendendo spunto dalle osservazioni del collega Mecacci, invita a guardare al futuro piuttosto che al passato. Considera comunque positivamente che il Governo abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni ricevute in sede ONU e ricorda come ogni Paese abbia dei conti aperti nel campo dei diritti umani. Non nega i casi gravissimi che si sono verificati in relazione ai respingimenti e che hanno determinato una situazione intollerabile, ma fa presente che non si può tralasciare la questione obiettiva dell'impossibilità di consentire l'assoluto accesso libero al territorio nazionale che sarebbe incompatibile con gli standard della vita sociale. Ritenendo saggio uscire dagli schematismi che spesso aduggiano la trattazione del tema in oggetto, segnala l'opportunità di soffermarsi sulle violazioni dei diritti umani che avvengono nelle carceri.

Mario BARBI (PD), nel giudicare insoddisfacente la Relazione in esame, ri-

tiene che non avrebbe potuto essere diversamente dal momento che il soggetto estensore è parte in causa. Considera pertanto questa un'ulteriore prova della necessità di dotarsi – come più volte auspicato anche nell'Osservatorio Governo-Parlamento di cui lamenta la mancata convocazione in tempi recenti – di un organismo terzo. A suo avviso, è quindi da modificare il fondamento legislativo della relazione in titolo. Nel richiamare l'aggravante della discontinuità politica, insiste sull'esigenza, rivolgendosi in particolare al collega Farina, di una riflessione retrospettiva, dal momento che, anche se la questione dei respingimenti può considerarsi un capitolo chiuso, ne sono derivate gravi conseguenze cui porre riparo. Quanto al tema delle carceri, rileva come vi sia oggi maggiore attenzione e come quindi non mancherà un riferimento ad esso nella relazione per il 2011. Segnala, infine, l'estrema gravità della persistente mancata previsione nel nostro ordinamento del reato di tortura, anche alla luce di un recente caso giudiziario in cui episodi di maltrattamenti da parte di appartenenti alla forza pubblica non sarebbero stati puniti proprio per l'asserita assenza della fattispecie.

Furio COLOMBO, *presidente*, si associa alle considerazioni che il collega Barbi ha rivolto al collega Farina, di cui peraltro condivide le preoccupazioni in materia carceraria, pur ritenendo che non si possa invocare un male per spostare l'attenzione da un altro male. Giudica inaccettabile sul piano giuridico il paragrafo della Relazione relativo al reato di tortura, osservando come il documento nel suo complesso risulti inaccettabile anche sotto il profilo fattuale. A questo proposito, richiama a titolo d'esempio la questione dei campi nomadi che portò alle dimissioni del prefetto della capitale. Ribadisce che si tratta di una pur comprensibile memoria difensiva di un certo governo in una certa fase della storia italiana. Chiede quindi al relatore quali siano le sue proposte per proseguire nell'esame dell'atto in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL) ricorda la proposta più volte richiamata di audire il presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.

Furio COLOMBO, *presidente*, ritenendo inopportuni approfondimenti ripetitivi, rende comunque noto che è allo studio del nuovo Ministro degli esteri la riconvocazione dell'Osservatorio Governo-Parlamento e che il Ministro stesso è interessato ad un'audizione presso le Commissioni affari esteri delle due Camere sulla materia dei diritti umani, precisando che quella svolta presso la Commissione straordinaria del Senato ha avuto luogo nell'ambito di un'indagine conoscitiva a carattere generale e non programmatico.

Jean Leonard TOUADI, *relatore*, ringrazia i colleghi per l'ampia discussione che conferma come i diritti umani abbiano grande valenza per la proiezione internazionale dell'Italia, al pari della cooperazione allo sviluppo. Concorda su un certo anacronismo riscontrabile nella Relazione, ma sottolinea l'attualità delle questioni che ne sono oggetto, come quella dei flussi migratori dalla Libia e del connesso diritto di asilo, in vista dell'imminente visita del Ministro dell'Interno, oppure quella del Piano del Comune di Roma per i Rom e i Sinti che si è arenato. Nel manifestare vivo apprezzamento per l'opportunità di ascoltare in proposito il Ministro degli affari esteri, ritiene comunque opportuno procedere anche all'audizione del presidente del CIDU che, nelle more dell'istituzione di un organismo indipendente, è chiamato a relazionare al Parlamento. Sarebbe a suo avviso molto utile cogliere questa occasione anche per porre l'esigenza di un diverso approccio metodologico nella stesura della relazione che, nell'attuale versione, rivela una stridente contraddizione tra l'accettazione delle raccomandazioni ONU ed il tono complessivamente autocelebrativo. Quanto all'esito finale dell'esame, si riserva di consultare i rappresentanti dei gruppi al fine di valutare i termini di un eventuale atto di indirizzo.

Furio COLOMBO, *presidente*, ringraziando il relatore per l'impegno assunto, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI  
DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2010.**

**Doc. LV, n. 5.**

*(Esame istruttorio e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, sottolinea che la relazione sull'aiuto italiano allo sviluppo nel 2010, pur con il consueto ritardo, ribadisce che gli obiettivi generali e i principi ispiratori della cooperazione allo sviluppo, parte integrante della politica estera italiana, si inquadrano nell'ampio contesto degli accordi e delle decisioni assunte a livello internazionale e comunitario.

Rileva che le risorse destinate alla cooperazione hanno subito una diminuzione già a partire dalla metà degli anni Novanta, come ha ricordato anche il nuovo Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi nell'audizione davanti alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato del 25 gennaio 2012.

L'Italia, in rapporto agli altri paesi europei stanziata per la cooperazione mediamente lo 0,18 per cento di PIL ed è molto lontana dallo 0,7 per cento che i paesi donatori si erano impegnati a raggiungere entro il 2015. Il picco più basso di aiuti è stato raggiunto dall'Italia nel

2010, venendo in tal modo ad occupare il penultimo posto (all'ultimo, la Corea del Sud) tra i paesi dell'area OCSE: 2,26 milioni di euro pari allo 0,15 per cento del PIL.

Osserva che il 75 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è stato destinato nel 2010 alla cooperazione multilaterale. Tra i molteplici settori di intervento, quelli che hanno maggiormente assorbito le risorse hanno riguardato: la riduzione o la cancellazione del debito, le attività in materia di educazione, gli aiuti multisettoriali, gli aiuti umanitari inclusi quelli erogati in occasione di disastri.

Ricorda che nel 2009 il DAC (*Development Assistance Committee*) dell'OCSE aveva sollecitato una svolta nella politica di cooperazione italiana. All'interno della *peer review* riguardante l'Italia, il DAC aveva infatti formulato una serie di raccomandazioni, tra le quali quelle di approvare una nuova normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, di potenziare le risorse umane in essa impiegate, di attribuire la responsabilità della cooperazione ad una figura governativa, di rispettare gli impegni assunti a livello internazionale e di attuare una politica di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

In linea con quanto indicato dall'OCSE, ed anche assolvendo agli impegni assunti con il Parlamento che aveva approvato atti di indirizzo in tale direzione, il Governo ha messo in atto una serie di cambiamenti di seguito illustrati.

La relazione ricorda che nel 2010 è stato attivato il Tavolo interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, a livello di Direttori Generali del Ministero degli Esteri e delle Finanze, al quale partecipano anche soggetti privati, per creare un « sistema Italia » della cooperazione allo sviluppo, che riduca dispersioni e duplicazioni. Il Tavolo Interistituzionale ha anche il compito di favorire la coerenza italiana delle politiche per lo sviluppo, in linea con la concezione « *whole of country* » introdotta dalla Presidenza italiana del G8 nel 2009.

Con le linee guida triennali 2011-2013, adottate alla fine del 2010, sono poi state

accorpate in un'unica categoria le due categorie di paesi prioritari (di 1° e 2° grado) e si è delineata una riduzione del loro numero. L'OCSE-DAC ha valutato positivamente l'iniziativa italiana di concentrarsi su 35 paesi prioritari in via di sviluppo (21 dei quali classificati come « priorità 1 ») e di portare progressivamente a termine gli interventi in altri 37 paesi, consentendo un miglioramento della programmazione e una riduzione della frammentazione degli aiuti.

Nel 2011 è stato predisposto un secondo Piano programmatico per l'efficacia degli aiuti che tiene conto delle raccomandazioni formulate negli appositi fori internazionali e, particolarmente, in vista del foro di Busan. Il Piano elenca le azioni da completare (secondo il modello di programmazione STREAM per i paesi prioritari e quelli in *exit strategy*), oltre a nuove azioni.

A seguito della riforma organizzativa del Ministero degli esteri, avvenuta nel 2010, è stato istituito un apposito ufficio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al quale sono attribuiti la valutazione *in itinere* ed ex post delle iniziative di cooperazione e retroazione dei risultati e la visibilità dell'impegno italiano. Il potenziamento della funzione di valutazione era stato specificamente raccomandato nella *Peer Review* dell'OCSE del 2009.

La *Peer Review* raccomandava anche l'adozione di una normativa aggiornata in sostituzione della legge n. 49 del 1987, che da tempo si era dimostrata obsoleta.

Già a partire dagli anni Novanta, infatti, si sono susseguiti numerosi interventi legislativi nel tentativo di rendere più adeguata la normativa del 1987, che ne hanno però pesantemente alterato il regime di specialità. Allo stesso tempo, ma senza successo, come è noto, si sono succeduti tentativi di attuare una riforma dell'intero sistema della cooperazione, oggetto anche di una apposita indagine conoscitiva al Senato nella XV legislatura.

La gran parte delle risorse finanziarie degli aiuti italiani è diretta verso i paesi prioritari dell'Africa sub-sahariana. Men-

tre la Relazione, riguardante l'anno 2010, riferisce che il 45 per cento circa di tali risorse, pari a circa 343 milioni di euro, è stato indirizzato a tale regione, osserva che le Linee guida 2011-2013 hanno indicato una riduzione del peso dell'Africa sub-sahariana che è passata al 42 per cento degli aiuti (a vantaggio di Balcani, Medio Oriente e Asia orientale).

La Relazione 2010 precisa che nei cinque anni precedenti, le somme destinate a quell'area geografica sono state superiori a un miliardo di euro. Solo nel 2010, al netto dei contributi volontari agli organismi internazionali e delle somme attribuibili a cancellazione o conversione del debito, l'Italia ha erogato circa 59 milioni di euro a dono e 4,4 milioni di euro sotto forma di credito d'aiuto ai paesi dell'Africa subsahariana. Tra i maggiori riceventi vi sono il Mozambico, l'Etiopia e la Somalia; a seguire, Sudan e Kenya.

Anche l'Europa balcanica costituisce, per ragioni storiche e geopolitiche, un'area di primaria importanza per l'Italia e la sua politica di cooperazione. I paesi prioritari per l'aiuto bilaterale sono Kosovo, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Albania e Serbia. Oltre ad interventi nei singoli paesi, la Relazione informa che sul piano regionale è proseguito il programma triennale SEENET – fase II per un valore di oltre 8 milioni di euro a carico del Governo e di 2,7 milioni di euro a carico di diverse regioni italiane. Il programma prevede azioni verticali di valorizzazione del turismo culturale, della realtà rurale e dell'ambiente, sostegno alle PMI e alla pianificazione territoriale e dei servizi sociali.

Altrettanto rilievo riveste l'area del Nord Africa e del Medio Oriente. Nel 2010 sono proseguiti i diversi programmi – finanziati con risorse a dono, a credito d'aiuto o generate dalla conversione del debito – rivolti ai settori prioritari per lo sviluppo umano, sociale ed economico. Per lo stesso anno, l'Egitto si è confermato come partner privilegiato, seguito da Tunisia, Territori Palestinesi, Libano, Iraq, Yemen e Siria.

Quanto all'America Latina, la Relazione ribadisce che le attività italiane di

cooperazione sono soprattutto volte a sostenere lo sviluppo socio-economico di quei paesi sudamericani che – malgrado dati che rivelano uno sviluppo soddisfacente della regione – permangono fra i più arretrati: i paesi indicati come prioritari nelle Linee guida 2009-2011 sono stati: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perù. Nel 2010 la regione dell'America Latina si è collocata al secondo posto come quantità di aiuti ricevuti sul totale dell'APS bilaterale italiano, in virtù anche alle iniziative intraprese dal nostro paese a seguito del terremoto di Haiti.

Anche in vista dell'adozione di un atto di indirizzo ritiene utile procedere al più presto all'audizione del Direttore generale Belloni.

Mario BARBI (PD) condivide l'opportunità di sentire al più presto il competente Direttore generale anche in relazione alle altre questioni aperte, inclusa la proposta di regolamento comunitario esaminata nella seduta del 14 febbraio scorso. Ritiene occorra privilegiare la dimensione politica prospettica. Suggerisce anche un'audizione di organizzazioni non governative e rappresentanti della società civile in una forma al tempo stesso rappresentativa, ma non dispersiva.

Osserva che la relazione è così ponderosa che è difficile darne un giudizio sintetico, considerandola in ogni caso senz'altro esauriente e razionalmente strutturata. Sottolinea che andrebbe approfondito l'aspetto dell'approccio globale, che proprio l'Italia ha promosso in sede di G8. Tale nozione comincia ad affermarsi rispetto a quella più tradizionale dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per andare oltre l'aiuto, ma non senza di esso. Rileva come, stante il livello minimo del nostro APS, sia ancora maggiore il nostro interesse a far valere e tentare di quantificare l'azione integrata del sistema – Paese. Ritiene che il filo conduttore del lavoro del Comitato ne verrebbe confermato, proprio nel raccordo tra livello nazionale e livello multilaterale.

Renato FARINA (Pdl) esprime apprezzamento e condivisione per la relazione svolta dal presidente Pianetta.

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, concorda con le finalità indicate dal collega Barbi circa la prossima audizione del Direttore generale Belloni. Assicura che si farà interprete di una sollecitazione in tal senso presso il Ministero degli esteri. Ribadisce l'obiettivo di acquisire maggiore efficacia nella gestione della cooperazione allo sviluppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.**

**C. 4945 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

MARIO BARBI, *relatore*, osserva che la Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi (cd « Convenzione AFS ») è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell'utilizzo dei composti organo-stannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, con-

tenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).

L'attenzione è posta sulle vernici anti-vegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell'imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante.

Ricorda che nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l'industria chimica, a partire dagli anni Sessanta, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.

L'Unione europea, proprio basandosi sulle disposizioni introdotte dalla Convenzione AFS, nel luglio 2003 ha a sua volta adottato il citato regolamento (CE) n. 782/2003, che vieta l'applicazione delle vernici a base di TBT su ogni tipo di scafo a partire dal 1° luglio 2003 e la loro presenza a partire dal 1° gennaio 2008. Tale regolamento è stato successivamente integrato dai regolamenti (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, e n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009.

Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS.

La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008: dodici mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25 per cento del tonnellaggio mondiale.

I Paesi dell'UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

L'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.

Particolare rilievo assume l'articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l'osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.

L'IMO è chiamata a svolgere un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull'applicazione nazionale della Convenzione. In particolare, ciascuno Stato è tenuto a comunicare all'IMO l'elenco dei verificatori nominati, degli organismi riconosciuti e dei poteri loro conferiti (articolo 9).

La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale *off-shore* di una Parte (articolo 11).

L'Amministrazione da cui dipende la nave ha l'obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente.

Il disegno di legge è composto da sei articoli. Accanto alle consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'accordo, l'articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L'articolo 4 reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.

Il comma 1 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il

comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonché dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.

L'articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'Adesione alla Convenzione. Il comma 1 autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2012-2014) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.**

**C. 4946 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, ricorda che il Protocollo in esame mira all'aggiornamento del testo in vigore della Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 9 marzo 1990.

In particolare, l'articolo 1 del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che nel nuovo testo saranno rispettivamente, per Mauritius l'imposta sul reddito, mentre per il nostro Paese l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo 2 modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti dei due paesi per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 aggiunge un paragrafo all'articolo 9 della Convenzione originaria, che è dedicato alle fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese: il nuovo paragrafo contempla il caso di imprese associate, una delle quali si veda

assoggettata a tassazione nel proprio Stato di origine in relazione a utili sui quali un'impresa associata dell'altro Stato contraente è stata pure ivi sottoposta a tassazione: in tal caso l'altro Stato contraente, conformemente alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione, procede ad apposita rettifica dell'imposta applicata su quegli utili nel proprio territorio.

L'articolo 4 del Protocollo procede alla sostituzione dei paragrafi 2 e 3 e alla soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni. La nuova formulazione aggiorna tale metodologia, fissando anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.

L'articolo 5 del Protocollo novella l'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima. La nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

Particolare rilievo assume poi la nuova formulazione normativa che riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

L'articolo 6, infine, prevede le procedure per l'entrata in vigore del Protocollo in esame, che costituirà parte integrante della Convenzione e che resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.

Sottolinea infine che il disegno di legge non contiene norme di copertura finanziaria poiché, come riportato nella relazione illustrativa, la ratifica del Protocollo non comporta mutamenti rilevanti di gettito per il nostro Erario.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**5-05745 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam.**

**5-05876 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam.**

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto in particolare per la promessa della menzione della questione nel corso della prossima visita in Vietnam del Ministro degli affari esteri, auspicando che ciò avvenga sia con il suo omologo che con il Premier vietnamita. Manifesta quindi viva preoccupazione per la notizia diffusa dal sito dissidente birmano *Mizzima News*, non smentita, che in sede ASEAN Laos e Vietnam starebbero lavorando ad una dichiarazione che subordinerebbe i diritti individuali alla ragion di Stato perché la libertà religiosa trascinerrebbe verso l'anarchia. Considera poi che talune rassicurazioni diplomatiche non risultano molto attendibili, se si pensa che l'ultimo rapporto del Dipartimento di Stato statunitense sulla libertà religiosa classifica il Vietnam nella seconda fascia più a rischio, mentre la Commissione operante sempre negli USA su tale materia ne avrebbe addirittura consigliato l'inclusione nella prima fascia. Ricorda altresì il comune impegno con il collega Mecacci per la difesa dei diritti dei *Montagnard*.

Nel rilevare, poi, che la cooperazione italiana considera strategica l'area del Sud-Est asiatico, invita a prevedere nella destinazione degli interventi la necessità di tutelare la libertà di coscienza, nello spirito della mozione Mazzocchi approvata dalla Camera nel gennaio 2011.

**5-06168 Touadi: Sul contributo italiano al rifinanziamento della *Global Partnership for Education*.**

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Jean Leonard TOUADI (PD) replicando, ringrazia per la puntuale ed analitica informazione che purtroppo conferma l'allarme delle ONG circa le risorse disponibili per il 2012. Si augura che la possibilità di reperire altre risorse in futuro possa avverarsi, anche in vista dell'adempimento, scadenzato al 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio che raccordano l'educazione all'*empowerment* delle donne. Ricorda come molti Stati a basso reddito abbiano accresciuto gli iscritti alle scuole elementari basandosi su finanziamenti esteri che oggi la crisi mette in dubbio. Insiste sull'importanza del capitale umano nei processi di sviluppo per cui le spese nell'educazione sono in realtà degli investimenti destinati anche ad aprire nuovi mercati alle economie occidentali in affanno. Osserva quindi che non si tratta di fare filantropia, ma di rafforzare l'economia globale.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO 1

**DL 216/11: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 4865-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

auspicato che la proroga introdotta all'articolo 7, comma 2, non sia motivo di rallentamento del processo di riorganizzazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle im-

prese italiane affinché il sistema produttivo possa finalmente giovare di un adeguato supporto internazionale;

preso atto dell'intervenuta limitazione ad un solo anno della proroga della corresponsione dell'ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

L'indagine conoscitiva intende focalizzare le principali questioni sul tappeto che sono emerse criticamente nel corso dell'ultimo anno in cui si è sviluppata la c.d. «primavera araba», al fine di evidenziarne le conseguenze sul piano degli interessi nazionali e di prospettare l'azione dell'Unione europea.

La grave emergenza finanziaria che ha investito il nostro continente sta rischiando di far trascurare la nuova centralità che la sponda meridionale del Mediterraneo viene ad assumere nella strategia globale e negli obiettivi dei nuovi attori della scena internazionale (Cina, Federazione russa, Turchia, etc).

L'indagine dovrebbe approfondire gli sviluppi possibili dei regimi politici dell'area, con riferimento alla diversa presenza di correnti di islamismo moderato o radicale, nonché al ruolo delle opposizioni democratiche ed in particolare dei movimenti giovanili.

La nuova realtà politico-sociale che sta emergendo sulla sponda meridionale del Mediterraneo pone infatti all'Italia l'esigenza di corrispondere pienamente, sul piano della cooperazione sia bilaterale che multilaterale, a molteplici istanze che vanno dal supporto ai processi di *institution-building* al sostegno ai programmi di modernizzazione dei sistemi produttivi e di apertura all'economia di mercato.

In particolare, si intende verificare quali siano le potenzialità e i limiti delle relazioni economiche e commerciali, nonché dei raccordi infrastrutturali tra Italia e Mediterraneo, rilevando l'attuale pre-

senza imprenditoriale italiana nell'area ed individuando quali potrebbero essere i nuovi spazi di intervento.

È altresì obiettivo dell'indagine delineare il quadro di riferimento dell'impegno dell'Italia in seno all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, NATO) interessate a contribuire alla stabilizzazione politica del Nord Africa e del Medio Oriente, prestando particolare attenzione alle più gravi situazioni di crisi, dal conflitto israelo-palestinese alla repressione in atto in Siria.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

*Termine dell'indagine:*

31 dicembre 2012.

*Soggetti da audire:*

Ministro degli Affari esteri;

Ministro per la cooperazione internazionale ed integrazione;

Diplomatici italiani ed Ambasciatori dei paesi euro-mediterranei;

Esponenti delle istituzioni dell'Unione europea;

Rappresentanti delle Organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, NATO, ecc.) e delle Istituzioni finanziarie internazionali;

Rappresentanti delle Comunità religiose;

Rappresentanti degli imprenditori operanti nell'area e delle relative organizzazioni di categoria;

Rappresentanti delle Organizzazioni non governative operanti nell'area e dei movimenti giovanili;

Esperti nelle relazioni internazionali, nei processi di transizione democratica, nella politica, economia, demografia, società e religione dell'area mediterranea.

## ALLEGATO 3

**Interrogazioni 5-05745 e 5-05876 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La parrocchia di Thai Ha è appartenuta sin dai primi del '900 alla congregazione dei Redentoristi, da sempre molto attiva sulle tematiche sociali e (anche in senso critico) sulle politiche del governo.

Con l'avvento del regime comunista le aree facenti capo alla parrocchia di Thai Ha sono state per un buon 60 per cento espropriate. Da anni i Redentoristi richiedono una restituzione in toto degli edifici espropriati.

I disordini che hanno interessato la parrocchia di Thai Ha sono riconducibili ad un conflitto fra la congregazione e le Autorità locali, nato a causa di rivendicazioni dei Redentoristi sui menzionati espropri che hanno seguito la fine del periodo coloniale francese.

La situazione di tensione è recentemente esplosa a seguito dell'avvio di lavori pubblici nell'area adiacente alla parrocchia, che hanno causato la temporanea occupazione di nuove porzioni di proprietà della stessa. Vi sono state numerose proteste da parte dei membri della congregazione, alcune nel centro cittadino, presto represses dalla polizia anche con fermi indiscriminati e l'utilizzo di metodi particolarmente duri.

Quanto alla questione degli arresti dei giovani cattolici nel nord Vietnam, occorre premettere che le vicende descritte nell'interrogazione hanno interessato soggetti attivamente coinvolti nella vita politica e sociale di talune province vietnamite.

Nelle loro attività essi avevano denunciato la situazione socioeconomica in cui si trovavano a vivere e operare, criticando anche l'operato delle autorità locali.

La gran parte dei fatti denunciati ha avuto luogo nella provincia di Vihn, nella parte settentrionale del Vietnam, capoluogo di una delle province più povere del paese.

A quanto risulta da informazioni della nostra Ambasciata ad Hanoi, le persone in questione sarebbero state fermate dalle Autorità di polizia e sarebbero attualmente in custodia, mancano però informazioni riguardo alle motivazioni del loro fermo e, in alcuni casi, anche circa il luogo esatto di detenzione. Si tratta spesso di giovani *bloggers* o di persone comunque intensamente coinvolte nella vita sociale delle loro province.

È opinione condivisa da tutte le rappresentanze UE ad Hanoi, che sia nel caso della parrocchia di Thai Ha sia nel caso della campagna di arresti di giovani cattolici nel nord Vietnam non si sia di fronte a casi di vera e propria persecuzione religiosa in quanto tale, ma piuttosto a casi di repressione della libertà di espressione.

Un fatto che ha visto negli anni numerosi precedenti, relativi ad avvocati e *bloggers* fortemente critici riguardo la situazione politica in Vietnam e l'operato del Governo, a prescindere dal loro orientamento religioso o politico.

Ai fedeli di Thai Ha non si è infatti mai impedito di celebrare i sacramenti o praticare la loro confessione né vi sono prove che gli arresti eseguiti nel nord del Vietnam fossero motivati dall'appartenenza religiosa degli arrestati.

La libertà religiosa in Vietnam, pur non essendo di un livello equiparabile a quello di un Paese liberale occidentale, non corre – almeno al momento – un serio pericolo.

Tale considerazione è stata condivisa da Monsignor Girelli – Rappresentante non residente della Santa Sede per il Vietnam – in occasione di una visita pastorale svoltasi fra il 25 novembre ed il 6 dicembre scorsi.

L'alto prelato ha definito la situazione sul terreno, per quanto concerne la libertà religiosa, «soddisfacente», garantita ad un livello significativo e migliore di quello sperimentato in altri Paesi asiatici, pur non essendo ancora comparabile agli standard occidentali.

Il caso di Thai Ha può essere ascritto all'alveo dei conflitti legati a tematiche relative all'«impiego della terra». Si tratta di un problema comune in Vietnam, che investe parecchie diocesi nel Paese, ma che riguarda anche altre confessioni, gruppi etnici e singoli cittadini.

È ad ogni modo innegabile che accanto a questo problema stia sorgendo quello relativo alla libertà di espressione.

A tutela della libertà di espressione, l'Unione Europa, anche su costante impulso italiano, interviene attivamente tramite passi e atti ufficiali indirizzati alle competenti autorità.

La questione è stata sollevata anche nell'ultima sessione del Dialogo UE-Vietnam sui Diritti Umani, tenutasi ad Hanoi il 12 gennaio scorso.

Nel corso di tale sessione è stata sollevata anche la questione della promozione, con estrema sollecitudine, di una più capillare e omogenea sensibilizzazione, anche a livello periferico, del rispetto dei diritti umani. Il Governo di Hanoi è stato richiamato inoltre ad assicurare l'applicazione di quanto già sancito nella stessa normativa nazionale vietnamita.

Il Governo continuerà a seguire la questione della libertà di espressione in Vietnam con la massima attenzione e assicurerà anche massima vigilanza affinché a fare le spese delle tensioni scaturite da un conflitto locale, come nel caso della Parrocchia di Thai Ha, non sia la comunità cattolica globalmente intesa.

Lo stesso Ministro Terzi discuterà della questione nel contesto della sua imminente missione in Vietnam, nella quale è previsto che incontri, tra gli altri, anche il Rappresentante Pontificio non residente, Mons. Leopoldo Girelli.

ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-06168 Touadi: Sul contributo italiano al rifinanziamento della *Global Partnership for Education*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel settore dell'istruzione e della formazione la Cooperazione Italiana vanta una consolidata tradizione. Negli anni l'Italia ha, infatti, contribuito alla definizione degli obiettivi e delle strategie a livello internazionale, sostenendo programmi, progetti ed iniziative in tale settore.

L'Italia ha sostenuto, sin dalla sua nascita, l'iniziativa ricordata dall'Onorevole interrogante, ovvero la Partnership Globale per l'istruzione, lanciata nell'aprile 2002 dalla Banca Mondiale e dall'UNESCO con il sostegno del G8.

Tale iniziativa ha lo scopo di accelerare il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio nel campo educativo, ovvero perseguire l'obiettivo che entro il 2015 tutti i bambini in età scolare, senza differenze di genere, abbiano completato il ciclo elementare d'istruzione.

Tal progetto si propone come un esempio d'impegno dei donatori e dei Paesi Partner, con modalità d'attuazione in linea con le indicazioni emerse dalle Dichiarazioni di Roma, Parigi e Accra sull'efficacia degli aiuti. Si tratta, infatti, essenzialmente, di un meccanismo di coordinamento a livello periferico e di armonizzazione dell'azione dei donatori, che agiscono in stretto collegamento con il governo del Paese partner.

In termini concreti, il nostro Paese ha contribuito a questa iniziativa (la Partnership Globale per l'istruzione), tra il 2003 e il 2010, con finanziamenti pari a 24 milioni di euro. Essa sta producendo risultati concreti nei Paesi destinatari di aiuti, dove si sono registrati significativi progressi sia nei tassi d'iscrizione, sia nei tassi di completamento del primo ciclo d'istruzione.

Come confermato nelle linee guida per il triennio 2012-2014, la Cooperazione ita-

liana intende, quindi, proseguire l'azione in favore dell'istruzione ed in particolare continuare a sostenere l'iniziativa e i suoi strumenti finanziari operativi.

Alla Farnesina sono allo studio i modi per concretizzare tale sostegno. Alla luce dei recenti tagli al bilancio della Cooperazione, effettuati in ragione delle note esigenze di finanza pubblica, appare al momento difficile poter prevedere la concessione di contributi volontari (ovvero non previsti da specifiche disposizioni di legge) alla Partnership Globale per l'istruzione per l'anno corrente.

L'ufficio della DGCS competente per l'erogazione di contributi volontari agli organismi multilaterali (tra cui appunto la Global Partnership for Education) dispone, infatti, per tutto il 2012 di circa 900 mila euro, già destinati in gran parte ad altri impegni già assunti. Questo in un contesto come sapete difficile: i fondi della Cooperazione hanno subito un taglio pari all'85 per cento negli ultimi 5 anni e ora ammontano ad un totale di circa 197 milioni di euro per il 2012.

Anche in considerazione della sensibilità del Parlamento su questo importante progetto, si tenterà di individuare eventuali margini per contributi volontari nel contesto della programmazione per il prossimo biennio 2013-2014, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per quest'anno si cercherà quindi di ricorrere, laddove possibile, soprattutto allo strumento del credito di aiuto nonché ad azioni di sostegno settoriale al bilancio volte a promuovere lo sviluppo delle capacità istituzionali nel settore dell'istruzione nei Paesi prioritari d'intervento.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Comunicazioni del Presidente .....	259
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	259
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	263

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	261

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente* comunica che, nella mattinata di ieri, il caporal maggiore capo Francesco Currò, il primo caporal maggiore Francesco Paolo Messineo e il primo caporal maggiore Luca Valente del 66° Reggimento 'Friuli' di Forlì sono morti in Afghanistan in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi della località di Shindand. Un quarto soldato è rimasto ferito ed è ricoverato nell'ospedale militare da campo della località in cui è avvenuto l'incidente. A nome di tutti i componenti della Commissione Difesa

esprime le più sentite condoglianze e solidale partecipazione al dolore dei familiari dei caduti e formula gli auguri per una pronta guarigione al militare ferito.

Avverte, inoltre, che l'arrivo delle salme dei tre militari è previsto per mercoledì mattina alle ore 9.30 presso l'aeroporto militare di Ciampino.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore* ricorda che il provvedimento all'ordine del giorno giunge all'esame della Commissione in seconda lettura, essendo stato modificato al Senato. Ricorda, altresì, che, in prima lettura, la Commissione Difesa

aveva esaminato le disposizioni recate dall'articolo 8 e dal comma 10 dell'articolo 29, esprimendo un parere favorevole.

Evidenzia, quindi, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato modificato, in particolare, l'articolo 8, comma 1, introducendo norme concernenti gli organismi di rappresentanza militare.

In primo luogo, sottolinea che ne viene modificata la composizione. Infatti, mentre la norma in vigore prevede che l'organo centrale e quelli intermedi siano costituiti da delegati di ufficiali, sottufficiali e volontari, la disposizione introdotta al Senato precisa che – fermo restando il numero complessivo – i delegati dei sottufficiali e dei volontari devono provenire, rispettivamente, dalle categorie dei marescialli/ispettori e sergenti/sovrintendenti, nonché graduati/militari di truppa.

L'obiettivo della modifica, dunque, sembra essere quello di rendere il sistema della rappresentanza militare per i sottufficiali più rispondente al principio della rappresentatività del personale, garantendo che nell'ambito della loro categoria sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei ruoli in essa ricompresi.

Evidenzia, inoltre, che sono stati modificati anche alcuni requisiti di eleggibilità dei candidati (articolo 1477 del codice dell'ordinamento militare). Mentre l'attuale disciplina prevede che gli eletti, militari di carriera siano immediatamente rieleggibili una sola volta, la nuova disposizione consente la rieleggibilità per due volte, ed elimina la parola «immediatamente». Pertanto, la nuova normativa in concreto consente di poter svolgere tre mandati, anche consecutivi, mentre prima si potevano svolgere non più di due mandati consecutivi. Tuttavia, sembrerebbe che, a conclusione del terzo mandato, scatti una definitiva ineleggibilità, mentre prima, dopo una rielezione, occorreva attendere almeno un'elezione intermedia per riacquistare l'elettorato passivo.

Viene inoltre disposta un'ulteriore proroga – al 30 maggio 2012 – della durata del mandato dei componenti in carica del

Consiglio centrale interforze, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle singole Forze armate. Il termine era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 25 marzo 2011, a ciò autorizzato dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 e dal relativo allegato. Pur comprendendo che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi richiede di essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, riguardando tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione, rileva tuttavia che la citata proroga contraddice, nella sostanza, lo spirito delle norme in materia di rappresentanza militare che prevedono che gli eletti, militari di carriera, durino in carica quattro anni. Per le stesse motivazioni, ritiene invece positiva la disposizione – anch'essa introdotta al Senato – che fissa al 15 luglio 2012 il termine per la conclusione dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza (nuovo comma 1-bis dell'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare).

Non sono invece state operate modifiche alle altre norme di interesse della Commissione. Segnala soltanto la previsione di cui all'articolo 21, comma 3, che, nel testo approvato dal Senato, interviene sulla normativa relativa alle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali. Si stabilisce, in particolare, che – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2013 – le tariffe agevolate per la spedizione postale si applichino anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche.

In conclusione, anche in relazione al prevedibile iter del provvedimento che non consentirebbe alcuna modifica, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole nella cui premessa viene, tuttavia, evidenziata l'esigenza di assicurare il

tempestivo rinnovo degli organi di rappresentanza militare, il cui mandato è stato da troppo tempo prorogato.

Marco BELTRANDI (PD) esprime forti perplessità sulla disposizione che proroga il mandato dei membri degli organi di rappresentanza militare, differendo ulteriormente l'inizio del procedimento di rinnovo degli stessi. Prende atto che, secondo quanto risulta anche dagli atti parlamentari, vi è l'intenzione del Governo di procedere quanto prima alle nuove elezioni e che si tratta di uno slittamento piuttosto modesto dei termini.

Pur apprezzando che il relatore abbia nella proposta di parere formulato un esplicito invito ad assicurare il tempestivo rinnovo degli organi, ritiene che non vi siano comunque i presupposti per un voto favorevole sul medesimo parere, su cui preannuncia pertanto la propria astensione.

Franco GIDONI (LNP), condividendo i rilievi critici espressi dall'onorevole Beltrandi, sottolinea che la suddetta proroga finisce per pregiudicare ulteriormente il delicato sistema di rappresentanza militare nella sua connotazione democratica. Ricorda che al Senato giace da tempo in Commissione un provvedimento che intende riformare in modo organico la materia, per il quale auspica che vi sia l'interessamento dell'Esecutivo al fine di un'accelerazione dell'iter di esame.

Segnala che il testo approvato dal Senato presenta profili critici, non solo per la proroga del mandato, ma anche in relazione agli altri aspetti concernenti la composizione degli organismi di rappresentanza militare. Dichiarò pertanto che esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere preannunciata dal relatore.

Luciano ROSSI (Pdl) dichiara, a nome del suo gruppo, di condividere pienamente le considerazioni espresse dal relatore e preannuncia pertanto che si esprimerà in senso favorevole sulla proposta di parere.

Francesco BOSI (UdCpTP) rileva come la proroga del mandato delle rappresen-

tanze militari costituisca un atto necessitato, non essendovi le condizioni materiali per assicurare il rinnovo degli organi prima della scadenza prevista di quelli attuali. Non vi sono quindi, a suo avviso, ragioni per non esprimere un voto favorevole sul parere che sarà presentato dal relatore.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.**

**Audizione del Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Gabriele LUPINI, *Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Filippo ASCIERTO (PdL) e Giorgio HOLZMANN (PdL).

Gabriele LUPINI, *Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 4865-B Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

preso atto che si dispone un'ulteriore proroga – al 30 maggio 2012 – della durata del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle singole Forze armate e che, contestualmente viene fissata al 15 luglio 2012 il termine per la conclusione dei

procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza;

ritenuto che ogni proroga del mandato contraddice nella sostanza, lo spirito delle norme in materia di rappresentanza militare che prevedono che gli eletti, militari di carriera, durino in carica quattro anni;

evidenziato che occorre quindi organizzare tempestivamente i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza militare, rispettando dunque il termine prestabilito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	264
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	266
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Ulteriore nuovo testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	266
ERRATA CORRIGE .....	268

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

#### La seduta comincia alle 12.40.

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche.**

**Nuovo testo unificato C. 3681 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame consiste nel

nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, come modificate dalla Commissione in sede referente; le proposte originarie, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica; la Commissione bilancio, in data 25 ottobre 2011, ha iniziato l'esame in sede consultiva del provvedimento, deliberando la richiesta di una relazione tecnica; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto una relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, alla luce delle richieste formulate dalla Commissione bilancio, relazione tecnica che è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto risulta da una nota del 6 dicembre 2011, che evidenzia una serie di rilievi critici. Osserva, quindi, come, a seguito di tale documentazione, la Commissione bilancio abbia inviato una lettera alla Commissione di merito, in data 20 dicembre 2011, rilevando le problematiche rimarcate dal Ministero dell'economia e delle

finanze e che la Commissione di merito ha successivamente elaborato un nuovo testo unificato, approvando talune proposte emendative in data 14 febbraio 2012. Le modifiche introdotte sono volte sostanzialmente a recepire i rilievi sollevati nella nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato. Passa quindi all'esame delle norme del nuovo testo unificato che presentano profili di carattere finanziario, con riguardo in particolare alle modifiche apportate rispetto al precedente testo.

Rileva quindi che la nuova formulazione delle norme – così come la precedente – prevede che gli interporti, sia quelli nuovi sia quelli già esistenti, siano dotati di specifici requisiti, quali appositi collegamenti stradali e ferroviari, aree di servizio attrezzate, centri direzionali, interconnessioni. Poiché tali requisiti richiedono anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, osserva che le relative spese, nonché le eventuali spese connesse all'individuazione di nuove aree, dovrebbero essere imputate esclusivamente ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame. Osserva che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa al precedente testo, affermava in proposito che gli oneri relativi agli interventi di urbanizzazione sono già a carico dei soggetti gestori. Gli interventi avrebbero potuto altresì essere realizzati mediante convenzioni con gli enti locali interessati mediante le quali i soggetti attuatori, a scapito degli oneri di urbanizzazione, si sarebbero obbligati a effettuare le opere di urbanizzazione. Tenuto conto che il testo non prevede espressamente l'imputazione dei predetti oneri ai soggetti gestori, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che effettivamente gli stessi non gravino sulla finanza pubblica. Quanto alla norma in base alla quale gli interporti già esistenti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti introdotti dal testo in esame – come lascerebbe supporre l'articolo 3, comma 3, con il quale si prevede

che gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione garantiscano il rispetto dei requisiti entro cinque anni – ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari a soddisfare tali requisiti e a fornire una previsione di massima circa eventuali implicazioni per la finanza pubblica. Ciò in ragione del fatto che diversi soggetti pubblici detengono partecipazioni nelle società di gestione degli interporti o in società da essi controllate; pertanto, osserva che l'incremento delle spese relative a investimenti aggiuntivi potrebbe comportare maggiori esborsi o minori dividendi a carico dei suddetti soggetti pubblici. Con riferimento a tali problematiche, ricorda che la relazione tecnica affermava che gli interporti esistenti già soddisfacevano detti requisiti e che pertanto non si prevedevano investimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici o privati che partecipano alle società di gestione. Riguardo alle funzioni e ai compiti, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inclusi quelli affidati alla Consulta generale per l'autotrasporto nella sua composizione integrata e quelli relativi all'istituzione del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva sostenibilità di tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 9, recante la copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di conto capitale del Fondo speciale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formu-

lazione della norma, segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in conformità alla prassi vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ricordare che la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente sul precedente testo del provvedimento era stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento. Considerata la circostanza che era stata già predisposta una relazione tecnica su un precedente testo del provvedimento, ritiene che sia congruo richiedere che la trasmissione sia effettuata entro 15 giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere la trasmissione, entro 15 giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**Testo unificato C. 124 e abb.**  
(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in data 1° febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 124 e delle proposte abbinate, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 16 febbraio. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora trasmesso una relazione tecnica riferita al complesso degli oneri derivanti dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel sollecitare la trasmissione della relazione da parte dell'amministrazione ministeriale competente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 746 e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca norme per la donazione del corpo *post mortem* e che il testo, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Rileva che la Commissione Bilancio, sulla base dei rilievi emersi, aveva deliberato di inviare alla XII Commissione di merito una lettera nella quale

erano evidenziate le criticità di tale testo attinenti alla quantificazione degli oneri ed alla loro copertura finanziaria, sollecitando una revisione complessiva del provvedimento che assicurasse una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria. Fa presente che, tra l'altro, era stato messo in luce che la disposizione di copertura finanziaria quantificava un onere di 10 milioni di euro per un solo anno, a fronte di oneri di natura permanente (con riferimento agli articoli 5, 7 e 8). Segnala che la Commissione di merito ha approvato, in data 14 febbraio 2012, alcune modifiche al testo volte a superare le criticità evidenziate. In particolare, il nuovo testo prevede: all'articolo 2, la previsione che l'attività di promozione del Ministero della salute è fatta nel limite delle risorse disponibili; all'articolo 5, che gli oneri del trasporto, tumulazione o cremazione della salma sono a carico del centro di riferimento e gravano sull'autorizzazione di spesa del successivo articolo 8; all'articolo 8, la copertura finanziaria permanente del provvedimento mediante l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro nel 2012 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Al riguardo, rileva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. In ogni caso, fa presente che occorre rilevare che le risorse stanziare siano state ritenute idonee rispetto agli adempimenti previsti e che il Ministero della salute considera effettivamente possibile dare luogo alle attività con le risorse ad esso assegnate in base alla vigente normativa.

Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8 dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Fa presente che al relativo onere, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria relativa all'anno 2012, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2013, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 5, comma 2, facendo riferimento alle istituzioni nel loro complesso, al fine di chiarire che il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, è riferito a tutte le istituzioni nelle quali hanno sede i centri di riferimento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria individuata dall'articolo 8, rileva che i fondi utilizzati, pur essendo destinati a diverse finalizzazioni, presentano le necessarie disponibilità. In propo-

sito, si rimette pertanto alla valutazione della Commissione.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 746 e abb., recante disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale è opportuno all'articolo 5, comma 2, specificare che il limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 è riferito a tutte le istituzioni nelle quali hanno sede i centri di riferimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

*all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa *con le*

*seguenti:* delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che l'hanno presa ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 608 del 16 febbraio 2012:

a pagina 119, diciottesima riga, le parole: « ATTI DEL GOVERNO » sono sostituite dalle seguenti: « DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO »; alla diciannovesima riga, prima della parola: « Schema » sono inserite le seguenti: « Alle Commissioni I e XI »;

a pagina 121, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: « ATTI DEL GOVERNO » sono sostituite dalle seguenti: « DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO »; alla trentaquattresima riga, prima della parola: « Schema » sono inserite le seguenti: « Alle Commissioni I e XI ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	269
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	285
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	280
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Velo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	281
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	286

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	284

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ingegnere Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita, nonché in merito al coinvolgimento di Poste Italiane nell'attività della Banca del Mezzogiorno .....	284
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

**La seduta comincia alle 11.30.**

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Ricorda innanzitutto che la Commissione ha già esaminato il testo originario del decreto-legge, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole, con due osservazioni, nella seduta del 17 gennaio 2012.

Limitandosi in questa sede ad illustrare le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, modificate o nuove rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, il comma 2-*quinquies* dell'articolo 6 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente già intervenuti, è disposto annualmente l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, al fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-*quater* e 2-*decies* del medesimo articolo 6, i quali, rispettivamente, recano norme pensionistiche di favore per talune categorie di soggetti che abbiano diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ovvero aventi particolari anzianità contributive, e prorogano dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il finanziamento di 3 milioni di euro in favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di

Milano Giuseppe Verdi, nonché dell'articolo 15, comma 8-*bis*, che proroga al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per l'attività degli uffici giudiziari e della sicurezza legate allo svolgimento dell'EXPO 2015. La disposizione del comma 2-*quinquies* specifica che rimane ferma la previsione dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la quale ha già conferito all'AAMS ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici, dirette ad assicurare maggiori entrate, attribuendo inoltre al Direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

All'articolo 13, la lettera *d*) del comma 5, modificata nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, stabilendo che, fino al 31 dicembre 2012, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, nella regione Campania le società provinciali possono avvalersi dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi. La disposizione specifica che, in ogni caso, i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

L'articolo 13-*bis* proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011.

La norma fa comunque salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, con cui è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il quale prevedeva che, in occasione del rinnovo delle concessioni, si desse preferenza al concessionario uscente, e si è

prorogato, sino al 31 dicembre 2015, le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009.

A tale proposito segnala come la normativa in materia di concessioni demaniali marittime sia oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia relativamente la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 20 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'utilizzo delle risorse, già destinate all'Agenzia del demanio quale « conduttore unico » ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, stanziata sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri conseguentemente all'entrata in vigore della norma (di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) che ha affidato la stipula dei contratti di locazione alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio.

A tal fine, la norma prevede che le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 siano conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 22 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, avvii un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali finalizzato a prorogare al 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011.

In merito rammenta che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare

respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale.

L'Avviso Comune, che si rivolgeva alle imprese con una situazione economica e finanziaria tale da avvalorare la continuità aziendale ma che, a causa della crisi, presentassero difficoltà economiche temporanee, ha consentito l'introduzione di misure volte principalmente:

alla temporanea sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui);

alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di locazione finanziaria « mobiliare » (targato, strumentale, nautico) ovvero « immobiliare ».

Il predetto Accordo del 16 febbraio 2011, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese mira invece a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese attraverso:

la proroga di ulteriori 6 mesi dei termini previsti dall'Avviso Comune, che vengono così fissati al 31 luglio 2011, sempre in favore delle imprese richiedenti aventi posizioni classificate dalla banca « *in bonis* » alla data del 30 settembre 2008;

l'allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota « capitale » delle rate ai sensi dell'Avviso Comune.

L'articolo 25-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, è stato modificato dal Senato.

In particolare, al comma 1 si prevede la proroga per il 2012 (il testo approvato dalla Camera indicava anche le annualità 2013 e 2014), alle stesse condizioni, dell'impegno di spesa previsto dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, che ha disposto il riconoscimento di un ulteriore inden-

nizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Il Senato ha modificato la copertura del relativo onere, attraverso due novelle all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 7 del 2009.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 7 prevede che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

*a*) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

*b*) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto:

1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

La prima modifica apportata dal Senato riguarda l'introduzione di un nuovo numero *1-bis*, il quale prevede l'applica-

zione di una percentuale di addizionale del 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011.

La seconda modifica interessa il n. 2, stabilendo l'applicazione della percentuale del 5,8 per mille a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 (in luogo del 2011), e confermando il termine finale al 31 dicembre 2015.

Il nuovo comma 2 prevede che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'IRES dovuto per l'anno 2012 si tiene conto del nuovo numero *1-bis*, introdotto dal comma 1 dell'articolo.

Il comma 3, che corrisponde al precedente comma 2, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 29 rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma *5-bis* interviene sull'applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-bis*) a *gg-septies*) del decreto-legge 70 del 2011, al fine di consentire l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione, che sarà operativo dal 31 dicembre 2012.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da *gg-bis*) a *gg-septies*) del decreto-legge n. 70 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate dal 31 dicembre 2012.

Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove opportuno per l'affidamento del servizio a sog-

getti esterni, essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

È stata conseguentemente prorogata alla stessa data del 31 dicembre 2012 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis* del decreto-legge n. 203 del 2005.

Nell'esercizio di tale attività i comuni potranno avvalersi (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge n. 70) dello strumento dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973) in quanto compatibili, a prescindere dalla scelta delle modalità – affidamento esterno o esercizio *in house* – con cui effettuare la riscossione delle entrate.

In tale contesto il comma 5-*bis* subordina l'efficacia di alcune abrogazioni, disposte ai sensi dei numeri 1 e 3 della lettera *gg-septies*), all'applicazione della nuova disciplina della riscossione degli enti territoriali.

In particolare, è posticipata al momento di applicazione del nuovo sistema (e cioè al 31 dicembre 2012), l'abrogazione di quelle norme che consentono l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale anche da parte di soggetti privati concessionari della riscossione.

Al riguardo evidenzia come la disposizione recepisca sostanzialmente l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla Commissione Finanze nel parere espresso durante l'esame in prima lettura del provvedimento, la quale segnalava l'opportunità di intervenire sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel senso di ripristinare la possibilità, per i comuni, le province, le regioni e le società di riscossione, di avvalersi anche dello strumento della cosiddetta «ingiunzione rafforzata», evitando che le modifiche in materia introdotte dal predetto decreto-legge n. 70 possano pregiudicare l'efficacia dell'attività di riscossione.

Il comma 6-*bis*, lettera *a*), proroga all'anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007, e successivamente prorogata ogni anno.

La lettera *b*) del comma 6-*bis* stabilisce che la predetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2013.

Il comma 6-*ter* individua la copertura degli oneri finanziari determinati dal comma 6-*bis*, quantificati in 1,3 milioni per il 2012 e 4,7 milioni per il 2013, cui si fa fronte a valere sugli accantonamenti della Tabella A della legge di stabilità 2012 relativi al Ministero del lavoro.

Il comma 8 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012 (la versione originaria del comma 8 stabiliva la data del 31 marzo 2012).

Il comma 8-*bis* interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei comuni, contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-bis*) a *gg-septies*) del decreto-legge n. 70 del 2011, estendendo anche alla società Riscossione Sicilia spa (oltre che a Equitalia Spa e alle società da essa partecipate) la previsione secondo cui essa, dal 31 dicembre 2012, cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Dal momento di tale cessazione i comuni del territorio siciliano provvederanno dunque a effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. Nell'esercizio di tale attività gli enti potranno avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale con cui effettuare la riscossione delle entrate.

Il comma 8-ter proroga da 5 a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006, ai fini della rivalutazione tributaria delle aree fabbricabili non ancora edificate che fossero possedute da imprese e iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004.

Il comma 12-bis, introdotto dal Senato, al primo periodo differisce, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

Per il periodo di imposta da gennaio ad aprile il termine di versamento è fissato al 31 agosto; per il periodo imposta da maggio ad agosto il termine di versamento è fissato al 30 novembre; per il periodo imposta da settembre a novembre il termine di versamento è fissato al 20 dicembre.

Il secondo periodo del comma 12-bis reca la copertura dell'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, stimato in 4 milioni di euro per il 2012, a cui si fa fronte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

Rispetto alla formulazione della disposizione contenuta nel testo originario del decreto-legge, si specifica che la proroga è disposta in deroga alla norma dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, la quale sancisce il principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nonché nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché – a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter al Senato – nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di Matera, colpiti da eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

La norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.

Agli oneri derivanti dal comma, previsti entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l'importo corrispondente di 70 milioni di euro.

Al riguardo rileva come non sia stata recepita la prima parte dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la quale segnalava l'opportunità di armonizzare la formulazione del primo periodo del comma

15, che fa riferimento ai versamenti e adempimenti tributari, ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con quella del quarto periodo del medesimo comma, il quale richiama invece solo gli adempimenti e versamenti tributari.

Il comma 15-*bis* dispone la sospensione, fino al 16 luglio 2012, nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro di cui al comma 15 e con gli stessi termini e modalità indicati da tale ultima disposizione, nei confronti dei soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

Segnala come la previsione recepisca la seconda parte dell'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la quale sottolineava l'opportunità di estendere tale beneficio anche ai contribuenti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti da calamità naturali.

Il comma 16-*bis* proroga i termini per la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, contemplata dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In particolare, la lettera *a*) del comma differisce dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011 il termine della pendenza della lite dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, ampliando in tal modo la portata della disposizione.

Conseguentemente, la lettera *b*) riapre il termine per il versamento delle somme che consentono l'accesso alla procedura in

esame, scaduto il 30 novembre scorso, che è ora fissato al 31 marzo 2012, data in cui scade il termine per la presentazione della domanda di definizione della lite.

Rileva come la previsione recepisca una premessa del parere espresso dalla Commissione Finanze, con cui si segnalava l'opportunità di affrontare, nel quadro della piena attuazione degli interventi di riordino della giustizia tributaria operati nel corso del 2011, il tema dell'ambito temporale di applicazione del predetto meccanismo di definizione delle liti fiscali.

Il comma 16-*ter* prevede, limitatamente al 2012, che le regioni, con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011, possono determinare gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, in deroga al termine annuale del 10 novembre previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introducendo in tal modo una sorta di « sanatoria » per quelle regioni che hanno deliberato in tema di tasse automobilistiche successivamente al 10 novembre 2011.

In tale ambito ricorda che durante l'esame in sede referente alla Camera era stato introdotto un comma 16-*quater*, soppresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il quale sospendeva l'operatività della gratuità – sia per l'acquirente sia per il venditore – delle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro, prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 34, comma 7, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).

Il comma 16-*quinqües* apporta alcune modifiche alla legge n. 238 del 2010, recante incentivi fiscali per favorire il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero.

Al riguardo rammenta che la predetta legge n. 238 del 2010, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze, attribuisce, fino al 2013, una riduzione del prelievo IRPEF o IRES a quei lavoratori

laureati, nati dopo il 1° gennaio 1969, che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi contestualmente il domicilio o la residenza, stabilendo che i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo percepiti siano imponibili nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.

In particolare, il comma 16-*sexies* pro-roga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013) la spettanza dei benefici fiscali disposti in favore dei lavoratori rientrati in Italia ed amplia la platea dei potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni, che sono estese ai cittadini dell'Unione europea i quali possiedono i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009 (e non solo a chi possiede il titolo alla data del 20 gennaio 2009).

Il comma 16-*sexies*, novellando l'articolo 1, comma 204, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), fissa in 6.700 euro per il 2012 la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera, che, pertanto, risulta ridotta rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

In relazione con le previsioni di cui al comma 16-*sexies*, il comma 16-*septies* reca la copertura del relativo onere finanziario, quantificato in 24 milioni nel 2013, cui si fa fronte a valere, in parte sugli accantonamenti per il 2013 della Tabella A della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) relativi al Ministero dell'economia ed al Ministero del lavoro, in parte sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 relative all'attività promozionale delle esportazioni italiane ed in parte a valere sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 relative al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, mentre il comma 16-*octies* autorizza le necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 16-*decies*, introdotto dal Senato, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, differisce al 31 dicembre

2013 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2012, per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulta soccombente nei primi due gradi di giudizio, con esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

La disposizione stabilisce inoltre, con norma di natura interpretativa, che per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Il comma 16-*undecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica, nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, è stabilita dai comuni.

Al riguardo ricorda che il citato comma 49-*bis* dell'articolo 31 dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. La percentuale deve essere stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regola-

mentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 16-*duodecies*, a sua volta introdotto dal Senato, novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, recante la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province.

In particolare, la lettera a), novellando il comma 4 del predetto articolo 2, individua nell'anno 2013 – anziché nell'anno 2012 – l'anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

La lettera b) abroga la lettera a) del comma 5, nella quale si dispone che entro il 30 aprile 2012 (secondo quanto già stabilito dal comma 1 dell'articolo 29 in esame) si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province.

In merito a tale disposizione segnala come l'abrogazione della lettera a) del comma 5 risulti in contrasto con quanto già disposto, in tema di determinazione dei fabbisogni standard, dal comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge, il quale ha novellato la predetta lettera a), differendo al 30 aprile 2012 il termine (originariamente previsto per il 2011) per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province.

La medesima lettera b) novella inoltre la lettera b) dello stesso comma 5, fissando al 31 marzo 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni *standard* che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Il comma 16-*terdecies*, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca norme che consentono alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti; l'intervento è

volto a contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese.

La norma dispone la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva nota come « Solvency II » (direttiva n. 2009/138/CE) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.

Le disposizioni attribuiscono inoltre all'ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.

A tal fine la norma novella le disposizioni sulla valutazione dei titoli delle imprese assicurative recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 185 (ai commi da 13 a 15-*ter*) ha introdotto, in ragione della crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti in bilancio.

In particolare, a fronte dei criteri ordinari di valutazione, il comma 13 ha disposto la temporanea possibilità di attribuire ai titoli posseduti dalle imprese un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, ove non costituiscano investimenti durevoli. Tale facoltà interessa i soggetti che non applicano alle proprie scritture contabili i principi internazionali (*International Accounting Standards – IAS*).

I commi 14 e 15 estendono tale deroga anche alle imprese del settore assicurativo, relativamente alle quali il comma 15 stabilisce l'obbligo di accantonare la quota di utili corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.

I commi 15-*bis* e 15-*ter* dell'articolo 15, consentono, ai fini della verifica di solvibilità corretta, alle imprese di assicurazione di tenere temporaneamente conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio,

o garantiti da Stati dell'Unione Europea, effettuando gli opportuni accantonamenti.

In particolare, la lettera *a)* del comma 16-*terdecies* modifica il comma 13 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 185, precisando che destinatari della deroga ivi prevista in materia di valutazione di titoli stabilita sono i soggetti che non applicano gli IAS e che sono diversi dalle imprese di assicurazione (imprese indicate dall'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005).

Nei confronti delle imprese assicurative, le successive disposizioni dettano una disciplina specifica.

La lettera *b)* abroga i commi 14, 15, 15-*bis* e 15-*ter* del citato articolo 15, a decorrere dall'esercizio 2012.

Conseguentemente, la lettera *c)* introduce all'articolo 15 i commi da 15-*quater* a 15-*octies*, contenenti disposizioni applicabili dall'esercizio 2012 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della richiamata direttiva 2009/138/CE.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 15-*quater*, dall'esercizio 2012 le imprese assicurative che non applicano gli IAS hanno la facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea, ove non siano destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, in base al valore risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, con l'eccezione delle perdite aventi carattere durevole.

L'applicazione di tale valutazione è subordinata alla previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

In sostanza, le norme permettono di svincolare la valutazione dei titoli dall'andamento del mercato che, negli ultimi mesi, ha risentito della crisi del debito sovrano, purché per tali titoli non siano state riscontrate perdite di carattere du-

revole, in considerazione della eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari.

Il nuovo comma 15-*quinquies* prevede che le suddette imprese, qualora si avvalgano della predetta deroga nei criteri di valutazione, debbano effettuare gli opportuni accantonamenti. Esse sono tenute a destinare a riserva indisponibile un ammontare di utili pari alla differenza tra i valori registrati in deroga e i valori di mercato dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

Il nuovo comma 15-*sexies* disciplina la valutazione dei titoli delle imprese assicurative aventi sede in Italia e controllanti o controllate da compagnie estere, di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice delle assicurazioni.

Tali imprese, ai fini della verifica della solvibilità corretta (ovvero della disciplina sulla vigilanza prudenziale sul gruppo assicurativo, disciplinata dal capo IV del titolo XV del Codice delle assicurazioni), a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, potranno tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

I conseguenti effetti non potranno essere duplicabili con altri benefici incidenti, direttamente o indirettamente, sul calcolo della solvibilità corretta.

La disposizione consente dunque ai predetti gruppi di imprese – che detengono grandi quantità di obbligazioni governative – di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato connessa all'instabilità

del debito sovrano; in sostanza, le minusvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza.

Il nuovo comma 15-*septies* prevede che le imprese assicurative aventi sede in Italia e controllanti o controllate da compagnie estere dovranno effettuare opportuni accantonamenti, per assicurare la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione.

Infine, il nuovo comma 15-*octies* apporta alcune significative novità in materia di esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ISVAP, sia mediante gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, sia mediante l'attribuzione di ulteriori, più specifici poteri.

Si demandano anzitutto a un regolamento dell'Istituto le modalità e le condizioni di attuazione delle norme introdotte dai commi da 15-*quater* a 15-*septies*.

Inoltre, fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio dell'opzione che consente la valutazione « in deroga » dei titoli, si attribuisce all'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni (avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa, oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi):

di attivare gli specifici strumenti di vigilanza previsti a legislazione vigente e disciplinati dal Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 relativi, rispettivamente, all'esercizio dei poteri di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, all'attivazione della vigilanza supplementare e alle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese;

di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione;

ove la situazione lo richieda, di adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.

Formula quindi una proposta parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*), la quale evidenzia, nelle premesse, la discrasia, sopra richiamata, tra la lettera *b*) del comma 16-*duodecies* dell'articolo 29, che abroga, tra l'altro, la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, ed comma 1 del medesimo articolo 29, il quale novella invece la predetta lettera *a*).

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo la forte opposizione del proprio gruppo rispetto ad un provvedimento che sembra ripetere un copione ormai vecchio e che non appare in sintonia con le attuali esigenze del Paese.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tributari e finanziari, rileva come le continue modifiche e proroghe apportate da provvedimenti di questo tipo alla normativa di settore determinino un'endemica incertezza sul quadro regolatorio che appare particolarmente dannosa per le prospettive economiche del Paese, segnatamente in quanto scoraggia gli investitori e gli imprenditori rispetto all'avvio di iniziative produttive.

Inoltre, considera deleteria la prassi, ormai invalsa, di disporre continue proroghe di adempimenti ed obblighi già previsti dalla normativa vigente, dal momento che ciò determina una permanente situazione di precarietà, impedendo la compiuta attuazione della disciplina vigente ed inibendo ogni serio tentativo di riforma, oltre a porsi in contrasto con l'aspettativa, sempre più diffusa tra i cittadini, di assicurare finalmente al Paese una condizione di normalità.

In tale contesto evidenzia, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 8-*bis* dell'articolo 29, relative alla disciplina della riscossione delle entrate dei Comuni e degli enti locali, come la prossima cessazione dell'operatività di Equitalia in tale comparto rischi di determinare conseguenze negative, polverizzando l'effettuazione delle attività di riscossione tra una molteplicità di soggetti.

Ritiene, al contrario, che, stante la delicatezza di tale comparto, la centralizzazione del servizio di riscossione risulti utile per scongiurare i fenomeni clientelari che spesso allignano a livello locale e per ovviare all'incapacità di molti Comuni ad assicurare un efficace svolgimento di tale servizio.

Sottolinea, quindi, come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo esempio di un modo di governare e di legiferare del tutto insoddisfacente, che, soprattutto, confligge con le reali esigenze del Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, recante « Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense ».

Preliminarmente, segnala come l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico

Equense, sia stato istituito nel 1667, con il fine primario di provvedere all'educazione ed istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione, e sia stato dichiarato istituto di educazione e istruzione femminile ai sensi del regio decreto 18 novembre 1869, n. 2301.

L'articolo 1 dispone, al comma 1, l'estinzione del predetto Istituto « SS. Trinità e Paradiso ».

Tale misura è motivata, secondo le relazioni illustrative allegate al testo delle proposte di legge, dal fatto che l'Istituto si trova in una condizione di cronico disavanzo di bilancio, non svolge più alcuna attività educativa da oltre dieci anni, è non quindi più in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, come del resto testimoniato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, già nel 2002, ha dichiarato l'esaurimento dello scopo statutario e ha richiesto la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione.

In tale contesto l'unico importante cespite immobiliare residuo dell'Istituto, costituito dalla sede istituzionale e dall'annessa Chiesa, è sottoposto ad un progressivo degrado, a causa dell'impossibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 stabilisce, in armonia con le norme generali che regolano lo scioglimento delle fondazioni a scopo benefico, che il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, dell'Istituto è trasferito al Comune di Vico Equense, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso.

Il comma 3 specifica che le operazioni di consegna dei beni al Comune sono svolte dal Presidente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, previa intesa con il dirigente scolastico regionale per la Campania.

Ai sensi del comma 4 il patrimonio trasferito al Comune deve essere utilizzato per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto.

Sempre per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 2, il quale stabilisce l'esenzione da ogni tributo del trasferimento del patrimonio dell'Istituto e degli atti relativi.

Ricorda che la Commissione Finanze aveva già esaminato, nel corso della XIV Legislatura, la proposta di legge C. 3217, avente contenuto del tutto analogo al testo unificato in esame, esprimendo su di essa parere favorevole, la quale non riuscì tuttavia a completare il suo *iter* parlamentare, a causa della conclusione della legislatura.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come il trasferimento del patrimonio immobiliare dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso al Comune di Vico Equense rischi di determinare gravi problemi per lo stesso Comune, il quale, anche a causa delle manovre restrittive operate sugli enti locali dagli ultimi Governi, difficilmente potrà disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la manutenzione e gestione di tale importante compendio immobiliare. In tale ipotesi, si correrebbe, pertanto, il rischio, di condannare tali beni ad un futuro di ulteriore degrado, senza realizzare gli obiettivi sottesi all'intervento legislativo.

Per tali ragioni suggerisce l'opportunità di prevedere la costituzione di una fondazione cui affidare l'amministrazione del predetto patrimonio, al fine di assicurarne una corretta gestione. In caso contrario, preannuncia fin d'ora il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il trasferimento al Comune di Vico Equense del patrimonio dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », a seguito dell'estinzione di quest'ultimo, da tempo non più in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, non possa causare alcun nocumento all'ente territoriale, ma semmai lo avvantaggi, com'è dimostrato, peraltro, dal forte interesse all'acquisizione costan-

temente manifestato dalle forze politiche e dalla comunità locali.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, invita il deputato Barbato a riflettere e a riconsiderare il proprio orientamento di voto sulla proposta di parere, atteso che il provvedimento in esame, a favore del quale si sono unanimemente espresse, già nella XIV legislatura, le forze politiche locali, soddisfa un'esigenza di maggiori spazi pubblici particolarmente avvertita nel Comune di Vico Equense. Evidenzia, quindi, come l'acquisizione del complesso immobiliare dell'Istituto al patrimonio comunale consentirà di destinare tali beni ad attività culturali e formative tradizionalmente presenti nel territorio, come quella nel settore professionale alberghiero.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie l'invito alla riflessione formulato dal relatore, sottolineando, tuttavia, come il fatto che il provvedimento risulti sostenuto sia dalle forze politiche di centro destra sia da quelle di centro sinistra non risulti, di per sé rassicurante, ed induca, anzi, a nutrire forti dubbi rispetto alla bontà delle scelte sottese all'intervento legislativo.

Ribadisce pertanto la sua valutazione contraria sul testo, come attualmente formulato, ed il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Velo.** (Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il

nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda preliminarmente che la precedente versione del testo unificato trasmessa dalla Commissione di merito è già stata esaminata dalla Commissione, la quale ha espresso su di essa parere favorevole nella seduta del 19 ottobre 2011.

Illustrando le modifiche al testo rispetto a quello già esaminato dalla Commissione Finanze, il comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della legge, è stato sostituito nel senso di prevedere che la legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione.

Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 2-*bis*, il quale fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla lettera *b*) del comma 3, la definizione di interporto è stata modificata nel senso di prevedere che si tratta di strutture gestite da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci (e non più lo scambio di merci) tra le diverse modalità di trasporto.

Alla lettera *d*) del medesimo comma 3 è stata modificata la denominazione del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, che è ora denominato Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

All'articolo 2 sono state modificate le procedure per la programmazione delle strutture interportuali.

Al comma 1, che riprende il contenuto del comma 5 del precedente testo, si affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di effettuare con propri decreti, sentito il Comitato nazionale

per l'intermodalità e la logistica, la ricognizione degli interporti già esistenti e la ricognizione delle infrastrutture intermodali.

Al comma 2, si stabilisce il Piano generale per l'intermodalità è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non più dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica), previo parere della predetta Consulta generale, integrata, oltre che dai rappresentanti degli interporti, anche da quelli delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale.

Ai sensi del comma 3 il Piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa valutazione ambientale strategica.

Al comma 6, relativo al decreto ministeriale di individuazione di nuovi interporti, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, si sostituisce il riferimento al parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con quello al parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

È stato inoltre introdotto un comma 8, il quale prevede che all'attuazione dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, relativo ai requisiti delle strutture interportuali, non ha subito modifiche di rilievo.

All'articolo 4 (precedentemente indicato come 3-*bis*), recante la disciplina del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, tale organismo è stato ridenominato, al comma 1, Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

Al comma 2 si prevede che il Comitato sia presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato (e non più dal Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente

nella medesima piattaforma logistica). Si specifica che il Comitato è composto dai Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali e che la composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

La nuova formulazione del comma 3 modifica l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che le Autorità portuali, nel costituire sistemi logistici per promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, devono procedere attraverso atti d'intesa e di coordinamento non solo con le regioni, le province ed i comuni interessati e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, ma anche d'intesa con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

La nuova formulazione del comma 4 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5, precedentemente indicato come articolo 4, non ha invece subito modifiche.

In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

La previsione, che pure è formulata in termini piuttosto generici, ha ricadute sotto i profili del regime tributario di tali soggetti, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda l'IVA. Infatti, il carattere di commercialità dell'attività rappresenta un elemento tenuto in considerazione dall'ordinamento al fine di definire il regime tributario applicabile ai contribuenti, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione dei redditi d'impresa (ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la classificazione dei soggetti passivi IRES (ai sensi dell'articolo 73 del decreto del predetto TUIR), la definizione dell'imponibilità a fini IVA delle operazioni effettuate nell'esercizio imprenditoriale di attività commerciali (ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Il comma 2 precisa che i soggetti gestori di interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, ribadendo inoltre che l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.

All'articolo 6 (precedentemente indicato come articolo 4-*bis*) è stato integrato il comma 1, nel senso di prevedere che l'individuazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, avviene sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ed è finalizzata a garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in tale ambito.

Inoltre, i commi 2 e 3 sono stati sostituiti dal comma 2, il quale autorizza la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

All'articolo 7 (precedentemente indicato come articolo 5) è stato integrato il comma 1, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, prevedendosi in tale ambito la possibilità di definire procedure semplificate.

L'articolo 8 (precedentemente indicato come articolo 6) è stato integralmente sostituito. La nuova formulazione stabilisce che, per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità, nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermoda-

lità, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.

È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 9, recante la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 6, comma 2, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).**

**Audizione dei rappresentanti di Confindustria.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo BOCCIA, *Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria con delega per il credito e la finanza per le PMI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ai quali replica Vincenzo BOCCIA, *Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria con delega per il credito e la finanza per le PMI*.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizione dell'Ingegnere Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita, nonché in merito al coinvolgimento di Poste Italiane nell'attività della Banca del Mezzogiorno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.  
C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative »;

rilevato come risultino recepiti quasi tutti i rilievi formulati nel parere espresso dalla Commissione in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento;

evidenziato come la lettera *b)* del comma 16-*duodecies* dell'articolo 29, la quale abroga, tra l'altro, la lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, relativo al termine per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti comuni e province, risulti in contrasto con il comma 1 del medesimo articolo 29, il quale novella la predetta lettera *a)*, differendo al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Velo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevato come, rispetto al precedente testo unificato già esaminato, non risultino modificate le previsioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

NULLA OSTA.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini .....	287
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale .....	288
--	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-05400 Giulietti: Iniziative a sostegno del progetto di museo all'aperto in località Feudi a Cinisi (PA) .....	288
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	290
Sui lavori della Commissione .....	288
5-05409 De Camillis: Sul programma straordinario di reclutamento ANSAS/INDIRE .....	288
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	291
5-05502 Siragusa: Sull'inquadramento dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento nei ruoli del personale ATA .....	288
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	292
5-05642 Ghizzoni: Sulle modalità di selezione dei futuri dirigenti scolastici .....	289
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	294
5-05513 Iannuzzi: Sul rischio di chiusura della Soprintendenza ai beni storici e artistici e dell'Archivio di Stato di Salerno .....	289
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	296
AVVERTENZA .....	289

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 febbraio 2012.*

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 12.10.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. A-sciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 14.10.

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-05400 Giulietti: Iniziative a sostegno del progetto di museo all'aperto in località Feudi a Cinisi (PA).**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda, al riguardo, come nel luogo ove fu assassinato Peppino Impastato si era addirittura ventilata l'ipotesi di aprire una discarica di rifiuti, progetto poi abbandonato per l'opportuna opposizione della società civile. Attualmente, considerato il rischio che il progetto di realizzare un museo all'aperto per onorare la memoria di Impastato sia abbandonato per mancanza di fondi, auspica la sostanziale attivazione del Ministero affinché venga fornita una risposta nel merito.

**Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene necessario acquisire informazioni riguardo la posizione del Governo sull'assenso al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge Carra sull'equità delle retribuzioni del lavoro dei giornalisti, che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione. Non vorrebbe, infatti, che vi fossero pressioni di operatori del settore contrari alla sua approvazione, volte ad impedirla, sostituendosi così alla volontà del Parlamento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, assicura che saranno acquisite informazioni al riguardo.

**5-05409 De Camillis: Sul programma straordinario di reclutamento ANSAS/INDIRE.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto essa non tiene conto della possibilità di istituire a livello regionale dei nuclei di lavoro senza alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche.

**5-05502 Siragusa: Sull'inquadramento dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento nei ruoli del personale ATA.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta di cui si dichiara parzialmente soddisfatta. Ritiene opportuna peraltro che il Governo possa riconsiderare la questione posta nel-

l'interrogazione, tenendo conto in particolare del fatto che il personale docente dichiarato inidoneo allo svolgimento delle funzioni per le quali era stato assunto, appare particolarmente adatto alla gestione dei servizi di biblioteca.

**5-05642 Ghizzoni: Sulle modalità di selezione dei futuri dirigenti scolastici.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo da lei presentato intendeva peraltro invitare il Governo a monitorare da vicino la fase del concorso a dirigenti scolastici, successiva alla preselezione, durante la quale si sono verificate irregolarità che ne hanno pregiudicato lo svolgimento. Osserva, in questo senso, che al quesito su come si intendesse garantire imparzialità, efficacia e trasparenza per selezionare i migliori dirigenti scolastici, in realtà l'Esecutivo non ha fornito risposta. Aggiunge, inoltre, che la richiesta di trasparenza si è resa necessaria per il fatto che ad alcuni candidati erano state trasmesse per posta elettronica le domande, prima dello svolgimento delle prove. Ricorda, infine, il problema dell'esclusione della possibilità di partecipare al concorso per i diplomati ISEF, ai quali alcuni tribunali amministrativi regionali, hanno già dato ragione in sede di ricorso giurisdizionale: auspica che anche a tale questione il Governo possa dare una risposta adeguata in tempi brevi.

**5-05513 Iannuzzi: Sul rischio di chiusura della Soprintendenza ai beni storici e artistici e dell'Archivio di Stato di Salerno.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto con soddisfazione delle risposte del sottosegretario che esclude, sotto un duplice e collegato profilo, ogni ipotesi di soppressione, chiusura o accorpamento della Soprintendenza ai Beni storici, artistici ed etnoantropologici e dell'Archivio di Stato di Salerno, pure ingiustificatamente ventilata nei mesi scorsi. Si tratta di uffici che hanno acquisito sul campo generale stima ed apprezzamento, grazie ad una tradizione consolidata di attività, estremamente qualificata ed autorevole, nel settore della tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale di un territorio così esteso, comprensivo di ben 277 Comuni delle province di Salerno ed Avellino; ricco altresì di beni di pregio, monumenti, preziose testimonianze della storia e della cultura. Osserva che la funzione così rilevante ed essenziale della Soprintendenza e dell'Archivio di Salerno, alla luce della risposta del Governo, conduce anzi a sottolineare la necessità che nuove unità di personale siano assunte, per potenziare e rafforzare ulteriormente l'azione di qualità ed eccellenza svolta dai citati uffici salernitani. Ritiene si tratti di un'importante inversione di tendenza rispetto ai troppi e pesanti tagli voluti dal Governo Berlusconi, in un settore così strategico e primario.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.*

## ALLEGATO 1

**5-05400 Giulietti: Iniziative a sostegno del progetto di museo all'aperto in località Feudi a Cinisi (PA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Giuseppe Giulietti chiede notizie in merito alla realizzazione di « una sorta di Museo all'aperto in località Feudi, dove fu eseguito l'omicidio di Peppino Impastato ».

Nel manifestare il sostegno ed il plauso dell'Amministrazione che rappresento alla commendevole iniziativa, devo purtroppo riferire che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di beni culturali e musei siti nel territorio della regione siciliana, sono esercitate dalla regione stessa ed in particolare dall'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. L'Assessorato è infatti competente all'applicazione delle disposi-

zioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche su quei beni che « rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica... e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose » alla categoria dei quali dovrebbe appartenere il luogo descritto nell'interrogazione dell'onorevole Giulietti e che è prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera *d*) del codice.

Preciso, a tale proposito, che proprio a detto Assessorato è stata inviata copia dell'interrogazione dell'onorevole Giulietti ai fini della adeguata considerazione dell'iniziativa da parte delle istituzioni regionali.

## ALLEGATO 2

**5-05409 De Camillis: Sul programma straordinario di reclutamento ANSAS/INDIRE.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano intraprendere iniziative normative al fine di allocare gli attuali nuclei ANSAS con il personale ivi comandato, presso gli uffici scolastici regionali, stabilizzandoli secondo la vigente normativa della pubblica amministrazione.

Al riguardo si informa che in data 14 settembre 2011 i rappresentanti della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica hanno partecipato a un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica tra le amministrazioni interessate all'applicazione dell'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che prevede la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento da parte dell'INVALSI e dell'ANSAS e, all'esito del suddetto programma, la soppressione di tale ultimo Ente con il contestuale ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare.

Ai fini dell'attuazione del predetto programma straordinario, la definizione della dotazione organica è stata individuata quale atto presupposto al programma stesso.

In questa sede è emerso che l'ANSAS non ha mai determinato una propria dotazione organica, considerato che il regolamento previsto dalla legge istitutiva (la legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 611) per definirne l'organizzazione, non è mai stato emanato.

Al momento, pertanto, tenendo conto delle ipotesi formulate da questo Ministero in sede legislativa, il tavolo tecnico ha concordato nel definire una dotazione organica provvisoria pari a circa 145 unità, che è rapportata alle risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica al citato decreto-legge n. 98 del 2011, ammontanti a circa 8 milioni di euro a regime.

È stata invece rinviata a una fase successiva la determinazione di una dotazione organica definitiva che tenga conto, ove ve ne siano i presupposti finanziari, della previsione normativa di ripristino dell'INDIRE e della corrispondente eventualità che la dotazione organica da considerarsi come riferimento del nuovo INDIRE possa essere quella individuata per l'ANSAS (50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'ex INDIRE e per gli ex IRRE, ai sensi dell'articolo 1 comma 611, della legge n. 296 del 2006).

Ciò premesso, si rappresenta che il rientro in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche del personale in posizione di comando presso l'ANSAS, a decorrere dal primo settembre 2012, comporta, così come rappresentato nella citata relazione tecnica, una riduzione della spesa per supplenze riferita ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero per la remunerazione dei compensi fissi al personale della scuola.

Di detti risparmi una quota parte è effettiva economia di spesa e contribuisce al raggiungimento dei risparmi previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), mentre la parte rimanente è reimpiegata presso l'ANSAS/INDIRE e l'INVALSI.

## ALLEGATO 3

**5-05502 Siragusa: Sull'inquadramento dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento nei ruoli del personale ATA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede una serie di chiarimenti sul particolare inquadramento dei docenti dichiarati permanentemente inidonei all'espletamento delle funzioni nei ruoli del personale ATA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), e se il Ministero non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo da destinare, a richiesta delle scuole, al servizio di responsabile di biblioteca.

Riguardo al primo punto si osserva che l'inquadramento dei soggetti in esame nei profili professionali del personale ATA rappresenta una facoltà loro attribuita in alternativa alla mobilità intercompartimentale prevista dalla medesima legge.

Non appare condivisibile l'affermazione che il citato articolo 19 sarebbe funzionale soltanto a decurtare l'organico ATA, in quanto una quota considerevole del personale docente inidoneo è ormai da anni utilizzato nei compiti amministrativi delle segreterie scolastiche.

Quanto alle modalità di applicazione della citata normativa, con la nota ministeriale n. 6626 del 10 agosto 2011 e con il successivo decreto ministeriale n. 79 del 12 settembre 2011, sono state diramate le prime indicazioni operative.

A tale proposito si osserva che la scelta della sede è stata disciplinata secondo la normativa vigente per tutto il personale della scuola; in tale contesto si inseriscono l'assegnazione della sede provvisoria e, poi, di quella definitiva,

secondo le regole generali della mobilità di tutto il personale.

Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la relativa definizione è rigidamente contemplata dalla richiamata legge; l'amministrazione assumerà pertanto i provvedimenti consequenziali in sintonia con le citate disposizioni.

Si precisa poi che il passaggio al ruolo ATA non è irreversibile, in quanto all'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 79 è previsto che il docente inquadrato nei profili ATA possa optare per la mobilità intercompartimentale.

Per quel che concerne i posti accantonati, da assegnare al personale in argomento, i contingenti risultano sufficienti ad assorbire le richieste pervenute. In merito poi all'eventuale ulteriore inidoneità (inidoneità permanente assoluta) del docente inquadrato nel profilo ATA, trova applicazione la disciplina definita con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. I titolari in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 104 del 1992 saranno tutelati nell'esercizio di tali prerogative, ferma restando, nei loro confronti, l'applicazione del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011.

Riguardo all'auspicata istituzione di un contingente di docenti fuori ruolo disponibile a svolgere il servizio di responsabile della biblioteca, non si ritiene possibile al momento realizzare questa iniziativa in quanto, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, i provvedimenti di diversa allocazione del personale

in argomento rientrano tra quelli finalizzati al razionale utilizzo delle risorse umane e professionali a carico del bilancio dello Stato.

Anche eventuali altre iniziative normative dirette a ripensare le scelte ef-

fettuate dal decreto-legge n. 98 del 2011 potranno essere assunte, ad avviso di questo Dicastero, soltanto dopo il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per i quali l'intero Paese è oggi impegnato.

## ALLEGATO 4

**5-05642 Ghizzoni: Sulle modalità di selezione dei futuri dirigenti scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante sullo svolgimento del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La selezione in esame è disciplinata, dopo l'unificazione dei settori formativi, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 secondo il quale, pur essendo il concorso indetto con decreto ministeriale, sono gli uffici scolastici regionali che ne curano l'organizzazione e lo svolgimento.

Pertanto, dopo la fase di preselezione gestita a livello centrale dal Ministero, lo svolgimento delle due prove scritte è realizzato a livello decentrato con l'istituzione di tante commissioni quante sono le regioni interessate dalla procedura concorsuale. Le tracce delle prove scritte sono elaborate da ciascuna commissione nel rispetto di criteri generali uniformi forniti dalla direzione generale del personale scolastico e volti ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza della procedura (tali criteri riguardano, ad esempio, l'aderenza delle tracce alle aree tematiche previste dal bando).

Dopo l'espletamento di questo concorso sarà eventualmente possibile assumere iniziative, anche a livello normativo, dirette a far sì che l'intera procedura sia gestita a livello centrale.

Quanto alla segnalata opportunità di assicurare che lo svolgimento delle prove sia contestuale in tutte le sedi regionali, si fa presente che il Ministero ha dato indicazione che le prove scritte si svolgessero all'interno dell'arco temporale

compreso tra il 12 ed il 16 dicembre 2011. Dal momento che tutte le direzioni scolastiche regionali interessate hanno individuato i giorni 14 e 15 dicembre 2011, le prove scritte si sono effettivamente svolte nei detti giorni in tutte le sedi regionali.

Riguardo invece alla richiesta di svolgimento delle prove solo una volta definiti i contenziosi in essere, si osserva che la necessità e l'urgenza di coprire gli organici dirigenziali su scuole vacanti oggi affidate a reggenze plurime impongono di concludere l'iter concorsuale entro i tempi stabiliti. Ciò detto, si è proceduto all'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte ammettendo i candidati beneficiari di ordinanze o decreti favorevoli dei giudici amministrativi.

Con riferimento, infine, alla preoccupazione, sollevata dall'Onorevole interrogante, relativa alla presenza di svolgimenti assimilabili all'espressione di opinione, si evidenzia che l'elaborazione delle tracce rientra nella sfera di discrezionalità della commissione esaminatrice che è comunque tenuta a osservare le regole del bando e, nel caso di specie, le citati criteri generali forniti dalla direzione generale del personale scolastico.

Il Ministero assicura, in ogni modo, che i nuovi dirigenti scolastici vengono selezionati con la massima trasparenza e imparzialità.

Giova poi fornire alcune precisazioni sulle indicate polemiche e proteste che a giudizio dell'Onorevole interrogante avrebbero caratterizzato la fase iniziale del concorso.

Il diploma ISEF non è compreso tra i titoli di ammissione al suddetto concorso in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, la legge n. 136 del 2002 ha equiparato detto diploma alla laurea triennale (classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) del vecchio ordinamento. Conseguentemente tale diploma non può considerarsi equipollente né alla laurea magistrale, né alla laurea, di durata almeno quadriennale, conseguita nel precedente ordinamento.

Circa la presunta diffusione dei quiz preselettivi prima dello svolgimento della prova, allo stato non si dispone di elementi che indichino specifiche responsa-

bilità a proposito. L'intera procedura ha previsto il coinvolgimento ed il supporto dell'Anas e di Formez PA e si è basata sulla trasparenza degli atti ed economicità di gestione.

La presenza di refusi o errori nella batteria dei quesiti è un inconveniente che spesso si verifica nelle procedure in cui vi è la preventiva pubblicazione dei quesiti stessi. Si è comunque trattato di una percentuale di imprecisioni o refusi tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e delle domande pubblicate. In ogni caso tutti i quesiti segnalati che contenevano refusi o formulazioni ambigue sono stati esclusi dal sorteggio finale.

## ALLEGATO 5

**5-05513 Iannuzzi: Sul rischio di chiusura della Soprintendenza ai beni storici e artistici e dell'Archivio di Stato di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Tino Iannuzzi chiede notizie in merito alla « ipotesi della soppressione e della chiusura della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici e dell'archivio di Stato di Salerno ».

Mi sento di rassicurare l'Onorevole Iannuzzi al riguardo sotto un duplice profilo.

In primo luogo preciso che non può procedersi alla semplice soppressione o di una o più uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali al di fuori di una complessiva riorganizzazione del Ministero stesso. Questo comporterebbe la modifica normativa del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, che dispone, appunto, l'organizzazione del Ministero stesso.

Sotto altro profilo, e con l'intento di riaffermare il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo del Ministero, vorrei precisare che, ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 75/2011, così come modificato dall'articolo 24 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministero per i beni e le attività culturali è stato esentato, per il triennio 2011/2013, dall'obbligo di ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, previsto dal decreto-legge 138/2011, ed è stato autorizzato ad assumere, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, personale dipendente.

Ciò al fine di assicurare il compimento del difficile e determinante ruolo svolto dai nostri Uffici sul territorio per la tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	297
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	304
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	305

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus) e della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (FAND), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche » .....	301
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Legambiente e Assobioplastiche sulle problematiche connesse all'applicazione del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto .....	301
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco » .....	301
--	-----

##### AUDIZIONI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	301
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut .....	303
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI.

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dalla Camera e poi modificato dal Senato.

Ricorda che la VIII Commissione aveva espresso sul testo originario del decreto-legge – nella seduta del 18 gennaio scorso – un parere favorevole con condizione e con osservazioni.

Nel prendere atto positivamente del fatto che gran parte dei rilievi evidenziati nel parere della VIII Commissione si sono tradotti in proposte emendative poi approvate, fa presente che, a norma del regolamento, l'esame odierno si concentrerà esclusivamente sulle parti del decreto legge e del disegno di legge di conversione di competenza della VIII Commissione oggetto di modifiche.

In primo luogo, segnala i commi 5 e 6 dell'articolo 11 che prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare il comma 5 dispone che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, anziché il 31 marzo 2012, originariamente previsto, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, attraverso una novella al comma 4 dell'articolo 36 del decreto-legge 98/2011, dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 sopra citato, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31

luglio 2012, anziché entro il 31 marzo 2012, come previsto nel testo originario del decreto-legge. Conseguentemente, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell'articolo 36, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera *b*), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.

Fa presente che il differimento del termine previsto dal comma 6 è coerente con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 98/2011, come novellato dal comma 6-*septies* dell'articolo 11, che ha differito al 31 luglio 2012 il termine per il trasferimento a Fintecna S.p.A. delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti. Ricordo che il comma 7 dell'articolo 36 è stato dapprima sostituito dall'articolo 20 della legge n. 183/2011, (che ha previsto il trasferimento a Fintecna di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS a decorrere dal 1° gennaio 2012) e poi di nuovo integralmente modificato dall'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto legge 201/2011 (che ha limitato la cessione alle sole partecipazioni in società co-concedenti ed ha prorogato il termine dal 1° gennaio al 31 marzo 2012), determinando quindi un'abrogazione implicita del citato articolo 20 della legge 183/2011, ora espressamente abrogato dal comma 6-*septies*, dell'articolo 11 in esame.

All'articolo 11 è stato poi introdotto il comma 6-*octies* che proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010, per la pubblicazione, da parte dell'ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che contenga l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.

All'articolo 13, che reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale, il comma 5, lettera *d*), modificato nel corso dell'esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione, dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 446/1997. Si dispone che, in ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

A tale riguardo, fa presente che la VIII Commissione, nel citato parere del 18 gennaio 2012, aveva rilevato la necessità di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009.

L'articolo 27-*bis* reca la soppressione, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 e, conseguentemente, la ricostituzione dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda che opereranno con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale). È demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si

esprimono entro 20 giorni dalla data di assegnazione, la determinazione delle modifiche statutarie relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo – anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, che dispone in ordine al numero massimo dei componenti di tali organi in enti pubblici –, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, al fine di accrescere la funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività dei tre consorzi. Da ultimo, vengono previste norme transitorie che prevedono che i presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei tre consorzi soppressi, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

All'articolo 29 è stato introdotto il comma 11-*ter*, che proroga al 31 marzo 2013 il termine – previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 – a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Al medesimo articolo 29, il comma 15, che recava la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara e di Genova, è stato modificato estendendo le agevolazioni ivi previste anche ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nella provincia di Livorno, nonché dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di

Matera, rispettivamente, nei primi mesi di marzo 2011 e dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Sempre all'articolo 29 è stato poi introdotto il comma 16-*undecies*, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, nonché del canone massimo di locazione, in materia di edilizia residenziale pubblica, è stabilita dai comuni.

Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), preliminarmente, ribadisce i dubbi già espressi nella seduta del 18 gennaio 2012, in occasione dell'esame in prima lettura del decreto-legge in titolo. Aggiunge, quindi, che le modifiche apportate dal Senato, e segnatamente quelle di interesse della VIII Commissione, hanno peggiorato il testo del provvedimento rappresentando, di fatto, un arretramento e, in alcuni casi, una vera e propria rinuncia al perseguimento degli obiettivi annunciati al momento dell'emissione del decreto-legge.

In tal senso, giudica negativamente, anzitutto, la soppressione del Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito e la conseguente ricostituzione dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda, che rischia di vanificare ogni sforzo per cercare di ridurre, in questo ambito particolare, gli sprechi di risorse e le sovrapposizioni di organismi e di procedure burocratiche. Allo stesso modo, critica il differimento di un anno della norma che inizialmente aveva fissato al 31 marzo di quest'anno il termine accordato ai comuni con meno di 5.000 abitanti per l'affidamento ad una centrale unica di committenza dei compiti relativi all'espletamento delle gare d'appalto, che appare come una rinuncia al conseguimento dell'obiettivo della creazione sul territorio di più efficienti e trasparenti organismi di gestione degli appalti pub-

blici. Esprime, infine, un giudizio ugualmente critico sulla disposizione che, modificando la *ratio* della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, ha nuovamente sottratto ai comuni campani le competenze relative all'accertamento e alla riscossione dei tributi per la gestione dei rifiuti, riconducendole ancora una volta alle province e alle società da esse promananti.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente di essere stata negativamente colpita dalla reintroduzione al Senato della cosiddetta « provincializzazione » delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti nella regione Campania. Fa notare quindi che per tale motivo ha inserito nella proposta di parere che ha sottoposto all'attenzione della Commissione in apertura di seduta una specifica osservazione in merito. Quanto, invece, al differimento del termine per l'istituzione della stazione unica appaltante per i piccoli comuni, ritiene che – fermo restando l'obiettivo della norma testé richiamato dal collega Piffari – il termine del 31 marzo 2012, a suo tempo previsto dal decreto legge n. 201 del 2011, sia da considerare oggettivamente troppo ravvicinato.

Renato Walter TOGNI (LNP) propone che l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore sia trasformata, data l'importanza del tema, in una condizione.

Carmen MOTTA (PD) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal collega Togni.

Raffaella MARIANI (PD), alla luce degli interventi svolti, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento recante la trasformazione dell'osservazione della proposta originaria in una condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con condizione, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus) e della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (FAND), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ».**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.35 alle 12.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizioni di rappresentanti di Legambiente e Asso-bioplastiche sulle problematiche connesse all'applicazione del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12.05 alle 13.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

#### AUDIZIONI

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta del 16 febbraio 2012 i membri della Commissione avevano formulato quesiti e osservazioni, sui quali il prefetto Gabrielli si era riservato di rispondere nella seduta odierna.

Il prefetto Franco GABRIELLI fornisce risposte e precisazioni in ordine alle questioni ed alle osservazioni poste nella seduta del 16 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e abbinate recante il riordino della disciplina in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti nella seduta del 14 febbraio 2012.

Si tratta, come è noto, di un provvedimento già approvato dalla Commissione Trasporti, in sede referente, nella seduta dell'11 ottobre 2011 e, successivamente, riesaminato dalla stessa Commissione sulla base dei pareri espressi, in sede consultiva, dalle Commissioni interessate – in primo luogo alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio –, nonché sulla base dell'affermata intenzione del nuovo Governo di presentare talune proposte emendative dirette a migliorare in alcuni punti il testo precedentemente elaborato dalla Commissione ed a conseguire un'equilibrata sintesi fra il lavoro istruttorio già svolto e le criticità emerse nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.

L'ulteriore testo approvato dalla IX Commissione nella seduta del 14 febbraio 2012 presenta, dunque, diverse novità rispetto a quello sul quale la VIII Commissione si era espressa favorevolmente, con la formulazione di una condizione e di una osservazione, nella seduta del 19 ottobre 2011.

Fra queste novità, segnala fin d'ora, salvo tornarvi più avanti in sede di illustrazione del loro contenuto, figurano anche quelle derivanti dall'accoglimento della condizione e della osservazione che accompagnavano il citato parere favorevole della VIII Commissione.

Rileva quindi che l'insieme delle modifiche apportate dalla Commissione Trasporti riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio.

In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, nel nuovo testo viene precisato anzitutto che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture sono svolte senza aggravio di oneri finanziari e che ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spetta alcun emolumento. Inoltre, si prevede che l'individuazione degli investimenti annuali per la realizzazione e l'implementazione delle infrastrutture non sia demandata al momento dell'approvazione della manovra di finanza pubblica ma attraverso l'istituzione di un apposito stanziamento di 5 milioni annui per il triennio 2012-2014.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti ordinamentali, si prevede anzitutto che il Piano generale per l'intermodalità sia elaborato dal Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, alla quale viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo. Inoltre, i Comitati interregionali per l'intermodalità sono sostituiti da un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro delle infrastrutture, che può articolarsi in sottocomitati territoriali definiti in funzione degli ambiti interessati allo sviluppo delle diverse infrastrutture.

Con riferimento, poi, agli specifici rilievi formulati dalla VIII Commissione, nel ribadire la soddisfazione per l'integrale loro accoglimento, ricorda che essi si sono tradotti, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti, nell'approvazione di due specifiche modifiche del testo del provvedimento: la prima diretta a garantire, in osservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice ambientale, l'assoggettamento del previsto Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); la seconda diretta invece a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di

gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali.

Deve, tuttavia, rilevare che il nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti presenta un'ultima novità di rilievo che, intervenendo, in una materia, quella urbanistica, di stretta competenza della VIII Commissione, presenta tuttavia, ad una prima lettura, alcuni aspetti problematici e meritevoli di essere approfonditi.

Infatti, con l'intento di accelerare e di rendere più agili le procedure relative alla definizione delle varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti e delle infrastrutture intermodali (elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità e con il coinvolgimento degli organismi nazionali di rappresentanza delle regioni e degli enti locali), nel nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti si prevede che i richiamati progetti, individuati dal Ministro delle infrastrutture, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità, « costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali ».

Si tratta, come è evidente, di una modifica sostanziale del precedente testo nel quale, sia pure intervenendo con effetti di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, le varianti urbanistiche erano conseguenti, fatte salve le competenze delle Regioni, all'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali interessati.

Al riguardo, fa presente che la disposizione, così come da ultimo configurata, sembrerebbe lesiva della competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, nonché delle competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici. Pertanto, pur comprendendo che, trattandosi

di infrastrutture strategiche, ci sia la necessità di snellire e accelerare le relative procedure amministrative, esprime tuttavia dubbi circa l'opportunità di introdurre nel testo una disciplina speciale che, al di là del caso in questione, potrebbe costituire un precedente di cui è difficile oggi valutare appieno la portata e gli effetti. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione approfondisca questo punto, anche al fine di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di espungere o, quantomeno, di modificare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del testo in esame.

Nel ribadire, quindi, il giudizio complessivamente favorevole su un provvedimento importante, che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti, preannuncia la predisposizione comunque di un parere sul nuovo testo del provvedimento in esame che tenga conto degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Principi fondamentali per il governo del territorio.**  
**C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini,**  
**C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B  
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative » (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

considerato il parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 gennaio scorso sull'Atto Camera 4865;

preso atto del sostanziale recepimento dei rilievi recati nella suddetta proposta di parere già nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

considerate positivamente le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;

sottolineato che all'articolo 13, comma 5, come modificato nel corso delle due letture parlamentari, non sembrano essere state del tutto recepite le indicazioni espresse dalla VIII Commissione nel parere del 18 gennaio scorso in ordine alla proroga della disciplina transitoria sulla

gestione dei rifiuti in Campania, stante che in tale sede era stata rilevata la necessità di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere la lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 13, recante una disposizione che non appare in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, della nuova tassa comunale sui rifiuti.

## ALLEGATO 2

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B  
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative » (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

considerato il parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 gennaio scorso sull'Atto Camera 4865;

preso atto del sostanziale recepimento dei rilievi recati nella suddetta proposta di parere già nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

considerate positivamente le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;

sottolineato che all'articolo 13, comma 5, come modificato nel corso delle due letture parlamentari, non sembrano essere state del tutto recepite le indicazioni espresse dalla VIII Commissione nel parere del 18 gennaio scorso in ordine alla proroga della disciplina transitoria sulla gestione dei rifiuti in Campania, stante che in tale sede era stata rilevata la necessità

di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 13, comma 5, si modifichi la lettera *d)* nel senso di sopprimere il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, della nuova tassa comunale sui rifiuti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	308

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN .....	312
Audizione di rappresentanti di BT Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN .....	312

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 11.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio il parere sul de-

creto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Sottolinea che l'esame del provvedimento in seconda lettura deve limitarsi alle parti modificate o introdotte dal Senato. Per quanto riguarda le norme di interesse della IX Commissione, segnala l'articolo 11, commi 1 e 2, e l'articolo 21, commi 2 e 3.

Passando ad una breve descrizione delle modifiche apportate dal Senato, rileva che il comma 1 dell'articolo 11 alla lettera *a*), interviene sul termine per l'adeguamento al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi, prorogandolo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013. Osserva che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il presente provvedimento, si è ritenuto necessario far slittare a tutto il 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della proce-

dura, per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Fa presente che il Senato ha soppresso tale disposizione, prevedendo quindi implicitamente, a decorrere dall'anno 2012, l'adeguamento al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi, da attuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge finanziaria 2007. A questo riguardo, osserva che, per effetto della citata soppressione, potrebbe risultare opportuno non prorogare al 2012 il termine che consente alle Autorità portuali di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all'azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, posto che la proroga di tale facoltà è stata prevista alla successiva lettera b) del medesimo comma 1, come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il presente decreto-legge, proprio in relazione alla proroga della sospensione dell'adeguamento all'inflazione delle predette tasse.

Il comma 2 dell'articolo 11, come modificato dal Senato, proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre del medesimo anno il termine originariamente previsto dal decreto-legge in esame per la conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni delle gestioni aeroportuali, avviate su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 2005. A tali procedimenti non si applicheranno le nuove disposizioni concernenti il rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, come novellato dal medesimo decreto legislativo. L'ulteriore proroga, introdotta dal Senato, riguarda gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 3 dell'articolo 21 autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di pro-

dotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). L'autorizzazione è valida per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 31 dicembre 2013. L'ultimo periodo del predetto comma, introdotto al Senato, specifica che dall'attuazione del comma stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole con una osservazione volta a sopprimere non solo la lettera a), ma l'intero comma 1 dell'articolo 11.

Silvia VELO (PD) riguardo alle osservazioni formulate dal relatore in ordine all'articolo 11, ritiene che le due norme richiamate siano tra loro distinte. Quindi chiede chiarimenti in merito all'opportunità evidenziata dal relatore di sopprimere la disposizione che prevede la possibilità per le Autorità portuali di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all'azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, in relazione all'avvio dell'adeguamento al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi a decorrere dal 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pur convenendo sulla diversità delle due misure, precisa che alle Autorità portuali era stata data in via sperimentale la facoltà di intervenire sulla modulazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale proprio in relazione al mancato adeguamento al tasso di inflazione delle tasse dei diritti marittimi, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame.

Mario LOVELLI (PD) auspica che la disposizione relativa alle concessioni aeroportuali metta un punto fermo su questa materia che è stata varie volte all'attenzione della Commissione, che in più occasioni ha rilevato incongruenze nella legislazione d'urgenza emanata al riguardo

dal Governo. Inoltre, pur comprendendo che non si tratta di materia attinente alle competenze della Commissione, sottolinea che il Senato non è intervenuto con la dovuta determinazione sulla materia pensionistica e previdenziale, soprattutto riguardo ai cosiddetti « esodati » e al personale della scuola, e quindi giudica necessario che su questo specifico punto si trovi un altro veicolo normativo volto a superare oggettive ingiustizie che sono state messe in atto con la recente decretazione d'urgenza.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, alla luce degli esiti del dibattito, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.**

**C. 4940 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e X Attività produttive in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Sottolinea che il provvedimento reca disposizioni di competenza della Commissione agli articoli 11, 22, 39 e 47.

Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli rileva che l'articolo 11 detta disposizioni di semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità. I commi da 1 a 4 apportano modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada,

in materia di abilitazioni alla guida, che erano state recentemente modificate dal decreto legislativo n. 59 del 2011 in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 115 del codice della strada, recante i requisiti per la guida dei veicoli, anticipando alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge l'abrogazione del comma *2-bis* del medesimo articolo 115. Tale abrogazione era stata invece disposta, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, con decorrenza dal 19 gennaio 2013, ossia dalla data prevista dalla direttiva 2006/126/CE per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle patenti recate dalla direttiva medesima. La norma abrogata è quella in base alla quale gli ultraottantenni possono continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali sia richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora abbiano conseguito uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Al successivo comma 3, viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, cioè fino al 18 gennaio 2013, prevede che i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovino la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni. Per tali soggetti ultraottantenni l'accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici avrà luogo con le modalità previste in linea generale dall'articolo 119, comma 2, del codice della strada, ossia mediante l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o gli altri medici a ciò abilitati. La successiva lettera *b*) del comma 1, modificando il comma 4 dell'articolo 119 del codice della strada, conferma, invece, la competenza all'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida delle commissioni mediche locali per

alcune particolari categorie di soggetti, quali, ad esempio, i mutilati e minorati fisici. La norma prevede altresì che le commissioni suddette siano costituite dai competenti organi regionali, ovvero da quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti. Osserva quindi che si semplificano le procedure di rinnovo della patente per gli ultraottantenni e si dà alle regioni la possibilità di intervenire sull'articolazione delle commissioni mediche locali, superando le criticità che si erano manifestate in passato.

Le lettere *c)* ed *e)* del comma 1 sopprimono alcune disposizioni del codice della strada in conseguenza dell'abrogazione di sposta ai sensi della precedente lettera *a)*.

La lettera *d)* del comma 1 sopprime, all'articolo 122, comma 2, del codice della strada, la norma secondo cui, qualora il veicolo non sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, nello svolgimento delle esercitazioni obbligatorie per gli aspiranti alla patente di guida, l'istruttore che deve affiancare l'aspirante non possa avere età superiore a sessanta anni, anziché a sessantacinque anni come previsto negli altri casi.

Il comma 4 dispone che Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provveda a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera *a)* del comma 1. Al riguardo segnala che, presumibilmente, il riferimento alle modifiche di cui alla lettera *a)* del comma 1, appare erroneo. Infatti, posto che il richiamato articolo 330 del codice della strada definisce oltre ai criteri di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche locali, il rinvio andrebbe correttamente riferito alla lettera *b)* del comma 1, che conferma le funzioni delle commissioni mediche locali ma ne modifica i criteri di nomina e in tal senso invita la Commissione a valutare la possibilità di un emendamento correttivo da presentare al provvedimento in esame.

Il comma 5 modifica le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, che consentono di vietare in altri giorni, oltre a quelli festivi, la circolazione dei mezzi pesanti, ossia dei veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate e dei veicoli eccezionali e adibiti a trasporto eccezionale. La disciplina viene modificata nel senso che tali ulteriori giorni debbono essere individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sull'attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

Il comma 6 semplifica le disposizioni relative al corso per l'idoneità professionale per gli autotrasportatori, prevedendo, in conformità a quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che sia dispensato dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale chi abbia assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria superiore. Vengono altresì dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Restano invece fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009, al fine di garantire che i gestori dei trasporti, a intervalli di dieci anni, siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore nonché per consentire l'aggiornamento sui più recenti sviluppi della legislazione a coloro che, pur essendo in possesso di un attestato di idoneità professionale, non abbiano diretto un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada nei cinque anni precedenti. A tale

riguardo, condividendo l'esigenza di semplificazione riguardo ai corsi di formazione professionale per gli autotrasportatori, ritiene che i requisiti previsti dal regolamento comunitario debbano essere previsti per coloro che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli di massa superiori a 1,5 tonnellate, piuttosto che a 3,5 tonnellate come attualmente previsto.

Il comma 7 dispone che il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) sia autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

Il comma 8 dispone che a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli (cosiddetto bollino blu) sia effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

Il comma 9 disciplina il controllo periodico dell'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada, prevedendo che, dal 2012, lo stesso venga effettuato ogni due anni ad opera delle officine autorizzate, anziché ogni anno, come precedentemente prescritto. L'attestazione dell'avvenuto controllo deve essere esibita all'atto della revisione periodica del veicolo, disciplinata dall'articolo 80 del Codice della strada.

Il successivo comma 10, conseguentemente, abroga i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 1987, che recavano la precedente disciplina in materia il controllo periodico dell'apparecchio di controllo, e modifica il comma 2 del medesimo articolo 10.

L'articolo 22, ai commi 2 e 3, reca disposizioni in materia di contratti di programma con le società di gestione aeroportuali. A questo riguardo, ricorda che

la direttiva n. 2009/12/CE stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell'Unione europea con riferimento a tutti gli scali con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri e che la delega legislativa per l'attuazione della direttiva medesima era contenuta nella legge comunitaria 2009. Lo schema di decreto legislativo adottato per l'attuazione della citata delega (atto n. 380) è stato trasmesso alle Camere per il parere nello scorso mese di luglio e, nonostante le Commissioni competenti avessero espresso su di esso il prescritto parere, il decreto legislativo non è stato emanato. Il termine per il recepimento della direttiva è quindi scaduto il 15 marzo 2011. A seguito della scadenza del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato, il 18 maggio 2011, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato. Per interrompere la procedura di infrazione il Governo, con il decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto-legge cosiddetto «liberalizzazioni»), ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni volte al recepimento della normativa europea, senza tuttavia disciplinare il regime transitorio relativo ai contratti di programma in fase di definizione. A tal proposito, rammenta che nel parere favorevole espresso da questa Commissione sul citato schema di decreto legislativo era stata posta, tra le altre, la condizione che fosse fissato con chiarezza un regime transitorio per assicurare la salvaguardia dei contratti di programma in corso di definizione, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si potesse riflettere negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali.

Il comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto-legge colma tale lacuna, facendo salve dall'applicazione della nuova disciplina le procedure concernenti la stipula dei contratti di programma in corso che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2012. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge sottolinea che la norma in

esame «risponde all'esigenza di colmare, con assoluta urgenza, il vuoto legislativo determinatosi, nelle more dell'operatività del nuovo regime, in ordine alla disciplina delle procedure in corso per la conclusione dei contratti di programma tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuali, senza peraltro incidere negativamente sull'entrata in vigore della normativa comunitaria, che viene anzi salvaguardata mediante la previsione di un termine finale certo di definizione delle procedure in corso».

Il successivo comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal decreto-legge n. 1 del 2012 a partire dalla scadenza di detti contratti.

L'articolo 39 dispone la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione. A tal fine, viene abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 122 del 1992, che includeva fra i requisiti personali, richiesti ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione, l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività, da comprovare mediante certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

L'articolo 47 reca disposizioni in materia di agenda digitale italiana. In particolare, il comma 1 contiene alcune indicazioni di principio riguardo alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. Più specificamente si stabilisce che, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, adottata nel 2010 dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia 2020, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. In questa prospettiva, la norma prevede l'adozione di azioni coordinate per realizzare alcuni obiettivi specifici: favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi; potenziare l'offerta di connettività a larga banda; incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali; promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a soste-

nere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Il successivo comma 2 istituisce la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina, che si è insediata il 9 febbraio scorso, dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, coglie l'occasione dell'esame del presente decreto-legge per richiamare l'attenzione sulla necessità di introdurre nel codice della strada alcune modifiche volte alla semplificazione delle procedure relative al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del predetto Codice. L'esigenza di introdurre tali modificazioni risulta evidente ove si consideri l'ampio divario esistente tra sanzioni accertate e sanzioni effettivamente riscosse, derivante in gran parte dal contenzioso aperto dai trasgressori nei confronti delle amministrazioni competenti. Ritiene che tale divario potrebbe essere significativamente ridotto, nel corso del tempo, attraverso diversi accorgimenti che possono essere sintetizzati nei seguenti termini: introduzione di meccanismi premiali per coloro che provvedono ad effettuare il pagamento entro brevissimi termini dalla contestazione immediata o dalla notifica, depotenziando in tal modo l'incentivo a ricorrere, come ad esempio una riduzione del 20 per cento del minimo edittale per coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica; facilitazione del pagamento consentendo l'utilizzo di strumenti elettronici, quali ad esempio il POS, sia al momento della contestazione immediata sia dopo la notifica, in modo da rendere il pagamento agevole anche in tempi rapidissimi; possibilità di notifica attraverso posta certificata con conseguente abbatti-

mento dei tempi di notifica e azzeramento delle spese di notifica a carico dei trasgressori.

Inoltre, per escludere che il pagamento attraverso strumenti elettronici determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza per altro escludere la possibilità che tali strumenti possano essere immediatamente impiegati dagli organi accertatori che già dispongono delle necessarie apparecchiature, si potrebbe prevedere che, nel caso di contestazione immediata, il conducente sia ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in forma elettronica, nella misura ridotta, solo nel caso in cui il predetto agente sia munito di idonea apparecchiatura, fermo restando che, in caso contrario, il trasgressore sarebbe comunque ammesso a godere della medesima riduzione sul minimo edittale, effettuando il pagamento, anche eventualmente in forma elettronica, entro 5 giorni.

La diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, per altro, potrebbe essere contestualmente incentivata, prevedendo che il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, promuova la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oltre a ciò, per quanto riguarda le notifiche tramite posta certificata, si potrebbe prevedere che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano disciplinate le procedure per provvedere alla notifica delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati, in modo da escludere ulteriori aggravii di spesa per questi ultimi.

A tale proposito, richiama l'attenzione anche su altre disposizioni del Codice della strada che potrebbero essere oggetto

di semplificazione, come ad esempio la produzione di targhe, al momento affidata in via esclusiva al Poligrafico dello Stato.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ordine alle esigenze di semplificazione rappresentate dalla collega Velo relativamente al pagamento delle contravvenzioni, fa presente che esiste un grande scarto tra contravvenzioni accertate ed incassate, e che i procedimenti tesi a recuperare i crediti determinano per le amministrazioni pubbliche un enorme dispendio di risorse. Sottolinea che l'introduzione di norme volte a facilitare il pagamento delle contravvenzioni troverebbe il consenso delle Amministrazioni e dei cittadini onesti, che, nel caso di pagamento immediato, oltre a non pagare le spese di notifica, potrebbero usufruire di uno sconto sul minimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.20.

**Audizione di rappresentanti di BT Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.55.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia – Audizione di rappresentanti della regione Veneto (*Svolgimento e conclusione*) ..... 313

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 314

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 315

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia – Audizione di rappresentanti della regione Veneto.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni ARTICO, *Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e Commissario regionale straordinario per il recupero*

*territoriale-ambientale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD) e Savino PEZZOTTA (UdCpTP).

Giovanni ARTICO, *Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e Commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale*, risponde ai quesiti posti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Vignali, illustra il nuovo testo unificato recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 14 febbraio.

Ricorda che la X Commissione ha già espresso un parere favorevole sul precedente testo unificato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Sottolinea che le ulteriori modificazioni apportate riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio nel corso dell'*iter* del provvedimento in sede consultiva.

Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, rileva che all'articolo 1 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione; all'articolo 2, comma 2, il Piano generale per l'intermodalità, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica a cui viene invece affidato un ruolo di ca-

rattere consultivo; all'articolo 4, comma 2, i diversi Comitati regionali per l'intermodalità istituiti su ciascuna piattaforma logistica territoriale sono sostituiti da un Comitato nazionale per l'intermodalità che è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e può articolarsi in sottocomitati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali; all'articolo 8 si prevede che costituiscano a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità.

Per quanto concerne, invece, i profili finanziari, evidenzia le seguenti modificazioni: si precisa che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 2 sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente; al fine di assicurare l'invarianza della spesa, ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti; inoltre si stabilisce che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4); il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale non viene rinviato alle risorse stanziante mediante la manovra di finanza pubblica annuale (Documento di economia e finanza e legge di stabilità), ma viene individuato in un apposito stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014 da reperire nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente (articolo 5).

Osservato che le modifiche apportate riguardano solo marginalmente le competenze della X Commissione, propone

quindi di confermare il parere favorevole già espresso anche sul nuovo testo unificato, che risulta fra l'altro ampiamente condiviso dai gruppi parlamentari nonché dal Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), esprime perplessità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 4, dove la competenza dei comitati regionali è sostituita da quella del Comitato nazionale per l'intermodalità; rilevando che la Lega non può che essere contraria a tale manovra centralistica, anche se in passato era stato espresso parere favorevole sul testo, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), si associa alle considerazioni del collega Torazzi, e segnala anche la contrarietà del suo gruppo alle modifiche apportate all'articolo 8.

Andrea LULLI (PD), riterrebbe opportuno un breve rinvio del parere al fine di consentire alla Commissione di approfondire i profili problematici segnalati.

Laura FRONER, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V)

*(Esame e conclusione – Nulla osta)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, on. Raffaello Vignali, illustra le parti modificate del testo del decreto-legge n. 216 del 2011, evidenziando, in particolare, i profili di competenza della X Commissione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 7 novella l'articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, manovra aggiuntiva di luglio, con-

vertito, con modificazioni, dalla n. 111 del 2011. Tale articolo aveva soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. In seguito, il medesimo articolo è stato novellato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, c.d. decreto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, che ha istituito un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma in esame interviene sul comma 26-*sexies* del citato articolo 14 in cui si prevede che, entro sette mesi (anziché 6) dalla sua costituzione, l'Agenzia, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla Cabina di regia e fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano; rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica; concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

I commi 7 e 8, dell'articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 letti, stabilendo la proroga di due anni del termine per la messa a norma da parte di tali strutture (31 dicembre 2013, anziché 31 dicembre 2012). Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano previste sanzioni in caso di omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell'adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2013.

Segnala, inoltre, l'articolo 22-*bis*, in materia di protezione accordata al diritto d'autore introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera. In particolare,

la disposizione in commento modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore concernente disegni e modelli. Attualmente tale norma, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo n. 131/2010, estende la tutela ai prodotti fabbricati nei 15 anni successivi al 19 aprile 2001. L'ulteriore modifica introdotta al Senato riduce a 13 anni il periodo di tempo in cui opera la descritta protezione del diritto d'autore. Segnala al riguardo che sulla materia si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011 (causa C-168/09), in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano sul cosiddetto caso Flos.

Ricorda, infine, l'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente dal Senato, che prevede nuove risorse per il fondo finalizzato all'efficiamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna. Rispetto alla formulazione del testo previsto in prima lettura, nella nuova stesura si prevede esplicitamente che siano destinate nuove risorse anche per l'anno 2012. Nuova è anche la norma recante la clausola di copertura finanziaria.

In considerazione della esigenza delle modificazioni apportate alle disposizioni di competenza della Commissione formula una proposta di nulla osta.

Alberto TORAZZI (LNP) segnala la contrarietà della Lega nord in generale sulle disposizioni del provvedimento in titolo; per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, segnala che la prospettata riorganizzazione dell'ICE non riesce a modificare l'influenza dell'apparato burocratico sulle decisioni dell'Istituto. Un passaggio ancora più negativo è quello relativo alle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del provvedimento in esame, che concerne la protezione accordata al diritto d'autore. Nella disposizione viene prevista solo una deroga nell'applicazione delle disposizioni senza minimamente entrare nel merito del funziona-

mento del sistema, che andrebbe certamente modificato. Se passa questa norma, che non aiuta neppure le imprese che utilizzano l'altrui *design* ad implementare le proprie capacità in tal senso, si rischia che il made in Italy non trovi più alcuna protezione neanche all'estero. Esprime quindi il fermo parere contrario della Lega Nord.

Gabriele CIMADORO (IdV), a conferma dei rilievi espressi dal collega Torazzi, riferisce che alcuni rappresentanti di Federlegno hanno segnalato la stessa criticità, chiedendo che l'applicazione della normativa concernente la tutela brevettuale non sia prorogata. Segnala inoltre che la disposizione introdotta comporterebbe con ogni probabilità una procedura di infrazione da parte della UE.

Laura FRONER, *presidente e relatore*, fa presente ai colleghi che la Commissione deve esprimersi solo sulle modifiche introdotte al Senato e, in questo senso, la riduzione dell'arco temporale della prorroga potrebbe essere apprezzabile.

Alberto TORAZZI (LNP), per completare il suo intervento, ritiene che si potrebbe prevedere una diversa normativa per tutelare alcuni modelli « storici » e quindi consentirne un più facile utilizzo alle imprese interessate.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, svolge alcune osservazioni in merito alla protezione accordata al diritto d'autore. Evidenzia una questione che di solito sfugge alla discussione relativa ai disegni di largo e generale uso. Ritiene che la soluzione trovata consenta alla grande maggioranza delle imprese italiane – anche di Federlegno nel suo complesso e non solo alle cinque imprese leader – di adeguarsi alla normativa vigente. Sottolinea che il diverso regime accordato ai prodotti di largo e generale uso non deve essere confuso con la tutela del diritto d'autore e della bre-

vettazione, questioni sulle quali sarebbe opportuno che l'industria italiana e, in particolare, le piccole e medie imprese recuperassero i vistosi ritardi. Ricorda infine una vicenda ben più complessa relativa alla ricerca sul genoma umano che gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Bill Clinton, si rifiutarono di consegnare alla brevettazione.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) formula una dichiarazione di voto favorevole da parte del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

**La seduta termina alle 12.45.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	318
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	329
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	331
DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	324
INTERROGAZIONI:	
5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate ..	327
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	333
5-01799 Ciccanti: Sull'erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un'azienda delocalizzata .....	327
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	335
5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della <i>Prysmian</i> di Livorno Ferraris ....	327
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	336
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio .....	328
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino .....	328

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA.

**La seduta comincia alle 11.25.**

**DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame, re-

cante norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato già esaminato, in prima lettura, dalla Camera ed è stato successivamente modificato dal Senato: la Camera aveva già apportato significative modifiche al testo originario adottato dal Governo, affrontando temi di grande rilievo sociale e individuando risposte importanti ai fini del perfezionamento di recenti interventi riformatori di interesse della Commissione, riguardanti in particolare la materia pensionistica; con gli interventi modificativi disposti dal Senato, il testo è stato ora ulteriormente definito in termini migliorativi.

Prima di procedere alla rassegna delle numerose novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento, intende anzitutto soffermarsi sulla materia pensionistica, che rappresenta l'oggetto centrale dell'esame della Commissione in sede consultiva. Evidenza, infatti, che la riforma previdenziale predisposta dal Governo con il decreto « Salva Italia » presentava, nella sua originaria formulazione, significative criticità da analizzare con attenzione: vi era un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; si richiedeva una maggiore gradualità a seguito dell'eliminazione del sistema delle quote; vi era l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti. Fa notare che l'esame in prima lettura del decreto-legge da parte della Camera ha rappresentato l'occasione per affrontare e risolvere, in parte, talune di queste problematiche: si tratta ora di portare a compimento un lungo percorso, intervenendo su quei nodi ancora da sciogliere presenti nel provvedimento e che potranno, se necessario, essere risolti anche in altre sedi.

Ripercorrendo il lungo ed articolato iter di discussione del provvedimento e soffermandosi, in particolare, sulla prima

lettura del provvedimento alla Camera, rileva che, grazie al ruolo propositivo svolto da tutti i gruppi della XI Commissione, è stato possibile conseguire importanti risultati sul versante del miglioramento delle misure previdenziali, a seguito di un duro confronto con il Governo e, successivamente, con la Ragioneria generale dello Stato, in ordine al tema delle coperture finanziarie, pur alla luce degli ingenti effetti finanziari che si determineranno nel corso dei prossimi anni, a seguito della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che costituiscono la principale voce nel quadro delle misure finalizzate al riequilibrio dei saldi di finanza pubblica e al raggiungimento dell'obiettivo dell'anticipazione del pareggio di bilancio al 2013. Inoltre, in tale chiave, non ritiene inopportuno ricordare come a seguito dei precedenti interventi, dal 2004 al 2011, si fossero già conseguiti ingenti risparmi, stimati nell'ordine di circa 1,4 punti di Pil all'anno.

Per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori, ad esempio, ricorda che è stato approvato un emendamento sui lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa e abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, inteso – e meglio precisato a seguito dell'intervento del Senato – come ultimo giorno valido ai fini della possibilità di beneficiare dei vecchi requisiti (per esodati, sovrannumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili); lo stesso Senato, peraltro, ha disposto alcune ulteriori esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dal citato articolo 24, in particolare in favore dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.

Relativamente alla riduzione della penalizzazione percentuale dei trattamenti pensionistici, fa presente che essa è stata cancellata per i lavoratori che maturano il requisito di anzianità entro il 31 dicembre

2017. Osserva, in proposito, che la prestazione effettiva di lavoro richiesta per la cancellazione della penalizzazione include l'astensione obbligatoria per maternità ed il servizio di leva, nonché – grazie alle modifiche proposte – infortunio, malattie e cassa integrazione ordinaria. Ritiene che si tratti, quindi, di un buon risultato complessivo, che premia il lavoro della Commissione, anche se non tutti i problemi sono stati risolti, come per esempio per quanto riguarda i periodi di cassa integrazione straordinaria e il congedo facoltativo di maternità.

Rammenta che, nel parere espresso dalla XI Commissione in prima lettura alla Camera, si indicavano una serie di problemi di prospettiva e di questioni di maggiore urgenza. Fa notare che, sotto il primo profilo, restano ancora aperte la questione dell'innalzamento eccessivamente repentino dell'età pensionabile delle donne, che rende necessari – oltre che una maggiore equità di tale innalzamento – anche interventi sul versante delle politiche di conciliazione, nonché la questione della sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità e l'esigenza di maggiore gradualità a seguito dell'avvenuta eliminazione del sistema delle quote. Rileva che vi è, poi, la necessità di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre, infine, valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti.

Sotto il profilo delle questioni più immediate, inoltre, ritiene che si debba ancora intervenire – se possibile, in questa sede o, in caso contrario, in un altro provvedimento d'urgenza – su due specifici punti: il primo riguarda l'esigenza di differire alla data del 31 dicembre 2011 per la validità degli accordi – alcuni dei quali sottoscritti anche in sede ministeriale – anche la copertura del beneficio dei vecchi requisiti previdenziali per la mobilità; il secondo interessa, a sua volta, un problema di natura interpretativa, per cui

si rende necessario precisare – nella disposizione che riguarda la facoltà di accesso ai vecchi requisiti per tutte le varie categorie di lavoratori – che la condizione di raggiungere questi requisiti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla maturazione del diritto alla pensione e non, invece, alla decorrenza del trattamento, in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette « finestre » vigente prima della riforma o agli incrementi delle soglie anagrafiche conseguenti agli andamenti delle aspettative di vita. Su questi due punti, in qualità di relatore, ha pertanto ritenuto opportuno inserire apposite osservazioni nella proposta di parere, che si riserva di illustrare al termine della relazione introduttiva.

Passando alle restanti novità legate all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa notare che il testo è stato ulteriormente migliorato anche in altre parti, affrontando taluni ulteriori elementi di criticità che riguardano, in particolare, la salvaguardia della posizione pensionistica di talune altre categorie di lavoratori deboli, come i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave o i lavoratori vittime dell'amianto. In particolare, segnala l'articolo 1, modificato in più aspetti nel corso dell'esame presso il Senato, che reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella pubblica amministrazione: esso, al comma 4, precisa che la proroga al 31 dicembre 2012 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, opera anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Osserva, inoltre, che al Senato è stato aggiunto un comma 4-bis, che ha previsto la proroga al 31 dicembre 2012 dell'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate, prevedendo anche

disposizioni in materia di reclutamento di nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario.

Rileva, altresì, che il medesimo articolo 1, sempre a seguito delle modifiche apportate al Senato, interviene in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le ulteriori novità dell'articolo 1, segnala poi l'inserimento dei commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, in materia di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica e di ampliamento delle finalità della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (per interventi inerenti ai rapporti convenzionali posti in essere per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici). Evidenzia, quindi, il comma 6-*ter* del medesimo articolo, che stabilisce l'obbligo, per l'INPS, di intervenire sul personale in soprannumero, derivante dall'accorpamento in codesto Istituto dell'INPDAP e dell'ENPALS, attraverso la procedura di riassetto organizzativo e funzionale prevista dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 201, prima di avvalersi delle proroghe delle graduatorie concorsuali in essere.

Passando all'articolo 6, oltre a fare rinvio alle modifiche già esposte in relazione ai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, sottolinea che il comma 2-*undecies* prevede la proroga del mantenimento dei benefici previdenziali erogati ai lavoratori dell'amianto – fatta eccezione per i casi di reato accertati con sentenza definitiva – a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in esame, senza corrispondenza di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. Osserva, quindi, che l'articolo 11, al comma 6-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore degli enti non commerciali in situazione di crisi azien-

dale, operanti nel settore della sanità privata e in specifiche aree prorogando altresì il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali. Rileva poi che il comma 6-*sexies* del medesimo articolo 11 detta disposizioni in materia di nullità di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, sostituisce interamente il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni sulla durata in carica degli organi degli enti previdenziali soppressi a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 1 a 9, del medesimo decreto-legge n. 201, che hanno appunto disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS: alla luce di tale disposizione, gli organi soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura, cessando alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che il provvedimento in esame contiene misure discriminatorie nei confronti dei lavoratori, nel momento in cui fissa limiti temporali rigidi oltre i quali non è più ammesso il godimento del beneficio previdenziale; fa presente, quindi, che talune categorie di soggetti rischiano di essere escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento per motivi puramente burocratici e formali, nonostante si trovino in situazioni analoghe a quelle dei beneficiari. Fa riferimento, soprattutto, ai lavoratori esodati nonché ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, rispetto ai quali, peraltro, il rischio di violazione della normativa appare elevato, atteso che gli adempimenti necessari al godimento dei benefici e i relativi oneri di comunicazione agli istituti competenti spettano al datore di lavoro e non a loro

stessi. Osservato, inoltre, che il provvedimento in esame contiene altre misure giudicate inique, tra le quali cita quelle a favore dei lavoratori socialmente utili di talune città del meridione, rileva che l'azione del Governo sembrerebbe quasi volta a favorire una lotta tra poveri, come se vi fosse l'intenzione di favorire fasce deboli della popolazione a scapito di altre. Dopo aver espresso forti perplessità sulla parte del provvedimento che prevede stanziamenti finanziari a favore di un ente come la Svimez, auspica che il relatore possa quantomeno recepire tali considerazioni, nella sua proposta di parere, come apposite condizioni, affinché, con l'elaborazione di un parere condiviso, si dia all'opinione pubblica il segnale di un moto di orgoglio del Parlamento di fronte alle ingiustizie sociali realizzate dal Governo in carica.

Luigi BOBBA, *presidente*, ritiene che la problematica relativa alle comunicazioni, indicata dal deputato Fedriga, non costituisca un problema, atteso che il termine del 31 dicembre è prescritto come data di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che intendano usufruire del vecchio regime previdenziale.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa l'impatto della nuova disciplina previdenziale su talune categorie di lavoratori deboli – lavoratori invalidi, familiari che assistono portatori di *handicap*, invalidi di servizio, vittime di atti di terrorismo – soprattutto in vista del mantenimento di taluni benefici pensionistici, rispetto ai quali si pone l'esigenza di valutare un più attento coordinamento con la normativa vigente.

Soffermandosi sulla parte del provvedimento riguardante la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, ritiene altresì opportuno che si faccia riferimento all'esigenza di favorire l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico – tra cui cita quello espletato dall'ICE – vietando, nel frattempo, alle amministrazioni di bandirne di nuovi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, fa notare che il rischio di una comunicazione tardiva del datore di lavoro, in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, non appare affatto irrealistica, atteso che il termine per assolvere a tale onere informativo – che corrisponde a cinque giorni – potrebbe rivelarsi utile a superare il rigido limite temporale previsto dalla legge ai fini del beneficio pensionistico. Fatto notare, quindi, che l'elemento di certezza a cui il provvedimento in esame riconduce il godimento delle vecchie regole previdenziali sembrerebbe proprio rappresentato dall'onere della comunicazione da parte dei datori di lavoro, rileva che una siffatta previsione normativa tende proprio a favorire comportamenti negligenti da parte di questi ultimi, in danno dei lavoratori.

Luigi BOBBA, *presidente*, ribadisce che l'unico termine perentorio indicato dal provvedimento in esame è la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rileva che la mancata o tardiva comunicazione può dar luogo soltanto a sanzioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce le proprie perplessità sull'argomento.

Maria Grazia GATTI (PD), facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fedriga, osserva che l'unico elemento di certezza richiesto dalla normativa in questione ai fini del godimento del beneficio previdenziale da parte di talune categorie di soggetti è costituito dall'evento che incide sul rapporto di lavoro – nel caso di specie, la sua risoluzione – non rilevando in tal senso i successivi oneri informativi che gravano sul datore di lavoro, per il cui mancato assolvimento sarebbe chiamato a rispondere solo quest'ultimo.

Teresa BELLANOVA (PD) stigmatizza l'assenza del Governo durante l'esame di un provvedimento delicato come quello in titolo, che, nonostante sia stato migliorato

nel corso dell'*iter* grazie ad iniziative di natura parlamentare, presenta – soprattutto in materia previdenziale, in relazione alla tutela di taluni soggetti deboli – ancora numerose criticità: sarebbe auspicabile che lo stesso Governo si impegnasse in modo serio e stringente, assumendo quanto prima le misure normative necessarie a porvi rimedio. Ritiene, pertanto, grave e irrispettoso nei confronti del Parlamento che l'Esecutivo, a fronte della disponibilità dei membri della Commissione a confrontarsi sul merito senza pregiudizi di sorta e, peraltro, con un atteggiamento benevolo e favorevole, si sia sottratto al dialogo, rendendo impossibile l'approfondimento delle varie questioni in gioco.

Chiede, conseguentemente, alla presidenza di attivarsi per assicurare la presenza di un rappresentante del Governo alla seduta, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.

Lucia CODURELLI (PD), nel concordare circa la richiesta di presenza del Governo alla corrente seduta, auspica che il relatore possa inserire nella sua proposta di parere una osservazione aggiuntiva, che faccia riferimento a tutti i lavoratori finora esclusi arbitrariamente dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame.

Luigi BOBBA, *presidente*, riconosciuto il significativo valore politico della richiesta formulata dall'onorevole Bellanova, osserva tuttavia che la presenza del Governo per l'esame in sede consultiva non è obbligatoria dal punto di vista regolamentare: ritiene, pertanto, che la Commissione – considerata l'oggettiva impossibilità di assicurare la presenza alla corrente seduta di un rappresentante del Governo in tempo utile per la conclusione dell'esame – non possa fare altro che valutare se pronunciarsi o meno sul provvedimento in questione, eventualmente sottolineando un difetto di approfondimento istruttorio con l'Esecutivo. Ritiene, peraltro, di non poter non sottolineare i ristretti margini temporali imposti dall'*iter* di esame del testo in

sede referente e le limitate possibilità di incidere su di esso (già ampiamente modificato nel corso del suo esame al Senato).

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere di competenza nella seduta odierna, affinché si rivolga da subito un segnale forte al Governo, in vista della predisposizione di ulteriori provvedimenti futuri che siano tesi a risolvere le forti criticità ancora presenti nella disciplina pensionistica.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, ritiene opportuno procedere sollecitamente all'espressione del parere di competenza, rinviando ad un momento successivo l'approfondimento di talune problematiche ancora presenti nel testo in esame (connesse alla complessità di talune rigide demarcazioni temporali), anche considerando le limitate possibilità di incidere su un testo sostanzialmente blindato dal Governo, sul quale si preannuncia un nuovo voto di fiducia.

Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), facendo notare che essa – richiamando in gran parte il contenuto della sua relazione introduttiva, che già evidenziava con efficacia i punti più controversi del provvedimento – non riprende i rilievi sollevati a più riprese dall'onorevole Fedriga, al quale riconosce, tuttavia, la legittimità delle proprie posizioni politiche. Fa presente, quindi, di avere ritenuto opportuno accogliere talune osservazioni svolte dall'onorevole Schirru, in materia di tutela di lavoratori che assistono soggetti disabili, spostando ad una fase successiva la risoluzione delle problematiche riguardanti, ad esempio, la gradualità della riforma previdenziale o il tema delle penalizzazioni, per le quali richiede, in ogni caso, al Governo l'assunzione di impegni precisi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una ulteriore precisazione, ribadisce che l'attuale formulazione del te-

sto appare ambigua e può dar luogo ad interpretazioni difformi della lettera della norma sulla risoluzione del rapporto di lavoro, determinando conseguenze negative in danno dei lavoratori. Ritiene, pertanto, che la nuova versione delle proposte di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore non sgombri il campo dai forti dubbi nutriti sul punto dal suo gruppo. Si domanda, inoltre, cosa lo stesso relatore intenda fare circa i lavoratori socialmente utili.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, nel precisare di non avere alcun elemento da aggiungere in merito ai lavoratori socialmente utili e dichiarando di essere pienamente consapevole dell'esistenza di talune forti contraddizioni nel testo in oggetto, ritiene che l'esame del provvedimento in questione non sia l'occasione migliore per porvi rimedio, ritenendo opportuno rinviare ad un momento successivo di approfondimento — anche nell'ambito di un tavolo di confronto informale con il Ministero competente, da lui più volte invocato in diverse sedi — la risoluzione delle questioni interpretative più importanti. Fa notare, peraltro, che, nonostante il contenuto del provvedimento in esame sia limitato alla proroga di termini legislativi in scadenza, i gruppi si sono sforzati al massimo per rimuovere da subito taluni elementi di criticità che ponevano a rischio la posizione previdenziale di intere categorie di lavoratori in difficoltà: si dichiara in ogni caso pronto a riproporre, in altre occasioni, la propria battaglia politica, al fine di portare a compimento il percorso di riconoscimento dei diritti di tali soggetti.

Ritiene, pertanto, necessario procedere ora alla sollecita approvazione della nuova versione della sua proposta di parere, che contribuirà a indirizzare il Governo verso provvedimenti più equi in materia previdenziale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere del relatore.

**DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.**

**C. 4940 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo: si tratta di un provvedimento importante che reca, nei tre titoli di cui si compone, un'ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico, al fine di riportare il Paese su buoni livelli di competitività e ricondurlo lungo un percorso di progressivo rilancio economico. Ritiene, in particolare, che tagliare i costi della burocrazia per le imprese e « disboscare » la giungla delle procedure rappresenti un impegno prioritario, in funzione di un rilancio della crescita, dal momento che la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese. Anche per queste ragioni e in vista della possibile indicazione alle Commissioni di merito di ulteriori ambiti di intervento da inserire nel testo, fa presente che l'esame del provvedimento sarà — in questa prima fase — di carattere tendenzialmente descrittivo e avrà ad oggetto il testo originario adottato dal Governo, riservandosi ulteriori considerazioni di merito nel prosieguo dell'*iter*, anche laddove dovessero essere introdotte modifiche durante l'esame in sede referente.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, i commi 5 e 8 del-

l'articolo 16, recante misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale. Al riguardo, fa presente che il comma 5 dell'articolo in esame modifica in più parti l'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, in particolare, che le sanzioni previste in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute siano irrogate dagli enti erogatori e stabilendo una più stretta collaborazione tra INPS e enti erogatori in ordine alla verifica del titolo alla prestazione da parte del beneficiario. Rileva, quindi, che il comma 8 del medesimo articolo 16 modifica in più parti l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, prevedendo, in particolare, la possibilità di prorogare il termine per il recupero di quanto pagato in eccedenza (comunque non oltre il secondo anno successivo alla verifica) e stabilendo norme sull'utilizzazione dei servizi telematici per le domande inerenti alle prestazioni previdenziali.

Evidenzia, quindi, l'articolo 8, che prevede la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'Amministrazione ricevente; nel disporre la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione, si prevede, inoltre, l'obbligo, per le regioni, di adeguare i propri ordinamenti (comma 2); infine, si demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica la regolamentazione dell'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (comma 3).

Sottolinea poi che l'articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle la-

voratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Intende segnalare, inoltre, l'articolo 17, che, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l'estensione dell'efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, disciplinando la procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.

Fa presente poi che l'articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, tra cui, in particolare, l'estensione ai pubblici esercizi della deroga agli obblighi di comunicazione previsti a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell'obbligo, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di comunicare l'avvenuta assunzione al centro per l'impiego entro 5 giorni nel caso di assunzioni dirette di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni. Fa notare, altresì, che l'articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative, mentre l'articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto; tale articolo 21 prevede, inoltre, che, oltre ai contributi previdenziali, debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Osserva poi che l'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito

all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali (una forma di finanziamento, particolarmente diffusa nel mondo anglo-americano, da parte di istituzioni pubbliche/private a favore dei ricercatori). Segnala, quindi, l'articolo 54, che prevede la possibilità per le università di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, disponendosi che i destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. Si stabilisce, altresì, che i contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.

In conclusione, propone di avviare sin d'ora il dibattito sul provvedimento, attendendo tuttavia l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito prima di formulare una proposta di parere, nel cui ambito si riserva di introdurre possibili elementi di novità, nonché argomenti che dovessero emergere dal dibattito stesso.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il provvedimento in esame, affrontando la problematica degli appalti, rappresenti un'occasione propizia per affrontare il tema delle gare al massimo ribasso e per ripristinare una disposizione proposta dal suo gruppo – inizialmente recepita dal Governo precedente, ma successivamente abrogata – volta a scorporare il costo del lavoro in sede di determinazione del prezzo dei relativi bandi. Dichiarando di non comprendere i motivi per i quali tale misura di civiltà sia osteggiata con forza dalla maggior parte delle imprese, osserva che essa, tendendo a contrastare il lavoro nero e a tutelare i lavoratori, appare in linea con l'orientamento annunciato dal Governo in materia di lotta all'evasione fiscale, meritando un serio approfondimento di merito.

Maria Grazia GATTI (PD), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo in esame, esprime perplessità sulla parte del provvedimento che riguarda i controlli sulla sicurezza del lavoro, paventando il rischio che il tentativo

di semplificare la normativa su questo specifico versante – o su quello più generale del rispetto degli oneri contributivi e fiscali – possa rappresentare un serio pericolo per i diritti dei lavoratori. Ritenendo non corretto fare affidamento esclusivamente sull'esistenza di talune limitate certificazioni di qualità a garanzia dell'assolvimento dei più importanti obblighi di sicurezza da parte delle imprese, si riserva di rappresentare sull'argomento proposte di modifica adeguate.

Giovanni PALADINI (IdV), nel condividere le considerazioni testé svolte, giudica necessario approfondire nel merito il contenuto del provvedimento in esame, in relazione all'esigenza di promuovere una leale concorrenza tra le imprese sotto il segno del rispetto della legalità: si tratta, a suo avviso, di adottare misure volte a contrastare il fenomeno delle aste al massimo ribasso o garantire adeguati controlli nel campo della sicurezza sul lavoro, evitando di assecondare con eccessiva disinvoltura le tendenze di semplificazione presenti in tali ambiti. Preso atto, altresì, dell'esigenza di rivedere la normativa « antimafia », proprio nella prospettiva di premiare le imprese che rispettano le regole e di colpire, al contrario, coloro che operano illegalmente, auspica un confronto serio ed approfondito sul tema al fine di migliorare la competitività del sistema.

Coglie, infine, l'occasione del presente dibattito, per dichiarare che nella precedente votazione – riguardante l'espressione del parere sul decreto-legge di proroga dei termini legislativi in scadenza, sul quale non ha potuto esprimersi – il suo gruppo si sarebbe astenuto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene*

il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che essa non ha fatto altro che ripercorrere la vicenda delle casse privatizzate che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti, non individuando soluzioni immediate rispetto a talune difficoltà che incontrano tali enti nel loro percorso di riforma, che, a suo avviso, sarebbe auspicabile portare avanti secondo criteri di maggiore gradualità. Prende atto, tuttavia, dell'intenzione dell'Esecutivo di affrontare tali problematiche in provvedimenti futuri – e, in particolare, nell'imminente riunione del Comitato ristretto nominato per l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522 – auspicando che essi vadano in una direzione tesa a salvaguardare, oltre che la stabilità e la sostenibilità delle prestazioni previdenziali, anche l'autonomia delle casse privatizzate.

**5-01799 Ciccanti: Sull'erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un'azienda delocalizzata.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, pur facendo notare che essa giunge in ritardo rispetto ai tempi di presentazione dell'interrogazione. Coglie poi l'occasione

per rilevare l'esigenza di introdurre modifiche legislative in materia di libera concorrenza, che tutelino le imprese oneste e penalizzino, al contrario, quelle che – dopo avere sfruttato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali – delocalizzano all'estero, nel tentativo di sfruttare un vantaggio competitivo derivante dal minore costo del lavoro. Ritiene, altresì, opportuno studiare ipotesi di riforma degli strumenti di integrazione salariale che, promuovendo una più attenta cooperazione tra Stato e regioni, indirizzino le procedure della CIG verso processi di riqualificazione dei lavoratori, subordinando l'effettiva erogazione dei trattamenti all'espletamento di corsi di aggiornamento professionale.

**5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi BOBBA (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, fa notare che essa non introduce significativi elementi di novità rispetto a quanto già conosciuto in merito alla vicenda descritta nell'interrogazione in titolo, né prospetta soluzioni di immediata efficacia che favoriscano un felice esito della crisi aziendale in questione. Precisati i dati circa la presenza in Europa e nel mondo della azienda in questione, ritiene urgente che l'Esecutivo svolga un'azione di stimolo nei confronti delle parti in causa, affinché siano attivate tutte le procedure di integrazione salariale ammesse dalla normativa, in prospettiva di una riqualificazione dei lavoratori coinvolti o di un loro ricollocamento presso altri stabilimenti, atteso che i piani predisposti dalla proprietà, da questo punto di vista, appaiono completamente insufficienti e non offrono alcuna garanzia ai lavoratori.

In tal senso, considerato anche che la risposta sembra molto penalizzante soprattutto sul versante degli ammortizzatori sociali, auspica che si possa quanto

meno garantire l'utilizzo di ogni possibile strumento di sostegno al reddito, per evitare che una fase di totale mancanza di prospettive lavorative possa addirittura trasformarsi in un grave pregiudizio per i lavoratori interessati.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 21 febbraio 2012.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

osservato che – anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera – il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;

preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall'altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni – versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi – ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all'amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;

rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e – per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori – ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa, che – a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all'articolo 6, comma 2-ter – è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo

giorno « entro il quale » deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);

fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è la questione delle pesanti iniquità create con il significativo e repentino innalzamento dell'età pensionabile delle donne; vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l'INPS;

rilevata, infine, l'esigenza di intervenire su due specifici profili, relativi all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;

2) occorre, altresì, precisare – all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame – che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le

regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla « maturazione del diritto alla pensione » e non, invece, alla « decorrenza del trattamento », in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette « finestre » o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.

## ALLEGATO 2

**DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative  
(C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

osservato che – anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera – il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;

preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall'altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni – versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi – ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all'amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;

rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e – per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori – ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa, che – a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all'articolo 6, comma 2-ter – è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo

giorno « entro il quale » deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);

fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti o per i lavoratori invalidi e i lavoratori che assistono familiari portatori di *handicap*; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l'INPS;

rilevata, infine, l'esigenza di intervenire su due specifici profili, coerenti con gli impegni assunti dal Governo al fine di superare le criticità relative all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;

2) occorre, altresì, precisare – all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame – che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le

regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla « maturazione del diritto alla pensione » e non, invece, alla « decorrenza del trattamento », in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette « finestre » o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.

## ALLEGATO 3

**5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Mancuso richiama l'attenzione sui calcoli dei saldi delle Casse che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti.

Al riguardo, ricordo che l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disponeva che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (di trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco), ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 (di estensione della tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), dovesse essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici fossero determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari nonché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale.

Il successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante « Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria », ha tra l'altro definito l'insieme di indicatori, ivi compresi anche i prospetti analitico e sintetico, con cui gli enti previdenziali privati devono monitorare l'evoluzione gestionale a partire da dati contabili di rendiconto. Ai fini

della verifica della stabilità, l'articolo 2 del DM ha previsto che il bilancio tecnico debba sviluppare, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati per un periodo di cinquanta anni sulla base della normativa vigente alla data dell'elaborazione.

Accanto agli indicatori marginali – saldo previdenziale, saldo totale e anno di azzeramento del patrimonio nell'orizzonte del cinquantennio –, allo scopo di avere contezza sia della dinamica registrata dagli aggregati complessivi, sia delle spinte sottostanti provenienti dai fattori latenti – ad esempio il tasso demografico della platea assicurata –, vengono richieste numerose informazioni, attuarialmente quantificate per definire lo scenario di simulazione a dimostrazione dello stato di salute delle singole gestioni.

Oltre all'applicazione di detti parametri (saldo tra entrate ed uscite totali, comprensivo anche dei rendimenti patrimoniali) cui condizionare, in assenza di risultati positivi, i provvedimenti di riallineamento da parte degli Enti in questione – procedura a suo tempo condivisa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Conferenza dei servizi del 22 aprile 2009 –, l'analisi amministrativa ha, sino ad oggi, tenuto conto di tutti gli aspetti tendenziali, anche accessori, allo scopo di supportare gli Enti stessi nella scelta delle migliori soluzioni individuali.

L'articolo 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 214 del 2011, ha rivisitato con ulteriore rigore l'attuale panorama di sistema volto alla verifica dei parametri di sostenibilità degli enti previ-

denziali di diritto privato e rilanciato l'esigenza, sempre fortemente avvertita e oggi indifferibile, di rafforzare, dopo gli interventi assunti per l'omogeneità e correttezza delle procedure di investimento, i presidi a garanzia delle prestazioni pensionistiche nel lungo periodo.

All'indomani della recente riforma e nella nuova logica sistemica, il Governo ritiene che la disciplina in tema di trattamenti erogati dalle gestioni di forme obbligatorie di previdenza e assistenza debba fondarsi su tre capisaldi: sostenibilità, equità – tra generazioni e tra individui della stessa generazione – e adeguatezza – intesa come capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato.

Per quanto concerne in particolare il meccanismo di finanziamento sinora utilizzato dalle Casse, fondato sulla ripartizione, occorre considerare che la sostenibilità è soggetta a due ordini di rischi, da cui nessuna professione può dirsi esentata nel medio lungo periodo: quello demografico (ossia al fatto che le iscrizioni alla professione decrescano nel tempo) e quello economico (ossia che il fatturato di chi esercita la professione decresca nel tempo).

Bisogna anche considerare come il metodo retributivo, sinora utilizzato dalle Casse, sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute; l'adeguatezza delle prestazioni in un regime previdenziale sostenibile implica quindi necessariamente un'adeguata contribuzione durante l'intero arco della vita attiva.

Mi sembra importante ricordare che il Ministro Fornero, di fronte alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha ribadito l'importanza del tema delle casse previdenziali, ritenendo che un loro riordino non possa che essere finalizzato a garantire una maggiore tutela degli associati e a favorire il conseguimento dell'importante obiettivo della stabilità finanziaria e dell'equilibrio dei conti.

Faccio inoltre presente che il Ministro, ha inoltrato al Presidente Moffa una lettera con la quale, relativamente al Testo Unificato sulla disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che oggi mi risulta sarà esaminato in sede di Comitato ristretto, ai fini dell'avvio di un dialogo proficuo per il prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento, ha illustrato la posizione del Governo circa le iniziative ritenute opportune per un serio processo di riforma del settore degli enti di previdenza dei liberi professionisti, evidenziando, in particolare, l'opportunità:

di adottare il metodo di calcolo contributivo per il calcolo delle prestazioni con la previsione di un aggiornamento dei coefficienti di trasformazione all'evoluzione della longevità; di prevedere il pagamento delle pensioni in essere tramite i contributi versati dagli iscritti ed, eventualmente, i rendimenti dei patrimoni accumulati senza però intaccare i patrimoni stessi, da intendersi infatti quali tutela e garanzia di ultima istanza per le generazioni future; di innalzare le aliquote contributive per favorire la sostenibilità di breve periodo e garantire agli iscritti prestazioni più idonee al loro sostentamento da anziani.

L'azione del Governo, nel rispetto dell'autonomia di tali enti, non potrà quindi che essere volta a garantire, in un'ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l'efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d'investimento.

Per quanto riguarda la richiesta relativa ai criteri in base a cui impostare i calcoli e la valutazione di sostenibilità finanziaria dei bilanci delle casse, la Direzione Competente del Ministero provvederà all'aggiornamento dei parametri, a seguito di quanto risulterà dall'approvazione definitiva dei Provvedimenti in merito attualmente all'esame del Parlamento.

## ALLEGATO 4

**5-01799 Ciccanti: Sull'erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un'azienda delocalizzata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Ciccanti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla crisi occupazionale che, da qualche anno, ha interessato il comprensorio del Piceno, con particolare riferimento società Novico s.r.l, avente sede legale ed unità operativa in Ascoli Piceno.

Devo premettere che – dalla data di presentazione dell'interrogazione in oggetto (settembre 2009) ad oggi – la vicenda ha conosciuto importanti sviluppi.

Al riguardo, ricordo che, con l'emanazione Decreto del Ministero del lavoro dell'8 ottobre 2008, la Novico s.r.l – già ammessa alla procedura del concordato preventivo – ha usufruito, per il periodo dal 5 giugno 2009 al 4 giugno 2010, del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, per un numero massimo di 75 lavoratori e con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Con successivo decreto ministeriale del 12 ottobre 2010, la predetta società – già dichiarata fallita – ha usufruito della proroga del predetto trattamento di CIGS sino al 4 dicembre 2010, in favore di un

numero massimo di 72 lavoratori, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Informo inoltre che – con Decreto del 2 marzo 2011 – la Regione Marche ha provveduto ad autorizzare la concessione, con pagamento diretto da parte dell'INPS, del trattamento di CIGS in deroga in favore di tutti i lavoratori dipendenti della Novico s.r.l (pari a 60 unità), per il periodo dal 1° giugno 2010 al 4 giugno 2011.

In proposito, sono in grado di informare – sulla base delle informazioni acquisite presso la competente sede dell'Istituto – che il 22 luglio dello scorso anno l'INPS ha provveduto ad ultimare il pagamento del trattamento di CIGS in deroga, relativamente al predetto periodo.

Da ultimo – nell'informare che, al termine del trattamento di CIGS in deroga, i lavoratori della Novico s.r.l sono stati licenziati e collocati in mobilità – devo comunque evidenziare l'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento in ordine alla vicenda in parola, sia pure con i limiti propri degli istituti di tutela dei lavoratori che l'ordinamento attualmente prevede.

ALLEGATO 5

**5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bobba – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sul piano industriale del Gruppo Prysmian, con specifico riferimento alle scelte di management aziendale relative allo stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli) e alle conseguenti ricadute occupazionali.

Com'è noto, la Prysmian è un'importante multinazionale italiana presente da molti anni nel mercato della produzione di cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni. Il gruppo è costituito da 56 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, di cui 9 in Italia. A febbraio 2011 la Prysmian ha acquisito il controllo di Draka Holding N.V., società capogruppo del gruppo olandese Draka – principale fornitore di fibre ottiche e rame della Prysmian e leader della produzione di cavi ottici, rame e coassiali.

Tale acquisizione, tuttavia, ha determinato la necessità di un ridimensionamento della produzione di cavi in fibra ottica che prevederebbe la chiusura di tre siti del gruppo; quello di Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, quello presente in Spagna e quello inglese; è prevista, inoltre, la ristrutturazione di uno stabilimento presente in Germania. La società ha, inoltre, evidenziato come il mercato italiano dei cavi ottici registri una perdita di volumi, dal momento che in Italia non è mai stato realizzato il piano nazionale per la banda larga.

Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento di Livorno Ferraris, che produce principalmente cavi in fibra ottica, non potrà trarre benefici dalla recente commessa – di importo pari ad 800 milioni di Euro – e relativa alla realizzazione del

collegamento sottomarino tra Scozia e Inghilterra. La produzione di cavi sottomarini, che fa capo in Italia esclusivamente allo stabilimento di Arco Felice (Napoli), comporterebbe infatti un processo produttivo del tutto differente da quelli in essere per la realizzazione di cavi ottici a Livorno Ferraris.

Per attenuare l'impatto sociale della chiusura dello stabilimento di Livorno Ferraris, la Società ha presentato un piano di ricollocazione delle risorse umane, che prevede il trasferimento degli occupati presso gli altri siti italiani della Prysmian ed in particolare presso lo stabilimento di Arco Felice, per il quale sarebbero programmati, proprio in relazione alla suddetta mega-commessa, 35 milioni di investimenti, con una ricaduta di 100 nuovi posti di lavoro. Per i dipendenti non interessati al trasferimento in aziende del Gruppo, il *management* aziendale ha proposto l'affidamento a società di *outplacement* specializzate oppure la realizzazione di percorsi di riqualificazione tramite fondi pubblici oppure in ultima istanza il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento in questione occupa, oltre al dirigente di sede, 108 dipendenti – di cui 10 impiegati e 98 operai, quasi tutti con contratto a tempo indeterminato *full time* – e che dal 9 febbraio scorso la produzione è sospesa ed i lavoratori sono in assemblea permanente.

Per completezza di informazione, si rende noto che la Prysmian negli ultimi due anni ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria che ha interessato a rotazione non più del 20 per cento del

personale per circa 14 settimane e che ad oggi, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano presentate istanze per l'accesso agli ammortizzatori sociali.

Da ultimo faccio presente che sabato 18 febbraio il Ministro Fornero ha incontrato, presso gli uffici della Direzione Territo-

riale del Lavoro di Biella, i vertici aziendali Prysmian e le Organizzazioni sindacali e che in tale occasione ha invitato la società, alla luce degli elementi emersi durante l'incontro, a riesaminare il piano industriale al fine di rivedere la decisione di chiudere lo stabilimento di Livorno Ferraris.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	338
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	344
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa d'iniziativa del deputato Barani approvata dalla Commissione</i> ) .....	345

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	343
AVVERTENZA .....	343

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza alle Commissioni I e V sul

decreto-legge 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la cui discussione da parte dell'Assemblea è prevista nel pomeriggio della giornata odierna, al termine delle votazioni.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, ricorda che in prima lettura la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2012, aveva già espresso parere favorevole con tre osservazioni sul decreto-legge in esame, concernenti rispettivamente: l'opportunità di abbreviare il termine del 30 settembre 2012 fino al quale è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 2; l'opportunità di abbreviare il termine del 31 dicembre 2012, di proroga della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 10, comma

2; l'opportunità di inserire una disposizione volta a prorogare il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001. Al riguardo, rileva che la prima e la terza osservazione non sono state recepite, mentre la seconda osservazione è stata recepita già nel corso dell'esame alla Camera, essendo stato il termine anticipato al 30 giugno 2012, termine poi confermato nel corso dell'*iter* al Senato. Precisa poi che su questa parte tecnicamente non è possibile formulare alcuna osservazione né proposta di modifica ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento della Camera, che fa riferimento all'articolo 70 della Costituzione.

In questa fase, pertanto, il parere può riguardare esclusivamente le parti del decreto-legge modificate dal Senato.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, fa presente che, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 2, che differisce al 30 giugno 2012 il termine – scaduto il 24 novembre 2011 – per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute. Fra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

Fa notare che la norma si configura, di fatto, non come una proroga ma come una riapertura dei termini di delega, peraltro con una sia pur parziale integrazione dei principi e criteri direttivi.

Rileva poi che l'inserimento di disposizioni di delega all'interno di un decreto-legge sembrerebbe configurare una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988.

Inoltre, ricorda che l'articolo 2, comma 1, della legge 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») aveva previsto che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – vale a dire entro il 24 novembre 2011 – venissero adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganiz-

zazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. La norma indicava i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega. Nell'esercizio della delega, il Governo aveva trasmesso alle Camere due schemi di decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto del Governo n. 410) e alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424).

In particolare, lo schema di decreto legislativo n. 410, presentato alle Camere in data 13 ottobre 2011, recava le disposizioni relative alla riorganizzazione e al riordino di: Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia azionaria per i servizi sanitari regionali (AGENAS); Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS). Esaminato per il parere dalle Commissioni di merito di Camera e Senato, le quali avevano espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni, rispettivamente, il 9 novembre 2011 e il 10 gennaio 2012, non è stato più emanato dal Governo, nonostante si fosse perfezionato l'*iter*.

Al riguardo, segnala che, essendo già stati espressi i pareri parlamentari sullo schema di decreto legislativo, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse come intende procedere, ovvero se intenda deliberare definitivamente l'atto tenendo conto dei pareri già espressi o ripresentare un nuovo schema di decreto legislativo, riprendendo l'*iter* dalla fase iniziale.

Caso analogo riguarda lo schema di decreto legislativo per il riordino della Croce rossa (atto n. 424), sebbene in tale circostanza lo schema di decreto sia stato presentato in una data che ha dato adito ad un acceso dibattito parlamentare, nel corso del quale si è da più parti sostenuto che il termine per l'esercizio della delega fosse già scaduto.

Fa presente, poi, che un'altra disposizione rilevante per le competenze della

Commissione, anch'essa inserita durante l'esame al Senato, è quella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 10, che consente all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto in esame, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure concorsuali già autorizzate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2008, nell'ambito delle risorse già previste.

Segnala, in proposito, che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2008 fissa, dal 1° gennaio 2009, l'organico dell'AIFA in 450 unità; vieta il proseguimento dei contratti di diritto privato dopo la data di scadenza dei medesimi; consente all'AIFA, per il triennio 2009-2011, previa emanazione di apposito decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti di diritto privato, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale. L'onere derivante, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito, all'articolo 10, il comma 5-*ter*, volto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (I.M.E.), autorizzando anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno di essi, la spesa già prevista per gli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili, dall'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). La Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero

dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell'area mediterranea.

Fa presente, poi, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2003, la Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, nonché, con le stesse modalità, una relazione, alla fine del triennio 2003-2005, sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziato nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti: quest'ultima è stata presentata alla fine del 2006. Ricorda, inoltre, che l'articolo 10 del decreto-legge n. 248 del 2007, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della citata Fondazione, autorizzava la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Rileva, infine, che la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter*, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è contenuta nel successivo comma 5-*quater*, ai sensi del quale alla copertura di tali oneri si provvede quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge di contabilità n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della salute.

Sulla base delle considerazioni svolte, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge recante proroga di termini, nel testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, con un'osservazione concernente l'articolo 2, comma 1,

del disegno di legge di conversione, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL) rileva come nel corso dell'*iter* al Senato siano state introdotte nel decreto-legge delle disposizioni peggiorative, che probabilmente alla Camera non sarebbero state considerate ammissibili, in quanto di contenuto non coerente con quello che dovrebbe essere il testo di un decreto recante proroga di termini previsti da norme di legge. Fa riferimento, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, richiamato anche dalla relatrice, che proroga il termine per l'esercizio di una delega, peraltro già scaduto, oltre a ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato. A tale proposito, richiama una recentissima sentenza della Corte costituzionale, la n. 22 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ».

Non condivide, inoltre, l'altra disposizione introdotta da parte del Senato, in materia di procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, rilevando come, se è vero che erano già previste da una precedente disposizione, è pur vero che, in un contesto in cui si operano tagli in tutti i settori, appare poco opportuno bandire concorsi per le assunzioni presso l'AIFA.

Dichiara, infine, di essere contrario anche all'ulteriore norma inserita durante l'esame al Senato, concernente i finanziamenti all'I.M.E di Palermo.

Per le ragioni esposte, ritiene che sarebbe preferibile che la Commissione approvi un parere che, pur favorevole, rechi delle condizioni, volte a sopprimere le tre disposizioni richiamate.

Paola BINETTI (UdCpTP) fa presente come le disposizioni inserite nel decreto-legge in esame nel corso dell'esame al Senato esorbitino da quello che dovrebbe essere il contenuto proprio di un provvedimento recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, contravven-

nendo anche a quanto lo stesso Capo dello Stato aveva rilevato, con lettera inviata al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle Camere il 22 febbraio 2011, in relazione a un precedente decreto di proroga di termini. In particolare, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si domanda come possa il Governo delegare se stesso a disciplinare una determinata materia nella quale, peraltro, sono già stati presentati alle Camere due schemi di decreti legislativi, sui quali la XII Commissione della Camera ha espresso il parere di competenza.

Per quanto riguarda, poi, la disposizione di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge, non comprende perché si prevedano finanziamenti in favore dell'I.M.E. laddove sarebbe utile impiegare le risorse per altre finalità, quali i servizi di pronto soccorso ed altre situazioni di emergenza che purtroppo si ravvisano nel settore sanitario. Solleva, inoltre, perplessità in merito al comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge, non comprendendo perché mai l'AIFA dovrebbe essere privilegiata, quali siano le ragioni di urgenza che portano a prevedere le assunzioni presso l'AIFA, mentre vi sono numerose strutture sanitarie che avrebbero immensamente bisogno di personale.

Infine, richiamando anche il parere appena espresso sul decreto-legge dal Comitato per la legislazione, che stigmatizza il legislatore per aver introdotto le disposizioni da lei stessa criticate, propone di inserire nel parere delle condizioni anziché un'osservazione, come proposto dalla relatrice.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, in merito alla dilatazione del contenuto di eterogeneità del contenuto del decreto-legge, a seguito dell'esame da parte del Senato. Entrando nel merito delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene anch'essa che la disposizione che prevede finanziamenti in favore dell'I.M.E. sia poco razionale, in

quanto non si comprende la ragione dell'erogazione di risorse in favore di un'unica struttura.

Non condivide, invece, le critiche aventi ad oggetto la disposizione concernente i concorsi all'AIFA, in quanto favorevole, in via generale, al potenziamento delle strutture ministeriali operanti nel settore sanitario.

Per quanto riguarda, infine, la riapertura dei termini della delega concernente la riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute, rileva come quello previsto dal decreto-legge in esame sia l'unico modo possibile per addivenire all'adozione dei decreti legislativi, precisando comunque che, a suo avviso, il Governo dovrebbe tenere conto dei pareri espressi dalla competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi già presentati.

Francesca MARTINI (LNP) rileva, in generale, la mancanza di coerenza nel testo del decreto-legge in esame. Entrando nel merito del provvedimento, rileva come il comma 16-*duodecies* dell'articolo 29, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, in materia di determinazione dei fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province, individui nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e indichi il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, sopprimendo la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012.

Laura MOLTENI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Martini. Per quanto riguarda, poi, le altre disposizioni del decreto-legge, richiamate negli interventi che si sono succeduti, ritiene che, nell'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il Governo dovrebbe tenere conto dei pareri espressi

dalla Commissione, in particolare sullo schema di decreto legislativo in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Per quanto concerne, invece, lo schema del decreto legislativo sul riordino della Croce rossa, ricorda di aver presentato una proposta alternativa di parere, tesa a prevedere la privatizzazione del livello regionale, provinciale e locale.

Dichiara, inoltre, di essere contraria alla disposizione relativa alle assunzioni presso l'AIFA, sottolineando peraltro l'esistenza, in materia, di una normativa a livello comunitario di cui si dovrebbe tenere conto.

Stigmatizza altresì l'introduzione, da parte del Senato, della disposizione relativa ai finanziamenti all'I.M.E., ritenendo che si tratti di un privilegio non giustificabile.

Dichiara, infine, la propria contrarietà alla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Lucio BARANI (Pdl), richiamando le considerazioni fatte nel suo precedente intervento, nonché alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, annuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella della relatrice, che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che la proposta di parere alternativa verrà posta in votazione solo ove respinta quella del relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere alternativa dell'onorevole Barani.

La Commissione approva la proposta di parere alternativa dell'onorevole Barani, favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 12.20.**

**AUDIZIONI**

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per le politiche sociali Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vittoria D'INCECCO (PD), Luciana PEDOTO (PD), Livia TURCO (PD), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Delia MURER (PD), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Sabina FABI (LNP), Daniela SBROLLINI (PD), Francesca MARTINI (LNP), Andrea SARUBBI (PD), Gero GRASSI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONI (PD), Donata LENZI (PD), Marco RONDINI (LNP), Vincenzo D'ANNA (PT), Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Il ministro Elsa FORNERO e il sottosegretario Cecilia GUERRA intervengono in replica e forniscono e ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.*

*C. 4269 D'Anna.*

*Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.*

*C. 1287 Di Centa.*

## ALLEGATO 1

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4685-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative »,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, in quanto potrebbe non rispettare la legge n. 400 del 1988, non essendo chiaro se il Governo intenda tener conto dei pareri parlamentari già espressi sullo schema di decreto legislativo già presentato o se invece intenda ripresentare un nuovo schema di decreto legislativo, riprendendo l'*iter* dalla fase iniziale.

## ALLEGATO 2

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA D'INIZIATIVA  
DEL DEPUTATO BARANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4685-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative »,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* sia soppressa la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma

2, del disegno di legge di conversione, volta a differire fino al 30 giugno 2012 il termine della delega « per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute », di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, norma in contrasto con la recente sentenza della Corte Costituzionale 22 del 2012;

*b)* sia soppressa la disposizione introdotta al Senato all'articolo 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge, volta a consentire all'AIFA di espletare le procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi dipendenti;

*c)* sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5-*ter*, del decreto-legge, introdotta dal Senato, volta a rifinanziare l'IME di Palermo.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	346
ALLEGATO ( <i>Parere proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione</i> ) .....	355

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	350
Sui lavori della Commissione .....	354
AVVERTENZA .....	354

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si sofferma sulle modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Camera di interesse della Commissione Agricoltura.

In particolare, sottolinea che il Senato ha aggiunto all'articolo 7 il comma 1-*bis*, che dispone che l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sostitutiva del soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), deve provvedere, entro sette e non più sei mesi dalla sua costituzione, a riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano, a rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e a concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

Il Senato ha inoltre apportato talune modifiche all'articolo 9, che nel testo iniziale prevedeva la sola proroga al 31 dicembre 2012 del periodo di validità del primo programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. Il Senato ha aggiunto ulteriori due commi, con i quali si prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per il 2012 – aggiuntivi rispetto ai 6 milioni già

previsti dalla legge di stabilità 2012 per l'annualità in corso – e la relativa copertura. Tali nuove risorse sono destinate a finanziare le iniziative volte a rafforzare e promuovere le iniziative avviate dalla cooperazione (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 154 del 2004), le iniziative predisposte dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura (ai sensi dell'articolo 17 dello stesso decreto) nonché le azioni rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto (ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto).

Risulta, altresì, nuovo l'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che novella l'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, in materia di interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici. In particolare, il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18, estendendo di un anno, e cioè fino al 2012, il compito attribuito al Dicastero agricolo, per il triennio 2009-2011, di promuovere le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi nel territorio nazionale. Il comma 2 interviene sul comma 11 del medesimo articolo 18, aggiungendo che le modalità di assegnazione da parte dell'AGEA delle risorse previste – per il 2009, 7 milioni per il monitoraggio delle qualità delle produzioni agroalimentari e 2 milioni per il controllo della filiera ittica – possono essere definite anche sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate (oltre che con le modalità, che si sono rilevate di non facile applicazione, individuate dal comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006 e riferite alla possibilità di servirsi della collaborazione del Consorzio anagrafi animali).

Il comma 12-bis dell'articolo 29, introdotto dal Senato, differisce, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di paga-

mento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

L'articolo 29-bis, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, novella l'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 20 del 2011, modificando i termini e le procedure per la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). In particolare, il Senato ha introdotto una nuova disposizione che protrae al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell'Ente in esame ai soggetti individuati dalle regioni, termine attualmente in scadenza al 20 giugno prossimo. La norma, per la parte non modificata dal Senato, stabilisce inoltre che fino a tale data siano sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti del disciolto ente e conserva in capo al Commissario che gestisce la fase liquidatoria i poteri necessari al funzionamento *pro-tempore* dell'ente, anche nei confronti dei terzi.

L'articolo 29-ter, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, proroga al 31 dicembre 2012 i poteri del Commissario straordinario per le quote-latte. In proposito, ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera, era stato presentato ed accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/4865-AR/71, dei deputati Marco Carra ed altri, con il quale si chiedeva, tra l'altro, al Governo la proroga dei poteri del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote-latte, considerato che le sue attività sono in una fase cruciale ai fini del rispetto della legalità e della normativa nazionale e comunitaria e che la proroga dell'attività del Commissario straordinario è indispensabile in quanto le ripetute proroghe dei termini per i pagamenti delle rate delle multe previste dai piani di rateizzazione concessi a chi ha aderito alla sanatoria impongono al Commissario, anche nel 2012, di dover provvedere agli adempimenti a suo carico in materia di accettazione delle domande di rateizzazione e revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge n. 33 del 2009 ai

produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione ».

L'articolo 29-ter autorizza inoltre l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. La proroga è disposta per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato autorizzate per alcune amministrazioni, per il triennio 2010-2012, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010. In base a tale provvedimento l'AGEA può bandire un concorso per tre posti di dirigente di seconda fascia. L'onere previsto è di euro 530.000, posto a carico delle risorse proprie dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della norma, provvede poi l'ultimo periodo del comma, che ne dà una quantificazione pari a 300.000 euro per l'anno 2012, ponendoli a carico dell'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che il suo gruppo giudica positivamente solo alcune delle modifiche introdotte dal Senato.

In particolare, manifesta apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 9, relative al programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura, che auspica possa trovare una sua conclusiva definizione, e dell'articolo 9-bis, in materia di interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici. Condivide anche la proroga dell'attività del Commissario straordinario in ma-

teria di quote latte, di cui all'articolo 29-ter, augurandosi che possa fare finalmente chiarezza sulla vicenda.

Considera invece inopportuna una ulteriore proroga al 30 settembre 2012 del termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), trattandosi di un « carrozzone » la cui attività non andrebbe ulteriormente prorogata.

Critica altresì l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), contenuta all'articolo 29-quater, a prorogare, per il tempo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. Al riguardo, riterrebbe peraltro possibile un migliore utilizzo del notevole impegno di spesa a tale scopo previsto, pari a 530 mila euro per il 2012.

Giuseppina SERVODIO (PD) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno riferito alla norma sull'EIPLI, ente che versa in una complessa situazione, aggravata da un notevole contenzioso con imprese, tecnici e lavoratori. In particolare, tra questi ultimi, vi sono coloro che hanno cessato la loro attività anche da molti anni senza ricevere ancora la dovuta liquidazione. Ritiene in proposito indispensabile soddisfare con urgenza le legittime aspettative dei lavoratori, che non hanno alcuna responsabilità del dissesto dell'ente.

Giuseppe RUVOLO (PT), rilevato preliminarmente che l'iter del provvedimento ha reso ancora una volta evidente la necessità di una riforma del sistema bicamerale, esprime apprezzamento per le misure in tema di lotta alle contraffazioni. Ritiene tuttavia di dover sottolineare come l'agricoltura italiana mediterranea – segnatamente l'agrumicoltura e l'olivicoltura – si troverà, dopo l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco, in una situazione di mercato devastante. Sarà pertanto necessario che il Governo intervenga, almeno sul piano dei controlli e della sicurezza

alimentare, al fine di scongiurare il pericolo di un mercato talmente libero da diventare senza regole.

Sandro BRANDOLINI (PD) ricorda che il Governo si era impegnato, in sede di prima lettura alla Camera e a seguito di apposito ordine del giorno, ad introdurre nel provvedimento in esame misure urgenti per il settore ippico. Nel segnalare che sul tema la sua parte politica ha chiesto un incontro urgente al Ministro Catania, fa presente che con le misure attivate recentemente – dopo il taglio dei fondi disposto dal precedente ministro Romano – gli ippodromi potranno proseguire l'attività solo fino alla fine di marzo. Ritiene dunque necessario che il Governo predisponga finalmente misure idonee a risolvere i problemi finanziari del settore ippico, a rischio di chiusura a partire dal mese di aprile. A tal fine, chiede che il parere che la Commissione andrà oggi ad approvare richiami espressamente l'attenzione su tale tema.

Si associa quindi alle considerazioni della collega Di Giuseppe in merito alla proroga degli incarichi dirigenziali presso l'AGEA, rilevando che gli enti pubblici dovrebbero svolgere meglio il lavoro ad essi affidato, anche per quanto riguarda l'avvio delle procedure concorsuali eventualmente necessarie, senza ricorrere a strumenti come quello della proroga degli incarichi in essere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, osserva che il testo trasmesso dal Senato fa emergere ancora una volta la questione della diversità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge applicati nei due rami del Parlamento. Sottolinea in particolare che l'emendamento diretto a prorogare l'attività del Commissario straordinario per le quote latte è stato dichiarato inammissibile alla Camera, ma è stato poi approvato dal Senato.

Per quanto riguarda i rilievi formulati nel corso del dibattito, ritiene che gli stessi possano essere recepiti nelle premesse di un parere favorevole, che si riserva di proporre.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire al relatore di formalizzare la sua proposta di parere. Avverte che nel frattempo si passerà alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.40.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, nella quale sono recepiti i rilievi formulati nel corso del dibattito (*vedi allegato*). Al riguardo, osserva che sui temi indicati saranno necessarie specifiche iniziative, che auspica possano essere assunte da tutti i gruppi.

Corrado CALLEGARI (LNP) critica la mancata partecipazione del Governo all'importante dibattito in corso, per quanto preannunciata.

Pur ringraziando il relatore, deve preannunciare che il suo gruppo, che in sede di prima lettura aveva scelto di astenersi, voterà in senso contrario. Ciò in ragione dell'arroganza di questo Governo, illegittimo perché non scelto dal popolo per via elettorale, che continua ad impedire il dibattito in Parlamento sui suoi provvedimenti, ponendo la questione di fiducia, pur potendo contare su un'ampia maggioranza. Nel ricordare che l'allora opposizione in analoghe circostanze contestava fortemente il Governo Berlusconi, sottolinea che il ricorso alla fiducia per accelerare i tempi di approvazione dei provvedimenti sta riducendo il ruolo del Parlamento, impossibilitato ad intervenire sulle decisioni del Governo. A suo giudizio, si tratta di un costume che non porta bene alla democrazia.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur ringraziando il relatore per aver voluto recepire anche le considerazioni da lei formulate, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole, sottolineando che il provvedimento in esame contiene poche misure positive per il comparto primario ed alcune decisamente negative.

Angelo ZUCCHI (PD), apprezzando il lavoro svolto dal relatore, fa presente il parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato deriva anche dal fatto che le stesse incidono spesso su questioni già affrontate alla Camera. In particolare, giudica positivamente le ulteriori disposizioni approvate dal Senato in tema di Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con l'ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro per il 2012.

Manifesta infine comprensione per il collega Callegari, che critica un Governo che pone la questione di fiducia per la quarta volta e che tuttavia conosce bene le ragioni di questo sacrificio, avendo egli votato ben 52 volte su questioni di fiducia poste dal Governo Berlusconi.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur precisando che la sua scelta, a livello personale e autonoma rispetto alla posizione del gruppo, è per l'astensione.

Stigmatizza quindi l'assenza del Governo al dibattito odierno, ricordando che, con il precedente Governo, nessun provvedimento importante è stato discusso in Commissione senza che un suo membro, anche se a volte di altri Dicasteri, fosse presente, sia pure solo per illustrare le scelte compiute.

Carlo NOLA (PdL) dichiara, a titolo personale, la sua astensione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

#### **Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.**

##### **C. 4940 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento è volto a semplificare per i cittadini e le imprese gli oneri amministrativi richiesti per l'esercizio di talune attività, anche di carattere imprenditoriale. Esso interessa tra gli altri anche il comparto primario, cui è dedicata un'apposita sezione.

Nel manifestare apprezzamento per l'intento da parte del Governo di promuovere una semplificazione ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese, sottolinea che molte disposizioni (circa 43) non hanno una valenza immediata e rinviano a successivi provvedimenti l'attuazione delle misure previste. È auspicabile che il Governo valuti l'opportunità di modificare talune di queste disposizioni in modo da renderle immediatamente applicabili.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di particolare interesse per il settore primario, segnalando anche alcune di esse che non rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

L'articolo 25, intitolato « Misure di semplificazione per le imprese agricole », dispone, da un lato, che diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati – segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, camere di commercio – debbano entrare in connessione tra loro, rendendo disponibili i dati in loro possesso, e, dall'altro, che i produttori agricoli debbano poter avere accesso alle procedure informatiche degli organismi deputati al pagamento dei finanziamenti europei.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) acquisisca le informazioni che le sono necessarie connettendosi – secondo

protocolli *standard* previsti dal sistema pubblico di connettività – alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e delle camere di commercio, anche al fine di agevolare l’erogazione degli aiuti e dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC. Le modalità operative saranno definite da convenzioni tra AGEA e le diverse amministrazioni. Al riguardo, osserva che è opportuno che nel sistema pubblico di connettività delineato dall’articolo in esame vengano inclusi gli organismi pagatori regionali e le stesse regioni depositarie dei dati relativi alle misure inerenti il comparto agricolo. Rileva, altresì, che occorre valutare con attenzione la questione relativa alla necessità di istituire una comune banca dati di tutti i soggetti deputati a svolgere i controlli in agricoltura.

Il comma 2 dell’articolo 25 stabilisce, per converso, che il fascicolo aziendale elettronico, tenuto dall’AGEA, sia accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e che esso faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell’azienda agricola. Le modalità di consultazione saranno definite con un decreto del Ministero agricolo, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-regioni. La misura risulta significativa anche alla luce delle risultanze dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità in agricoltura svolta dalla Commissione; in numerose audizioni, infatti, è emersa la necessità di raccordare tra i diversi soggetti istituzionali la pluralità dei dati esistenti.

Il comma 3 novella il decreto-legge n. 182 del 2005 che, con l’articolo 3, comma 5-*quinquies*, ha stabilito che le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l’accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi europei anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. La novella richiede, proprio per dare attuazione

a tale previsione, che gli organismi pagatori rendano accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative.

Al riguardo, coglie l’occasione per invitare il Governo a perseguire con decisione la strada delle semplificazioni che – anche senza uno specifico provvedimento legislativo – si possono realizzare attraverso collaborazioni, sinergie e intese tra le amministrazioni pubbliche.

Queste misure di semplificazione richiamano anche la necessità di prevedere sistemi incentivanti per l’adozione della banda larga nel comparto, quale opportunità di innovazione, di competitività e di sviluppo e quindi di trasformazione del modello organizzativo del sistema delle imprese agricole. Ricorda a tale proposito che mercoledì scorso la Camera ha approvato, con il positivo parere del Governo, alcune mozioni volte a promuovere l’utilizzo delle reti a banda larga da parte del sistema produttivo del Paese, obiettivo strategico, anche al fine di ridurre la distanza tra l’Italia e le altre economie sviluppate.

L’articolo 26 rivede in senso restrittivo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori. Tale misura è finalizzata, tra l’altro, a consentire il riutilizzo da parte degli agricoltori di quei territori che nel passato sono stati adibiti a bosco in seguito all’adozione di misure agroambientali di carattere europeo finalizzate alla messa a riposo dei terreni. Le modifiche apportate con l’articolo in esame sono volte in particolare a escludere dalle radure e da tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco (assimilate al bosco dai commi 3 e 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001) quelle identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. Sono inoltre escluse dalla nozione di bosco: le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agroambientali promosse nell’ambito delle politiche di svi-

luppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli (tali formazioni vengono, pertanto, assimilate agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno); i terrazzamenti; i passaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Si tratta di una norma complessa che negli obiettivi del Governo sembra voler invertire – e ciò è condivisibile – una tendenza ad utilizzare per fini diversi da quelli produttivi i terreni agricoli, ma che necessita di una particolare attenzione dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della ricaduta sul mondo agricolo.

L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore, che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa. Infatti, la norma vigente (primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.

La vendita diretta rappresenta per l'agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, considerato che i prezzi dei prodotti agricoli subiscono un consistente rincaro lungo la filiera che vede i produttori interagire con la grande distribuzione fino ad arrivare al consumatore finale. I diversi passaggi determinano un forte aumento dei prezzi senza che il produttore iniziale ne benefici in alcun modo. Per questi motivi, da tempo sono sorte numerose iniziative collettive di vendite gestite direttamente dai produttori agricoli fino a quando con il decreto legislativo n. 228 del 2001 non si è ampliata (all'articolo 1) la nozione di imprenditore agricolo. Attualmente, quindi, in sintesi, si conside-

rano connesse con l'attività di imprenditore agricolo le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ricorda poi che la Commissione Agricoltura sta esaminando quattro proposte di legge in materia di prodotti agricoli a chilometro zero provenienti dalla filiera corta (C. 1481, 2876, 3022 e 4544) e ha deliberato nella seduta del 14 febbraio di nominare un Comitato ristretto ai fini della predisposizione di un testo unificato delle stesse.

L'articolo 28 reca modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo. La norma incide esclusivamente sulle modalità di trasporto dei medesimi e non sulla loro definizione.

In particolare, il comma 1 inserisce un comma *9-bis* all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi. Si tratta in particolare delle seguenti operazioni: movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 chilometri, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo; movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il comma 2 dell'articolo 28 modifica la definizione di deposito temporaneo recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla compatibile con la novella recata dal comma 1. In particolare, si chiarisce che, nel caso degli imprenditori agricoli, il deposito temporaneo può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione, ma anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

L'articolo 29 reca disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero. In particolare, il comma 1 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, realizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono « carattere di interesse nazionale » anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il competente Comitato interministeriale disponga le norme idonee a garantire l'esecutività dei progetti di conversione e nomini un commissario *ad acta*, secondo quanto stabilito all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha definito norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

Inoltre, fa presente che nella Tabella A sono elencate tre leggi in materia agricola e della pesca di cui si dispone l'abrogazione.

La prima è la legge 28 gennaio 1970, n. 17 (Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia), che prevede talune modalità per l'esercizio dell'uccellazione, pratica oggi vietata dalla legge sulla fauna selvatica (legge n. 157 del 1992). Al riguardo, sottolinea che se la finalità dell'intervento abrogativo è quello di espungere dall'ordinamento una normativa che, come affermato nella relazione illustrativa, « è diventata obsoleta a seguito del passaggio agli enti locali delle funzioni in materia di caccia », non appare chiaro il motivo per cui non si sia disposta direttamente l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939, come modificate o introdotte dalla legge n. 17 del 1970, piuttosto che intervenire su quest'ultima, anche considerando che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « se un atto ha subito modifiche, eventuali novelle sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti » e che analogo criterio vale per le abrogazioni.

La seconda legge di interesse del comparto agricolo è la legge 1° marzo 1975, n. 46 (Tutela della denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone »), la cui abrogazione non sembra avere ricadute sulla disciplina di tali vini, attualmente prevista in ambito comunitario nell'ambito delle normative sulle denominazioni protette.

La terza legge di interesse del comparto agricolo è la legge 5 febbraio 1992, n. 71 (Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca), la cui abrogazione risulta inevitabile in quanto tale provvedimento era stato adottato in attuazione della legge n. 41 del 1982, a sua volta interamente abrogata dal decreto legislativo n. 154 del 2004. La disciplina del fermo biologico è al momento regolata dalle disposizioni comunitarie e nazionali; quest'ultime sono di norma contenute in decreti ministeriali, salvo quando non risulta necessario prevedere un'apposita copertura finanziaria per le misure sociali connesse al personale imbarcato nelle unità di pesca.

Quanto alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento che rivestono comunque interesse per il settore primario, segnala l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari. In particolare, viene introdotta una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali. Viene, inoltre, previsto che, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro, l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato. Viene, poi, stabilita la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi (da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi), anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore.

Anche l'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), tra le quali, la modifica al procedimento di determinazione del contributo

ambientale per il recupero degli pneumatici usati, che interessa sia i produttori di macchine agricole che gli operatori agricoli detentori delle stesse macchine. La relazione tecnica sottolinea che la disposizione in esame «è volta a snellire gli oneri ricadenti sulle imprese della filiera del recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione, prevedendo, conformemente a quanto già accade per tutti gli altri consorzi di recupero delle diverse tipologie di rifiuti, che la determinazione del contributo ad essi spettante sia determinato dagli operatori».

L'articolo 40 sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

L'articolo 41 contiene disposizioni che semplificano l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Tale attività potrà essere avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e non sarà più soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (di attuazione della cosiddetta « direttiva servizi »). Rileva, al riguardo, che, pur condividendo lo spirito della norma, occorre prestare particolare cautela nel prevedere una totale deroga ai requisiti previsti dalla normativa prima richiamata. In particolare, desta preoccupazione la non applicazione di alcune cause ostative all'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione, quali ad esempio le condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

Nell'augurarsi di aver offerto ai colleghi elementi e spunti propositivi, osserva che certamente nel dibattito si individueranno ulteriori interventi di semplificazione per le imprese agricole e si potrà quindi esprimere un parere consapevole e migliorativo del provvedimento.

Sandro BRANDOLINI (PD) intende richiamare l'attenzione su ulteriori disposizioni del decreto-legge che interessano i settori di competenza della Commissione.

In primo luogo, segnala l'articolo 14, che detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria.

Inoltre, ritiene di interesse per il mondo della caccia l'articolo 13, che reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernenti, tra l'altro, il porto d'arma. Al riguardo, preannuncia la presentazione di un emendamento per prevedere che lo stesso abbia un periodo di validità superiore all'anno.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la prossima settimana le Commissioni I e X potrebbero trasmettere un nuovo testo del disegno di legge.

#### Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, considerato l'andamento dei lavori dell'Assemblea e la disponibilità comunicata dal Governo, propone che la Commissione si convochi domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 8.30, anziché dopodomani, per lo svolgimento di interrogazioni e la discussione di risoluzioni.

#### La seduta termina alle 12.40.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.*

*C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.*

ALLEGATO

**DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4865-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

ribadita la necessità di un intervento urgente per il settore dell'ippica, tema sul quale il Governo aveva preannunciato una propria iniziativa;

considerato che l'Accordo tra l'Unione europea ed il Marocco sulla liberalizzazione dei prodotti agricoli e della pesca rischia di penalizzare fortemente l'agricoltura italiana, e in particolare le colture mediterranee, e richiede pertanto di essere accompagnato da misure volte a

garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti importati e ad evitare i rischi di contraffazione;

ritenuto che la gestione commissariale dell'EIPLI debba provvedere con urgenza al pagamento delle spettanze economiche dei lavoratori per i quali il rapporto di lavoro è già cessato;

segnalata, con riferimento all'articolo 29-ter che ha prorogato alcuni incarichi dirigenziali presso l'AGEA, la necessità che le pubbliche amministrazioni provvedano nei modi ordinari al soddisfacimento delle proprie eventuali esigenze di personale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	356
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	361

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.*

##### La seduta comincia alle 14.55.

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.**

**Atto n. 425.**

*(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato il 16 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, auspica che i relatori e gli altri membri della Commissione che partecipano al gruppo di lavoro informale, secondo quanto convenuto nella seduta di giovedì 16 febbraio,

possano quanto più tempestivamente possibile confrontarsi con il Governo, in modo che si addivenga nei prossimi giorni alla definizione di una proposta di parere e si possa quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali proposte di parere alternative.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulle disposizioni recate dal comma 2, dell'articolo 11, dello schema di decreto legislativo, che paiono escludere l'obbligo di osservare quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel ricordare che l'ordinamento di Roma capitale è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, segnala che la riforma costituzionale respinta con referendum nel 2006 aveva demandato la definizione di gran parte di tale ordinamento a una fonte regionale, suscitando forti critiche. Ritiene pertanto che il punto fondamentale da cui muovere nella valutazione dello schema di decreto legislativo in esame sia il riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione,

come definito dalla riforma del 2001. Ricorda in particolare che il comma terzo dell'articolo 114 affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma, in quanto capitale della Repubblica. A partire da questa prospettiva, il testo all'esame della Commissione risulta, a suo giudizio, assai deludente, dal momento che non tiene conto dell'ampia elaborazione, anche dottrinarica, sul tema della specialità dell'ordinamento di Roma capitale, che il comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione indubitabilmente sancisce. Tale specialità è motivata da molteplici ragioni, quali la complessità e la rilevanza delle funzioni svolte dalla città, sia come sede delle istituzioni, sia come sede dello Stato della Città del Vaticano, sia come sede di importanti organismi internazionali, l'ampiezza del territorio, le dimensioni dei flussi di lavoratori che giornalmente la interessano. Per questi motivi la città necessita di un'adeguata architettura istituzionale, finanziaria e amministrativa.

Osserva che nel Titolo V della Costituzione si delinea un'attribuzione flessibile di competenze, sulla base delle caratteristiche degli enti e del principio di adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni. Tale impostazione ha indotto perfino a prefigurare la possibilità di adottare regolamenti in deroga alla legge statale. Rileva che la legge delega risponde all'impostazione dettata dalla Costituzione, in particolare laddove, al comma 3, dell'articolo 24, prevede in via diretta l'attribuzione a Roma capitale di una serie di fondamentali funzioni amministrative e, in aggiunta, prospetta la possibilità per lo Stato e per la Regione Lazio di conferire funzioni ulteriori rispetto a quelle già attribuite. Evidenzia che l'individuazione delle funzioni oggetto di conferimento operata dalla legge delega non trova tuttavia alcun riscontro nello schema di decreto legislativo in esame. Sul punto sottolinea altresì che occorre tener conto delle rilevanti modifiche in materia di disciplina delle province introdotte con il decreto legge n. 201 del 2011. Segnala infatti che il compito principale da affrontare nella de-

finizione dell'ordinamento di Roma capitale è la costruzione di un assetto idoneo a fronteggiare la complessità di governo del territorio metropolitano. Questo compito non è in alcun modo preso in considerazione nello schema proposto.

Segnala quindi che il provvedimento in esame non interviene su due altri aspetti di fondamentale importanza, indicati espressamente dalla legge delega come criteri direttivi: si tratta dell'esigenza di assicurare a Roma capitale fonti di finanziamento idonee all'esercizio dei propri compiti e delle previsioni della legge delega in base alle quali a Roma capitale deve essere attribuito un proprio patrimonio. In particolare sul tema del finanziamento osserva che dovrebbe essere delineato un sistema che attribuisca a Roma capitale poteri di imposizione fiscale e tariffaria che permettano di recuperare le risorse necessarie per finanziare i servizi da erogare. Fino ad oggi è infatti accaduto che i servizi prestati dalla città vadano a beneficio non soltanto della città stessa ma anche del territorio circostante, mentre il finanziamento degli stessi grava esclusivamente sulla popolazione residente.

In sostanza giudica che nello schema di decreto in esame siano presenti numerose disposizioni marginali o discutibili, tra le quali ricorda la provincializzazione del Teatro dell'Opera, la deroga alla contrattazione, segnalata dal senatore D'Ubaldo, la previsione di istituire uffici di rappresentanza e di promozione all'estero, l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile. Mancano invece interamente gli interventi strategici, tra i quali richiama, oltre quelli di conferimento delle funzioni necessarie al governo della città e del territorio metropolitano, di definizione del sistema di finanziamento dei servizi e di attribuzioni di un proprio patrimonio, anche quelli relativi alle infrastrutture e ai trasporti, che assumono una rilevanza non locale, né regionale, ma nazionale. In conclusione invita la Commissione e il Governo a ridefinire i contenuti dello schema in esame, per evitare di perdere un'occasione attesa da anni.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) reputa utile richiamare l'assetto istituzionale disegnato dall'articolo 114 della Costituzione nel quale si inserisce lo schema di decreto all'esame, ricordando che in base alla norma costituzionale i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti e poteri e funzioni. In tale assetto viene riconosciuta la peculiarità della città di Roma, quale capitale della Repubblica, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge dello Stato. In conformità con tale assetto istituzionale la legge delega ha previsto, all'articolo 23, una disciplina transitoria relativa alle città metropolitane riservando al comune di Roma, all'articolo 24, una normativa differenziata proprio in virtù della specialità riconosciuta a tale città. Sotto questo profilo la legge delega prevede espressamente per Roma una disciplina differenziata rispetto alle altre città metropolitane, per quanto concerne sia la procedura di istituzione, sia l'individuazione delle funzioni conferite. In particolare, per quanto concerne l'istituzione, ricorda che, nel caso di Roma, la legge n. 42 stabilisce che la proposta di istituire la città metropolitana possa essere avanzata soltanto dal comune capoluogo congiuntamente con la provincia.

Ritiene che lo schema di decreto in esame, come già osservato dall'onorevole Lanzillotta, non dia attuazione ai criteri di delega previsti dall'articolo 24 della legge n. 42, che rappresentano i punti più qualificanti della riforma in oggetto. Ricorda infatti che la legge delega individua espressamente le funzioni da conferire, tra le quali, in particolare le funzioni di sviluppo economico, sviluppo urbano e pianificazione territoriale, edilizia pubblica e privata e servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità. Nello schema di decreto in esame non vi è alcun cenno a queste funzioni.

Nel concordare con quanto già evidenziato dall'onorevole Lanzillotta, sottolinea come il provvedimento in esame debba, a suo avviso, essere integrato e modificato per evitare che esso resti privo di conte-

nuti sostanziali e costituisca l'ennesima occasione mancata per porre in essere le condizioni indispensabili per la costituzione dell'area metropolitana di Roma capitale, ed in prospettiva per la definizione dell'assetto delle altre città metropolitane.

Invita pertanto il Governo e gli altri componenti della Commissione a una attenta riflessione sui temi evidenziati, auspicando che la proposta di parere dei relatori possa arricchirsi dei contributi emersi nel corso della discussione e, in questo modo, permetta di evitare che l'adozione del decreto si traduca semplicemente in un'operazione di immagine, come, in parte, è già accaduto con il primo decreto legislativo relativo all'ordinamento di Roma capitale.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) concorda con quanto osservato dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando che a suo giudizio già il primo decreto su Roma capitale, il decreto legislativo n. 156 del 2010, ha rappresentato un'occasione mancata, in quanto al di là della novità terminologica di «Roma capitale» era privo di contenuti sostanziali.

In relazione allo schema di decreto in esame, evidenzia alcuni aspetti procedurali che meriterebbero un chiarimento da parte del Governo, con particolare riguardo alla mancata intesa tra comune, provincia e regione nella fase propedeutica all'adozione preliminare dello schema di decreto. Precisa, inoltre, che il parere da parte degli enti coinvolti, acquisito solo in un momento successivo, non si configura come un'intesa unitariamente condivisa, così come prefigurato dalla legge delega, ma come tra atti distinti, espressione ciascuno di interessi differenziati. Al riguardo chiede al Governo di fornire specifici chiarimenti sul profilo segnalato.

Nel condividere quanto rilevato dai colleghi Lanzillotta e Nannicini in merito alle lacune che il testo dello schema reca con riferimento alle funzioni amministrative da trasferire al Comune di Roma, invita a riflettere sulla portata che il provvedimento andrà ad assumere nel caso in cui

si intenda rafforzarne i contenuti. In questa ipotesi infatti un più ampio conferimento di funzioni non potrà prescindere dalla definizione di un adeguato inquadramento istituzionale, che inevitabilmente andrà ad intersecare quello degli enti già esistenti.

Annunciando infine la predisposizione di alcune proposte di modifica del testo, che si dichiara disponibile a condividere con i relatori, auspica che lo schema di decreto possa essere migliorato anche attraverso il contributo del proprio gruppo.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), in via preliminare evidenzia che il lavoro della Commissione è necessariamente vincolato al rispetto delle previsioni contenute nella legge delega e, a maggior ragione, nella Costituzione. Richiama in proposito alcuni vincoli che si configurano come insuperabili, segnalando in primo luogo l'esigenza di definire il conferimento delle funzioni nel rigoroso rispetto della ripartizione tra materia di competenza esclusiva statale e materie di competenza concorrente, dettata dall'articolo 117 della Costituzione. Ricorda in proposito che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione è stata in più occasioni rilevata la necessità di correggere lo schema di decreto per assicurare che la definizione delle funzioni conferite si attenga a tale ripartizione di competenze.

Rileva quindi che l'articolo 24 della legge delega espressamente prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a definire un ordinamento transitorio, valido fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane. Nel momento in cui le città metropolitane saranno istituite e sarà definita la loro disciplina ordinaria, tale disciplina non potrà che applicarsi anche a Roma capitale.

In terzo luogo ricorda che il comma 4 dell'articolo 28 della legge delega esclude che dalla legge stessa e dai decreti legislativi adottati per attuarla possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base di queste premesse ritiene che le modifiche allo schema di decreto

legislativo che saranno prospettate nel parere della Commissione non possano né contravvenire la Costituzione e la legge delega, né stravolgere il testo adottato in via preliminare dal Governo. Ricorda in proposito come su tale testo abbiano espresso il proprio parere favorevole il Comune, la Provincia di Roma e la Regione Lazio, per cui la formulazione di un testo completamente diverso renderebbe privi di valore anche i pareri già espressi.

Nella predisposizione di parere si dovrà piuttosto, a suo avviso, valutare in quale misura possano essere accolti i numerosi suggerimenti di correzione del testo emersi dall'attività conoscitiva svolta dalla Commissione. In proposito ricorda, in primo luogo, l'esigenza di mantenere il rispetto della distinzione, operata dalla Costituzione, tra funzioni di tutela dei beni culturali di competenza esclusiva dello Stato, e funzioni di valorizzazione dei medesimi beni. Ritiene per questo che sia necessario precisare il testo in modo da assicurare che i compiti trasferiti si riferiscano esclusivamente al concorso alla valorizzazione dei beni culturali.

Segnala che dalle audizioni è emersa altresì con chiarezza la diversa portata che hanno le espressioni «beni storici e artistici» e «beni culturali», dal momento che la seconda formulazione indica un insieme di beni più ampio rispetto a quelli compresi nella prima. Ritiene pertanto che il testo dello schema in esame debba essere rettificato, in modo da far riferimento esclusivamente ai beni storici e artistici, come previsto dalla legge delega, eliminando i riferimenti al più ampio insieme rappresentato dai beni culturali. Osserva che il testo in esame presenta altre imprecisioni lessicali, tra le quali menziona il riferimento ai beni paesaggistici, oltre che a quelli ambientali, e la previsione, più volte ripetuta, di un conferimento di «compiti e funzioni», mentre la legge delega prevede semplicemente l'attribuzione di funzioni amministrative.

Condivide altresì l'osservazione formulata dal senatore D'Ubaldo, per cui la formulazione del comma 2, dell'articolo 11, potrebbe indurre a prefigurare una

potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di ordinamento del personale del tutto svincolata da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. A suo giudizio altrettanto imprecisa è la formulazione del comma 3 del medesimo articolo, che sembra attribuire alla Giunta poteri di determinazione del tutto discrezionale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica. Rileva che ciò determinerebbe tra l'altro una palese disparità di trattamento rispetto ad altri enti.

In conclusione ribadisce che il testo dello schema di decreto all'esame della Commissione può essere migliorato, ma non deve essere stravolto. Se il parere che i relatori si accingono a predisporre si conformerà a questa impostazione, dichiara che, nonostante le numerose violazioni di carattere procedurale più volte denunciate, quali il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla legge delega e il mancato riconoscimento all'opposizione di uno dei relatori, il proprio gruppo sarà disponibile a fornire un contributo costruttivo alla definizione del parere medesimo. Se invece tale parere vorrà stravolgere il testo all'esame della Commissione, il proprio gruppo non potrà che interamente dissociarsi da una simile scelta. In questo caso peraltro invita il Governo ad assicurare il rigoroso rispetto dei vincoli che escludono la possibilità di introdurre nuovi oneri, in considerazione delle richieste, già avanzate nella seduta di giovedì scorso, di attribuzione di finanziamenti, destinati tra l'altro, nelle intenzioni dei richiedenti, a compensare la mancata candidatura di Roma ai giochi olimpici.

Il deputato Marco MARSILIO (Pdl) ritiene che i principali limiti dello schema in esame siano costituiti dalla mancata attuazione dei principi di delega recati dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 concernenti l'assegnazione di specifiche risorse relative all'esercizio di Roma capitale e dalla mancata attuazione del principio di delega contenuto al comma 7 del medesimo articolo 24, che prevede l'assegnazione a Roma di un proprio patrimonio anche mediante trasferimento a titolo

gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale. Richiama a tale proposito la vecchia legge su Roma capitale, la legge n. 396 del 1990, osservando che l'architettura economico-finanziaria da essa delineata presentava una debolezza di fondo in quanto le risorse da destinare agli interventi infrastrutturali erano determinate di anno in anno. Ciò appare contrastare con la natura stessa della spesa in conto capitale, la quale richiede una programmazione temporale degli interventi in largo anticipo rispetto alla definitiva realizzazione dell'opera. A suo avviso la condizione di elevato debito, pari a circa 12 miliardi di euro, emersa nel bilancio del Comune di Roma, attualmente affidato ad una gestione straordinaria, è da ascrivere ad un inadeguato sistema economico-finanziario, che genera uno squilibrio tra le risorse disponibili e quelle necessarie non soltanto a finanziare nuovi investimenti, ma anche a far fronte alle spese di gestione ordinaria della città, manutenzione delle strade e servizi pubblici in generale.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), interviene incidentalmente per segnalare gli elevati costi relativi alla gestione straordinaria del piano di rientro dal debito, che costituiscono a suo avviso un ulteriore aggravio per le casse comunali.

Il deputato Marco MARSILIO (Pdl) reputa che lo squilibrio tra le risorse disponibili e quelle necessarie per fronteggiare le esigenze di spesa del Comune di Roma potrebbe essere corretto assicurando alle casse del Comune le entrate relative ai redditi che si producono sul suo territorio. Un tale meccanismo garantirebbe, a suo giudizio, alla città di Roma un'entità di risorse tale da risultare ampiamente sufficiente a finanziare tutte le funzioni proprie di capitale della Repubblica.

Con riferimento al trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione Lazio al Comune di Roma, osserva che lo

schema di decreto in esame, inserendosi nell'assetto delle competenze disegnato dalla Costituzione, non possa intervenire sulle competenze che la Costituzione stessa attribuisce alle regioni. Sotto questo profilo sottoposto all'esame della Commissione non può essere significativamente modificato, mentre, a suo giudizio, è possibile intervenire in maniera più incisiva in relazione al trasferimento di competenze spettanti alle amministrazioni statali.

In ogni caso ribadisce che le questioni essenziali sono quelle di carattere finanziario e patrimoniale. Auspica al riguardo una decisione politica coraggiosa che consenta di inserire nel provvedimento norme dirette, da un lato, al rafforzamento patrimoniale del Comune di Roma e, dall'altro, a delineare un diverso assetto economico-finanziario. Tali elementi sono a suo giudizio fondamentali per garantire alla città di Roma risorse adeguate e costanti nel tempo che permettano sia il finanziamento della spesa corrente, sia una efficace programmazione pluriennale degli interventi di investimento.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, in considerazione dalle numerose sollecitazioni emerse dal dibattito e dell'esigenza, rappresentata dal Presidente all'inizio della seduta, di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una proposta di parere, si impegna, anche raccordandosi con tutti i ministeri interessati al provvedimento, a fornire ai relatori e ai membri della Commissione, anche attraverso un apposito tavolo di lavoro, le necessarie valutazioni del Governo sulle proposte di modifica e integrazione del testo che saranno predisposte.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	362
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) ...	362
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avvocato Gian Paolo Sassi e dottor Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	362

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

L'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

*Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato in merito alla proroga al 23 marzo 2013 del termine dell'indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio im-

mobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati il cui termine era scaduto.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 23 marzo 2013.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15.15.**

*Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avvocato Gian Paolo Sassi e dottor Giuseppe Lucibello.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obie-

zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Inail, sono accompagnati dal dottor Carlo Gasperini, responsabile della Direzione centrale del patrimonio.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale dell'Inail*, fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giulio SANTAGATA (PD), Luigi LAZZARI (PdL), il senatore Elio LAN-

NUTTI (IdV), ed infine Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti l'avvocato Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell'Inail*, il dottor Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale dell'Inail*, ed infine il dottor Carlo GASPERINI, *responsabile della Direzione centrale del patrimonio dell'Inail*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	364
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio (Svolgimento e conclusione) .....	364
Comunicazioni del Presidente .....	364
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	365

*Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.

Franco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Franco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Sebastio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, in data 8 febbraio

2012, la dottoressa Luigia Spinelli, consulente della Commissione, ha trasmesso una lettera con la quale ha ritirato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica ancora che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 febbraio 2012, il sopralluogo presso la centrale Enel di Latina avrà luogo il prossimo 8 marzo e che quello presso il deposito dei rifiuti radioattivi Nucleco, presso il centro Enea della Casaccia (Roma), sarà effettuato mercoledì 21 marzo 2012. Le missioni in Basilicata e in Lombardia saranno svolte rispettivamente dal 12 al 15 marzo 2012 e dal 26 al 29 marzo 2012.

Comunica inoltre che, sempre nella stessa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che il convegno sulla situazione dei rifiuti nel Lazio presso la sala della protomoteca del Campidoglio si svolga martedì 10 aprile 2012 e che una delegazione della Commissione partecipi al Congresso mondiale sui rifiuti solidi, che si svolgerà a Firenze dal 17 al 19 settembre 2012, nonché al Salone Remtech, che si svolgerà a Ferrara dal 19 al 21 settembre 2012.

Comunica infine che, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito ed a tempo parziale del tenente colonnello Rocco Italiano, del tenente Vincenzo Scarfogliero e del maresciallo capo Alessandro Barbero. A tal fine avverte che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata, previa autorizzazione del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	366
Audizione di rappresentanti dell'Unione industriale pratese e di R.E.T.E. Imprese Italia Prato (Svolgimento e conclusione) .....	366

*Martedì 21 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Audizione di rappresentanti dell'Unione industriale pratese e di R.E.T.E. Imprese Italia Prato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giovanni Moschini, *vicepresidente dell'Unione industriale pratese* e, in rappresentanza di R.E.T.E. Imprese Italia Prato, del dottor Marco Pieragnoli, *responsabile dell'area sviluppo economico e categorie di Confartigianato Italia Prato*, accompagnato dal signor Claudio Bettazzi, *vicepresidente CNA Prato*.

Giovanni MOSCHINI, *vicepresidente dell'Unione industriale pratese* e Marco PIERAGNOLI, *responsabile dell'area sviluppo economico e categorie di Confartigianato Italia Prato*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Raffaello VIGNALI (PdL), Ludovico VICO (PD), Giovanni SANGA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Deborah BERGAMINI (PdL), Andrea LULLI (PD) e Giovanni FAVA, *presidente*.

Claudio BETTAZZI, *vicepresidente CNA Prato*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Moschini, il dottor Pieragnoli e il signor Bettazzi per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. Esame C. 4865-B – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Rapporto sull'attività svolta dal comitato per la legislazione</i> ) .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Emendamenti riferiti al testo del decreto-legge</i> ) .....	160
( <i>Emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione</i> ) .....	205

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 e abb.-B ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	148
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	153

### COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 3940 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	208
---	-----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	212
--	-----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	219
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	219

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	221
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	225
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	225
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	230
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	226
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	227
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	231
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	229
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	232
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	233
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	234
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	234
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	238
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	238
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia .....	238

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	240
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	253

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali ( <i>Deliberazione</i> ) .....	241
ALLEGATO 2 ( <i>Programma dell'indagine conoscitiva</i> ) .....	254

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2010). Doc. CXXI, n. 4 ( <i>Seguito esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	241
---	-----

## COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2010. Doc. LV, n. 5 ( <i>Esame istruttorio e rinvio</i> ) .....	246
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	248
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	250

## INTERROGAZIONI:

5-05745 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam.	
5-05876 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Vietnam .....	251
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	256
5-06168 Touadi: Sul contributo italiano al rifinanziamento della <i>Global Partnership for Education</i> .....	252
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	258

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Comunicazioni del Presidente .....	259
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	259
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	263

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	261

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	264
--	-----

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	266
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Ulteriore nuovo testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	266
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	268

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	269
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	285
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	280
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Velo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	281
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	286

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione dei rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	284

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ingegnere Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita, nonché in merito al coinvolgimento di Poste Italiane nell'attività della Banca del Mezzogiorno .....	284
--	-----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini .....	287
--	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale .....	288
--	-----

### INTERROGAZIONI:

5-05400 Giulietti: Iniziative a sostegno del progetto di museo all'aperto in località Feudi a Cinisi (PA) .....	288
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	290
Sui lavori della Commissione .....	288

5-05409 De Camillis: Sul programma straordinario di reclutamento ANSAS/INDIRE .....	288
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	291
5-05502 Siragusa: Sull'inquadramento dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento nei ruoli del personale ATA .....	288
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	292
5-05642 Ghizzoni: Sulle modalità di selezione dei futuri dirigenti scolastici .....	289
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	294
5-05513 Iannuzzi: Sul rischio di chiusura della Soprintendenza ai beni storici e artistici e dell'Archivio di Stato di Salerno .....	289
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	296
AVVERTENZA .....	289

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	297
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) .....	304
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	305

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus) e della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (FAND), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche » .....	301
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Legambiente e Assobioplastiche sulle problematiche connesse all'applicazione del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto .....	301
--	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante « Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco » .....	301
--	-----

### AUDIZIONI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	301
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
---	-----

### COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut .....	303
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
---	-----

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	308
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN .....	312
Audizione di rappresentanti di BT Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN .....	312
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia – Audizione di rappresentanti della regione Veneto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	313
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	314
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	315
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	318
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	329
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	331
DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	324
INTERROGAZIONI:	
5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate ..	327
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	333
5-01799 Ciccanti: Sull'erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un'azienda delocalizzata .....	327
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	335
5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris ....	327
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	336
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio .....	328
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino .....	328
<b>XII Affari sociali</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	338
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	344

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa d'iniziativa del deputato Barani approvata dalla Commissione) .....	345
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	343
AVVERTENZA .....	343
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	346
ALLEGATO (Parere proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione) .....	355
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (Esame e rinvio) .....	350
Sui lavori della Commissione .....	354
AVVERTENZA .....	354
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	356
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	361
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	362
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati (Deliberazione di una proroga del termine) ...	362
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avvocato Gian Paolo Sassi e dottor Giuseppe Lucibello (Svolgimento e conclusione) .....	362
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	364
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio (Svolgimento e conclusione) .....	364
Comunicazioni del Presidente .....	364
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	365

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	366
Audizione di rappresentanti dell'Unione industriale pratese e di R.E.T.E. Imprese Italia Prato (Svolgimento e conclusione) .....	366

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 19,60



\*16SMC0006100\*